



Comune di Montale
Provincia di Pistoia

piano operativo

variante generale

adottato con D.C.C. n. 58 del 30 luglio 2025

norme tecniche di attuazione

con le modifiche introdotte a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni di cui alla DCC n. 2 del 7 gennaio 2026 e con le modifiche introdotte a seguito della Conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR - giugno 2026

SINDACO
Ferdinando Betti

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Simona Fioretti

GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
Umberto Bracciali

PIANO OPERATIVO APPROVATO 06/04/2019
progettista incaricato
Riccardo Luca Breschi
con
Andrea Giraldi e Luca Agostini

STUDI GEOLOGICI
Gaddo Mannori

VARIANTE GENERALE AL PIANO OPERATIVO
PROGETTO URBANISTICO
VAS E VINCA
Roberto Vezzosi
con
Flavia Giallorenzo
Maria Rita Cecchini
Arianna Gagliotta

STUDI GEOLOGICI
Gaddo Mannori

STUDI IDRAULICI
Simone Galardini

Doc.2

INDICE

PARTE I - CARATTERI E NORME GENERALI.....	9
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
CAPO 1 - Generalità.....	9
Art. 1 - Contenuti e finalità del Piano Operativo.....	9
Art. 2 - Elaborati del Piano Operativo.....	9
Art. 3 - Validità del Piano Operativo.....	10
Art. 4 - Regolamento Edilizio.....	10
Art. 5 - Territorio urbanizzato, zone territoriali omogenee ai sensi del DM 1444/1968.....	11
Art. 6 - Poteri di deroga.....	12
Art. 7 - Misure di salvaguardia.....	12
CAPO 2 - Valutazione, monitoraggio e dimensionamento del Piano Operativo.....	13
Art. 8 - Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni e relativa verifica.....	13
Art. 9 - Dimensionamento insediativo e monitoraggio del piano.....	13
Art. 10 - Criteri relativi agli standard urbanistici ed al dimensionamento insediativo.....	13
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO.....	15
CAPO 1 - Modalità di attuazione del Piano Operativo.....	15
Art. 11 - Modalità di attuazione del Piano Operativo.....	15
Art. 12 - Piani attuativi.....	15
Art. 13 - Interventi di rigenerazione urbana.....	15
Art. 14 - Progetti unitari convenzionati.....	16
Art. 15 - Intervento edilizio diretto.....	16
Art. 16 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione.....	16
CAPO 2 - Norme e definizioni di carattere generale.....	17
Art. 17 - Parametri urbanistici ed edilizi ed altre definizioni tecniche.....	17
Art. 18 - Distanze.....	17
Art. 19 - Dotazione di parcheggi pubblici.....	20
Art. 20 - Dotazione di parcheggi pertinenziali o per la sosta stanziale.....	21
Art. 21 - Dotazione di parcheggi per la sosta di relazione.....	22
Art. 22 - Edifici esistenti ed edifici di nuova costruzione.....	23
Art. 23 - Limite dimensionale dei nuovi alloggi.....	23
Art. 24 - Tolleranze di costruzione.....	24
Art. 25 - Incentivi per la qualità edilizia sostenibile.....	24
CAPO 3 - Discipline di intervento.....	25
Art. 26 - Disciplina degli interventi del Piano Operativo.....	25
Art. 27 - Disciplina di intervento t1.....	26
Art. 28 - Disciplina di intervento t2.....	27
Art. 29 - Disciplina di intervento t3.....	28
Art. 30 - Disciplina di intervento t4.....	29
Art. 31 - Disciplina di intervento t5.....	30
Art. 32 - Interventi di ripristino di edifici o parti di edifici.....	30
Art. 33 - Interventi di addizione volumetrica.....	31
Art. 34 - Interventi pertinenziali.....	31
Art. 35 - Interventi di riduzione dei consumi energetici degli edifici.....	32
CAPO 4 - Categorie funzionali e mutamenti delle destinazioni d'uso.....	33
Art. 36 - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni.....	33
Art. 37 - Categorie funzionali.....	33

Art. 38 - Mutamenti della destinazione d'uso.....	36
Art. 39 - Disposizioni in materia di attività commerciali al dettaglio e di servizi per il gioco e per l'intrattenimento.....	37
PARTE II - LA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI.....	39
TITOLO III - LA CLASSIFICAZIONE E LA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE... 	39
Art. 40 - Classi di valore degli edifici esistenti.....	39
Art. 41 - Edifici e complessi edilizi di classe 1.....	39
Art. 42 - Edifici e complessi edilizi di classe 2.....	40
Art. 43 - Edifici e complessi edilizi di classe 3.....	40
Art. 44 - Edifici e complessi edilizi non classificati esistenti al 1954.....	41
Art. 45 - Disposizioni specifiche per gli interventi sugli edifici di classe 1, 2 e 3 e sugli edifici non classificati esistenti al 1954.....	41
Art. 46 - Edifici non classificati successivi al 1954.....	43
Art. 47 - Edifici da demolire o delocalizzare.....	43
Art. 48 - Criteri e modalità di intervento sugli edifici classificati e sugli edifici non classificati esistenti al 1954.....	44
CAPO 1 - Tessuti storici ed emergenze storico architettoniche.....	49
Art. 49 - Tessuti storici (TS): articolazione, destinazioni d'uso e modalità di intervento...	49
Art. 50 - I Tessuti storici TS1.....	49
Art. 51 - I Tessuti storici TS2.....	50
Art. 52 - Le Emergenze storico architettoniche (ES).....	51
CAPO 2 - Tessuti urbani di recente formazione.....	53
Art. 53 - Tessuti prevalentemente residenziali (TC): articolazione, destinazioni d'uso e modalità di intervento.....	53
Art. 54 - Tessuti consolidati TC1.....	53
Art. 55 - Interventi e sistemazioni degli spazi pertinenziali.....	55
Art. 56 - Tessuti misti TM.....	57
Art. 57 - Tessuti edilizi a prevalente destinazione produttiva (TP): articolazione in sottozone.....	58
Art. 58 - Tessuti prevalentemente artigianali (TP1).....	59
Art. 59 - Tessuti prevalentemente industriali (TP2).....	60
Art. 60 - Piano Comunale di Protezione Civile.....	61
Art. 61 - Insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante (TP3).....	61
Art. 62 - Insediamenti per la logistica (TP4).....	62
Art. 63 - Depositi di materiali ed attività produttive all'aperto (TP5).....	62
Art. 64 - Tessuti edilizi a prevalente destinazione terziaria (TT).....	63
CAPO 3 - Aree degradate.....	64
Art. 65 - Individuazione delle aree degradate.....	64
Art. 66 - Interventi di riqualificazione insediativa nelle aree degradate.....	64
CAPO 4 - Aree inedificate nel territorio urbanizzato.....	65
Art. 67 - Aree non interessate da previsioni insediative (VR).....	65
Art. 68 - Aree a verde privato.....	65
Art. 69 - Aree a verde di particolare pregio (Vpreg).....	66
Art. 70 - Aree a verde per impianti sportivi privati (Vspriv).....	66
Art. 71 - Parcheggi privati di interesse pubblico e di servizio (Ppriv - PpS).....	66
TITOLO V - IL TERRITORIO RURALE.....	68
CAPO 1 - Caratteri generali.....	68
Art. 72 - Identificazione ed articolazione del territorio rurale.....	68
CAPO 2 - Disciplina delle aree rurali.....	69

Sezione I - Disposizioni generali.....	69
Art. 73 - Aree rurali: classificazione e normativa di riferimento.....	69
Art. 74 - Programma aziendale.....	70
Art. 75 - Superfici fondiari minime.....	70
Art. 76 - Buone pratiche ed opere di sistemazione ambientale.....	70
Sezione II - Interventi urbanistici ed edilizi: norme comuni.....	72
Art. 77 - Nuove costruzioni e manufatti nelle aree rurali.....	72
Art. 78 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricolo in assenza di programma aziendale.....	76
Art. 79 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricolo mediante programma aziendale.....	77
Art. 80 - Utilizzo degli immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola.....	77
Art. 81 - Interventi sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricolo.....	77
Art. 82 - Condizioni al Mutamento della destinazione d'uso agricolo degli edifici esistenti..	79
Art. 83 - Disposizioni particolari per la realizzazione degli interventi urbanistici ed edilizi.	80
Sezione III - Disciplina delle singole aree rurali.....	84
Art. 84 - Aree della collina boscata (EC1).....	84
Art. 85 - Aree della collina arborata (EC2).....	86
Art. 86 - Aree agricole della pianura (EP1).....	87
Art. 87 - Aree agricole della pianura a vocazione vivaistica (EP2).....	88
Art. 88 - Disposizioni specifiche per le attività vivaistiche.....	90
Art. 89 - Ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici e delle emergenze architettoniche (EA1).....	91
Art. 90 - Ambiti periurbani (EA2).....	92
CAPO 3 - Disciplina delle aree ad elevato grado di naturalità.....	95
Art. 91 - Area montana (EN).....	95
CAPO 4 - Disciplina degli insediamenti e delle aree speciali nel territorio rurale.....	97
Art. 92 - Insediamenti ed aree speciali nel territorio rurale: classificazione.....	97
Art. 93 - Nuclei Rurali (NR).....	97
Art. 94 - Aree per attrezzature ricreative e per impianti sportivi privati (ISR).....	98
Art. 95 - Insediamenti produttivi nel territorio rurale (IPR).....	99
Art. 96 - Aree per deposito e commercializzazione dei prodotti del bosco (DPB).....	100
Art. 97 - Aree per depositi di materiali ed attività produttive all'aperto (DPM).....	101
PARTE III - LA DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI	
INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI. SPAZI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DELLA CITTA'	
PUBBLICA.....	102
TITOLO VI - GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANA.....	102
CAPO 1 - Classificazione e disciplina degli interventi di trasformazione urbana.....	102
Art. 98 - Classificazione degli interventi di trasformazione urbana.....	102
Art. 99 - Interventi di completamento edilizio a destinazione residenziale (ACR).....	102
Art. 100 - Interventi di completamento dei tessuti urbani (CT).....	103
Art. 101 - Interventi di riqualificazione urbana (AR).....	104
Art. 102 - Progetti di Centralità (PC).....	105
Art. 103 - Interventi di rigenerazione urbana.....	106
Art. 104 - Interventi di ampliamento e ridisegno dei tessuti urbani (AT).....	107
Art. 105 - Aree di atterraggio per la delocalizzazione di volumi e per l'attuazione di interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana (AA).....	108

CAPO 2 - Istituti e disposizioni particolari per l'attuazione delle previsioni di trasformazione	110
Art. 106 - Istituti e disposizioni per l'attuazione delle previsioni di trasformazione.....	110
Art. 107 - Perequazione urbanistica.....	110
Art. 108 - Compensazione urbanistica e credito edilizio.....	111
Art. 109 - Edilizia sociale.....	111
Art. 110 - Trasferimento di volumi. Aree di decollo e di atterraggio.....	112
TITOLO VII - SPAZI, SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DELLA CITTA' PUBBLICA	114
CAPO 1 - Aree per attrezzature di interesse pubblico	114
Art. 111 - Aree per attrezzature di interesse pubblico di livello urbano e territoriale. Definizione e norme generali.....	114
Art. 112 - Aree per l'istruzione (S1).....	115
Art. 113 - Aree per attrezzature di interesse comune (S2).....	115
Art. 114 - Cimiteri e relative fasce di rispetto.....	115
Art. 115 - Aree a verde pubblico (V) e per impianti sportivi (VS).....	115
Art. 116 - Aree per parcheggi pubblici.....	116
Art. 117 - Aree per attrezzature di interesse generale di livello territoriale (zone F).....	117
CAPO 2 - Aree ed impianti tecnologici	118
Art. 118 - Aree per impianti tecnologici (IT).....	118
CAPO 3 - Le infrastrutture per la mobilità	119
Art. 119 - Zone destinate alla viabilità prevalentemente veicolare ed alle infrastrutture ferroviarie.....	119
Art. 120 - Fasce di rispetto stradale.....	119
Art. 121 - Distributori di carburante.....	120
Art. 122 - Verde di arredo stradale.....	120
Art. 123 - Piazze.....	121
Art. 124 - Percorsi ciclopeditoni e percorsi naturalistici.....	121
Art. 125 - Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano.....	121
PARTE IV - LE CONDIZIONI PER LE TRASFORMAZIONI: NORME DI TUTELA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE - SOSTENIBILITA' DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE - FATTIBILITA' GEOLOGICA, IDRAULICA E SISMICA - DISPOSIZIONI FINALI	122
TITOLO VIII - NORME DI TUTELA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE E PROGETTI DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE	122
CAPO 1 - Norme di tutela paesaggistica ed ambientale	122
Art. 126 - Beni paesaggistici.....	122
Art. 127 - Aree, edifici e manufatti di interesse archeologico e aree a rischio archeologico.....	124
Art. 128 - Sito Natura 2000.....	126
Art. 129 - Fasce di rispetto, tutele ambientali ed elementi di pregio.....	126
CAPO 2 - Progetti di recupero paesaggistico ambientale ed interventi per la messa in sicurezza del territorio	128
Art. 130 - Progetti di recupero paesaggistico ambientale.....	128
Art. 131 - Progetti di recupero e valorizzazione dei contesti fluviali.....	128
Art. 132 - Progetto di recupero e valorizzazione paesaggistico ambientale e culturale della collina.....	129
Art. 133 - Interventi di riqualificazione dei margini urbani.....	129
Art. 134 - Aree per opere di regimazione idraulica.....	130

TITOLO IX - SOSTENIBILITA' DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA. FATTIBILITA' GEOLOGICA IDRAULICA E SISMICA.....	131
CAPO 1 - Sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.....	131
Art. 135 - Norme generali per la sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.....	131
Art. 136 - Norme specifiche di tutela per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.....	132
CAPO 2 - Fattibilità geologica idraulica e sismica.....	136
Art. 137 - Fattibilità geologica, idraulica e sismica - Generalità.....	136
Art. 138 - Fattibilità per fattori geomorfologici.....	136
Art. 139 - Fattibilità per fattori sismici.....	137
Art. 140 - Fattibilità per fattori idraulici.....	138
Art. 141 - Adeguamento al PAI ed al PGRA.....	140
Art. 142 - Prescrizioni in funzione della vulnerabilità degli acquiferi.....	140
TITOLO X - QUADRO PREVISIONALE E DIMENSIONAMENTO.....	141
Art. 143 - Previsioni quinquennali del Piano Operativo: il dimensionamento.....	141
APPENDICE 1: DIMENSIONAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI.....	143
APPENDICE 2: VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI.....	152

PARTE I - CARATTERI E NORME GENERALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 - Generalità

Art. 1 - Contenuti e finalità del Piano Operativo

1. Il Piano Operativo (PO) è l'atto di governo del territorio che disciplina l'attività edilizia ed urbanistica sull'intero territorio comunale nel rispetto delle disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati ed in coerenza con gli obiettivi ed indirizzi fissati dal Piano Strutturale. Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica
2. Il Piano Operativo, ai sensi della LR65/2014, è composto da due parti:
 - a. la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato, di cui alla Parte Seconda delle presenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA),
 - b. la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida nei termini di efficacia previsti dalla legge regionale, di cui alla Parte Terza delle presenti NTA.
3. In caso di difformità tra i contenuti delle presenti Norme e le indicazioni grafiche sulle carte del P.O. prevalgono i contenuti delle Norme.

Art. 2 - Elaborati del Piano Operativo

1. Il Piano Operativo del Comune di Montale è costituito dai seguenti elaborati:
 - **Doc. 1 Relazione Illustrativa**
 - **Doc. 2 Norme Tecniche di Attuazione**, con le seguenti appendici:
 - Appendice 1: Dimensionamento degli insediamenti
 - Appendice 2: Verifica degli standard urbanistici
 - Appendice 3: Tabelle di fattibilità geologica idraulica e sismica
 - **Doc. 3 Allegato 1: Aree di trasformazione**
 - **Doc. 4 Classificazione degli edifici di valore**
 - **Elaborati grafici di progetto:**
 - TAVOLE 1.1 - 1.2: Il territorio rurale 1/5.000
 - TAVOLE 2.1 - 2.2 - 2.3: Il territorio urbanizzato 1/ 2.000
 - TAVOLE 3.1 - 3.2 - Zone Territoriali Omogenee 1/5.000
 - TAVOLA 4.1 - 4.2: Schedatura degli edifici di valore e aree urbane degradate 1/5.000
 - **Studi geologici idraulici e sismici**
 - Doc. G: Relazione geologica di fattibilità con la seguente appendice:
 - Appendice 1: Schede di fattibilità geologica, idraulica e sismica
 - G.1 - Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici;
 - G.2 - Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali;
 - G.3.1 - Carta della vulnerabilità sismica;
 - G.3.2 - Carta dell'esposizione sismica;
 - G.3.3 - Carta delle aree a rischio sismico.

IDR.0 - Relazione idraulica con allegata valutazione fattibilità idraulica delle aree di trasformazione

Per il quadro conoscitivo si richiamano integralmente le seguenti tavole di Piano Strutturale

- I.01 - Carta dei bacini e del reticolo
- I.02 - Carta dei battenti Tr 30 anni
- I.03 - Carta dei battenti Tr 200 anni
- I.04 - Carta della pericolosità idraulica
- I.05 - Carta della magnitudo idraulica
- I.06 - Aree presidiate da sistemi arginali

- Microzonazione Sismica di Primo Livello

Si richiamano integralmente le seguenti tavole del Piano Operativo previgente:

- Relazione illustrativa
- Carta delle indagini
- Carta geologica Carta delle isobate
- Carta delle frequenze
- Carta Geologica Tecnica per la microzonazione sismica (CGT_MS)
- Carta delle MOPS (Livello 1)
- Sezioni geologico tecniche

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- VAS 1: Rapporto ambientale e Appendice con schede di valutazione
- VAS 2: Sintesi non tecnica
- VAS 3: Studio di incidenza - VINCA

2. In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le elaborazioni cartografiche eseguite su base C.T.R. in scala 1:2.000 e quelle eseguite su base C.T.R. in diversa scala, riferite ai medesimi tematismi, ai fini applicativi prevalgono le indicazioni cartografiche alla scala di 1: 2.000.

Art. 3 - Validità del Piano Operativo

1. Il Piano Operativo ha validità giuridica a tempo indeterminato, fatte salve le limitazioni di cui ai commi successivi.
2. Le previsioni di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del Piano Operativo sono dimensionate ed hanno validità per i cinque anni successivi all'approvazione del medesimo. In particolare sono dimensionate ed hanno validità per tale periodo temporale le seguenti previsioni:
 - gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi di cui al Titolo VI Capo 1,
 - gli interventi di trasformazione nel territorio rurale, assoggettati a piani attuativi e progetti unitari convenzionati di cui al Titolo V,
 - i vincoli preordinati all'esproprio correlati alle previsioni di attrezzature di interesse generale e per impianti tecnologici di cui al Titolo VII Capi 1 e 2 ed alle previsioni di nuove sedi stradali, di verde di arredo stradale, di piazze e di percorsi ciclopedonali di cui al Titolo VII Capo 3.
3. Alle previsioni di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del Piano Operativo ed ai vincoli preordinati all'esproprio in esso contenuti alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Piano e della modifica sostanziale che li contempla si applicano le specifiche disposizioni dell'art. 95 della LR 65/2014.

Art. 4 - Regolamento Edilizio

1. Il Regolamento Edilizio (RE) concorre, insieme alle altre disposizioni regolamentari comunali in materia urbanistico - edilizia, alla disciplina del patrimonio edilizio esistente e

degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, in coordinamento con le disposizioni delle presenti NTA.

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Piano Operativo dovrà essere approvato un nuovo Regolamento Edilizio che, in conformità alla normativa nazionale e regionale ed al regolamento edilizio tipo, detterà norme in materia di modalità costruttive, decoro pubblico, igiene, sicurezza e vigilanza. Esso, in riferimento alle previsioni del Piano Operativo, provvederà inoltre a:
 - precisare le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di interesse storico testimoniale ed in particolare sugli edifici classificati;
 - definire le deroghe ai requisiti minimi fissati dalle vigenti norme igieniche -sanitarie per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di interesse storico testimoniale;
 - definire le istruzioni tecniche, coerenti con le norme di riferimento regionali e nazionali, finalizzate a favorire una qualità edilizia sostenibile ed in particolare l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto indicato all'art. 25 ed in coerenza anche con quanto stabilito al Titolo IX Capo 1 delle presenti norme.
3. Fino all'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio (RE), sui temi indicati al precedente comma si applicano le disposizioni delle presenti NTA. È facoltà dell'Amministrazione Comunale trasferire le suddette norme nel nuovo Regolamento Edilizio, con apposita variante al PO contestuale all'approvazione del RE.
4. In caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati grafici del Piano Operativo prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio.

Art. 5 - Territorio urbanizzato, zone territoriali omogenee ai sensi del DM 1444/1968

2. Il Piano Operativo recepisce il perimetro del territorio urbanizzato, individuato da Piano Strutturale in conformità alle disposizioni dell'art. 4 della LR 65/2014. Detto perimetro include anche le aree inedificate che non sono interessate da specifiche previsioni insediative del presente PO.
3. Le aree e gli ambiti disciplinati dal Piano Operativo sono assimilati alle zone omogenee di cui all'art.2 del DM 1444/1968 sulla base delle seguenti corrispondenze:
 - A) costituiscono la zona omogenea A:
 - i Tessuti Storici (TS) e le Emergenze storico architettoniche (ES);
 - B) costituiscono la zona omogenea B:
 - i Tessuti consolidati (TC);
 - i Tessuti misti (TM),
 - le Aree di completamento edilizio a prevalente destinazione residenziale (ACR);
 - le Aree di riqualificazione urbana (AR) e le Aree per interventi di rigenerazione urbana a prevalente destinazione residenziale;
 - le Aree di completamento dei tessuti urbani a destinazione prevalentemente residenziale (CTR);
 - C) costituiscono la zona omogenea C:
 - le Aree di ampliamento e ridisegno dei tessuti urbani (ATR e ATS) e le Aree di atterraggio (AA) a destinazione prevalentemente residenziale;
 - D) costituiscono la zona omogenea D:
 - i Tessuti Produttivi (TP), i Tessuti Terziari (TT);
 - le Aree di completamento dei tessuti urbani a destinazione prevalentemente produttiva e terziaria (CTP, CTT);
 - le Aree di ampliamento e ridisegno dei tessuti urbani (ATP) a destinazione prevalentemente produttiva o terziaria;
 - gli Insediamenti Produttivi nel territorio Rurale (IPR)

E) costituiscono la zona omogenea E:

- le Aree rurali (EC, EP, EA);
- i Nuclei Rurali (NR)

F) costituiscono la zona omogenea F:

- Lo Stadio comunale e gli impianti sportivi adiacenti;
- Il Cimitero comunale del Capoluogo
- Il Parco della Badia San Salvatore in Agna;
- Il Parco dell'Aringhese (VPU).

Art. 6 - Poteri di deroga

1. Il Consiglio Comunale può derogare alle disposizioni ed ai contenuti del Piano Operativo esclusivamente nei limiti e alle condizioni indicati dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

Art. 7 - Misure di salvaguardia

1. Fino all'efficacia del Piano Operativo e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 103 della LR 65/2014.
2. Sono fatte salve le previsioni del PO previgente non decadute e non in contrasto con le presenti norme. Sono inoltre fatte salve le previsioni relative a piani attuativi convenzionati e ad altri strumenti attuativi assoggettati a convenzione od atto di obbligo unilaterale ancora efficace. Eventuali varianti ai piani attuativi, ad altri strumenti attuativi ed ai programmi aziendali vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo.
3. Le varianti in corso d'opera ai permessi di costruire rilasciati ed alle SCIA depositate ed efficaci prima dell'adozione della presente Variante generale al Piano Operativo sono valutate, entro i termini di validità del titolo edilizio, con riferimento alla normativa urbanistica vigente al momento del rilascio o del deposito del titolo abilitativo originario.
4. Alle domande di permesso di costruire che abbiano ottenuto parere favorevole prima della delibera di adozione della presente Variante generale al Piano Operativo, fino all'approvazione della variante stessa, continua ad applicarsi la disciplina del previgente PO.

CAPO 2 - Valutazione, monitoraggio e dimensionamento del Piano Operativo

Art. 8 - Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni e relativa verifica

1. Gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) secondo le disposizioni della normativa regionale e nazionale.
2. Per ogni intervento di trasformazione previsto dal Piano Operativo devono essere rispettate le eventuali indicazioni contenute nei documenti di VAS. In particolare per le aree destinate ad interventi di trasformazione assoggettati a piani attuativi devono essere rispettate le prescrizioni contenute nelle specifiche schede del Rapporto ambientale di VAS ed attuati gli eventuali interventi di mitigazione ivi previsti. Gli interventi sono assoggettati a specifica verifica secondo i criteri contenuti nella scheda relativa all'intervento, al fine di accertare la rispondenza delle opere agli obiettivi prefissati.
3. La verifica è sempre operata dal Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione dei lavori ed è depositata presso il Comune contestualmente alla certificazione di conformità delle opere. L'approvazione di piani attuativi e di progetti unitari convenzionati anche quando non soggetti a VAS, è comunque subordinata alle seguenti verifiche:
 - disponibilità dell'approvvigionamento idropotabile;
 - capacità di assicurare lo smaltimento degli scarichi reflui di qualsiasi tipo mediante gli impianti esistenti o comunque nel rispetto delle disposizioni legislative;
 - capacità di garantire la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
4. Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alle disposizioni della Parte IV delle presenti norme.

Art. 9 - Dimensionamento insediativo e monitoraggio del piano

1. In conformità alle prescrizioni del Piano Strutturale, il Piano Operativo stabilisce, per gli interventi rilevanti ai fini del dimensionamento, limiti quantitativi allo sviluppo edilizio ed urbanistico nel territorio comunale.
2. Gli interventi ammessi dal Piano Operativo sono soggetti alle limitazioni indicate nell'Appendice 1 delle presenti norme "Dimensionamento degli insediamenti" in relazione alla tipologia degli interventi urbanistici ed edilizi ed alla destinazione d'uso.
3. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, lo sviluppo edilizio ammesso in conformità alle previsioni del Piano Operativo è sottoposto a monitoraggio con i tempi e le modalità indicati ai successivi tre commi.
4. Con cadenza annuale gli Uffici Comunali verificano gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale sulle attività indicate all'art. 15, comma 1 ter, della LR 65/2014.
5. Con cadenza di norma biennale gli Uffici Comunali verificano lo stato di attuazione delle previsioni del Piano Operativo sia in relazione al dimensionamento insediativo che alla dotazione di spazi e servizi pubblici (standard urbanistici di cui al DM 1444/1968).
6. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del Piano Operativo il Comune redige una relazione sullo stato di attuazione delle previsioni in esso contenute.

Art. 10 - Criteri relativi agli standard urbanistici ed al dimensionamento insediativo

1. Il Piano Operativo, in conformità alle indicazioni del Piano Strutturale, mira a conseguire una dotazione di aree a standard (attrezzature di interesse generale di livello urbano come definite all'art.111) di mq 24/abitante così ripartite:
 - aree a verde pubblico attrezzato: 12,00 mq/ab
 - aree per l'istruzione: 4,50 mq/ab
 - aree per attrezzature di interesse comune: 3,50 mq/ab
 - aree per parcheggi pubblici: 4,00 mq/ab.

2. Il Piano Operativo assume come Indice insediativo residenziale (Ir) il quantitativo di Superficie edificabile (o edificata) SE attribuito convenzionalmente a ciascun abitante insediato o insediabile: in conformità alle indicazioni del Piano Strutturale, esso è calcolato in mq 35,00 di SE per abitante. Tale indice costituisce il parametro di riferimento per la definizione della capacità insediativa del PO, per il dimensionamento degli standard urbanistici e delle altre dotazioni territoriali prescritte dalla vigente normativa.
3. La dotazione di aree a standard per piani attuativi non deve essere inferiore a mq 24 per abitante insediabile per le destinazioni residenziali; a mq. 80 ogni mq.100 di superficie edificata (o edificabile) - SE - di cui almeno la metà a parcheggio, per le attività terziarie (direzionale e commerciale) e di mq.15 ogni mq.100 di superficie edificata (o edificabile) - SE - per le attività produttive, escluse le sedi viarie. Per tutti i tipi di insediamenti è in ogni caso prescritto il rispetto delle dotazioni minime di parcheggi: per gli insediamenti residenziali devono essere preferibilmente soddisfatte anche le dotazioni di verde pubblico. Nel caso di piani attuativi che prevedono sia funzioni residenziali che terziarie e/o produttive, le aree a standard sono calcolate in proporzione alle diverse destinazioni d'uso. Sui parametri sopraindicati prevalgono, se superiori, le specifiche previsioni indicate nella disciplina di zona e nelle schede relative agli interventi di trasformazione di cui all'Allegato 1.
4. Per le attrezzature di interesse pubblico di livello urbano e territoriale, come definite all'art. 111, si assumono i parametri indicati al comma 5 dell'art.4 del DM 1444/1968: non si ritiene tuttavia necessario il rispetto di detti standard, con particolare riferimento all'istruzione superiore all'obbligo ed alle attrezzature sanitarie e ospedaliere, in considerazione della distribuzione sovracomunale di questi servizi e delle esigenze effettivamente riscontrate.
5. Il calcolo delle dotazioni di spazi ed attrezzature pubblici esistenti e di progetto e la conseguente verifica degli standard urbanistici sono riportati nell'Appendice 2. Il monitoraggio della realizzazione degli standard è effettuato nei tempi e con le modalità indicate all'art. 9, comma 5.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO

CAPO 1 - Modalità di attuazione del Piano Operativo

Art. 11 - Modalità di attuazione del Piano Operativo

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante piani attuativi, interventi di rigenerazione urbana, progetti unitari convenzionati, interventi diretti, progetti di opere pubbliche.
2. Gli interventi devono rispettare le destinazioni e le prescrizioni contenute negli elaborati grafici del PO e nelle presenti NTA.

Art. 12 - Piani attuativi

1. I piani attuativi di cui all'art. 107 della LR 65/2014 possono essere di iniziativa pubblica e/o privata nei casi previsti dalle presenti norme e dalle leggi vigenti.
2. Le zone sottoposte a piano attuativo sono individuate con apposito perimetro nelle tavole del PO: detta perimetrazione comprende le aree edificabili, le eventuali aree destinate a verde privato e le aree destinate ad opere di urbanizzazione (viabilità, parcheggi e verdi pubblici). In sede di convenzione, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti norme, saranno individuate in modo dettagliato le opere di urbanizzazione da realizzare direttamente e le quantità di aree pubbliche da cedere all'Amministrazione Comunale.
3. La progettazione degli interventi previsti all'interno dei piani attuativi dovrà essere unitaria ed estesa all'intera area perimetrata, fatte salve diverse disposizioni contenute nelle presenti norme. Il perimetro dell'area individuata nelle tavole del PO come comparto urbanistico ha valore prescrittivo per il piano attuativo, che tuttavia può precisarlo discostandosi puntualmente da quanto definito dal PO in relazione agli approfondimenti effettuati per la diversa scala di rappresentazione grafica e comunque senza che questo abbia alcuna conseguenza sulla disciplina, trattandosi di fatto di correzioni assimilabili a quanto previsto all'art. 21 della LR 65/2014.
4. I piani attuativi sono costituiti dai contenuti e dagli elaborati indicati dalla LR 65/2014. Il Regolamento Edilizio può precisare ed implementare gli elaborati richiesti, differenziandoli se necessario in relazione alle diverse tipologie di piani attuativi.

Art. 13 - Interventi di rigenerazione urbana

1. Sono interventi di rigenerazione urbana, ai sensi della LR 65/2014, gli interventi finalizzati ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ed a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate.
2. Gli interventi di rigenerazione urbana come sopra definiti, hanno le caratteristiche i contenuti e l'efficacia degli interventi definiti al Titolo V, Capo III, Sezione I, della LR 65/2014, ed in particolare agli artt. 122 e 125. Ad essi si applicano le procedure e le misure incentivanti previste dalla stessa LR 65/2014.
3. Nel presente Piano Operativo sono considerati interventi di rigenerazione urbana, oltre a quelli definiti ai precedenti due commi, il complesso delle previsioni finalizzate a promuovere il recupero, il riuso e la trasformazione fisica e funzionale di parti significative del tessuto urbano, anche nei casi in cui ad esse non si applichino le specifiche procedure e modalità attuative indicate dalla LR 65/2014 e richiamate al comma 2. È in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale, durante il periodo di validità del Piano Operativo, procedere

all'individuazione delle aree e degli edifici da sottoporre ad interventi di rigenerazione urbana tramite una ricognizione con apposito atto ai sensi dell'art. 125 comma 2 della LR 65/2014.

Art. 14 - Progetti unitari convenzionati

1. Il progetto unitario convenzionato ha le caratteristiche ed i contenuti indicati all'art.121 della LR 65/2014 ed è costituito dagli elaborati ivi elencati, fatte salve più dettagliate indicazioni del Regolamento Edilizio.
2. Il progetto unitario convenzionato ed il relativo schema di convenzione sono approvati dalla Giunta Municipale con un unico atto.
3. Il termine di validità del progetto unitario è di norma fissato in cinque anni e può essere prorogato a dieci anni nei casi di particolare complessità dell'intervento.
4. La progettazione urbanistica dovrà essere estesa all'intera area perimetrata fatte salve diverse disposizioni contenute nelle presenti norme. È consentito non includere nel piano limitate estensioni di superficie, alle seguenti condizioni:
 - che complessivamente non superino il 10% della superficie totale assoggettata a progetto unitario convenzionato,
 - che non risultino rilevanti per l'assetto complessivo dell'area e soprattutto per la realizzazione delle sue opere di urbanizzazione,
 - che il dimensionamento della capacità insediativa del piano attuativo venga ridotto in misura proporzionale alla estensione della superficie esclusa rispetto alla superficie totale dello stesso progetto unitario convenzionato.

Art. 15 - Intervento edilizio diretto

1. In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritta una delle modalità di attuazione di cui ai precedenti tre articoli, il Piano Operativo si attua con intervento edilizio diretto, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il Regolamento Edilizio stabilisce le modalità dell'intervento edilizio diretto, per quanto non disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale e dalle presenti norme.

Art. 16 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione

1. Ogni intervento urbanistico preventivo dovrà prevedere la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria a servizio dell'area; dovranno essere assicurati gli standard minimi per verde pubblico e parcheggi previsti dalle presenti norme e dalla vigente normativa in materia reperendo le aree per detti standard fra quelle indicate a verde pubblico e parcheggi all'interno dell'unità urbanistica di intervento e qualora non sufficienti all'interno dell'area edificabile fermo restando la capacità edificatoria massima fissata dalle presenti norme.
2. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti titolari del Permesso di costruire il rilascio dell'atto amministrativo, ove non diversamente disciplinato da specifici atti dell'Amministrazione Comunale, è subordinato alle seguenti procedure:
 - sottoscrizione da parte dei richiedenti di un atto unilaterale trascritto, (o di convenzione nei casi previsti dalla legge), con il quale si obbligano, entro la data indicata nell'atto medesimo (di norma non superiore alla durata del permesso costruire), all'esecuzione delle opere previste ed alla cessione gratuita delle stesse e dei terreni su cui insistono per la quota di proprietà;
 - approvazione con permesso di costruire o delibera di Giunta Municipale di un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione a cui l'atto fa riferimento da realizzarsi contestualmente ai fabbricati;
 - presentazione di idonea garanzia fideiussoria il cui importo e modalità di pagamento è definito con atti regolamentari dell'Amministrazione Comunale, così come l'eventuale scomputo dagli oneri di urbanizzazione dell'importo delle opere da realizzare.

CAPO 2 - Norme e definizioni di carattere generale

Art. 17 - Parametri urbanistici ed edilizi ed altre definizioni tecniche

1. I parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche necessari per l'attuazione del Piano Operativo, nonché per l'applicazione del Regolamento Edilizio e delle altre norme che regolano l'attività edilizia, sono definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale, con specifico riferimento al DPGR 39/R/2018. In coerenza con quanto disposto da questo (art. 17 c. 4 del D.P.G.R. 39/R/2018), per interventi ricadenti in ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata, il Piano Operativo consente di assumere come linea di riferimento in basso per il computo dell'altezza del fronte (HF), una quota sopra elevata rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio, che comunque non può essere superiore alla quota del battente idraulico di riferimento calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale. Lo stesso Regolamento Edilizio comunale, ove necessario, precisa e specifica i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche.
2. Eventuali diverse definizioni introdotte da successive norme nazionali o regionali troveranno applicazione solo nel caso in cui la legge ne disponga espressamente la prevalenza.
3. Ai piani attuativi approvati ed agli altri strumenti attuativi previsti dal previgente Regolamento Urbanistico approvati alla data di adozione del presente Piano, fatte salve diverse disposizioni delle presenti norme, si applicano le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi e le modalità di calcolo disposte dallo stesso piano o strumento attuativo o, in mancanza, dallo strumento urbanistico generale vigente al momento della loro approvazione.

Art. 18 - Distanze

1. Definizione di distanza

- 1.1 Per distanza, ai sensi del DPGR 39/R/2018, art.40, come modificato dal DPGR 87/R/2020, si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Ai fini del rispetto della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - di cui all'art. 9 del DM 1444/1968 - la misurazione è effettuata perpendicolarmente alle pareti stesse, utilizzando il metodo lineare.
- 1.2 In riferimento alla definizione di distanza di cui al comma 1.1, per sagoma di edificio, ai sensi del DPGR 39/R/2018 art. 34, si intende la conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio o il manufatto edilizio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a ml 1,50.

2. Distanze minime tra i fabbricati

- 2.1 In qualsiasi intervento di nuova costruzione o che comporti ampliamento della sagoma esistente è prescritta una distanza minima tra le pareti finestrate dell'edificio interessato dal progetto e quelli antistanti pari:
 - all'altezza dell'edificio più alto, con un minimo assoluto di ml. 10,00, nelle zone assimilate alle zone C,
 - a ml.10,00 per le altre zone.

La prescrizione si applica anche nel caso che una sola delle pareti sia finestrata.

- 2.2 Sono ammesse distanze inferiori a quella prescritta al comma precedente nel caso di:

- a) interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia da eseguirsi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone assimilate alle zone A, purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

- b) interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini: in tali casi la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti e gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per gli interventi possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone A e nelle zone ad esse assimilate (nei centri e nei nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico) gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti solo nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati fatti salvi diverse disposizioni delle presenti norme e i pareri degli enti preposti alla tutela;
 - c) edifici o gruppi di edifici ricompresi nei perimetri delle aree assoggettate a piani attuativi come indicato al successivo comma 5 od assoggettati ai piani di intervento di cui alla LR 65/2014 art.126.
 - d) ampliamento di edifici e di stabilimenti produttivi esistenti, previa deroga deliberata dal Consiglio Comunale, in quanto tali interventi rivestono interesse pubblico in quanto finalizzati al mantenimento delle attività produttive ed al mantenimento o incremento dell'occupazione.
- 2.3 Ai fini della distanza minima tra edifici si considerano pareti finestrate le pareti che presentano finestre e/o porte finestre di locali abitabili o comunque agibili. Non costituiscono invece pareti finestrate le pareti prive di aperture o che presentino solo porte o finestre di vani scala, cantine od altri locali per i quali non è richiesta la ventilazione naturale diretta e che potrebbero pertanto essere rese del tutto prive di aperture senza che ciò comporti contrasto con il Regolamento Edilizio o con altre norme vigenti in materia.
- 2.4 La distanza minima tra pareti non finestrate non può essere inferiore a ml. 6,00.
- 2.5 È sempre consentita l'edificazione a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà, con appoggio sul muro reso comune ai sensi dell'art. 874 C.C. o con edificazione in aderenza al medesimo ai sensi dell'art. 877 C.C.

3. Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà

- 3.1 In qualsiasi intervento di nuova costruzione, o che comporti ampliamento della sagoma esistente, deve essere rispettata una distanza minima assoluta di ml. 5,00 tra l'edificio interessato dal progetto ed i confini di proprietà.
- 3.2 La stessa distanza minima deve essere rispettata anche dal limite di zona urbanistica quando l'area contigua sia destinata ad uso pubblico o comunque preordinata all'esproprio.
- 3.3 Sono ammesse distanze inferiori a quella prescritta al comma 3.1 nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente da eseguirsi nei tessuti e negli insediamenti assimilati alle zone A purché tali distanze risultino non inferiori a quelle intercorrenti tra il confine di proprietà e l'edificio esistente, considerate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, architettonico o ambientale.
- 3.4 Non è richiesto il rispetto di alcuna distanza minima dal confine di proprietà nel caso di costruzioni da realizzarsi a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà (con appoggio sul muro reso comune o con edificazione in aderenza al medesimo ai sensi del Codice Civile). Nei tessuti e nelle aree assimilate alle zone B è inoltre ammesso costruire sul confine di proprietà nel caso venga presentato un progetto unitario per i fabbricati da costruire in aderenza.
- 3.5 Nei tessuti e nelle aree assimilate alle zone B quando nel lotto contiguo esistano edifici o parti di essi a distanza inferiore a ml. 5,00 si può derogare dalla distanza minima di ml. 5,00 rispettando una uguale distanza a condizione:

- che la stessa distanza sia limitata alla parte dell'edificio nuovo prospiciente quello preesistente;
 - che la distanza dai confini dell'edificio preesistente sia in regola con le norme vigenti al momento della sua costruzione;
 - che l'eventuale spazio rimanente fra i due fabbricati non risulti in alcun punto inferiore a ml. 6,00;
 - che la distanza della nuova costruzione dal confine del lotto non sia inferiore a ml. 2,00 salvo il caso di aderenza alla costruzione del lotto contiguo;
 - che nessuna delle due pareti frontistanti dei fabbricati sia finestrata.
- 3.6 È inoltre ammessa, in caso di esplicito accordo tra i proprietari confinanti, la costruzione di un edificio a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta, a condizione che l'altro proprietario si impegni ad arretrare il proprio edificio a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici. In tal caso l'accordo tra i due confinanti sarà condizione essenziale per l'approvazione del progetto e dovrà risultare da specifico atto regolarmente trascritto
- 3.7 Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini, fatte salve le disposizioni del Codice Civile, non si applicano alle porzioni completamente interrato degli edifici a condizione che le medesime non fuoriescano dalla quota dell'area circostante l'edificio a sistemazione avvenuta.
- 3.8 In caso di sanatoria edilizia l'accordo di cui al precedente comma 3.6 non è necessario nel caso in cui la costruzione oggetto di sanatoria sia stata ultimata da oltre 20 anni ed il richiedente dichiari che dal momento della realizzazione non ci sono state contestazioni da parte di soggetti terzi.

4. Distanza dei fabbricati dalle strade

- 4.1 Ai fini del calcolo delle distanze dalle strade la sede stradale va considerata non nella sua attuale consistenza ma in quella prevista nelle tavole del Piano Operativo.
- 4.2 All'interno dei centri abitati, individuati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, la distanza dei fabbricati dal filo stradale non può superare l'allineamento esistente e, nel caso di allineamenti diversi, la linea più arretrata dal filo stradale: è consentito richiedere un preventivo parere ai competenti uffici comunali sull'allineamento da rispettare. Nel caso di edifici isolati ed in mancanza di chiari allineamenti, nelle zone diverse da quelle assimilate alle zone C del DM 1444/1968, si dovrà comunque rispettare la distanza minima di ml. 5,00 dal filo stradale. Nelle zone assimilate alle zone C del DM1444/1968, si dovranno rispettare le seguenti distanze minime dal filo stradale:
- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a 7,00 ml;
 - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e 15,00;
 - ml. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a ml.15,00.
- È esclusa da dette disposizioni la viabilità a fondo cieco a servizio dei singoli insediamenti, per la quale valgono le indicazioni progettuali con un minimo di ml. 3,00. Sono fatte salve le maggiori distanze prescritte dalle presenti norme in determinate zone.
- 4.3 Al di fuori dei centri abitati le distanze minime dei fabbricati dalle strade devono corrispondere a quelle previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. A tal fine, sulle tavv. 1.1 e 1.2, sono rappresentate le fasce di rispetto stradale della viabilità esterna ai centri abitati secondo le indicazioni contenute nell'art. 120.
- 4.4 Nei tessuti e negli insediamenti assimilati alle zone A sono consentite distanze inferiori al fine di conservare la continuità delle facciate. Sono inoltre ammesse distanze inferiori a quelle indicate dai precedenti commi nel caso che ciò sia espressamente consentito dal presente PO.

5. Distanza tra edifici nel caso di piani attuativi

5.1 Nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi, sono ammessi fra gli edifici interni al perimetro dell'intervento distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti paragrafi restando salva l'osservanza delle distanze dalle strade prescritte dalle presenti NTA.

Art. 19 - Dotazione di parcheggi pubblici

1. I parcheggi pubblici o di uso pubblico da realizzarsi nelle zone sottoposte ai piani attuativi ed in tutti i casi ove prescritti dalle presenti norme, devono soddisfare i parametri dimensionali di cui alla Tabella 1 nonché, ove superiori, le quantità minime prescritte dalle disposizioni di cui all'art. 14 e dalle schede degli interventi di trasformazione di cui all'Allegato 1.

Tabella 1

<i>destinazione d'uso</i>	<i>parametro</i>
Residenziale	20 mq. ogni 100 mq. di SE
Commerciale all'ingrosso e depositi Industriale ed artigianale	15 mq. ogni 100 mq. di SE
Commerciale Turistico ricettivo Direzionale e di servizio	40 mq. ogni 100 mq. di SE

2. I parcheggi pubblici da realizzarsi nelle zone sottoposte ai progetti unitari convenzionati, ove previsti, devono soddisfare le dimensioni minime rappresentate sulle tavole del Piano Operativo o i parametri dimensionali indicati nelle schede dell'Allegato 1.
3. La superficie dei parcheggi pubblici dovrà comunque essere tale da garantire una superficie minima di mq. 25 per ogni posto auto comprensiva degli spazi di manovra; gli stalli dovranno avere una superficie minima di mq 12,50 con una larghezza minima di norma non inferiore a mt 2,50 (per i parcheggi in linea la superficie minima è di mq 10,00 e la larghezza minima è di mt.2,00). È fatta eccezione per i parcheggi che hanno accesso diretto da spazi pubblici e sono privi di spazi di distribuzione, per i quali la superficie minima è stabilita in mq. 12,50 per ogni posto auto. È possibile convertire, per la verifica del parametro, le superfici da adibire a parcheggi in numero di posti auto secondo l'equivalenza: 1 posto auto = 25 mq di superficie complessiva di parcheggio.
4. I parcheggi dovranno essere progettati e realizzati in conformità alla vigente normativa in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di posti auto per persone con disabilità. I parcheggi pubblici devono essere inoltre dotati di percorsi pedonali protetti, di pavimentazioni antisdrucciolevoli. Per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo e il miglior drenaggio delle acque superficiali parcheggi dovranno essere costituiti da superfici drenanti e quanto più possibile verdi, utilizzando pavimentazioni in grigliati erbosi o autobloccanti permeabili o terre stabilizzate, con aiuole laterali per la raccolta e l'infiltrazione delle acque piovane (*rain garden*); dovranno prevedere un albero ad alto fusto ogni 50 mq - corrispondenti a esemplari di prima grandezza, con circonferenza da 16 a 20 cm, di specie spoglianti e sempreverdi da 4 a 6 anni e spazi verdi lungo i bordi, con specie autoctone o tipiche, per ridurre l'isola di calore e migliorare il microclima, garantendo una densa ombreggiatura degli stalli e una buona schermatura dell'infrastruttura, previa valutazione dell'intervisibilità, per determinare come la nuova opera sarà percepita dai punti di osservazione circostanti; nella scelta e nella messa a dimora degli alberi si deve far riferimento alle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, di materiale particolato fine e di ozono", del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (D.C.R. 18 luglio 2018, n. 72), approvate con

D.G.R. n.1269 del 19.11.2018; dovranno prevedere almeno una colonnina di ricarica per veicoli elettrici;

5. Dove non è espressamente vietato dalle presenti NTA o da disposizioni sovraordinate e per motivazioni di tipo paesaggistico, storico-culturale e/o ambientale, nelle aree di parcheggio è consentita l'installazione di moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto, da inserire correttamente nei contesti di riferimento. La loro installazione non deve escludere le dotazioni di alberature e la permeabilità di cui al precedente comma.
6. È facoltà dell'Amministrazione Comunale destinare ed attrezzare i parcheggi pubblici come aree di sosta per camper, roulotte ed altri mezzi per il turismo itinerante.
7. La realizzazione di parcheggi pubblici è sempre ammessa anche da soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, ivi compresi i privati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune (o sottoscrizione di atto di obbligo unilaterale) che ne assicuri l'uso pubblico in conformità alle previsioni del Piano Operativo e alle condizioni di cui al successivo art. 116.

Art. 20 - Dotazione di parcheggi pertinenziali o per la sosta stanziale

1. La verifica e la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali o per la sosta stanziale è prescritta in tutto il territorio comunale in caso di:

- nuova edificazione;
- ristrutturazione urbanistica;
- sostituzione edilizia;
- ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
- ristrutturazione edilizia conservativa nel caso di: mutamento di destinazione d'uso che comporti incremento delle dotazioni di parcheggi pertinenziali o per la sosta stanziale; aumento del numero delle unità immobiliari e/o incremento della superficie di vendita di esercizi commerciali;
- mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie ma che comporti incremento di carico urbanistico.

La verifica deve essere effettuata sull'intero edificio e la relativa area di pertinenza; nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente l'incremento delle dotazioni di parcheggi è richiesto per la sola porzione del fabbricato oggetto di intervento.

2. Fermo restando che la superficie minima dei parcheggi per la sosta stanziale deve risultare non inferiore a 10 mq/100 mc di volume virtuale, per le diverse destinazioni d'uso sono comunque prescritte le seguenti dimensioni minime:

- per la residenza: mq 35/mq 100 di SE con un minimo di due posti auto per alloggio,
- per le attività produttive, escluso l'artigianato di servizio alla residenza, e per il commerciale all'ingrosso e depositi: mq 25/100 mq di SE,
- commerciale, artigianato di servizio alla residenza, direzionale e di servizio: mq 35/mq 100 di SE,
- turistico ricettivo mq 45/100 mq di SE con un minimo di 1 posto auto per piazzola, per camera o per unità abitativa.

3. In caso di incremento di unità immobiliari e/o di mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie o con opere edilizie fino alla ristrutturazione edilizia conservativa, è consentita la verifica dei parcheggi con il solo parametro di 10 mq/100mc. di volume virtuale. Nel caso di frazionamento di alloggi e/o di mutamento di destinazione d'uso verso la destinazione residenziale la dotazione minima di due posti auto per alloggio può essere ridotta ad un solo posto auto.
4. Nelle zone assimilate alle zone A e B gli spazi per parcheggi privati, ove non realizzabili nell'area di pertinenza dell'edificio, possono essere reperiti anche in altre aree o tessuti, entro un raggio di ml. 200 dall'edificio interessato dal progetto per le zone assimilate alle zone A ed entro un raggio di ml.100 per le zone assimilate alle zone B.
5. Nelle zone assimilate alle zone A e B per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, quando il reperimento di spazi per parcheggio non risulti oggettivamente possibile, o

comunque possa risultare di ostacolo a trasformazioni che risulterebbero comunque positive per il tessuto circostante, è in ogni caso consentito l'intervento, anche in assenza della prescritta quota di parcheggi pertinenziali, a fronte del versamento di un contributo in denaro quale monetizzazione dell'obbligo al quale non è possibile adempiere. Sono in ogni caso esclusi dalla monetizzazione i parcheggi pertinenziali a servizio di grandi e di medie strutture di vendita. Nelle zone assimilate alle zone B la monetizzazione sostitutiva della realizzazione dei parcheggi è ammessa solo fino a 3 posti auto o all'equivalente superficie di parcheggio.

6. Con apposito atto dell'Amministrazione Comunale, il Comune disciplina le condizioni e le modalità con cui è possibile procedere alla monetizzazione dei parcheggi pertinenziali. Fino all'approvazione di detto atto - regolamento o delibera - e comunque non oltre sei mesi dalla data di approvazione del Piano Operativo, rimangono in vigore le norme vigenti a livello comunale, ovvero la DGC n. 136 del 30.07.2009 e le conseguenti determinazioni.
7. Ai sensi del D.P.G.R. 01/04/2009 n.15/R, art.27 comma 1 lettera a), l'adeguamento dei parcheggi privati pertinenziali, nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso le funzioni commerciale al dettaglio c1, c2, c3, c4 è dovuto, nella misura indicata al comma 2 maggiorata degli spazi necessari per il parcheggio temporaneo dei mezzi per la movimentazione delle merci, solo per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 122/1989.
8. Per il calcolo e la verifica delle superfici dei parcheggi pertinenziali si applicano le disposizioni per i parcheggi pubblici di cui al precedente art. 19 comma 3.
9. Ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggi pertinenziali le farmacie sono assimilate alle destinazioni commerciali al dettaglio.

Art. 21 - Dotazione di parcheggi per la sosta di relazione

1. La realizzazione di parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta in tutto il territorio comunale ogni qualvolta l'intervento preveda, in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti, la destinazione commerciale per:
 - strutture commerciali di vendita al dettaglio;
 - attività di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle attività da insediare in edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di demolizione e ricostruzione fedele e comunque configurata, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica.
2. Per gli edifici esistenti a destinazione commerciale la dotazione di parcheggi privati per la sosta di relazione deve essere reperita soltanto in riferimento alla SE in precedenza non occupata da superficie di vendita, sempreché si tratti di superficie di vendita legittimamente assentita. I parcheggi privati per la sosta di relazione debbono essere reperiti anche nel caso di cambiamento di genere merceologico da non alimentare a alimentare, in rapporto alla superficie di vendita oggetto di cambiamento.
3. I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura prescritta dalle vigenti norme regionali in materia di commercio in sede fissa in funzione della superficie di vendita e del tipo di struttura ricorrente. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande i parcheggi per la sosta di relazione sono sempre dimensionati nella misura di 1 mq/1 mq di superficie di somministrazione.
4. Nel caso di interventi che interessino attività già esistenti, la realizzazione di parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta con riferimento all'eventuale incremento della superficie di vendita e solo per la superficie in incremento. È fatta eccezione per gli interventi di demolizione e ricostruzione fedele e comunque configurata, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, in occasione dei quali deve essere reperita l'intera dotazione di parcheggi per la sosta di relazione anche qualora l'intervento non comporti alcun incremento della superficie di vendita preesistente.
5. A tutte le attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa nazionale e regionale sul commercio, integrate dalle seguenti disposizioni:

- per gli esercizi di vicinato ubicati nelle zone assimilate alle zone A e nel perimetro dei centri commerciali naturali non è richiesta alcuna dotazione di parcheggio di relazione;
 - per gli esercizi di vicinato posti nelle zone assimilate alle zone B qualora non sia possibile reperire i parcheggi di relazione necessari, la quota mancante può essere monetizzata con le modalità stabilite da apposito regolamento nei seguenti casi:
 - a) per ampliamenti fino al 20% della SE di locali esistenti già a destinazione commerciale;
 - b) per mutamento di destinazione d'uso da altra funzione a commerciale al dettaglio.
6. Le norme di cui al comma precedente, primo e secondo a-linea, si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande nei casi in cui la superficie di somministrazione non superi mq 150.
 7. Per gli esercizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio e per gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie di cui rispettivamente agli artt. 26 e 27 della LR 62/2018, ai fini del dimensionamento dei parcheggi, la relativa superficie di vendita viene calcolata come indicato negli stessi artt. 26 e 27, della LR 62/2018.
 8. Per il calcolo e la verifica delle superfici dei parcheggi di relazione si applicano le disposizioni per i parcheggi pubblici di cui al precedente art. 19, comma 3, per quanto compatibili con le disposizioni della vigente normativa nazionale e regionale del commercio.
 9. Per gli spazi da destinare alla sosta dei mezzi per la movimentazione delle merci non sono indicati parametri specifici da rispettare, ma in sede di istruttoria per il rilascio o la verifica dei titoli abilitativi deve essere verificato che la movimentazione delle merci possa avvenire senza intralci per il normale uso dei parcheggi adibiti alla sosta di relazione ed alla sosta stanziale.

Art. 22 - Edifici esistenti ed edifici di nuova costruzione

1. Ai fini della presente Variante generale al Piano Operativo, si considerano come edifici esistenti quelli che alla data di adozione della medesima risultino esistenti, in corso di costruzione o per i quali sia già stata rilasciato permesso di costruire e siano iniziati i relativi lavori.
2. Non sono considerati edifici esistenti quelli il cui permesso di costruire sia stato rilasciato successivamente alla data di adozione della Variante generale al Piano Operativo, i quali debbono essere considerati a tutti gli effetti di nuova costruzione.
3. Gli edifici di nuova costruzione (e cioè tutti gli edifici diversi da quelli di cui al comma 1) mantengono detta loro qualificazione anche quando ultimati da tempo, continuando a valere per i medesimi le prescrizioni che le presenti norme ed il Regolamento Edilizio dettano per le nuove edificazioni. A tali edifici non si applicano le eccezioni, deroghe e soluzioni alternative ammesse per gli edifici esistenti.

Art. 23 - Limite dimensionale dei nuovi alloggi

1. Al fine di non compromettere le caratteristiche tipologiche degli insediamenti urbani e rurali, di garantire adeguate condizioni di abitabilità degli alloggi e per contenere il carico urbanistico derivante dalle trasformazioni edilizie ed urbanistiche, i nuovi alloggi risultanti sia da interventi sul patrimonio edilizio esistente che da interventi di nuova edificazione dovranno rispettare i seguenti limiti dimensionali:
 - mq. 45 di superficie utile (SU) per gli interventi ubicati nel territorio urbanizzato;
 - mq. 60 di superficie utile (SU) per gli interventi ubicati nel territorio rurale.
2. Nel caso di interventi di suddivisione in più unità immobiliari di edifici esistenti, ricadenti nel territorio rurale, è ammesso che il primo alloggio risultante dal frazionamento abbia una superficie inferiore a quella sopraindicata e comunque non inferiore a mq 45 di superficie utile (SU). Superfici minori a quelle indicate nel comma 1, sono ammesse soltanto per specifiche tipologie edilizie (alloggi per l'emergenza abitativa, alloggi-volano, residenze sociali e simili) e previa apposita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale,

nonché per strutture a destinazione turistico-ricettiva o agriturismo, nei limiti comunque fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 24 - Tolleranze di costruzione

1. Nell'esecuzione di opere ed interventi urbanistico-edilizi di qualsiasi tipo sono ammesse le tolleranze di costruzione indicate dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

Art. 25 - Incentivi per la qualità edilizia sostenibile

1. Il Piano Operativo favorisce ed incentiva una qualità edilizia sostenibile ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e pertanto persegue l'utilizzazione di materiali, tecnologie e requisiti delle costruzioni che, in conformità alle indicazioni contenute nel Titolo IX Capo 1 delle presenti NTA, assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti.
2. A tal fine il nuovo Regolamento Edilizio da redigersi nei tempi indicati all'art. 4 dovrà:
 - contenere specifiche istruzioni tecniche finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui al comma 1,
 - individuare soluzioni tecnologiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili nel rispetto delle indicazioni del Piano Strutturale e del presente Piano Operativo,
 - fornire indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare;
 - stabilire una soglia minima di ecoefficienza al di sotto della quale non si ha accesso agli incentivi economici ed urbanistici di cui al comma 3 ed inoltre graduare gli stessi a seconda del livello di ecoefficienza raggiunto nella progettazione.
3. Gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva che, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi, si conformino alle specifiche di edilizia sostenibile di cui al comma precedente beneficiano di:
 - incentivi di carattere economico consistenti nella riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura crescente fino alla misura massima stabilita dal Regolamento Edilizio e comunque nei limiti consentiti dalla vigente normativa regionale;
 - incentivi di carattere urbanistico, ai sensi della vigente normativa regionale, consistenti nella possibilità di incrementare, fino ad un massimo del 10%, la superficie edificabile SE ammissibile secondo le disposizioni delle presenti norme e come stabilito dal Regolamento Edilizio.
4. Nelle more dell'approvazione del Regolamento Edilizio integrato con le disposizioni di cui al comma 2, per le finalità di cui al presente articolo si fa riferimento alle istruzioni tecniche regionali denominate "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ambientale degli edifici in Toscana", emanate ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 1/2005, approvate con D.G.R. n. 322 del 28.02.2005 e successivamente modificate con D.G.R. n. 218 del 03.04.2006.
5. In detta fase transitoria, per poter accedere agli incentivi di cui al comma 3, la progettazione degli edifici deve adeguarsi integralmente alle disposizioni di cui al comma precedente.

CAPO 3 - Discipline di intervento

Art. 26 - Disciplina degli interventi del Piano Operativo

1. In relazione alle specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione e la conseguente classificazione degli edifici e dei complessi edilizi esistenti, anche in adeguamento alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 3/2017, tenendo conto della base conoscitiva fornita dal rilievo degli insediamenti di matrice storica effettuato (Doc. 4 Classificazione degli edifici di valore), il presente P.O individua i tipi di disciplina d'intervento da osservare per il patrimonio edilizio esistente in tutto il territorio comunale, differenziati come di seguito elencati a seconda della classificazione di valore effettuata:
 - t1 - *Disciplina di intervento di tipo 1:*
 - edifici e complessi edilizi di valore storico architettonico, tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 (Parte II, Titolo I), per i quali gli interventi comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali sono subordinati alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza;
 - t2 - *Disciplina di intervento di tipo 2:*
 - edifici e complessi edilizi di valore storico e interesse documentale, sulla base del riconoscimento critico effettuato dal presente PO;
 - t3 - *Disciplina di intervento di tipo 3:*
 - edifici e complessi edilizi di matrice storica o storicizzati di valore testimoniale, ovvero per quelli in cui è riconoscibile la permanenza del principio insediativo storico e tradizionale, peculiare del paesaggio urbano e rurale montalese;
 - edifici recenti da considerare consolidati per tipologia, immagine e configurazione;
 - t4 - *Disciplina di intervento di tipo 4:*
 - edifici e complessi edilizi di matrice storica, ma non caratterizzati da particolare interesse storico-documentale o con rilevanti alterazioni subite rispetto alle caratteristiche originarie;
 - edifici e complessi edilizi di formazione recente e posti in continuità con il principio insediativo consolidato, ma caratterizzati da tipologie, materiali e finiture disomogenei rispetto all'edificato di matrice storica;
 - edifici e complessi edilizi esito di interventi unitari recenti, compresi i complessi unitari con specifica qualità e identità morfologica e architettonica;
 - edifici e complessi edilizi, generalmente di formazione recente, che non presentano elementi o caratteri di interesse documentale appartenenti al territorio rurale;
 - edifici realizzati a seguito dell'applicazione del Piano Operativo previgente;
 - t5 - *Disciplina di intervento di tipo 5:*
 - edifici e complessi edilizi di formazione recente, che non presentano elementi o caratteri di interesse documentale ed edifici e complessi edilizi disomogenei rispetto al tessuto urbano nel quale sono inseriti;
 - edifici e complessi edilizi specializzati a carattere prevalentemente produttivo/terziario.
2. Fermo restando che le opere e gli interventi realizzabili sugli edifici esistenti sono individuati in base ai tipi della disciplina di intervento attribuiti dal piano, il riferimento alle categorie di intervento come definite dal Testo Unico dell'Edilizia e dalle norme regionali per il governo del territorio rimane indispensabile per l'individuazione dei necessari titoli abilitativi, per la qualificazione degli abusi edilizi, per il calcolo degli oneri di costruzione e per tutti gli altri scopi eventualmente previsti dalla legge.
3. I tipi di disciplina d'intervento del PO stabiliscono i limiti agli interventi edilizi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, per il quale sono da considerare sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria, come definiti dalle vigenti norme e leggi statali e regionali, comunque osservando i limiti ai mutamenti di destinazione d'uso e al frazionamento delle unità immobiliari disposti dalle presenti Norme. Sul patrimonio

edilizio esistente sono altresì sempre consentiti gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 135 della L.R. 65/14.

4. Ai fini delle presenti norme, l'ammissibilità di una disciplina di intervento comporta l'ammissibilità di quelle che la precedono secondo l'elencazione di cui al comma 1 precedente, fatte salve le specifiche disposizioni relative agli edifici destinatari di provvedimento di tutela.
5. Gli interventi di addizione volumetrica, come definiti dalla LR 65/2014 e s.m. e i. sono descritti all'art.34.
6. Gli interventi pertinenziali, ovvero i manufatti edilizi a servizio e connessi ad un edificio principale, costituiscono una specifica categoria degli interventi edilizi e sono assimilati alla nuova costruzione nei casi indicati all'art.35.

Art. 27 - Disciplina di intervento t1

1. Gli edifici e i complessi edilizi a cui il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 1 (t1) sono quelli soggetti a tutela storico-artistica, ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 e successivi decreti di attuazione in materia di conservazione dei beni culturali. Gli interventi ammissibili sugli edifici e i complessi edilizi - comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali - sono prevalentemente finalizzati alla conservazione dell'integrità materiale e al recupero funzionale degli organismi edilizi e sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche.

Qualora all'interno di tali immobili siano presenti porzioni non incluse nel provvedimento di notifica, gli interventi che le riguardano non sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza, ma devono osservare la disciplina di intervento di tipo 2 (t2), di cui al successivo art. 28.

2. L'intervento di tipo 1 (t1), previo giudizio storico-critico e conseguimento della autorizzazione di cui all'art. 21 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i., deve rispettare gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche e dovrà utilizzare materiali e tecnologie compatibili, documentando e dimostrando in modo puntuale, in fase di progettazione, tali principi guida. Tale intervento non si configura come insieme di opere a sé, ma come specifiche modalità progettuali e può comprendere un insieme sistematico di opere finalizzato a conservare l'organismo edilizio esistente nei suoi caratteri storico-artistici, tipologici, strutturali, materici e linguistici, consentendone una destinazione d'uso idonea alla sua tutela ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

Tali opere possono prevedere:

- il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino di parti alterate (restauro o ripristino dei fronti esterni e interni e degli ambienti interni, ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente mancanti, conservazione o ripristino dell'impianto distributivo e organizzativo originale, conservazione o ripristino degli spazi liberi pertinenziali quali corti, orti, giardini);
- il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota di murature portanti, solai e volte, scale, tetti;
- l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue rispetto all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle precedenti indicazioni;
- interventi sulle strutture interne, purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratteristici;
- eliminazione di elementi o parti che alterino l'organismo edilizio nella sua integrità statica ed architettonica.

Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende anche l'intervento di miglioramento strutturale.

Anche laddove l'intervento da eseguire sia limitato ad opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, dovrà essere progettato ed eseguito nel rispetto dei criteri propri del restauro, al fine di perseguire la conservazione degli elementi significativi risultanti dal processo storico.

3. Il P.O. non identifica gli edifici ed i complessi edilizi con più di settanta anni appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Tali edifici e complessi edilizi, anche laddove non sia intervenuta la verifica di interesse ex comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 42/2004, sono sottoposti alle disposizioni della Parte II dello stesso Decreto.

Art. 28 - Disciplina di intervento t2

1. La disciplina di intervento di tipo 2 (t2) è finalizzata a garantire un adeguato livello di tutela a edifici e complessi edilizi di valore storico e interesse documentale e degli elementi architettonici e decorativi riconosciuti di rilievo. Per tali edifici devono essere mantenuti gli apparati decorativi, ove presenti e gli interventi devono avvenire nel rispetto degli elementi formali e strutturali dell'organismo edilizio, consentendone destinazioni d'uso con essi compatibili. Sono pertanto ammessi interventi di ristrutturazione edilizia conservativa che non devono comportare:

- demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione dei necessari interventi di sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di miglioramento sismico, debitamente comprovati da adeguata documentazione tecnica;
- modifiche all'imposta e alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti, fatti salvi gli interventi sugli elementi privi d'interesse e quanto disposto al comma 2, lett. a);
- modifiche alla sagoma del fabbricato, fatte salve quelle risultanti dall'eliminazione delle superfetazioni e quelle finalizzate a migliorare la funzionalità delle coperture, nei limiti definiti al successivo comma 2, lett. b);
- inserimento di nuovi solai, fatti salvi gli interventi necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali e il ripristino di solai conseguenti all'eliminazione di vani scala interni, quando incongrui; tale intervento può determinare anche l'incremento delle superfici edificate (o edificabili) SE;
- modifiche alla distribuzione principale interna (androni, corpi scale, ecc.);
- modifiche ai prospetti, per i quali si possono ripristinare aperture preesistenti attualmente tamponate o false aperture originali o introdurre ulteriori se finalizzate a ricondurre la facciata alla configurazione originaria; gli interventi potranno altresì prevedere la modifica delle aperture realizzate in contrasto con le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario e comunque sulla base di adeguata documentazione storica;
- incrementi della volumetria complessiva; non è consentito altresì il tamponamento di logge, porticati e tettoie, anche mediante la semplice apposizione di infissi; è invece sempre consentita l'installazione di infissi vetrati allineati al filo interno della muratura, limitatamente alle altane e al caso di locali tamponati da "grigliati" o "mandolati" in laterizio, purché si mantenga inalterato l'assetto del prospetto esterno dell'edificio;
- nuove scale esterne.

L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari, quando risulti compatibile con le caratteristiche architettonico decorative dell'organismo edilizio, è consentito per necessità statiche, per introdurre elementi di contemporaneità nell'architettura e al fine di caratterizzare gli spazi ai piani terra degli edifici nel territorio urbanizzato.

2. La disciplina t2 consente, alle condizioni indicate, i seguenti interventi:
- a. la realizzazione di vespai, intercapedini aerate, scannafossi, ecc., con modeste e motivate variazioni delle quote del pavimento; è inoltre consentito l'abbassamento della quota di

calpestio del piano terra, per raggiungere la minima altezza interna indispensabile, sotto il profilo igienico-sanitario, in relazione alla destinazione d'uso ammessa, che non può superare la misura massima di 0,30 ml.;

- b. la realizzazione di eventuali maggiori spessori del pacchetto di copertura, finalizzata all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, compatibilmente alla tipologia della gronda, ammessa fino ad un massimo di 0,15 ml., nel rispetto delle modalità descritte al successivo art. 35;
- c. l'introduzione di soppalchi e relative scale, che dovranno essere realizzati con tecniche costruttive non invasive, comunque non in muratura e, quando ne siano dimostrati i vantaggi, anche in materiali moderni; il soppalco deve essere fisicamente e formalmente distinto dall'organismo originario e di superficie massima pari al 30% di quella del vano su cui insiste mentre l'altezza utile dell'ambiente sottostante non deve risultare inferiore a ml. 2,40, fermo restando il rispetto delle altezze medie ponderate dei vani su cui affacciano; tale intervento può determinare anche l'incremento delle superfici edificate (o edificabili) SE;
- e. il consolidamento ed il ripristino delle parti crollate o demolite, utili a ricostruire l'integrità dell'organismo edilizio, comunque leggibili nelle dimensioni preesistenti, sulla base dei residui murari esistenti e sulla base di documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica originaria; il ripristino dovrà avvenire con l'utilizzo di tecniche e materiali appropriate, simili e compatibili con quelli presenti nell'organismo edilizio rilevato;
- f. la realizzazione di piccoli lucernari piani, uno per edificio, con funzione di ispezione della copertura (art. 9 del D.G.P.R. 2013, n. 75/R del 18/12/2013) ammessa, laddove possibile, sulle falde visivamente meno esposte;
- g. l'inserimento di volumi tecnici completamente interrati nel resede di pertinenza.

Art. 29 - Disciplina di intervento t3

1. La disciplina di intervento di tipo 3 (t3), finalizzata alla salvaguardia del valore storico e storicizzato degli edifici e degli elementi tipologici, architettonici ed ambientali che li caratterizzano, comprende gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa limitata, comunque suscettibili di comportare la complessiva riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari. Per tali edifici ed elementi costitutivi si assumono le limitazioni della disciplina di intervento t2, di cui al precedente art. 28, comma 1, fatta eccezione per gli ulteriori interventi ammessi disciplinati al successivo comma.
2. Nel caso di intervento esteso all'intero edificio o ad una sua parte significativa, sono ammessi l'aumento e la riduzione della superficie e del numero delle unità immobiliari se tali interventi sono compatibili con la conservazione dei valori caratteri storico architettonici e/o testimoniali dell'edificio.

Sono altresì ammessi gli interventi di recupero dei sottotetti al fine di conseguire la destinazione d'uso residenziale anche contestualmente agli interventi di cui alla LR 5/2010, alle condizioni indicate al comma 2 bis dell'art.2 della stessa LR e comunque osservando i limiti della disciplina di intervento t3, che comunque non consente nuovi solai; eventuali nuove scale di accesso, consentite esclusivamente nel caso in cui il loro inserimento non interessi solai e volte con caratteristiche storiche o di pregio, dovranno essere realizzate in strutture leggere, come specificato al successivo secondo alinea.

Al fine di assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione delle norme igienico-sanitarie statali, dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

- dovrà essere garantito il volume minimo di 24,30 mc per le camere ad un letto e di 37,80 mc per le camere a due letti e per il soggiorno;
- nei locali di abitazione dovrà essere garantita la ventilazione naturale; qualora il rapporto aeroilluminante sia inferiore a 1/8, dovrà essere assicurata la ventilazione contrapposta o almeno quella trasversale;

- per gli altri locali accessori in cui risulti insufficiente o assente la ventilazione naturale, dovrà essere installato un impianto di ventilazione meccanica controllata.
3. Oltre a quanto consentito per gli edifici con disciplina di intervento t2, la disciplina di intervento t3 consente:
- modifiche delle facciate solo se coerenti con l'impaginato originario e con i caratteri architettonici dell'edificio, sulla base di una adeguata documentazione storica e comunque a condizioni che non vengano interessati i fronti di carattere unitario e compiuto. Nel caso i prospetti siano stati alterati in modo incongruo gli interventi di ristrutturazione devono prevedere il ripristino dei caratteri originari o comunque riconducibili ad una precedente configurazione riconoscibile di maggior valore;
 - modifiche ai collegamenti verticali interni nel rispetto del tipo edilizio e del sistema strutturale; l'inserimento di nuovi collegamenti verticali interni è subordinato all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue e non dovrà comunque interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio (a volta, a cassettone, volterrane, etc.); è altresì consentita la sostituzione di eventuali scale esterne, laddove non rivestano valore storico o tipologico-documentario, riconducendole alle caratteristiche tipologiche dell'organismo originario;
 - la realizzazione o la modifica di lucernari piani in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti; i nuovi lucernari, non più di uno per unità immobiliare, non devono interferire con le strutture principali di copertura e le loro dimensioni orizzontali non possono comunque essere superiori a due ordini dell'orditura secondaria originale, nel caso di coperture tradizionali con travetti e mezzane e di 0,70 ml. negli altri casi; la loro lunghezza lungo la falda di copertura non può superare 1,50 ml. e devono inoltre essere posizionati ad una distanza non inferiore a 1,50 ml. dalla linea di gronda; sono fatti salvi i minimi dimensionali previsti dal DPGR 75/R 2013 e s.m.i;
- La sistemazione degli spazi e dei manufatti pertinenziali deve tutelarne i caratteri originari e di pregio, ove presenti.
4. Sono compresi nella disciplina di intervento di tipo t3 anche gli interventi di ripristino di porzioni crollate o demolite dell'edificio, purché di modesta entità e purché si tratti di crolli e demolizioni parziali, che consentano comunque di stabilire inequivocabilmente l'originaria consistenza dello stesso.

Art. 30 - Disciplina di intervento t4

1. La disciplina di intervento di tipo 4 (t4), oltre alla complessiva riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e dell'edificio nel suo insieme previsti per gli interventi di tipo t3 consente la modifica dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio per le parti prive di specifico valore. Il tipo di intervento comprende le modifiche degli elementi verticali strutturali e delle quote dei solai e, in assenza di elementi di specifico valore, lo svuotamento dell'involucro edilizio. Sono ammesse modifiche delle facciate nel rispetto comunque dei caratteri architettonici e decorativi di valore. Sono inoltre ammessi sia l'incremento che la riduzione del numero delle unità immobiliari, anche nel caso in cui l'intervento interessi solo una porzione dell'edificio, a condizione che siano rispettati gli elementi di valore architettonico e decorativo.
2. Nell'ambito degli interventi di recupero dei sottotetti - comunque alle condizioni di cui al precedente art. 29, comma 2 - è consentito effettuare il recupero volumetrico anche con la realizzazione di nuovi solai e l'abbassamento dei solai esistenti alle condizioni stabilite all'art. 3bis della LR 5/2010.
3. Sono interventi di tipo 4 (t4), gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione degli edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dalle presenti norme o dal Regolamento Edilizio nonché

nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

4. Al fine di eliminare situazioni di degrado edilizio e di disordine insediativo, provocate dall'esistenza di costruzioni precarie e di volumi incongrui realizzati nel tempo come addizioni degli edifici esistenti (esempio: servizi igienici esterni, rimesse e ripostigli, tettoie e simili), gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva previsti dalla disciplina d'intervento di tipo t4, sono subordinati all'eliminazione delle superfetazioni esistenti ed al conseguente riordino dei fabbricati e delle aree di pertinenza.
5. Per il dimensionamento degli interventi del presente articolo, fatte salve diverse disposizioni contenute nelle presenti norme, si utilizza il parametro del volume totale VTot.

Art. 31 - Disciplina di intervento t5

1. La disciplina di intervento di tipo 5 (t5) consente gli interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti che non comporti incremento di volume, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. La disciplina di intervento di tipo 5 consente altresì gli interventi di sostituzione edilizia, ovvero quelli che comportano demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d'uso ed a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione.
2. Ove non diversamente specificato nella disciplina di zona, negli interventi di demolizione e ricostruzione totale e sostituzione edilizia, l'altezza massima dell'edificio ricostruito non può superare mt. 7,50.
3. Al fine di eliminare situazioni di degrado edilizio e di disordine insediativo, provocate dall'esistenza di costruzioni precarie e di volumi incongrui realizzati nel tempo come addizioni degli edifici esistenti (esempio: servizi igienici esterni, rimesse e ripostigli, tettoie e simili), gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia previsti dalla disciplina d'intervento di tipo t5, sono subordinati all'eliminazione delle superfetazioni esistenti ed al conseguente riordino dei fabbricati e delle aree di pertinenza.
4. Per il dimensionamento degli interventi di cui al comma 1, fatte salve diverse disposizioni contenute nelle presenti norme, si utilizza come parametro di riferimento il volume virtuale VV.

Art. 32 - Interventi di ripristino di edifici o parti di edifici

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni valide per le aree soggette a tutela paesaggistica e fatte salve eventuali limitazioni di natura geologica, idraulica o sismica derivanti dalle condizioni di fattibilità, la ricostruzione di edifici parzialmente distrutti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali, è ammessa a condizione che sia presentata documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari; la ricostruzione infatti deve essere intesa come fedele riproposizione dei volumi preesistenti, principalmente sulla base delle misurazioni ancora eseguibili sulla struttura rimasta in loco.
2. In generale, le unità volumetriche crollate o demolite potranno essere ripristinate esclusivamente quando, pur presentandosi gravemente degradate, per la presenza dei connotati essenziali (che consentano di stabilirne la sagoma originaria), possano considerarsi visivamente riconoscibili e misurabili in loco.
3. Solo per gli edifici di interesse storico-testimoniale che risultino presenti al Catasto di Impianto è possibile dare evidenza certa dei connotati essenziali di un edificio anche attraverso idonea documentazione storica, grafica e/o fotografica che comunque consentano di identificare inequivocabilmente l'esatta ubicazione e consistenza dell'edificio o di parte di esso. Tale documentazione deve poter consentire di stabilire i dati essenziali della sagoma, del volume e della superficie, allorché risultino oggettivamente verificabili sulla base delle

planimetrie e degli elaborati grafici e fotografici in possesso del Comune, di altri enti o privati (riferite ad un tempo precedente alla parziale demolizione o crollo dell'edificio) e delle misurazioni ancora eseguibili sulla struttura rimasta in loco (muri perimetrali ed area di sedime occupata dalla costruzione). Per tali edifici ricostruzione dovrà avvenire nel pieno rispetto dei caratteri tipologico-architettonici originari. Il progetto per l'esecuzione delle opere di ricostruzione dovrà contenere una apposita relazione, redatta a firma del proprietario e del tecnico abilitato, con valore di autocertificazione asseverata, con la quale sia accertata, dimostrata e dichiarata la consistenza del manufatto che si intende ricostruire. Mediante approfondita analisi storico tipologica dovranno poi essere ricostruiti, con l'ausilio di tutto il materiale analitico, grafico e fotografico all'uopo reperibile ed in maniera congruente, sia con le murature ancora esistenti, che con la documentazione amministrativa sopra citata, la configurazione ed i caratteri architettonici da rispettare nel ripristino filologico del manufatto.

4. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e saranno inoltre subordinati all'esistenza di condizioni di uso e accessibilità tali da non richiedere nuova viabilità e opere di urbanizzazione che inducano movimenti di terra, o sistemazioni che alterino il carattere dei luoghi. Si dovranno altresì rispettare le norme igienico-sanitarie in relazione alla destinazione d'uso, fatte salve eventuali deroghe per la tutela degli elementi di valore architettonico e storico-testimoniale ancora presenti.

Art. 33 - Interventi di addizione volumetrica

1. In tutti i casi in cui nelle presenti norme tecniche si fa riferimento all'intervento di addizione volumetrica - fatti salvi i casi previsti dalla disciplina di intervento t5, attraverso interventi di sostituzione edilizia, sono consentiti gli ampliamenti agli edifici esistenti, nelle quantità stabilite dalle presenti norme, realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente.
2. Gli interventi di addizione volumetrica devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto di ampliamento e garantire il rispetto degli elementi tipologici e architettonici esistenti e la coerenza con le parti dell'edificio non interessate dall'intervento.

Art. 34 - Interventi pertinenziali

1. Sono interventi pertinenziali gli interventi relativi a manufatti di modesta e ridotta dimensione rispetto ai fabbricati principali cui ineriscono, aventi le caratteristiche di piccole opere accessorie, prive di capacità di un utilizzo separato ed indipendente, poste strettamente al servizio di quelle principali e di consistenza tale da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio. Gli interventi pertinenziali infatti possono generare esclusivamente nuove costruzioni accessorie (SA), che non determinino incremento di carico urbanistico. Non è pertanto consentito un utilizzo diverso da quello pertinenziale ai volumi accessori realizzati in applicazione del presente piano e del previgente Piano Operativo.
2. A prescindere dalla loro ammissibilità, secondo quanto disposto dalle presenti norme, non si considerano interventi pertinenziali, bensì nuove costruzioni, gli ampliamenti il cui volume totale V_{Tot} ecceda il 20% di quello dell'edificio principale secondo quanto indicato all'art.135, comma 2 lettera e) della LR 65/2014.
3. Sono ad esempio interventi pertinenziali, nei limiti di cui al precedente comma, le rimesse o cantine, le tettoie ed i volumi accessori in genere che comportino la realizzazione di una nuova volumetria; costituiscono una specifica fattispecie di pertinenze le autorimesse private a servizio di edifici principali. Ove ammesse dalle presenti norme e fatte salve specifiche disposizioni della disciplina di zona, le autorimesse private pertinenziali non costituiscono superficie edificabile (o edificata) SE nei casi previsti dal DPGR 39/R/2018 ed a condizione che non abbiano superficie utile netta superiore a mq 20,00 e che siano calcolati in misura di un'autorimessa per unità abitativa.

Art. 35 - Interventi di riduzione dei consumi energetici degli edifici

1. Per favorire il contenimento dei consumi energetici le norme regionali favoriscono l'utilizzo di sistemi passivi e stabiliscono che nel calcolo del volume edificabile (o edificato), VE e/o della superficie edificabile (o edificata), SE massimi consentiti dal presente Piano Operativo non siano computati maggiori volumi spessori e superfici finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti dalle stesse definiti all'art. 220 della L.R. 65/2014.
2. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti resta ferma la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, nonché degli allineamenti e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali che osservano le discipline d'intervento t1, t2 e t3, come disciplinate nelle presenti Norme. In tali edifici è prescritta la conservazione delle coperture nella loro forma, consistenza e materiali. Nella manutenzione del manto originario sostituire solo gli elementi non riparabili con altri identici o analoghi per forma, materiali e colore. Per gli edifici nelle discipline d'intervento t2 e t3, laddove si intervenga a questo scopo, si prescrive di estendere a tutta la copertura i sistemi di coibentazione e ventilazione, contenendoli possibilmente all'interno dell'estradosso della copertura esistente o entro lo spessore massimo consentito dalle presenti Norme (15 cm), alzando il manto di copertura. In questo caso, laddove tecnicamente possibile, ripristinare in gronda il preesistente spessore (anche alzando il travicello e l'eventuale falso) ed evitare, sulla linea di bordo della falda, rivestimenti di lattoneria preferendo soluzioni intonacate. In tutti i casi gli interventi realizzati non devono produrre discontinuità altimetriche (gradini) nelle coperture degli edifici che hanno carattere continuo prima dell'intervento. È comunque necessario adottare accorgimenti, anche con la rastremazione in gronda dell'ispessimento della copertura, tali da garantire gli originari tipologia e spessore di gronda. Queste condizioni valgono anche per edifici inseriti in complessi edilizi articolati in corpi di fabbrica differenti, per i quali eventuali interventi di questo tipo non devono comportare discontinuità di altezze delle falde di copertura originariamente complanari e devono garantire il mantenimento della tipologia e della originaria linea di gronda rispetto all'intero complesso edilizio.
3. Negli edifici e complessi edilizi con disciplina d'intervento t1, t2 non sono consentiti gli isolamenti a cappotto esterni e gli intonaci isolanti ritenuti incongrui e irrispettosi del valore storico-architettonico del manufatto e sono in ogni caso da escludere l'uso di smalti, trattamenti protettivi al silicone, intonaci plastici o comunque finiture che si discostino dall'originario aspetto dell'edificio, anche con riferimento alla grana e alla tecnica di posa (evitando, nel caso, l'uso di guide).

CAPO 4 - Categorie funzionali e mutamenti delle destinazioni d'uso. Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

Art. 36 - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Le disposizioni del presente Capo insieme alle norme per la gestione degli insediamenti esistenti di cui alla Parte 2 delle presenti NTA costituiscono la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art.98 della LR 65/2014. Essa, in conformità agli obiettivi ed alle indicazioni del Piano Strutturale, a tutela della sostenibilità e della compatibilità nei diversi contesti delle attività insediate, definisce le condizioni per i mutamenti di destinazione d'uso della singola unità immobiliare.

Art. 37 - Categorie funzionali

1. Categorie funzionali. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 99 della LR 65/2014, le previsioni del PO e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni sono definiti con riferimento alle seguenti categorie funzionali:

- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico-ricettiva;
- e) direzionale e di servizio;
- f) commerciale all'ingrosso e depositi;
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge;
- h) attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

2. Definizione ed articolazione delle categorie funzionali. Ai fini delle presenti norme le categorie funzionali sono definite nel modo seguente ed ove necessario sono articolate in sub-categorie:

- a) **residenziale:** comprende le abitazioni e le relative pertinenze; collegi, convitti, studentati e pensionati; sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.
- b) **industriale ed artigianale:** comprende le attività finalizzate alla produzione di beni o servizi oppure alla riparazione o trasformazione di beni o materiali, nonché alla loro movimentazione. Ai fini della presente disciplina le attività produttive si distinguono nelle seguenti funzioni:

b.1 industriale ed artigianale: comprende stabilimenti industriali e laboratori artigiani, officine e carrozzerie, laboratori di riparazione e simili; comprende inoltre le strutture destinate allo stoccaggio temporaneo di merci da movimentare su gomma e/o su rotaia

b.2 artigianale di servizio alla residenza: comprende le attività che offrono servizi, lavorazioni od assistenze finalizzate a dare risposta ad esigenze dell'utenza diffusa e si caratterizzano per l'elevato grado di integrazione e compatibilità con la residenza (quali laboratori artistici e botteghe artigiane, servizi alla persona e servizi di riparazione, laboratori che producono alimenti ai fini della vendita diretta al pubblico, lavanderie, toelette per animali e simili);

b.3 strutture produttive di servizio: comprende impianti di autodemolizioni e di rottamazione, aree ed impianti per deposito, recupero e riciclaggio di materiali

- c) **commerciale al dettaglio:** comprende le attività finalizzate alla vendita al dettaglio. Ai fini della presente disciplina esse sono articolate nel modo seguente in conformità ai contenuti della LR 62/2018 e s.m.i.:

c.1 commerciali al dettaglio - esercizi di vicinato

c.2 commerciali al dettaglio - medie strutture di vendita

c.3 commerciali al dettaglio - grandi strutture di vendita

c.4 commerciali di vendita all'ingrosso ed al dettaglio ed esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie;

c.5 somministrazione di alimenti e bevande;

c.6 vendita della stampa;

c.7 distribuzione carburanti.

- d) **turistico ricettiva**: comprende le attività ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità di cui alla LR 86/2016. Ai fini della presente disciplina le attività turistico ricettive sono articolate nel modo seguente in conformità ai contenuti della stessa LR 86/2016:

d.1 strutture ricettive alberghiere: comprendono gli alberghi, le residenze turistiche- alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel, le dipendenze;

d.2 campeggi e villaggi turistici e aree di sosta attrezzate: comprendono i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta camper;

d.3 strutture ricettive extra-alberghiere per l'accoglienza collettiva: le case per ferie e i rifugi escursionistici, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, i bivacchi fissi;

d.4 strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione: bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze e residenze d'epoca, e residence.

- e) **direzionale e di servizio**: comprende le attività direzionali propriamente dette e le attività private che offrono attrezzature e servizi, anche aperti al pubblico, non riconducibili alla produzione o al commercio. La categoria funzionale è pertanto articolata nel modo seguente:

e.1 direzionale comprende le attività finalizzate alla direzione, organizzazione e gestione di enti o imprese fornitrici di servizi diversi da quelli commerciali nonché alla fornitura di servizi intellettuali o comunque libero professionali (sedi di banche, di società, di assicurazioni o simili, uffici in genere, studi professionali, agenzie di affari, agenzie immobiliari, strutture a servizio di attività libero professionali e private in genere ecc.).

e.2 servizi privati: comprendono a titolo esemplificativo i seguenti servizi:

Servizi per il benessere fisico: palestre e piscine ed impianti sportivi privati, centri fitness,

Servizi per il gioco: sale da gioco e locali simili,

Servizi per l'intrattenimento: sale da ballo, discoteche, nightclub,

Servizi per lo spettacolo: teatri, cinema e multisala,

Servizi per eventi e per attività espositive: spazi espositivi, per convegni, per incontri ed eventi culturali e ricreativi, incluse le attività connesse di somministrazione di alimenti e bevande,

Servizi per la produzione: spazi espositivi per la produzione; centri servizi avanzati alle imprese per l'innovazione e per la società dell'informazione, incubatori di imprese e laboratori di ricerca e servizi similari, ove non collocati all'interno o nell'area di pertinenza di insediamenti industriali e artigianali.

- f) **commerciale all'ingrosso e depositi**: comprende le attività di commercio all'ingrosso e quelle di magazzino o deposito, sia al coperto che all'aperto. In relazione ai diversi tipi di strutture ed ai fini delle presenti norme la destinazione d'uso "commerciale all'ingrosso e depositi" si articola in:

f.1 commerciale all'ingrosso e depositi: comprendono sia le attività svolte da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, sia le attività di magazzino o deposito finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro

commercializzazione al dettaglio; rientrano fra le attività di magazzino e deposito le attività di rimessaggio di automezzi e veicoli incluse le attività di noleggio degli stessi.

f.2 depositi all'aperto: comprendono le attività di mero stoccaggio di materiali e beni finiti all'aperto senza esercizio di alcuna attività commerciale e senza significative trasformazioni del suolo.

- g) **agricola:** comprendono le attività finalizzate allo sfruttamento razionale e organizzato della capacità produttiva del suolo sia per la coltivazione di specie vegetali che per finalità di allevamento, nonché le funzioni connesse ai sensi di legge alla produzione agricola ed alla conservazione del territorio rurale, ivi comprese l'agriturismo e l'acquacoltura. Gli edifici rurali ad uso abitativo, fino a quando sono utilizzati a fini agricoli, costituiscono a tutti gli effetti costruzioni ad uso agricolo.
- h) **attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico:** comprendono le attività ed i servizi aventi finalità pubbliche o di pubblico interesse ancorché gestiti da soggetti non pubblici. Detti servizi e gli immobili ad essi riferiti costituiscono standard urbanistici ai sensi del DM 1444/1968 quando sono di proprietà di enti ed aziende pubbliche e quando sono gestiti da soggetti non pubblici in regime convenzionato o senza finalità di lucro.

La categoria funzionale comprende, a titolo esemplificativo, i seguenti servizi:

Servizi per l'istruzione: asili nido, scuole materne, elementari e medie, inclusi i nidi di infanzia, i servizi integrativi ed i nidi aziendali;

Servizi cimiteriali;

Servizi per il culto: chiese, conventi, oratori ed altri edifici per il culto;

Servizi per la cultura: musei, teatri, auditorium, cinema, biblioteche, sale convegni e mostre;

Servizi di assistenza ed accoglienza sociale: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette, residenze per anziani, edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica;

Servizi socio-ricreativi: centri sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti;

Servizi sanitari: presidi ospedalieri con attività e funzioni di supporto, cliniche, centri medici poli-specialistici, poliambulatori;

Servizi della pubblica amministrazione: uffici e servizi comunali e di altri enti pubblici, servizi della protezione civile, tribunali, uffici postali;

Servizi per la difesa: caserme ed attrezzature della Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, per la pubblica sicurezza e militari in genere;

Servizi per il verde e per lo sport all'aperto: parchi, giardini, aree attrezzate di quartiere, percorsi e sistemazioni a verde di interesse pubblico, impianti sportivi pubblici all'aperto;

Servizi sportivi al coperto: palazzetti dello sport, palestre, piscine ed impianti sportivi all'aperto che richiedono consistenti dotazioni di strutture e servizi coperti;

Servizi per il commercio: mercati coperti e scoperti.

Servizi per la mobilità: parcheggi pubblici o di uso pubblico coperti e scoperti, stazioni e centri servizi per la mobilità, attrezzature per la mobilità alternativa,

Servizi ed Impianti tecnologici: impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica, gas e per le telecomunicazioni, impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle acque reflue.

3. **Norme generali**

3.1 La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella definita dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

3.2 In mancanza degli atti e/o della documentazione richiesti dalla vigente normativa, per gli immobili ricadenti nel territorio rurale la destinazione d'uso attuale, ai fini delle presenti norme, è quella risultante dalla posizione catastale al 07.05.1995, data di entrata in vigore della LR 64/1995.

3.3 Laddove sia indicata dalle presenti NTA una categoria funzionale, senza ulteriori specificazioni, si intendono comprese tutte le sub categorie e le funzioni in cui è articolata la categoria funzionale.

4. Aggiornamento dell'articolazione delle categorie funzionali

4.1 L'elenco delle funzioni di cui al comma 2 individua, a titolo esemplificativo, le attività che si svolgono nell'ambito di ciascuna categoria o sub-categoria funzionale. Qualora si renda necessario classificare attività non contenute nel suddetto elenco, il Responsabile del Servizio Urbanistica può, con apposite determinazioni, esplicitare ulteriori esemplificazioni delle funzioni ivi elencate e fornire l'elenco delle caratteristiche rilevanti per l'applicazione della disciplina di cui al successivo art.38 comma 1.

Art. 38 - Mutamenti della destinazione d'uso

1. Disposizioni generali

1.1. Costituiscono mutamento di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle categorie funzionali di cui all'art.37, comma 1, fatte salve le seguenti eccezioni e quanto disposto ai successivi commi 1.2 e 1.3:

- le attività artigianali di servizio alla residenza di cui alla sub-categoria b.2 sono assimilabili alle attività commerciali al dettaglio ed all'ingrosso;
- i servizi per la produzione di cui alla sub-categoria e.2 sono assimilabili alle attività industriali ed artigianali;
- le residenze protette, le residenze per anziani, l'edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica di cui alla categoria funzionale h) sono assimilabili alla residenza, fatte salve specifiche disposizioni della disciplina di zona.

1.2 Nelle seguenti zone del territorio comunale sono assimilate le categorie funzionali indicate di seguito:

- nelle zone produttive esistenti e di progetto (TP1, TP2, CTP, ATP, ATS) sono assimilate le categorie industriale e artigianale e commerciale all'ingrosso e depositi,
- nelle zone TC1 sono assimilate le categorie residenziale e direzionale e.1.

1.3 Costituisce mutamento di destinazione d'uso il passaggio dall'una all'altra delle seguenti sub-categorie-funzionali di cui all'art.37 comma 2:

- da c.2 a c.1, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7 e viceversa,
- da c.3 a c.1, c.2, c.4, c.5, c.6, c.7 e viceversa,
- da c.7 a c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6 e viceversa,
- da servizi per l'intrattenimento e lo spettacolo della sub-categoria e.2 a qualsiasi altra funzione della categoria direzionale e di servizio e viceversa
- da f.1 a f.2 e viceversa.

1.4 Il mutamento di destinazione connesso a interventi edilizi è consentito alle condizioni stabilite dal Piano Operativo.

1.5 Il mutamento di destinazione senza opere è consentito, con le procedure di cui al successivo comma 3, quando l'immobile abbia precedentemente al mutamento stesso le caratteristiche di abitabilità e agibilità richieste per la nuova funzione e la nuova destinazione sia ammessa alle condizioni dettate nella zona urbanistica di appartenenza e non esclusa da specifiche disposizioni del Piano Operativo.

1.6 Non è consentito il mutamento di destinazione che comporti l'eliminazione di standard urbanistici ed edilizi obbligatori, stabiliti nel titolo edilizio originario o richiesti dalla disciplina attualmente vigente (parcheggi di relazione e per la sosta stanziale, aree permeabili, spazi di uso pubblico o riservati ad attività collettive o altri) o la sottrazione di aree di pertinenza al di sotto dei minimi previsti per il rilascio del titolo abilitativo originario o richiesti dalla disciplina urbanistica vigente.

2. Mutamenti di destinazione d'uso soggetti a titolo abilitativo

- 2.1 Sono soggetti al corrispondente titolo edilizio abilitativo, i mutamenti di destinazione d'uso connessi ad interventi edilizi che lo richiedono o comunque connessi ad opere edilizie che ne modifichino le condizioni di abitabilità o agibilità. Sono inoltre soggetti al corrispondente titolo abilitativo i mutamenti di destinazione che richiedono opere edilizie per la realizzazione degli standard urbanistici.
- 2.2 Sono soggetti al corrispondente titolo abilitativo gli interventi che mutano la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti nelle aree rurali (EC, EP, EA), secondo la disciplina di cui al Capo III Titolo IV della LR 65/2014 ed in conformità alle disposizioni dell' art. 78 delle presenti NTA.
3. Mutamenti di destinazione d'uso assoggettati a contributi e gratuiti
- 3.1 I mutamenti di destinazione d'uso come definiti ai commi 1.1, 1.2 e 1.3 con opere o senza opere, sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al Titolo VII Capo I della LR 65/2014 con le modalità ed i criteri stabiliti da apposita deliberazione del Consiglio Comunale, fatti salvi i casi di gratuità espressamente previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Dotazioni di parcheggi richieste per i mutamenti di destinazione d'uso
- 4.1 L'adeguamento delle dotazioni di parcheggi nel caso di mutamento di destinazione d'uso è disciplinato dagli artt. 19, 20 e 21 delle presenti norme.

Art. 39 - Disposizioni in materia di attività commerciali al dettaglio e di servizi per il gioco e per l'intrattenimento

Attività commerciali al dettaglio

1. In conformità alle indicazioni del Piano Strutturale ed in considerazione delle problematiche relative all'accessibilità, al traffico ed alle dotazioni di aree di sosta, fatte salve le norme contenute nella disciplina delle diverse zone, valgono le seguenti disposizioni in materia di attività commerciali al dettaglio:
- non sono previsti insediamenti di grandi strutture di vendita sull'intero territorio comunale,
 - è confermata la previsione di una media struttura di vendita a Dore nell'area TT1; sono tuttavia ammesse, previa variante al presente PO, diverse destinazioni per il suddetto insediamento alle condizioni indicate all' art.64;
 - nell'UTOE 1 Tobbiana - Fognano sono ammesse nuove destinazioni commerciali per medie strutture di vendita, solo se aventi superficie di vendita non superiore a mq 500;
 - nell'UTOE 2 Montale e nell'UTOE 3 Stazione sono ammesse nuove destinazioni commerciali per medie strutture di vendita aventi superficie di vendita superiore a 1.500 solo previa verifica degli effetti sul sistema della mobilità.
2. Nei centri commerciali, come definiti nella L.R. 62/2018, sono ammesse, salvo diverse disposizioni della disciplina di zona, tutte le funzioni della categoria commerciale al dettaglio, della categoria direzionale e di servizio, se compatibili con le attività commerciali, della sub-categoria b.2. I passaggi dall'una all'altra di dette funzioni all'interno dei centri commerciali non costituiscono mutamento di destinazione d'uso.

Servizi per il gioco e per l'intrattenimento

3. In tutto il territorio comunale, i servizi per il gioco e le discoteche ed i nightclub di cui alla sub categoria e.2, dell'art. 37, comma 2, poiché per la forte affluenza ed attrazione che esercitano, per l'inquinamento acustico che provocano, per gli orari di apertura notturni, per la necessità di consistenti spazi di sosta, non risultano compatibili con la funzione abitativa, sono ammesse solo in zone a prevalente destinazione produttiva e di adeguate dimensioni (zone TP1.2, TP2 e ATP). e non sono in ogni caso ammessi in edifici destinati, anche solo in parte, alla residenza.

4. In tutto il territorio comunale, i servizi per il gioco di cui alla sub. categoria e.2 dell'art.37 comma 2, non possono essere ubicati a distanze dai luoghi sensibili inferiori a quelle indicate nella LR 57/2013 come modificata dalla LR 4/2018.

PARTE II - LA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI

TITOLO III - LA CLASSIFICAZIONE E LA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 40 - Classi di valore degli edifici esistenti

1. Nelle tavole del Piano Operativo sono indicati gli edifici ed i complessi edilizi sottoposti a specifica tutela in ragione del loro valore storico, architettonico, ambientale, tipologico o documentario. Il livello di tutela è differenziato in funzione del pregio dell'edificio e si concretizza nella conseguente limitazione degli interventi ammissibili.
2. Gli edifici o complessi edilizi di cui al comma precedente sono distinti nelle seguenti classi:
 - Classe 1: Edifici e complessi edilizi di rilevante valore storico architettonico, tutelati ai sensi della Parte II, Titolo I del D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - Classe 2: Edifici e complessi edilizi di valore storico, architettonico e di interesse documentale
 - Classe 3: Edifici e complessi edilizi di matrice storica più o meno alterati e comunque di interesse storico testimoniale.
3. Gli edifici ed i complessi edilizi di cui al comma 2 sono descritti nelle schede del censimento degli immobili di valore di cui al Doc. 4 - Classificazione degli edifici di valore redatto dal presente Piano Operativo, secondo le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione. Tale censimento è effettuato anche in adeguamento all'art. 4 della LR n. 3/2017.
4. Gli edifici e complessi edilizi di classe 1, 2 e 3 sono disciplinati rispettivamente ai successivi articoli 41, 42 e 43, mentre gli edifici e complessi edilizi non classificati esistenti al 1954 sono disciplinati al successivo art. 44.

Art. 41 - Edifici e complessi edilizi di classe 1

1. Sono gli edifici soggetti a tutela ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, per i quali gli interventi devono essere preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale.
2. Sugli edifici di classe 1 si applica la disciplina di intervento t1, di cui al precedente art. 27. L'intervento di tipo 1 (t1), previo conseguimento della autorizzazione di cui all'art. 21 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i., può comprendere un insieme sistematico di opere finalizzato a ripristinare l'organismo edilizio esistente nei suoi caratteri storico-artistici, tipologici, strutturali, materici e linguistici, consentendone una destinazione d'uso idonea alla sua tutela ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.
3. Anche quando il tipo di intervento da eseguire sia limitato ad opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'intervento dovrà essere progettato ed eseguito nel rispetto dei criteri propri del restauro al fine di perseguire la conservazione degli elementi risultanti dal processo storico, di inibire eventuali processi di degrado fisico e di valorizzare gli elementi significativi del manufatto.
4. In ogni caso, qualunque siano quelle ammesse dalle discipline di zona del piano, le destinazioni d'uso dovranno risultare compatibili con il singolo edificio e con le sue esigenze di tutela.
5. Sulle aree e sugli immobili pertinenziali, fatte salve le specifiche disposizioni di zona, gli interventi devono mirare alla tutela ed ove necessario al ripristino dei caratteri originari ed unitari degli edifici e dei manufatti edilizi, degli elementi decorativi, delle opere di arredo, delle sistemazioni a parco ed a giardino. Gli interventi devono altresì tutelare il carattere

6. unitario delle aree pertinenziali, evitando di conseguenza frazionamenti e divisioni degli spazi esterni con recinzioni ed altri manufatti incongrui.
7. Per gli interventi sugli edifici ed i complessi edilizi di classe 1 è sempre prescritta la redazione della relazione storico-critica di cui all'art.45 comma 1. Gli interventi sono assoggettati alle specifiche disposizioni di tutela di cui al successivo art. 48.

Art. 42 - Edifici e complessi edilizi di classe 2

1. Sono gli edifici e complessi edilizi riconosciuti di valore storico, architettonico e interesse documentale, particolarmente significativi per l'identità storica, culturale e ambientale del territorio o per la loro connotazione architettonica e tipologica
2. Sugli edifici di classe 2 si applica la disciplina di intervento t2, sempre che la loro compatibilità sia dimostrata dalla relazione storico-critica di cui all'art. 45 comma 1.
3. Gli interventi sulle aree e sugli immobili pertinenziali devono rispettare l'unitarietà degli assetti e delle sistemazioni esterne, ripristinarne, se necessario, i caratteri originari e non sono ammessi il frazionamento e la suddivisione degli spazi esterni con recinzioni ed altri manufatti incongrui.
4. Per gli interventi sugli edifici ed i complessi edilizi di classe 2 è sempre prescritta la redazione della relazione storico-critica di cui all'art.45 comma 1. Gli interventi sono assoggettati alle specifiche disposizioni di tutela di cui al successivo art.48.

Art. 43 - Edifici e complessi edilizi di classe 3

1. Sono gli edifici e complessi di matrice storica o storicizzata che si qualificano come componenti integranti della morfologia urbana e territoriale in ragione degli elementi costruttivi e decorativi tradizionali, delle caratteristiche tipologiche dell'epoca di insediamento e della permanenza del principio insediativo storico nel tessuto urbano o nel territorio agricolo.
Sono compresi anche gli edifici che presentano caratteri costruttivi, tipologici o insediativi meritevoli di tutela e conservazione per parti significative (facciate, coperture, elementi di gronda, apparati decorativi e simili).
2. Di norma sono elementi significativi da tutelare i prospetti principali dei suddetti edifici. In ogni caso tutti gli elementi meritevoli di tutela debbono essere accuratamente evidenziati e documentati nella relazione storico-critica di cui all'art.45, comma 1.
3. Sugli edifici di classe 3 si applica la disciplina di intervento t3. Ove la stessa relazione dimostri come porzioni della costruzione siano frutto di ampliamenti non storicizzati e privi delle qualità e delle caratteristiche di cui al comma 1, sulle porzioni medesime si applica la disciplina di intervento t4.
4. Tutti gli interventi ammessi, a prescindere dalla loro qualificazione, sono soggetti alle seguenti condizioni:
 - in nessuno caso possono essere alterati gli elementi di pregio risultanti dalla analisi storico-critica di cui all'art.45, né può essere preclusa o compromessa la loro percezione;
 - i caratteri architettonici, i materiali e le finiture degli eventuali ripristini devono risultare coerenti con quelli della struttura originaria.
5. Per gli interventi sulle aree e sugli immobili pertinenziali valgono le disposizioni di cui al precedente art.35 a condizione che il volume complessivo di detti edifici non superi il 20% del volume dell'edificio principale e che gli interventi, per i caratteri tipologici, per i materiali e le finiture siano coerenti con quelli dell'edificio principale.
6. Per gli interventi sugli edifici ed i complessi edilizi di classe 3 è sempre prescritta la redazione della relazione storico-critica di cui all'art.45 comma 1. Gli interventi sono assoggettati alle specifiche disposizioni di tutela di cui al successivo art.48.

Art. 44 - Edifici e complessi edilizi non classificati esistenti al 1954

1. Sono gli edifici e complessi edilizi esistenti al 1954, non inclusi fra gli edifici classificati ai sensi dei precedenti artt. 41-43. Tali edifici, pur presentando caratteristiche di minore valore rispetto agli edifici classificati e pur risultando in alcuni casi alterati rispetto all'impianto originario, costituiscono comunque, in ragione della loro localizzazione, conformazione o tipologia, una significativa testimonianza degli insediamenti storici nel territorio montalese.
2. Su tali edifici si applica la disciplina di intervento t4; la demolizione e fedele ricostruzione è consentita previa redazione di una relazione, come indicato al successivo art. 45 comma 2, con la quale sia dimostrata l'assenza di elementi di pregio e le ragioni per le quali non è possibile procedere al recupero strutturale dell'edificio.
3. Ove la disciplina di zona o di tessuto consenta interventi di addizione volumetrica, questi sono ammessi solo quando la richiamata relazione storico-critica dimostri che gli stessi (per ubicazione, dimensione e conformazione) non comportano alterazione o pregiudizio degli elementi di valore da tutelare.
4. Tutti gli interventi ammessi, a prescindere dalla loro qualificazione, sono soggetti alle seguenti condizioni:
 - in nessuno caso possono essere alterati gli elementi di pregio, né può essere preclusa o compromessa la loro percezione;
 - i caratteri architettonici, i materiali e le finiture degli eventuali ripristini o ampliamenti devono risultare coerenti con quelli della struttura originaria e del contesto insediativo.
5. Il sedime degli edifici non classificati esistenti al 1954 è individuato nelle tavole del PO. Nel caso in cui sia dimostrato, con idonea documentazione, come indicato al successivo art.45 comma 2, che l'edificio attuale è stato edificato od integralmente trasformato dopo il 1954, sul suddetto edificio sono ammessi gli interventi di tipo t5 e, ove consentiti dalla disciplina di zona, gli interventi di sostituzione edilizia, alle seguenti condizioni:
 - che tali interventi siano adeguatamente motivati e siano supportati da una specifica indagine che accerti l'assenza di elementi di valore meritevoli di tutela,
 - che la ricostruzione e/o gli eventuali ampliamenti siano coerenti con le caratteristiche degli edifici e del contesto insediativo.

Art. 45 - Disposizioni specifiche per gli interventi sugli edifici di classe 1, 2 e 3 e sugli edifici non classificati esistenti al 1954

1. Analisi storico-critica degli edifici di classe 1, 2 e 3

- 1.1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.138, comma 1, della LR 65/2014, i progetti relativi agli edifici di classe 1, 2 e 3 devono essere corredati di una relazione storico-critica che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile oggetto dell'intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi progettati con la tutela e la conservazione di tali elementi.
- 1.2. I contenuti di detta analisi dovranno essere, di norma, i seguenti:
 - a) notizie storiche sull'edificio, con gli eventuali riferimenti bibliografici, se del caso integrati dalle opportune indagini tipologico-stilistiche;
 - b) analisi dell'evoluzione architettonica ed edilizia della costruzione nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi di crescita o di modificazione dell'immobile, corredata, qualora occorra, da idonei schemi esplicativi;
 - c) analisi dello stato attuale con individuazione:
 - della natura degli elementi costitutivi dell'edificio e del loro valore storico-artistico, tipologico-documentario o architettonico-ambientale, con particolare riferimento alla classificazione dell'edificio;
 - degli elementi di particolare pregio storico-artistico, anche quando di carattere non strettamente edilizio;

- degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonché delle alterazioni e le modifiche estranee all'impianto originario non coerente con l'organismo edilizio originario;
 - delle destinazioni d'uso dei singoli locali.
- d) esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell'intervento progettato, con illustrazione dei criteri di intervento e dimostrazione della sua coerenza con le risultanze dell'analisi svolta, nonché con l'indicazione delle destinazioni d'uso finale dei singoli locali;
- e) esposizione dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati per conservare e valorizzare gli elementi di pregio o comunque da tutelare.
- 1.3. Nel caso di edifici di classe 3 i contenuti dell'analisi storico-critica potranno essere ristretti ai soli valori tutelati dal tipo di classificazione ricorrente.

2. Indagini sugli edifici non classificati esistenti al 1954

- 2.1. Sugli edifici non classificati esistenti al 1954, per gli interventi eccedenti la disciplina di intervento t4, dovranno essere effettuate specifiche indagini, illustrate in apposita relazione, nei casi seguenti, come indicati al precedente art. 44:
- per la realizzazione di interventi di demolizione e fedele ricostruzione, al fine di dimostrare l'assenza di elementi di pregio, le ragioni dell'intervento proposto rispetto ad un intervento conservativo, le modalità di realizzazione dell'intervento con specifico riferimento ai materiali ed agli elementi di finitura proposti;
 - per accertare, in modo inequivocabile, che l'edificio attuale è stato edificato od integralmente trasformato dopo il 1954: a tal fine possono essere utilizzati titoli abilitativi ed altri atti pubblici, documentazione storico archivistica, catastale, fotografica nonché rilievi topografici ed edilizi originali;
 - per illustrare le modalità di attuazione degli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di ampliamento nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici e dei principi insediativi dell'area e del contesto di riferimento.

3. Procedure per la realizzazione degli interventi

- 3.1 Gli interventi riguardanti gli edifici di classe 1, 2 e 3 possono essere assoggettati dal Regolamento Edilizio ad atto di assenso preventivo del Comune qualora per tale intervento non sia previsto il rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004.
- 3.2 L'analisi storico-critica per gli edifici classificati e la relazione per gli edifici esistenti al 1954 sono elaborati obbligatori per la valutazione dei progetti e per la loro conformità al Piano Operativo. La mancanza di tali elaborati, o la carenza dei loro contenuti, comportano la sospensione della procedura per il rilascio del permesso di costruire o l'inefficacia della SCIA.

4. Deroghe ai requisiti igienico-sanitari

- 4.1. Ai sensi dell'art.138 comma 3 della LR 65/2014, sono consentite, previo parere della competente USL, specifiche deroghe ai requisiti minimi fissati dalle vigenti norme igieniche -sanitarie per gli edifici di classe 1, 2 e 3 e degli edifici non classificati esistenti al 1954 che presentano elementi di valore storico, culturale, architettonico o testimoniale.

5. Riclassificazione degli edifici

- 5.1. Ad esclusione degli edifici di classe 1 e 2, è fatta salva la possibilità di documentare l'avvenuta alterazione morfologica degli edifici e la conseguente perdita, totale o parziale, di valore architettonico, culturale o testimoniale.
- 5.2. Tale alterazione dovrà essere dimostrata attraverso:
- a) relazione tecnica illustrativa con istanza di riclassificazione dell'immobile ed indicazione del futuro intervento;
 - b) documentazioni fotografiche dell'immobile estese all'intorno ambientale.

- 5.3 La riclassificazione dell'edificio, previo parere positivo della Commissione edilizia comunale o della Commissione per il paesaggio, dovrà essere approvata con delibera di Consiglio Comunale.

Art. 46 - Edifici non classificati successivi al 1954

1. Sugli edifici non classificati realizzati dopo il 1954, fatte salve diverse disposizioni contenute nella disciplina di zona, sono ammessi tutti gli interventi previsti dalla disciplina di intervento t5.

Art. 47 - Edifici da demolire o delocalizzare

1. Edifici da demolire o delocalizzare

- 1.1 Sulle tavole del Piano Operativo sono indicati con apposito e distinto simbolo alcuni edifici e manufatti da demolire o da delocalizzare:

- gli edifici da demolire sono quelli sul cui sedime sono previsti spazi od attrezzature pubblici e che, ricadendo in aree direttamente vincolate o nell'ambito di piani o progetti di iniziativa pubblica, sono suscettibili di esproprio,
- gli edifici da delocalizzare sono quelli per i quali è auspicato la demolizione e la ricollocazione dei volumi in altro contesto, ma che, ricadendo nell'ambito di piani o di zone in cui gli interventi sono di iniziativa privata, non sono suscettibili di esproprio.

- 1.2 I volumi degli edifici da demolire possono essere trasferiti nelle aree di atterraggio individuate dal PO nella misura e con le modalità e le procedure indicate all'art. 110. delle presenti NTA.

- 1.3 Si fa presente che la demolizione di fabbricati è sempre ammessa, anche se non esplicitamente indicata sulle tavole del PO, fatta eccezione che per gli edifici con disciplina di intervento t1, t2 e t3.

2. Edifici posti nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici

- 2.1 Gli edifici ricadenti all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici delle zone EP1 ed EP2 potranno essere demoliti e ricostruiti, per un equivalente volume totale (V_{tot}), nell'ambito dell'area di pertinenza, qualora questo consenta una localizzazione all'esterno della relativa fascia di rispetto, previa redazione di progetto unitario convenzionato, nei seguenti casi:

- se la localizzazione originaria e quella finale ricadono nella stessa zona urbanistica;
- se la localizzazione originaria ricade nell'ambito dei contesti fluviali individuati dal PO e la localizzazione finale ricade in zona EP1 ed EP2 od in area interna al perimetro del territorio urbanizzato, suscettibile di edificazione.

3. Edifici posti lungo la viabilità pubblica

- 3.1 Per gli edifici non classificati esistenti al 1954, per i quali non ricorrano le condizioni indicate all'art. 44 comma 6, la ricostruzione deve avvenire secondo i criteri della fedele ricostruzione. Solo nel caso in cui le dimensioni dell'area di pertinenza non consentano un adeguato arretramento dell'edificio e la sua fedele ricostruzione possono essere ammesse ricostruzioni solo parzialmente fedeli nel rispetto comunque delle caratteristiche tipologiche e costruttive del fabbricato originario. La ricostruzione deve comunque essere effettuata secondo i criteri indicati al precedente comma 2.3.

- 3.2 Gli immobili posti lungo la viabilità pubblica, che possono essere demoliti e fedelmente ricostruiti sul limite esterno della fascia di rispetto stradale cedendo al Comune, in tutto o in parte, l'area di sedime del fabbricato originale, al fine di adeguare la sezione stradale. In tali casi si applicano le stesse procedure attuative indicate al comma precedente.

Art. 48 - Criteri e modalità di intervento sugli edifici classificati e sugli edifici non classificati esistenti al 1954

1. Gli interventi sugli edifici classificati ai sensi dell'art. 40 e sugli edifici esistenti al 1954 devono essere compatibili con i valori e le caratteristiche degli immobili evidenziati dalla classificazione e dall'analisi storico-critica e dalle indagini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 45 e devono essere coerenti con le qualità ambientali e paesaggistiche del contesto insediativo e del territorio rurale in cui gli edifici sono collocati.
2. A tal fine il Piano Operativo detta, nel presente articolo, una serie di disposizioni per la redazione dei progetti edilizi ed urbanistici e per l'esecuzione degli interventi edilizi. Tali disposizioni hanno valore di prescrizioni per gli edifici di classe 1, 2 e per le porzioni di valore degli edifici di classe 3; hanno valore di indirizzi per le restanti porzioni degli edifici di classe 3 e per gli edifici non classificati esistenti al 1954. Essi costituiscono riferimenti anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione di questi ultimi edifici, qualora siano ammessi dopo aver esperito le indagini di cui all'art. 45 comma 2, così come per gli interventi di ripristino di edifici o parti di edifici di cui all'art. 32, comma 3.
3. Sugli edifici ricadenti nel territorio rurale oltre alle disposizioni del presente articolo si applicano anche le specifiche disposizioni dell'art. 83. Il Regolamento Edilizio può integrare o precisare le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 83 nell'ambito di un'organica disciplina delle modalità di attuazione degli interventi edilizi in tutto il territorio comunale.
4. Il Piano Operativo, negli interventi sugli edifici classificati e sugli edifici non classificati esistenti al 1954, ammette eccezionalmente l'utilizzazione di linguaggi, forme compositive e materiali propri dell'architettura contemporanea a condizione che siano rispettati gli obiettivi indicati al comma 1. Per tali casi il Regolamento Edilizio dovrà indicare le modalità e le condizioni degli interventi nonché le procedure per l'esame dei progetti che dovranno essere accompagnati da una circostanziata relazione che illustri e motivi le ragioni delle scelte progettuali: è facoltà dell'Amministrazione Comunale acquisire su tali progetti il parere della Commissione edilizia comunale o della Commissione comunale per il paesaggio.
5. Fatti salvi i casi di cui al comma 4, riguardanti l'impiego di tecniche e materiali dell'architettura contemporanea, gli interventi edilizi debbono attenersi alle seguenti disposizioni:

5.1. Coperture e orizzontamenti

- Nel recupero delle coperture devono essere reintegrati gli elementi degradati della struttura lignea (travi, terzere e orditura dei correnti). Lo scempiato sovrastante deve essere costituito da piastrelle in laterizio o tavolato in legno, a sostegno del manto in laterizio tradizionale formato da tegole e coppi. In caso di degrado diffuso, è consentita la completa sostituzione della copertura. Al fine del consolidamento, è consentita, se dettata da esigenze strutturali, la formazione di un cordolo di coronamento, non visibile all'esterno. Per il recupero ed il rinnovo dei solai lignei, si applicano le modalità di intervento sopra illustrate per la copertura.
- Nelle coperture degli edifici ricadenti in classe 3 o non classificati esistenti al 1954 è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca alle seguenti condizioni:
- che gli edifici siano ubicati nel territorio urbanizzato e che gli interventi non compromettano elementi di valore storico architettonico e non risultano visibili dai sottostanti spazi pubblici,
- che la superficie delle terrazze a tasca non superi il 10% della proiezione sul piano orizzontale della copertura inclinata ed in ogni caso mq 15,00,
- che i parapetti interni siano opportunamente distanziati dal filo esterno del fabbricato e che in ogni caso abbiano un'altezza superiore a mt 1,00.

5.1 Aggetti di gronda, canali, pluviali

Le gronde in pietra, piastrelle di laterizio, muratura, legno, ecc. devono essere mantenute e ripristinate, se deteriorate o crollate, nella forma, materiali, dimensioni preesistenti. Nei normali aggetti in legno, i correnti devono presentare una sagomatura semplice e, nel caso di gronde di maggior pregio, gli elementi lignei devono essere sagomati secondo il modello

originario. Canali e pluviali devono avere sezione semicircolare e circolare. Non è ammesso l'uso di materiale plastico, dell'acciaio inossidabile o della lamiera zincata non verniciata. I pluviali devono essere posizionati in facciata secondo ordinate scelte compositive, devono essere sagomati, mantenendo la verticalità prospettica, in presenza di cornici aggettanti. Le parti terminali devono essere posizionate sottotraccia per una altezza di due metri, e quindi raccordate alla fognatura.

5.2 Collaretto - coibentazione della copertura

In caso di rinnovo, la finitura della copertura sui fronti laterali dei tetti a capanna (collaretto) deve essere ripristinata nelle forme e modalità originali e cioè, correntemente, mediante embrici sporgenti direttamente dal muro con aggetto di norma non superiore a cm 10. La soluzione costruttiva adottata deve comunque nascondere l'eventuale spessore derivante dalla coibentazione del tetto.

5.3 Manto di copertura

Il manto deve essere realizzato nelle forme e materiali originali recuperando, per quanto possibile, gli elementi riutilizzabili e integrandoli con elementi in tutto simili. E' consentito il ripristino del manto tradizionale in coppi ed embrici nel caso di precedenti improprie configurazioni. Nel rinnovo delle coperture in pietra, nel caso di carenza del materiale, le lastre recuperate devono essere riutilizzate sulle fasce perimetrali del tetto mentre la rimanente parte può essere realizzata con marsigliesi o embrici posti alternativamente a dritto e a rovescio.

5.4 Abbaini, lucernari e attrezzature fisse per la manutenzione in sicurezza degli elementi di copertura

Le sovrastrutture di questo tipo esistenti debbono essere conservate e ripristinate in caso di degrado irreversibile. I lucernari giacenti sul piano della falda sono consentiti previa dimostrazione di compatibilità ambientale. E' consentita la realizzazione di lucernari del tipo "passo d'uomo" nel numero necessario per consentire l'accesso del personale addetto alla manutenzione degli elementi della copertura. Le attrezzature fisse per la manutenzione devono essere posizionate in modo da ridurre per quanto possibile l'impatto visivo e gli elementi verticali devono essere mimetizzati con opportune coloriture.

5.5 Comignoli canne fumarie ed esalatori

I comignoli tradizionali debbono essere conservati e restaurati e ricostruiti in caso di completo degrado. Possono essere realizzati nuovi comignoli con forme e tecniche tradizionali. Tali comignoli preferibilmente raggruppati e arretrati, rispetto al filo di gronda di una distanza almeno pari alla loro emergenza dal tetto, devono essere intonacati e tinteggiati con il colore delle facciate di riferimento. Le canne fumarie non possono essere collocate su pareti esterne prospettanti su spazi pubblici. È vietato l'impiego di elementi in cemento e di blocchi prefabbricati per la realizzazione di torrini esalatori.

5.6 Antenne televisive, pannelli solari, pompe di calore e di refrigerazione

Le antenne televisive devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici, a distanza, dal filo di gronda prospiciente la pubblica via, non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto. Le antenne paraboliche, anch'esse da collocare esclusivamente sulla copertura degli edifici, compatibilmente con le necessità tecniche di ricezione dei segnali, devono avere dimensioni ridotte e essere posizionate in modo da mitigare l'impatto visivo. I pannelli solari e fotovoltaici, se collocati sulle coperture inclinate, devono essere integrati o posizionati parallelamente alla falda: devono avere una estensione strettamente necessaria e di norma non superiore al 20% della superficie della copertura. I depositi dell'acqua calda devono essere collocati all'interno della costruzione. Le pompe di calore per riscaldamento o refrigerazione devono essere poste esclusivamente in parti defilate dell'edificio in modo da non alterare il decoro delle facciate.

5.7 Finiture dei prospetti (intonaci, "faccia vista", coloriture)

Negli edifici originariamente intonacati, in caso di degrado della finitura, essa deve essere ripristinata o integrata con intonaco di tipo "civile" mediante formazione di arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di velo finale con malta di calce tirato a pialletto seguendo l'andamento della muratura. È ammesso il ripristino di eventuali zoccolature intonacate. Non sono consentiti i rivestimenti esterni. Le coloriture esterne, realizzate con pigmenti naturali, non devono distaccarsi da quelle della tradizione locale e devono essere sottoposte al parere preventivo dell'Ufficio Tecnico Comunale. La coloritura deve riguardare l'intera unità edilizia anche se di proprietà diverse. Possono essere restaurate e ripristinate nella forma originaria decorazioni pittoriche riproducenti bugnati, fasce marcapiano, riquadrature di finestre, cantonate in bozza, persiane, etc. purché storicizzate e purché l'intervento riguardi l'intero apparato decorativo. Negli edifici originariamente in pietra a faccia vista non è consentita la stuccatura a cemento dei giunti mentre è ammessa la finitura detta "a rasa pietra". Devono essere conservati e restaurati tutti gli elementi architettonici e decorativi presenti in facciata. Devono essere eliminate le eventuali balze di rivestimento recenti. Non è consentita la posa in opera di soglie, scalini, davanzali e stipiti in materiale incongruo o comunque diverso rispetto a quelli presenti in facciata per identica funzione.

5.8 Aperture esterne

In generale, per gli edifici classificati, gli interventi sulle facciate seguono le disposizioni relative alle discipline di intervento t1, t2 e t3. Per gli edifici non classificati valgono le disposizioni del tipo di intervento t3. È in ogni caso ammessa la sostituzione di stipiti e davanzali completamente degradati. Non è consentita la sostituzione di elementi di riquadratura a filo muro con elementi a sporgere. Porte, portoni, vetrine di negozi, se non di recente installazione, sono oggetto di salvaguardia e conservazione e pertanto ne sono prescritti la manutenzione ed il restauro.

5.9 Serramenti esterni, dispositivi di oscuramento, vetri

Negli edifici di classe 1 e 2, in caso di rinnovo, gli infissi esterni devono essere verniciati con smalto opaco, conservare partiture originarie e adottare ferramenta simili agli originali. Non possono essere rimosse, né coperte da insegne o oscurate, le rostre di sopraluce. Sono ammessi infissi di castagno al naturale. Negli edifici di classe 3 sono ammessi gli infissi in ferro verniciato. Gli infissi di uno stesso edificio devono avere identica fattura e coloritura. Gli infissi di eventuali nuove aperture devono essere uguali a quelli delle aperture preesistenti; se realizzati in ferro verniciato, deve avere partitura unica ed essere privo di dispositivi di oscuramento esterni. Le porte esterne di ingresso, i serramenti di garage e magazzini devono essere realizzate in legno verniciato a corpo, con disegno tradizionale e posizionate sul filo interno della mazzetta. Non è consentita la formazione di controporte sul filo esterno del muro. Gli infissi di porte e vetrine dei negozi devono essere in profilati di ferro verniciato o in legno verniciato. Negli edifici classificati non sono consentiti infissi in plastica o in alluminio anodizzato. I dispositivi di oscuramento esterni non sono ammessi negli edifici che, originariamente, ne erano privi o in quelli che presentano aperture dotate di cornici in pietra a vista. In questi casi è ammesso l'uso di scuretti interni. In caso di rinnovo di persiane esistenti sono consentite quelle denominate "alla fiorentina", di forma tradizionale, di costruzione artigianale, verniciate a corpo, con ferrature a incasso. Non sono ammessi i vetri a specchio e le partizioni non riferibili alle caratteristiche originarie dell'edificio od alla tradizione locale.

5.10 Pensiline a protezione delle aperture.

Negli edifici di classe 1 non è ammessa la formazione di pensiline, a protezione della porta di ingresso. Negli edifici di classe 2 e 3 e negli edifici non classificati esistenti al 1954 sono consentite, sulla porta di ingresso, pensiline trasparenti di modesto aggetto e semplice fattura, sostenute da strutture leggere in ferro a sbalzo.

5.11 Impianti tecnologici a vista sulle facciate (reti di adduzione di servizi)

Nel caso di interventi sulle facciate, è obbligatorio riordinare i cavi e le tubazioni delle diverse reti di adduzione cercando di occultarli il più possibile in modo da rendere pienamente leggibile il disegno originale dei fronti. In caso di rifacimento o installazione di nuovi impianti, centraline, depositi ecc. devono essere sistemati all'interno dell'edificio. Nelle facciate intonacate, le linee di adduzione e distribuzione devono essere sottotraccia, ove ammesso dalle norme vigenti; negli altri casi devono essere poste dietro scanalature e pluviali, lungo elementi marcapiano, nel sottogronda, ecc., possibilmente inguainate entro tubi di rame, in modo da mitigarne l'impatto visivo. Devono essere salvaguardate le pitture murali e le decorazioni. Le condutture, se per specifiche prescrizioni non possono essere installate sotto traccia, debbono essere allineate ordinatamente e dipinte dello stesso colore della facciata. È comunque vietato il posizionamento delle tubazioni sulle facciate di edifici di classe 1. I contatori devono essere accorpati e localizzati entro nicchie preesistenti o appositamente ricavate nella recinzione in prossimità dell'ingresso di accesso al resede o all'interno dell'edificio. Se sistemati in facciata, per mancanza di alternative, devono essere inseriti in nicchie, opportunamente occultate da una chiusura a filo facciata. Gli sportelli devono essere tinteggiati come la muratura entro cui sono inseriti.

5.12 Altri impianti tecnologici a vista sulle facciate

Le installazioni di impianti tecnologici privati non devono alterare la composizione delle facciate. Campanelli, citofoni e videocitofoni devono preferibilmente essere posizionati negli sguanci del vano porta senza arrecare danno astipiti e cornici o altri elementi decorativi. Sono inoltre di norma vietate sulla facciata prospiciente la pubblica via, prese d'aria per camini o caldaie nonché fori per l'esalazione dei fumi e cavi per la rete televisiva. Se prescritti da specifici regolamenti, i fori devono essere realizzati, solo a seguito di valutazione di compatibilità con la composizione della facciata.

5.13 Pavimenti e rivestimenti

Negli edifici di classe 1 si devono conservare, ove possibile, i pavimenti originari o messi in opera, nel tempo, con materiale tradizionale. In tutti gli edifici di valore storico architettonico si deve porre particolare attenzione nel mantenere in essere, anche con integrazioni, i pavimenti di cucine, ingressi, portici, scale e, in genere, degli spazi comuni e di relazione. I rivestimenti interni sono consentiti nei servizi igienici e nelle nuove cucine di nuova formazione. Nelle cucine tradizionali i rivestimenti sono ammessi solo sulla parete attrezzata. Non è consentito l'uso di marmi e graniti e di materiali di rivestimento estranei alla tradizione.

5.14 Spazi aperti pertinenziali

Le aree pertinenziali degli edifici caratterizzate dalla presenza di elementi funzionali, di arredo e di decoro di particolare pregio, costituiti sia da manufatti ed opere edilizie che da sistemazioni vegetali, debbono essere conservate e, ove necessario, ripristinate per tutelare l'identità ambientale ed il valore paesaggistico dell'edificio e del suo intorno. Per i parchi e giardini di particolare pregio, appositamente individuati nelle tavole del PO, valgono le specifiche disposizioni contenute nell'art. 69.

5.15 Scannafossi, marciapiedi e pavimentazioni esterne

Gli scannafossi devono avere larghezza strettamente necessaria per l'ispezione e devono essere realizzati in modo da non alterare il rapporto tra edificio e terreno circostante; devono essere coperti da marciapiede rivestito in pietra tradizionale con lastre di forma regolarizzata e superficie a "spacco di cava"

Le aie ed i marciapiedi interni, lastricati con pavimentazione originale devono essere conservati e, eventualmente, integrati facendo ricorso a materiali e modalità di posa in opera tradizionali. Le nuove pavimentazioni delle pertinenze devono essere limitate ai percorsi carrabili. Nelle aree rurali e nelle pertinenze degli edifici di classe 1, esse devono in ghiaietto su sottofondo in terra battuta o lastricatura tradizionale in pietra o ciottolato. Nelle pertinenze degli edifici di classe 2 e 3, in alternativa alla pavimentazione di cui

sopra, è ammesso l'uso del ghiaietto lavato o "calcestruzzo architettonico". Non è consentito l'uso di lastre in pietra messe in opera ad "opus incertum" nonché l'uso di materiali non tradizionali. Le pertinenze degli edifici non classificati esistenti al 1954 debbono comunque rispettare i caratteri tradizionali dell'edilizia locale, sia per il complessivo assetto che per l'impiego dei materiali.

5.16 Essenze arboree, arredi e architetture vegetali

Le specie arboree di pregio isolate, in filari o in altra sistemazione nonché gli arbusti autoctoni, in forma di cespuglio o siepe, esistenti nella pertinenza, devono essere mantenuti in essere con le opportune periodiche sostituzioni. È altresì consentita la piantumazione di nuove essenze arboree e arbustive autoctone. Sono da conservare gli elementi di arredo e i manufatti legati all'antica organizzazione funzionale delle abitazioni, con particolare riguardo a quelle rurali, quali pozzi, fontane, forni, concimaie, ecc. Non è consentito il frazionamento fisico di aie, corti rurali o altri spazi unitari che caratterizzano sia gli edifici urbani che gli edifici collocati nel territorio rurale.

5.17 Recinzioni, cancelli

Le recinzioni di pregio, antiche o storicizzate, devono essere conservate. Le nuove recinzioni in area agricola, quando consentite, devono essere formate da siepi di specie arbustive autoctone o tipiche poste contro rete metallica sistemata internamente. Il cancello di accesso, se previsto, deve essere realizzato in forme semplici, in ferro o legno verniciato, incardinato su pali di ferro o pilastri in muratura intonacata. Non è ammessa la formazione di pensiline, a protezione dei cancelli di ingresso. Nelle pertinenze degli edifici di classe 2 e 3 sono ammesse recinzioni mediante siepi di specie autoctone o tipiche o in ferro, di disegno semplice, poste su muretti di sostegno. Negli ambiti urbani, nei tessuti consolidati sono ammesse recinzioni metalliche in rete metallica, a pannelli, ecc. poste su muretti di sostegno intonacati. In ogni caso il bordo superiore dei muretti di recinzione deve essere piano e deve seguire l'andamento del terreno.

5.18 Sistemazioni del terreno naturale e manutenzione degli spazi esterni

L'andamento del terreno, i suoi dislivelli, le opere di sostegno devono essere mantenute in buono stato di conservazione. Particolare cura deve essere rivolta alla conservazione dei muretti a secco in ambito collinare la cui manutenzione deve essere effettuata con l'uso e di materiali originari e tecniche tradizionali.

TITOLO IV - GLI INSEDIAMENTI ESISTENTI

CAPO 1 - Tessuti storici ed emergenze storico architettoniche

Art. 49 - Tessuti storici (TS): articolazione, destinazioni d'uso e modalità di intervento

1. I Tessuti storici (TS) sono costituiti dagli insediamenti urbani di antico impianto e dai tessuti edilizi ad essi integrati, nonché dagli edifici e dai complessi edilizi di interesse storico inseriti nel tessuto urbano.

2. Articolazione dei tessuti storici

2.1 I tessuti storici sono articolati in:

- Tessuti TS1 che identificano i nuclei formativi dei centri storici e gli edifici ed i complessi edilizi di particolare pregio;
- Tessuti TS2 che identificano i tessuti storici formatisi attorno ai nuclei urbani di più antica formazione che completano la trama dei centri e degli insediamenti storici o che costituiscono il nucleo originario dei centri di più recente formazione.

2.2. Le aree ed attrezzature di interesse comune ricadenti nei tessuti storici, possono essere adeguate, come specificato al successivo Titolo VIII, Capo I, nel rispetto delle norme di tutela relative agli insediamenti storici ed alla classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente.

3. Destinazioni d'uso

3.1 Nei Tessuti storici, fatte salve le specifiche disposizioni riguardanti gli edifici classificati e le singole sottozone, sono da considerare compatibili e prevalenti le seguenti destinazioni d'uso:

- residenziale;
- artigianale di servizio;
- commerciale, ad esclusione del commerciale al dettaglio per medie e grandi strutture di vendita e dei distributori di carburante;
- turistico-ricettivo, ad esclusione di campeggi e villaggi turistici;
- direzionale e di servizio, ad eccezione dei servizi per il gioco e per l'intrattenimento;
- agricola, solo se già esistente o limitatamente alle attività connesse alla produzione agricola,
- attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico se compatibili con la residenza.

3.2 Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso non comprese al precedente comma 3.1 - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 37 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.

4. Modalità di intervento

4.1 Nei Tessuti storici le previsioni del Piano Operativo si attuano, di norma, mediante intervento diretto nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicate per ciascuna sottozona. È comunque sempre ammessa la redazione di piani di recupero di iniziativa pubblica o privata nonché nei casi in cui essa è prescritta dalla vigente normativa di settore nazionale e regionale.

Art. 50 - I Tessuti storici TS1

1. I Tessuti storici TS1 individuano il centro storico di Montale Alto, i nuclei di più antica formazione dei centri storici del capoluogo, di Tobbiana e di Fognano, che hanno conservato i caratteri originari degli antichi insediamenti.

2. Nei Tessuti storici TS1, valgono le seguenti specifiche disposizioni:

- sono da considerare compatibili e prevalenti tutte le destinazioni d'uso dei Tessuti storici TS, di cui al comma 3.1, mentre le altre devono osservare le condizioni di cui al comma 3.2 del precedente art. 49.
- sugli edifici classificati (classe 1, 2 e 3) e sugli edifici non classificati esistenti al 1954 valgono le indicazioni contenute nel Titolo III delle presenti norme; su tali immobili non sono ammessi addizioni volumetriche, mentre sono fatti salvi gli interventi di ripristino di edifici o porzioni di edifici crollati o demoliti alle condizioni disciplinate all'art. 32;
- sugli edifici non classificati successivi al 1954 sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione dello stesso volume a condizione che gli edifici da ricostruire siano progettati e realizzati con regole formali e con materiali che garantiscono un organico e coerente inserimento nel tessuto storico: a tal fine i progetti devono essere corredati da uno specifico studio del tessuto in cui dovrà inserirsi il fabbricato ricostruito e dalla dimostrazione della coerenza ed organicità della soluzione progettuale. In dette ricostruzioni non possono essere superate le altezze preesistenti e non sono ammesse distanze inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi preesistenti, alle condizioni di cui all'art.18, comma 2.2, lett. a);
- la sistemazione degli spazi e dei manufatti pertinenziali deve tutelarne i caratteri originari e di pregio, ove presenti; laddove non rivestano carattere storico o tipologico-documentario è consentita la demolizione dei volumi accessori e la loro ricostruzione ad un solo piano, all'interno del lotto di pertinenza e purché non in aderenza all'edificio principale; i volumi ricostruiti, devono mantenere la funzione accessoria alla residenza; è altresì ammesso un modesto ampliamento degli stessi fino a 10 mq di Superficie Accessoria, sempre nel caso in cui si rimanga al di sotto del 20% del volume dell'edificio principale;
- la realizzazione di posti auto scoperti o interrati è consentita solo a condizione di non compromettere elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale, la cui esatta consistenza deve essere dettagliatamente documentata negli elaborati di progetto.

3. Per i centri ed i nuclei storici più importanti il Piano Operativo, in conformità alle disposizioni della LR 65/2014, individua specifici ambiti di pertinenza disciplinati all'art. 89, nell'ambito delle norme relative al territorio rurale.

Art. 51 - I Tessuti storici TS2

1. I tessuti storici TS2 individuano i tessuti edilizi formatesi attorno agli originari nuclei urbani, che pur presentando edifici anche di recente formazione sono da considerare parte integrante della struttura storica dei centri di Tobbiana, di Fognano, del capoluogo, di Stazione
2. Nelle zone TS2 valgono le seguenti specifiche disposizioni:
 - sono da considerare compatibili e prevalenti tutte le destinazioni d'uso delle zone TS; sono inoltre prevalenti, ove preesistenti, attività produttive purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale;
 - sugli edifici classificati (classe 1, 2 e 3) valgono le indicazioni contenute nel Titolo III, delle presenti norme; su tali immobili non sono ammessi addizioni volumetriche, mentre sono fatti salvi gli interventi di ripristino di edifici o porzioni di edifici crollati o demoliti alle condizioni disciplinate all'art. 32;
 - sugli edifici non classificati esistenti al 1954 valgono le indicazioni contenute nel Titolo III delle presenti norme; su tali immobili, oltre ad interventi di ripristino di edifici o porzioni di edifici crollati o demoliti, sono ammessi gli ampliamenti volumetrici di cui al successivo a-linea a condizione che sia dimostrata la loro compatibilità con il valore storico e testimoniale dell'immobile;
 - sugli edifici non classificati successivi al 1954 sono ammessi:

- interventi fino alla disciplina di intervento t5, a condizione che gli edifici da ricostruire siano progettati e realizzati con regole formali e con materiali che garantiscono un organico e coerente inserimento nel tessuto storico: a tal fine i progetti devono essere corredati da uno specifico studio del tessuto in cui dovrà inserirsi il fabbricato ricostruito e dalla dimostrazione della coerenza ed organicità della soluzione progettuale. In dette ricostruzioni non possono essere superate le altezze preesistenti e non sono ammesse distanze inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi preesistenti come indicato come indicato all'art.18, comma 2.2;
- addizioni volumetriche, anche configurando interventi di sostituzione edilizia, cioè contestuali alla demolizione e ricostruzione, fino al 20% della SE esistente e comunque nei limiti di mq 30 di SE per unità abitativa nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio e del tessuto; le addizioni volumetriche non possono portare alla realizzazione di corpi di fabbrica di altezza superiore a quella degli edifici preesistenti o circostanti, se superiore, e sono ammessi fino ad un IC del 50%. Il rialzamento dell'intera copertura dell'edificio, senza modifica della tipologia esistente, è ammesso solo nel caso di edifici residenziali, fino ad un massimo di 0,30 m. e comunque a condizione che non venga superata l'altezza degli edifici adiacenti o - nel caso di edifici isolati su lotto - più prossimi esistenti.
- le aree scoperte di pertinenza degli edifici non possono essere alterate in presenza di elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale;
- laddove non rivestano carattere storico o tipologico-documentario è consentita la demolizione dei volumi accessori, ancorché esistenti al 1954, e la loro ricostruzione ad un solo piano, all'interno del lotto di pertinenza, mentre altezze superiori sono ammesse solo se preesistenti; i volumi ricostruiti, devono mantenere la funzione accessoria alla residenza; è altresì ammesso un modesto ampliamento degli stessi fino a 15 mq di Superficie Accessoria e a condizione che complessivamente l'intervento pertinenziale non superi il 20% del volume dell'edificio principale; i volumi pertinenziali non possono di norma superare un piano di altezza, altezze superiori sono ammesse solo se preesistenti;
- la realizzazione di posti auto scoperti o interrati è consentita solo a condizione di non compromettere elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale, la cui esatta consistenza deve essere dettagliatamente documentata negli elaborati di progetto;
- nei tessuti TS2 di Tobbiana e Fognano, in considerazione delle caratteristiche morfologiche dei luoghi, è consentita la realizzazione di posti auto scoperti alla quota della viabilità di accesso a condizioni che i manufatti di sostegno siano correttamente inseriti nel contesto insediativo ed ambientale, non pregiudichino elementi di valore ed abbiano altezza interna inferiore a mt 2,70 e superficie utile netta non superiore a mq 15,00 per unità immobiliare servita.

Art. 52 - Le Emergenze storico architettoniche (ES)

1. Le Emergenze storico-architettoniche (ES) individuano gli episodi di maggiore pregio architettonico e di più elevato interesse storico presenti sul territorio di Montale e posti all'esterno dei nuclei originari dei centri storici: i complessi dell'Abbazia di S. Salvatore in Agna e di Villa Smilea, nonché le principali ville e ville-fattorie collocate, sia in ambito urbano, che nel territorio rurale. Queste ultime sono disciplinate in questo titolo delle NTA in quanto assimilabili, per caratteristiche e disciplina, alle emergenze collocate in area urbana.
2. Le Emergenze storico-architettoniche ES sono rappresentate sulle tavole del PO con un perimetro che racchiude, oltre agli edifici principali di valore ed agli edifici minori, i giardini, i parchi, le aree a verde o scoperte ad essi connessi. Ove presenti, sulle tavole del PO, sono evidenziati con specifica zonizzazione gli edifici e le aree destinati ad attrezzature e spazi pubblici o di interesse pubblico, che costituiscono standard urbanistici.
3. Per le Emergenze storico architettoniche ES valgono le norme relative ai Tessuti storici TS1 con le seguenti specifiche disposizioni:

- le destinazioni d'uso diverse da residenziale - quali possono essere le strutture ricettive alberghiere, quelle di somministrazione di alimenti e bevande, direzionali, per servizi privati, per eventi ed attività espositive, per attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico - sono ammesse solo se compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici e con le sistemazioni di valore architettonico, ambientale o testimoniale delle aree pertinenziali;
- le aree scoperte di pertinenza degli edifici non possono essere alterate in presenza di elementi di valore architettonico, ambientale e testimoniale; in particolare è prescritto quanto segue:
 - sui parchi, giardini ed aree a verde di pregio si applicano le disposizioni dell'art. 69;
 - nelle aree destinate a verde pubblico, esistente o di progetto, gli interventi sono assoggettati alla redazione di un progetto di complessiva sistemazione dell'area, coerente ed organico ai caratteri degli edifici di valore ed al contesto in cui sono inseriti;
 - la sistemazione degli spazi e dei manufatti pertinenziali deve tutelarne i caratteri originari e di valore testimoniale, ove presenti. Laddove non rivestano carattere storico o tipologico-documentario è consentita la demolizione dei volumi accessori e la loro ricostruzione ad un solo piano, all'interno del lotto di pertinenza e purché non in aderenza all'edificio principale; i volumi ricostruiti, che non possono superare il volume complessivo legittimo demolito, devono mantenere la funzione accessoria alla residenza.

Capo 2 - Tessuti urbani di recente formazione

Art. 53 - Tessuti prevalentemente residenziali (TC): articolazione, destinazioni d'uso e modalità di intervento

1. Sono i tessuti a destinazione prevalentemente residenziale generati dalla crescita del capoluogo e delle frazioni a partire dalla metà del secolo scorso ed includono porzioni di tessuto storico disomogenee e fortemente trasformate ed anche singoli edifici di impianto storico che, pur conservando, in alcuni casi, elementi architettonici e tipologici di pregio, hanno perduto il rapporto con il contesto originario.

2. Articolazione

2.1 I Tessuti consolidati TC si articolano:

- Tessuti TC1: Tessuti consolidati a loro volta distinti in TC1.1, TC1.2, TC1.3 in relazione alla densità dell'edificato,

3. Destinazioni d'uso

3.1 Nei Tessuti TC1, fatte salve le specifiche disposizioni relative alle singole sottozone, sono da considerare compatibili e prevalenti le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza
- attività produttive non nocive ed inquinanti se preesistenti e tradizionalmente integrate nel tessuto urbano e con la residenza; artigianato di servizio
- commerciale ad esclusione del commerciale al dettaglio per grandi strutture di vendita e per medie strutture di vendita con SV superiore a 500 mq e ad esclusione dei distributori di carburante,
- turistico- ricettiva ad esclusione di campeggi e di villaggi turistici
- direzionale e di servizio ad eccezione dei servizi per il gioco e per l'intrattenimento,
- attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico se compatibili con la residenza.

4. Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 37 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.

5. Modalità di intervento

5.1 Nei Tessuti consolidati le previsioni del Piano Operativo si attuano di norma mediante intervento diretto, fatti salvi i casi di cui le presenti norme prescrivano il Progetto unitario convenzionato.

Art. 54 - Tessuti consolidati TC1

1. I Tessuti consolidati TC1 individuano le espansioni di recente formazione dei principali insediamenti urbani del territorio comunale. Nei Tessuti TC1 il Piano Operativo persegue un ordinato assetto urbanistico dei tessuti edilizi, la realizzazione di qualificati fronti stradali ed il riordino delle aree pertinenziali; il PO persegue inoltre, nelle aree di confine con il territorio rurale, la riqualificazione dei margini urbani con mirati interventi di sistemazione paesaggistica ed ambientale, preservando i segni ancora riconoscibile dell'originario assetto agrario.

I Tessuti TC1 sono così distinti in relazione alla densità edilizia:

- Tessuti TC1.1: Tessuti edilizi ad elevata densità, costituiti in prevalenza da edifici condominiali di 3 o 4 piani,
- Tessuti TC1.2: Tessuti edilizi a media densità, costituiti in prevalenza da edifici di 2 o 3 piani, nei quali è in genere riconoscibile una regola insediativa per il disegno dei lotti e l'allineamento degli edifici lungo la viabilità: essi costituiscono la parte prevalente della crescita urbana del capoluogo e di Stazione.

- Tessuti TC1.3: Tessuti edilizi a bassa densità, costituiti in prevalenza da edifici di 1 o 2 piani, collocati in genere ai margini degli insediamenti urbani.

2. Nei Tessuti TC1 le destinazioni da considerare compatibili e prevalenti sono indicate all'art.53 comma 3.1. Non sono ammessi nuovi insediamenti produttivi industriali o artigianali. Sono ammessi esclusivamente ampliamenti degli insediamenti produttivi esistenti, non nocivi e non inquinanti, sulla base dei parametri edilizi di cui al comma 5 o degli interventi non parametrati di cui al comma 6.

3. Nei Tessuti TC1 sono ammessi i seguenti interventi:

- A. *Interventi parametrati* di cui al successivo comma 5.

- B. *Interventi non parametrati* di cui al successivo comma 6.

Gli interventi di tipo A e B non sono in alcun modo cumulabili.

4. Sugli edifici o porzioni di edifici esistenti al 1954, ancorché non classificati, sono ammessi esclusivamente gli interventi non parametrati di cui al successivo comma 6, compatibilmente con le disposizioni del Titolo III, Capo 1 relative al tipo di edificio interessato.

5. A. *Interventi parametrati*

5.1 Interventi di nuova edificazione a fini residenziali nei lotti liberi sono ammessi nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:

ZONA	IF (SE/Sf)	IC max	H max
TC1.1	1,00 mq/mq	45%	tre piani fuori terra fino a mt.10,00
TC1.2	0,70 mq/mq	40%	due piani fuori terra fino a mt.7,50
TC1.3	0,50 mq/mq	35%	due piani fuori terra fino a mt.6,50

5.2 Ai fini dell'applicazione dei parametri sopraindicati, non potranno essere considerate, per altre nuove costruzioni, le superfici di pertinenza di costruzioni già esistenti ed autorizzate, necessarie per il soddisfacimento degli indici di zona delle volumetrie esistenti; l'eventuale superficie fondiaria di pertinenza dovrà essere contigua alle costruzioni.

5.3 La realizzazione di autonomi corpi di fabbrica, non collegati volumetricamente e funzionalmente ad edifici esistenti, non è ammessa su lotti di terreno interclusi che non fronteggiano viabilità o parcheggi pubblici e che non hanno accesso diretto dagli stessi. Sui lotti di terreno che non hanno tali requisiti sono ammessi esclusivamente ampliamenti degli edifici esistenti senza costituzione di nuovi edifici.

5.4 In caso di demolizione e ricostruzione, la SE della ricostruzione non potrà superare quella ammissibile in base agli indici indicati al comma 5.1, anche se la SE preesistente risultava maggiore.

5.5 Nel caso di interventi parametrati è sempre ammessa la realizzazione di posti macchina coperti nel rispetto dei limiti indicati al comma 6.1 lettera a).

6. B. *Interventi non parametrati*

6.1. Sono ammessi i seguenti interventi di integrazione volumetrica "una *tantum*":

a) Costruzione di posti macchina coperti qualora non realizzabili all'interno dei volumi esistenti, nella misura di un'autorimessa per unità abitativa di superficie utile netta non superiore a mq 20 e di altezza media interna non superiore a mt 2,40. Tale manufatto può essere dislocato anche in posizione distaccata dal fabbricato principale, ma comunque ad esso prossima. La sua realizzazione è subordinata:

- al complessivo riordino dei manufatti e delle aree pertinenziali,
- alla localizzazione del manufatto in posizione defilata dal fronte principale e, ove possibile, accorpata a realizzazioni analoghe sui lotti confinanti,
- alla schermatura arborea del manufatto nelle aree di confine con il territorio rurale.

b) Riorganizzazione planivolumetrica dei corpi di fabbrica secondari e delle costruzioni accessorie esistenti nell'area di pertinenza. Nell'ambito degli interventi di riordino delle aree pertinenziali, è ammessa la riorganizzazione delle volumetrie esistenti legittime

anche con demolizione e ricostruzione delle stesse che dovranno essere accorpate all'edificio principale in modo tale che l'aspetto finale dell'edificio sia unitario dal punto di vista architettonico; a tal fine saranno consentiti modesti aumenti degli annessi pertinenziali fino ad un massimo del 20% del volume esistente, a condizione che tali manufatti conservino la funzione accessoria.

- c) Addizioni volumetriche del corpo di fabbrica principale delle unità immobiliari ad uso residenziale, nella misura complessiva massima di mq 30 di SE per ciascuna unità immobiliare a destinazione residenziale, anche con rialzamenti, a condizione che non venga superata l'altezza degli edifici adiacenti o - nel caso di edifici isolati su lotto - più prossimi esistenti, anche con più interventi distanziati nel tempo. Detti ampliamenti sono ammessi solo per gli edifici ultimati alla data di adozione del presente PO ed a condizione che non abbiano usufruito in precedenza di ampliamenti "una tantum".
- d) Addizioni volumetriche degli edifici industriali e artigianali esistenti alla data di adozione del presente PO, nella misura del 10% della SE esistente e fino ad un massimo di mq 50 di SE per unità immobiliare alle seguenti condizioni:
- che l'attività produttiva non sia nociva ed inquinante,
 - che l'immobile realizzato con l'ampliamento sulle base delle presenti disposizioni sia vincolato con atto di obbligo unilaterale alla destinazione produttiva per almeno 10 anni,
 - che non si superi l'altezza massima di zona,
 - che gli interventi edilizi, per la tipologia, per le caratteristiche costruttive e per i materiali impiegati risultino coerenti con il contesto insediativo, prevalentemente residenziale, delle zone TC1.

Gli ampliamenti "una tantum" di cui sopra sono ammessi anche per l'insediamento e l'ampliamento di strutture per la ricerca e per l'innovazione dei processi produttivi.

- e) Addizioni volumetriche degli edifici direzionali e di servizio e commerciali, esistenti alla data di adozione del presente PO, nella misura del 20% della SE esistente e fino ad un massimo di mq 100 di SE alle seguenti condizioni:
- che non si dia luogo al frazionamento dell'edificio con aumento delle unità immobiliari
 - che non si superi l'altezza massima di zona,
 - che gli interventi edilizi, per la tipologia, per le caratteristiche costruttive e per i materiali impiegati risultino coerenti con il contesto insediativo, prevalentemente residenziale, delle zone TC1.

6.2 Disposizioni particolari. La realizzazione di cantine e di altri locali completamente interrati non valutabili ai fini del calcolo della SE è ammessa solo nel perimetro dell'edificio fuori terra. La realizzazione degli interventi non parametrati di cui al comma

5.6 non può comunque portare a indici di copertura superiori al 55% per le zone TC1.1, al 50% per le zone TC1.2 ed al 45% per le zone TC1.3.

7. Per gli interventi di ampliamento del corpo principale dell'edificio, sia nel caso di interventi parametrati, che di interventi non parametrati, è consentito uniformarsi all'altezza dell'edificio esistente, a condizione di non superare di mt. 3,00 l'altezza massima di zona.

Art. 55 - Interventi e sistemazioni degli spazi pertinenziali

1. Sono gli interventi di sistemazione ed attrezzatura degli spazi esterni di pertinenza degli edifici dei tessuti TS e TC, anche nei casi in cui questi ricadano interamente o parzialmente nelle aree indicate dalle tavole del PO come verde privato (Vpriv). In tali aree sono elementi caratterizzanti le sistemazioni del suolo le opere di pavimentazione, piantumazione e trattamento del terreno, per le quali si forniscono alcuni criteri per la progettazione, sia per gli interventi pubblici, che per quelli privati.

2. Gli interventi nei tessuti TS e TC devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale. In particolare gli interventi sugli spazi aperti (giardini, aie, orti, cortili, ecc.) di edifici e complessi di matrice storica ES, in particolare nei tessuti TS e TC, devono garantire la conservazione e l'eventuale ripristino di detti spazi e dei singoli elementi costitutivi originari, con particolare riguardo ad elementi quali pavimentazioni, pozzi, cancellate, recinzioni, filari, edicole, fontane, panchine in muratura, filari, muri a retta ed altre opere murarie, siepi ed altre singolarità vegetali. Nel rifacimento e la manutenzione degli stessi si deve prevedere di utilizzare materiali e tecnologie quanto possibile simili a quelli originari o comunque compatibili.
3. È ammessa la realizzazione di tettoie fotovoltaiche - totalmente prive di tamponamenti esterni - per il riparo delle autovetture nel lotto di pertinenza, fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo. Tali tettoie non dovranno interessare le strutture dell'edificio principale e per le quali dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- nel caso di edifici residenziali monofamiliari e bifamiliari con giardino devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 25 mq. per ogni unità immobiliare;
 - nel caso di edifici residenziali plurifamiliari è consentita la installazione di una tettoia per ogni unità immobiliare, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq;
 - nel caso di edifici turistico-ricettivi è consentita la installazione di una tettoia per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
 - l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,40 ml.

Non è comunque ammessa la realizzazione di tettoie fotovoltaiche in aderenza a edifici con disciplina d'intervento t1, t2 e t3.

4. Le recinzioni di pregio, antiche o storicizzate, devono essere conservate. È consentita la realizzazione - o la sostituzione di quelle esistenti quando non di pregio - di recinzioni con forme e disegno semplice in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura intonacata, oppure con siepi vive; esclusivamente per le parti non visibili da spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepe viva all'interno del resede. La recinzione potrà avere altezza massima di 2 ml., che nel caso di dislivello alla base dovrà essere misurata alla quota inferiore.
5. Il sistema di illuminazione delle aree di pertinenza dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente in esso collocati e comunque sempre opportunamente schermati verso l'alto.
6. La realizzazione di piscine è consentita a condizione che la gestione delle acque avvenga con tecniche e soluzioni tese al risparmio idrico. Il rifornimento idrico per il riempimento della vasca deve essere garantito da fonti di approvvigionamento private: è assolutamente vietato l'utilizzazione dell'acquedotto comunale, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015.

Non devono essere apportate modifiche significative al profilo del terreno ed alla morfologia dei luoghi, non devono essere abbattute alberature di pregio, non devono essere arrecati danni a manufatti esistenti di valore (antichi tracciati viari, pozzi, fonti ed altre testimonianze di cultura materiale)

Le piscine e i volumi tecnici necessari al loro funzionamento dovranno essere completamente interrati; piscine seminterrate sono ammesse solo nel caso di terreni in pendio, laddove sia possibile realizzarle con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso l'utilizzo di muri a retta di altezza superiore a 1,00 ml. Non è comunque consentita la realizzazione di piscine su aree con pendenze maggiori del 10%. La costruzione della piscina dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

- la superficie della vasca non potrà essere superiore a 80 mq. e la profondità massima non dovrà superare 1,80 ml.;
- la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare ad eccezione dei casi in cui potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
- il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto preferibilmente nelle tonalità del colore sabbia o scure del verde e del grigio, fino al nero;
- eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,50 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati potrà essere pavimentato per una profondità di 3 ml, mentre pavimentazioni di profondità superiore sono consentite solo nel caso in cui la pavimentazione abbia un vano interrato sottostante; nel caso di piscine a servizio di strutture turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi.
- non è consentita la realizzazione di più di una piscina per complesso edilizio, fatte salve specifiche e motivate esigenze connesse alle attività turistiche.

Art. 56 - Tessuti misti TM

1. Sono i tessuti caratterizzati dalla disordinata presenza di strutture produttive, sia di piccola che di medio-grande dimensione, associate alla residenza e ad altre funzioni e comunque collocate in contesti prevalentemente residenziali od a vocazione residenziale: essi sono presenti in tutti gli insediamenti urbani, sia della pianura che dell'area pedecollinare e sono di frequente individuate come aree degradate. Nei tessuti TM il Piano Operativo persegue una complessiva riqualificazione insediativa ed edilizia e, pur ammettendo la permanenza delle strutture produttive ancora attive e compatibili con il contesto insediativo, incentiva la trasformazione verso destinazioni residenziali, terziarie e per servizi delle strutture produttive dismesse e degradate. A tal fine in queste aree il Piano operativo promuove la riqualificazione degli spazi e dei servizi pubblici, il rinnovo edilizio ed architettonico dell'edificato, il riordino e la riqualificazione dei margini urbani con interventi di riqualificazione paesaggistica.
2. I tessuti misti TM sono così distinti in relazione alla dimensione delle strutture produttive che li caratterizzano:
 - Tessuti TM1: Tessuti con strutture produttive di piccole dimensioni
 - Tessuti TM2: Tessuti con strutture produttive di dimensioni medio-grandi.
3. Destinazioni d'uso
 - 3.1 Nei Tessuti misti TM sono da considerare compatibili e prevalenti le destinazioni d'uso dei Tessuti consolidati TC elencate all'art. 53 comma 3.1. con le seguenti precisazioni:
 - nei Tessuti TM1 non sono ammesse le medie strutture di vendita,
 - sia nei Tessuti TM1 che nei Tessuti TM2, nuovi insediamenti produttivi industriali o artigianali sono ammessi esclusivamente per attività compatibili con la residenza; sono in ogni caso escluse industrie insalubri.
4. Interventi edilizi ammessi
 - 4.1 Sugli edifici aventi una destinazione d'uso ammessa nel Tessuto TM, ad eccezione di quelli a destinazione artigianale o industriale, sono consentiti tutti gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, fino alla ristrutturazione urbanistica nel rispetto delle norme contenute nel Titolo III. Sugli stessi edifici sono inoltre consentiti gli interventi non parametrati previsti all'art. 54 comma 6 per i Tessuti TC.
 - 4.2 Sugli edifici a destinazione produttiva artigianale e industriale sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) modesti ampliamenti, nel caso di conservazione della destinazione produttiva, in misura non superiore al 20% della superficie edificata SE esistente a condizione che non si superino i seguenti parametri:

- Indice di edificabilità fondiaria $IF=0,55 \text{ mq}/1,00\text{mq}$ anche se la SE esistente eccede tale limite,
- indice di copertura del 50%
- altezza di mt. 6,50 e comunque non superiore a quella preesistente se superiore a mt 6,50;
- b) sostituzione edilizia con contestuale ampliamento nei limiti indicati alla precedente lettera a), nei casi in cui si conservi la destinazione d'uso produttiva;
- c) demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti (calcolati come il volume virtuale dell'edificio di cui all'art.24 del DPGR 39/R/2018) nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso una delle destinazioni ammesse nel rispetto dei seguenti parametri:

Tessuti TM1

- Indice di edificabilità fondiaria: $IF = 0,55 \text{ mq}/1,00\text{mq}$
- indice di copertura: 40%
- altezza massima: mt 7,50

Tessuti TM2

- Indice di edificabilità fondiaria: $IF = 0,50 \text{ mq}/1,00\text{mq}$
- indice di copertura: 35%
- altezza massima: mt 10,00.

Negli edifici a destinazione artigianale ed industriale, nel caso in cui conservino la suddetta destinazione, è sempre ammessa la realizzazione di un'unità abitativa di SU non superiore a mq 120. Per gli edifici a destinazione artigianale ed industriale aventi SE superiore a mq 500, ove sia già presente una unità abitativa, è consentito realizzare un'ulteriore unità abitativa od ampliare quella esistente a condizione che non si superino 240 mq di SU a destinazione residenziale.

5. Modalità di intervento

5.1 Nei Tessuti TM le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante intervento diretto, fatti salvi i seguenti casi:

- quando si renda necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione, nel qual caso è prescritto il progetto unitario convenzionato,
- per gli interventi di cui al precedente comma 4.2 lettere b) e c) ricadenti nei tessuti TM2, nel qual caso è prescritto il progetto unitario convenzionato,
- per gli interventi di ristrutturazione urbanistica per i quali è prescritto il piano di recupero.

6. Disposizioni particolari

6.1 Nei Tessuti TM per gli immobili a destinazione produttiva non classificati esistenti al 1954 è di norma ammessa la demolizione e ricostruzione, previa verifica dell'assenza di significativi elementi da tutelare.

6.2 Negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici produttivi nelle zone TM2 è dovuta la realizzazione di una quota di parcheggi pubblici commisurata all'eventuale incremento di SE rispetto alla situazione preesistente.

6.3 Negli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione è prescritto il riordino delle aree pertinenziali e la riqualificazione dei margini con il territorio rurale con adeguati interventi sistemazione paesaggistica.

6.4 I tessuti TM ricadenti nelle aree degradate sono individuati come aree di decollo di volumi ammessi ma non ricostruiti in loco, negli interventi di riqualificazione insediativa ed urbana e di rigenerazione urbana. Il conseguente trasferimento dei volumi è disciplinato dall'art. 110 delle presenti NTA.

Art. 57 - Tessuti edilizi a prevalente destinazione produttiva (TP): articolazione in sottozone

1. I Tessuti produttivi identificano i tessuti urbani e gli insediamenti a prevalente destinazione produttiva, industriale e artigianale.
2. I Tessuti TP, in relazione alle caratteristiche e destinazioni d'uso degli insediamenti, si articolano in:
 - Tessuti TP1: Tessuti prevalentemente artigianali
 - Tessuti TP2: Tessuti prevalentemente industriali
 - Tessuti TP3: Insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante
 - Tessuti TP4: Insediamenti specializzati per la logistica
 - Tessuti TP5: Aree per depositi di materiali e attività produttive all'aperto.
3. Le destinazioni d'uso e gli interventi ammessi nei Tessuti produttivi TP sono definiti negli articoli seguenti in relazione ad ogni singola sottozona.

Art. 58 - Tessuti prevalentemente artigianali (TP1)

1. Sono così classificate le parti del territorio urbano occupate dagli insediamenti produttivi prevalentemente artigianali sorti in genere lungo la viabilità principale nella fase di più intensa crescita economica del secondo dopoguerra. Molti di questi tessuti sono caratterizzati da condizioni di degrado e dalla diffusa compresenza di attività produttive con altre destinazioni: commerciale, di servizio ed anche residenziale. Il Piano Operativo in queste tessuti persegue il contenimento delle espansioni lineari, la messa in sicurezza della viabilità e la riqualificazione dei fronti stradali, un complessivo riordino urbanistico ed edilizio, fondato sul riconoscimento del carattere ormai multifunzionale di questi insediamenti, sul riordino delle aree pertinenziali e dei fronti verso il territorio aperto, sull'adeguamento delle dotazioni di aree di sosta e di servizi.

2. Destinazioni d'uso

2.1 Nei Tessuti TP1 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- artigianale e artigianale di servizio alla residenza; attività industriali di limitata dimensione
- commerciale all'ingrosso e depositi
- commerciale ad eccezione del commerciale al dettaglio per medie e grandi strutture di vendita
- direzionale e di servizio ad eccezione di servizi per il gioco
- attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico se compatibili con le destinazioni produttive.

Le destinazioni commerciali e residenziali non possono superare complessivamente il 50% della SE totale. È in ogni caso ammesso destinare ad usi abitativi immobili che avevano avuto tale destinazione in precedenza sulla base di legittimi titoli.

2.2 L'insediamento di nuove industrie insalubri di 1.a classe non è ammesso nei Tessuti TP1. Le attività esistenti devono presentare un piano di risanamento o prevenzione del rischio e possono permanere alla condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento per i residenti nelle vicinanze.

3. Interventi edilizi ammessi

3.1 Nei Tessuti TP1 sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia, fatte salve le specifiche disposizioni relative agli edifici esistenti al 1954, ancorché non classificati,
- ampliamento o costruzione di nuovi edifici, che devono rispettare gli allineamenti esistenti, nel rispetto dei seguenti parametri

urbanistici:			
INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIA	IF	mq/mq	0,80
0,INDICE MASSIMO DI COPERTURA	IC	mq/mq	0,45
ALTEZZA MASSIMA (salvo volumi tecnologici)	H	ml	10,00

3.2 Nei Tessuti TP1 sugli edifici esistenti a destinazione produttiva che abbiano già raggiunto i parametri edilizi consentiti, sono ammessi interventi di ampliamento “una tantum”, non superiore al 5% della SE esistente per adeguamento degli impianti produttivi e dei servizi.

3.3 Negli insediamenti artigianali isolati, collocati in contesti prevalentemente residenziali, gli interventi edilizi devono risultare coerenti, per tipologia, materiali impiegati ed elementi di finitura, con le caratteristiche tipomorfologiche e con la destinazione d'uso prevalente del contesto.

4. Modalità di intervento

4.1 Nei Tessuti TP1.1 le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante intervento diretto, fatti salvi i seguenti casi:

- quando si renda necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione, nel qual caso è prescritto il progetto unitario convenzionato,
- per gli interventi di ristrutturazione urbanistica per i quali è prescritto il piano di recupero.

Art. 59 - Tessuti prevalentemente industriali (TP2)

1. Sono così classificate le parti del territorio urbano occupate dagli insediamenti produttivi prevalentemente industriali sorti in genere ai margini dei centri abitati nella fase di più intensa crescita economica del dopoguerra. Molti di questi tessuti sono caratterizzati da condizioni di degrado ed in alcuni casi dalla presenza di altre attività, oltre a quella produttiva. Il Piano Operativo in queste tessuti, pur garantendo un necessario livello di flessibilità nelle destinazioni, persegue la permanenza e la qualificazione delle attività produttive, favorendo un complessivo riordino urbanistico ed edilizio, attraverso il miglioramento delle infrastrutture, il riordino delle aree pertinenziali e dei fronti verso il territorio aperto, l'adeguamento delle dotazioni di aree di sosta e di servizi.

2. Destinazioni d'uso

2.1 Nei Tessuti TP2 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- industriale, artigianale e artigianale di servizio alla residenza
- commerciale all'ingrosso e depositi
- commerciale ad eccezione del commerciale al dettaglio per medie e grandi strutture di vendita
- direzionale e di servizio
- attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico se compatibili con le destinazioni produttive
- residenze dei titolari, gestori o custodi dell'attività, per una SE non superiore al 10% della SE ammissibile e comunque non superiore a 200 mq di SE.

Le destinazioni direzionali commerciali, residenziali e direzionali non possono superare complessivamente il 35% della SE totale. E' in ogni caso ammesso destinare ad usi abitativi immobili che avevano avuto tale destinazione in precedenza sulla base di legittimi titoli.

2.2 L'insediamento di nuove industrie insalubri di 1.a classe è ammesso nei Tessuti TP2 a condizione che sia presentato un piano di prevenzione del rischio e siano conseguentemente adottate efficaci misure di protezione dai rischi di inquinamento.

3. Interventi edilizi ammessi

3.1 Nei Tessuti TP2 sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia, fatte salve le specifiche disposizioni relative agli edifici esistenti al 1954.
- ampliamento o costruzione di nuovi edifici nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIA	IF	mq/mq	0,80
------------------------------------	----	-------	------

INDICE MASSIMO DI COPERTURA	IC	mq/mq	0,50
ALTEZZA MASSIMA (salvo volumi tecnologici)	H	ml	10,00

3.2 Nei Tessuti TP2 sugli edifici esistenti a destinazione produttiva che abbiano già raggiunto i parametri edilizi consentiti, sono ammessi interventi di ampliamento “una tantum”, non superiore al 10% della SE e della SC esistente per adeguamento degli impianti produttivi e dei servizi.

4. Modalità di intervento

4.1 Nei Tessuti TP2 le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante intervento diretto, fatti salvi i seguenti casi:

- quando si renda necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione, nel qual caso è prescritto il progetto unitario convenzionato,
- per gli interventi di ristrutturazione urbanistica per i quali è prescritto il piano di recupero.

Art. 60 - Piano Comunale di Protezione Civile

1. Le aree interessate da previsioni del Piano comunale di Protezione Civile devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l'assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.
2. Fatte salve diverse disposizioni del Piano comunale di protezione civile, nelle aree in oggetto possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente Piano Operativo, a condizione che non comportino:
 - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
 - interventi di nuova edificazione;
 - installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
 - depositi di merci e materiali a cielo libero;
 - altre modifiche o trasformazioni in genere che possono pregiudicare o ridurre l'efficacia delle previsioni contenute nel vigente Piano comunale di protezione civile.

Sono comunque consentite le opere e/o le installazioni che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico.

3. Gli interventi di trasformazione dell'area individuata dal presente PO come zona AA1, in loc Fognano via Don G. Verità, sono subordinati alla preventiva variazione del Piano comunale di protezione civile che individui una diversa localizzazione per la previsione che interessa la sopradetta area.

Art. 61 - Insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante (TP3)

1. La zona TP3 individua un insediamento industriale a rischio di incidente rilevante posto fra via Berlinguer e via Garibaldi in prossimità del capoluogo. Su questa zona, non sono ammessi interventi che possono determinare un incremento del rischio.

2. Destinazioni d'uso

2.1 Nella zona TP3 fino a quando rimane in attività l'industria a rischio di incidente rilevante sono ammessi esclusivamente interventi riconducibili a tale attività.

2.2 Nel caso di cessazione della suddetta attività si applicano le disposizioni per i tessuti prevalentemente industriali TP2, di cui all'art. 59.

3. Interventi ammessi

3.1 Nella zona TP3 sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia,
- ampliamento o costruzione di nuovi edifici a condizione che non si incrementi il livello di rischio e nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIA	IF	mq/mq	0,80
INDICE MASSIMO DI COPERTURA	IC	mq/mq	0,50
ALTEZZA MASSIMA (salvo volumi tecnologici)	H	ml	10,00

3.2 I progetti degli interventi urbanistici ed edilizi riguardanti l'esistente industria a rischio di incidente rilevante sono ammessi solo previa dimostrazione del non incremento del rischio con le modalità e le procedure stabilite dalla vigente normativa di settore.

3.3 Gli interventi finalizzati alla riconversione dell'attuale attività industriale sono assoggettati a progetto unitario convenzionato; nel caso in cui prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica sono assoggettati a piano di recupero.

Art. 62 - Insediamenti per la logistica (TP4)

1. L'insediamento per la logistica TP4 individua la vasta area adiacente alla linea ferroviaria posta in loc. Stazione, destinata ad attrezzature per il deposito ed il movimento merci ed alla Dogana, oggi dismessa.

2. Destinazioni d'uso

2.1 In considerazione della dismissione della Dogana su questa area sono oggi ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- artigianale ed industriale, incluse le strutture per la logistica,
- commerciale all'ingrosso e depositi,
- direzionale e di servizio,
- attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico se compatibili con le destinazioni produttive,
- residenze dei titolari, gestori o custodi dell'attività, per una SE non superiore al 10% della SE ammissibile e comunque non superiore a 200 mq di SE.

3. Interventi ammessi

3.1 Nell'insediamento TP4 sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia,
- ampliamento o costruzione di nuovi edifici nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIA	IF	mq/mq	0,50
INDICE MASSIMO DI COPERTURA	IC	mq/mq	0,35
ALTEZZA MASSIMA (salvo volumi tecnologici)	H	ml	10,00

3.2 Nella zona TP4 gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia di tipo conservativo o che comunque comportano un mutamento di destinazione d'uso sono assoggettati a progetto unitario convenzionato.

3.3 Nella zona TP4 sono sempre ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica previa redazione di un piano di recupero.

3.4 L'utilizzazione delle potenzialità edificatorie della porzione di zona TP4 ricadente nell'area che il PO originario, approvato con DCC 19/2019, classificava come "infrastrutture ferroviarie" è subordinata a:

- la realizzazione e cessione o la sola cessione nel caso in cui non si possano coordinare gli interventi previsti nell'area, a titolo gratuito del parcheggio pubblico Pp114,
- la sistemazione a verde e la piantumazione di una fascia della profondità di almeno 10 mt dal confine con l'area ferroviaria.

Art. 63 - Depositi di materiali ed attività produttive all'aperto (TP5)

1. Sono zone destinate al deposito di materiali vari, quali materiali e attrezzature per l'edilizia, cernita e commercializzazione di inerti e materiali edili, deposito e rimessaggio di autovetture e affini, attrezzature per campeggio e materiali simili.

2. All'esterno delle zone appositamente previste nel PO le aree destinate alle attività di cui sopra sono realizzabili nei Tessuti TP1 e TP2.

3. Per gli insediamenti TP5 valgono le seguenti disposizioni:

- gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono assoggettati a permesso di costruire, salvo diverse disposizioni del Regolamento Edilizio;-
 - la domanda per il permesso di costruire deve essere corredata da un progetto comprendente l'individuazione della viabilità interna, dei piazzali, delle aree destinate a parcheggio nella misura minima di cui ai successivi indici, i sistemi di scarico delle acque piovane.
4. Le aree adibite a deposito di materiali da costruzione, inerti, materiali di riciclo e simili dovranno essere preferibilmente schermate verso l'esterno con barriere vegetali. È facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la schermatura arborea anche per altri tipi di impianti e depositi.
 5. In queste zone ferme restando le prescrizioni per l'utilizzo del suolo e la schermatura di cui ai precedenti commi è possibile realizzare edifici e tettoie nel rispetto dei seguenti indici:

- Superficie coperta massima	5% della SF con un massimo di 300 mq.
- Altezza massima	7,0 mt. fuori terra.
- Parcheggi privati	7,5mq. /100 mq. di superficie

Art. 64 - Tessuti edilizi a prevalente destinazione terziaria (TT)

2. I Tessuti TT identificano i tessuti urbani e gli insediamenti a prevalente destinazione terziaria ed in particolare gli edifici specialistici a destinazione commerciale. Il presente Piano Operativo individua un solo insediamento avente tali caratteristiche: il polo commerciale in loc. Dore, classificato TT1 e risultante dall'attuazione, tuttora in corso, di una previsione assoggettata a piano attuativo dai previgenti strumenti urbanistici comunali.
3. Nel perimetro del piano attuativo dell'area TT1, appositamente individuato sulla tav.2.2 del PO, è consentito portare a conclusione gli interventi edilizi previsti dallo stesso piano attuativo. È inoltre consentito insediare funzioni diverse da quelle previste dal piano attuativo, previa variante dello stesso, alle seguenti condizioni:
 - che le funzioni diverse rientrino fra quelle ammesse per le zone TC1 all'art. 53 c. 3.1,
 - che la SE destinata ad attività commerciali non sia comunque inferiore al 50% della SE complessiva.

CAPO 3 - Aree degradate

Art. 65 - Individuazione delle aree degradate

1. Le aree degradate sono le aree connotate da condizioni di degrado urbanistico e/o di degrado socio-economico. Esse sono individuate nella tav.3 del Piano Operativo con apposita campitura. Su di esse sono ammessi ed incentivati gli interventi di riqualificazione insediativa e gli interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, descritti ai successivi due commi.
2. Sono interventi di riqualificazione insediativa, ai sensi del presente piano, gli interventi di minuto riordino dei tessuti edilizi degradati, effettuati su uno o su più lotti contigui, mediante interventi di ristrutturazione edilizia, anche ricostruttiva, e/o di sostituzione edilizia. Gli interventi di riqualificazione sono disciplinati dal successivo art. 66 e rientrano nella disciplina della gestione degli insediamenti esistenti di cui al comma 1, lettera a) dell'art.95 della LR 65/2014.
3. Sono interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana gli interventi descritti e disciplinati nella Parte III, Titolo VI agli artt. 101 e 103. Essi rientrano nella disciplina della trasformazione degli assetti degli insediamenti insediativi, infrastrutturali ed edilizi di cui al comma 1, lettera b) dell'art.95 della LR 65/2014.

Art. 66 - Interventi di riqualificazione insediativa nelle aree degradate

1. Il presente Piano Operativo non individua in modo puntuale gli interventi di riqualificazione insediativa descritti al comma 2 del precedente art. 65 ma ne promuove la redazione e ne incentiva l'attuazione sulla base delle indicazioni contenute nei successivi commi.
2. Nelle aree degradate individuate dal PO sono sempre ammessi gli interventi di riqualificazione insediativa nel rispetto della disciplina dei diversi tessuti che li costituiscono e delle seguenti condizioni:
 - gli interventi di complessivo recupero o rinnovo dei fabbricati che insistono su un singolo lotto e di generale riordino delle aree pertinenziali sono incentivati con un incremento del 10% della SE e della superficie coperta ammissibile (si precisa che l'incremento del 10% si applica alla somma della superficie esistente e dell'eventuale ampliamento ammesso);
 - gli interventi di complessivo e coordinato recupero o rinnovo dei fabbricati che insistono su due o più lotti contigui e di generale riordino delle aree pertinenziali sono incentivati con un incremento del 15% della SE e della superficie coperta ammissibile per ciascun fabbricato (si precisa che l'incremento del 15% si applica alla somma della superficie esistente e dell'eventuale ampliamento ammesso);
 - qualora l'intervento esteso su più lotti comporti modeste rettifiche del perimetro degli stessi lotti, esse sono ammesse previa predisposizione di un progetto unitario convenzionato e l'intervento è comunque da ricondurre alla disciplina della gestione degli insediamenti esistenti.
3. Qualora gli interventi riguardino aree di consistenti dimensioni o che comportino un adeguamento delle opere di urbanizzazione ed una complessiva riqualificazione del tessuto urbano essi sono da ricondurre alla disciplina della trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi e quindi alle disposizioni della Parte III, Titolo VI delle presenti norme.
4. Sulle aree degradate sono comunque sempre ammessi piani di recupero, nel rispetto della disciplina di tessuto per quanto attiene alle destinazioni d'uso, ai parametri urbanistici, alle condizioni ed alle dotazioni da garantire per la realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica.

CAPO 4 - Aree inedificate nel territorio urbanizzato

Art. 67 - Aree non interessate da previsioni insediative (VR)

1. Sono le aree poste all'interno del perimetro del territorio urbanizzato che costituiscono elemento connettivo ed integrativo dei tessuti edilizi esistenti e delle aree di trasformazione ma che non sono interessate da previsioni insediative nel presente Piano Operativo. Esse sono individuate nelle tavole del PO con apposita campitura e con la sigla VR.
2. In tali aree valgono le seguenti disposizioni:
 - non sono consentiti interventi di nuova costruzione,
 - sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa, nel rispetto delle disposizioni relative agli edifici classificati,
 - per i fondi coltivati, aventi una superficie accorpata eguale o superiore a 1.500 mq, è consentita la realizzazione di un annesso o manufatto, necessario per l'agricoltura amatoriale o per piccole produzioni orticole, con superficie utile complessiva non superiore a 15 mq, a condizione che:
 - non comporti alcuna modificazione della morfologia dei luoghi che sia realizzato in legno
 - non abbia opere di fondazione escluse quelle di ancoraggio
 - non abbia dotazioni che consentano l'uso abitativo
 - siano indicate con idonee forme di garanzia le modalità per la sua rimozione al cessare dell'attività agricola.
3. Su dette aree sono inoltre ammessi, nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti, gli interventi di cui al successivo art. 68.

Art. 68 - Aree a verde privato

1. Sono le aree inedificate interne al perimetro del territorio urbanizzato che possono essere di pertinenza o meno di edifici esistenti o facenti parte di aree destinate alla trasformazione edilizia od urbanistica, che devono essere mantenute a verde di uso privato. Le aree a verde privato sono rappresentate con apposita campitura sulle tavole del PO.
2. Le aree a verde privato sono di norma inedificabili e non concorrono alla determinazione della capacità edificatoria delle zone dove sono collocate. Nelle porzioni di dette aree non occupate da piante di alto fusto e da verde ornamentale, fatte salve specifiche disposizioni della disciplina di zona, sono ammesse, oltre alle sistemazioni necessarie al loro utilizzo quali orti, giardini e simili, le seguenti opere pertinenziali distinte in relazione ai tessuti in cui ricadono le aree a verde privato.

Nei Tessuti TS e TC:

- realizzazione di parcheggi a raso di uso privato, di pertinenza o meno di edifici esistenti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: la superficie del parcheggio non può eccedere il 35% della superficie dell'area; la porzione residua deve essere sistemata a verde con alberature di alto fusto; deve essere assicurato il rispetto delle norme in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale.
- nei tessuti TS gli interventi di cui ai precedenti a-linea debbono comunque rispettare gli elementi di valore storico culturale e paesaggistico ambientale che caratterizzano le aree a verde privato. È facoltà del Comune, in relazione al tipo di intervento ed al contesto, chiedere uno specifico approfondimento progettuale.
- realizzazione di piscine pertinenziali, alle condizioni di cui all'art. 55, comma 6.

Nei tessuti TP:

- realizzazione di strade di accesso, piazzali per la sosta e per la manovra a condizione che almeno il 35% dell'area sia destinata a verde e che siano rispettate le norme per il contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale.

3. Sugli edifici e manufatti, diversi da quelli di cui ai commi precedenti, eventualmente esistenti nelle aree a verde privato prive di specifici elementi di pregio, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia fino al tipo t4.

Art. 69 - Aree a verde di particolare pregio (Vpreg)

1. Sono le aree circostanti edifici di particolare interesse, in genere di valore storico architettonico, coperte in modo prevalente o esclusivo da vegetazione arborea e/o arbustiva e spesso caratterizzate dalle geometrie delle direttrici viaria di raccordo alla viabilità storica o da percorsi poderali storici: tali aree sono in genere incluse nel perimetro delle Emergenze storico architettoniche ES di cui all'art. 52. In ogni caso esse presentano spiccati valori di tipo naturale, paesaggistico-ambientale o storico-culturale che debbono essere tutelati.
2. Tali aree che includono i parchi ed i giardini storici, sono rappresentate con apposita campitura sulle tavole del PO. Al loro interno non sono ammessi interventi che possono compromettere gli elementi di valore paesaggistico ambientale ed architettonico ornamentale o limitarne la percezione. In particolare sui parchi ed i giardini posti a corredo di ville ed edifici storici non sono consentiti interventi che alterino il consolidato assetto delle aree a verde, delle sistemazioni arboree ed arbustive, dei percorsi, dei manufatti e delle opere pertinenziali che li caratterizzano. Piscine pertinenziali, di cui all'art. 55, sono ammesse solo a condizioni che non si modifichino gli assetti storici o comunque consolidati. Non è consentita la riduzione degli impianti arborei esistenti e l'intervento dovrà essere oggetto di uno specifico progetto di inserimento paesaggistico, corredato da una relazione storico-critica.
3. Sugli edifici e manufatti esistenti in queste aree sono ammessi, compatibilmente con la classificazione di valore, interventi fino alla disciplina di tipo t3; per le aree ricadenti nel perimetro delle Emergenze architettoniche ES le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste per le stesse aree ES.

Art. 70 - Aree a verde per impianti sportivi privati (VSpriv)

1. Sono le aree a verde destinate ad impianti sportivi privati collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato. Esse sono rappresentate sulle tavole del PO con apposita campitura e con la sigla VSpriv.
2. Su tali aree è ammessa la realizzazione di campi sportivi all'aperto per il calcio, per il tennis, il basket, per la pallavolo e per altre attività sportive, incluse piscine all'aperto e delle relative strutture di servizio (spogliatoi, servizi igienici, piccoli depositi, impianti tecnici) nella misura strettamente necessaria allo svolgimento delle attività sportive. E' ammessa la realizzazione di una struttura per la somministrazione di alimenti e bevande di SE non superiore a mq 150 ed altezza massima di mt 4,50.

Art. 71 - Parcheggi privati di interesse pubblico e di servizio (Ppriv - PpS)

1. Il Piano Operativo individua la localizzazione o la previsione di parcheggi privati che per la loro dimensione e posizione od in quanto a servizio di specifiche strutture ed attività produttive o per la particolare tipologia dei veicoli a cui sono destinati, possono rivestire un oggettivo interesse pubblico in quanto possono contribuire ad alleggerire la domanda di sosta veicolare nelle aree e nelle strade contermini o fornire servizi non presenti, o presenti in misura insufficiente, nel territorio comunale. Tali parcheggi sono riconducibili a questi casi:
 - a) i parcheggi di relazione delle maggiori strutture commerciali esistenti e previste,
 - b) i piazzali ed i parcheggi a servizio di importanti attività produttive e di servizio,
 - c) i parcheggi per la sosta camper di proprietà e gestione privata, separatamente disciplinati al successivo comma 4;
 - d) parcheggi privati di previsione non pertinenziali e di servizio (PpS).

2. I parcheggi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono individuati nelle tavole del PO con apposita campitura e sigla (Ppriv) o con sola sigla (Ppriv) ricadente nell'area di pertinenza di strutture o complessi edilizi. La loro localizzazione nei punti indicati nelle tavole del PO ha carattere prescrittivo; nei casi in cui detti parcheggi siano individuati con campitura, il perimetro e l'estensione può variare in relazione all'effettivo dimensionamento richiesto dall'applicazione dei parametri urbanistici contenuti nelle presenti norme, come indicato al successivo comma. Le aree non necessarie al soddisfacimento dei suddetti parametri debbono essere sistemate come aree a verde ed opportunamente piantumate.
3. Ai parcheggi privati di interesse pubblico si applicano le norme dei parcheggi pertinenziali e dei parcheggi di relazione, di cui rispettivamente agli artt. 20 e 21, in funzione della loro specifica destinazione.
4. I parcheggi di servizio previsti, identificati con la sigla PpS (1,2,3) sono disciplinati all'Allegato 1 delle presenti NTA (Nuovo parcheggio per residenze a Tobbiana - Parcheggio per mezzi pesanti a Stazione e Parcheggio sosta camper a Stazione).

TITOLO V - IL TERRITORIO RURALE

CAPO 1 - Caratteri generali

Art. 72 - Identificazione ed articolazione del territorio rurale

1. Il territorio rurale del Comune di Montale è identificato dalle aree poste all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato come rappresentato nelle tavole del Piano Operativo.
2. Nel rispetto delle indicazioni del PS e del PIT-PPR ed ai sensi dell'art. 64 e seguenti della LR 65/2014, il Piano Operativo individua nel territorio rurale:
 - l'area ad elevato grado di naturalità costituita dalla porzione del SIC-SIR "Tre Limentre-Reno" (dal 2017) ricadente nel Comune di Montale ed identificata dalla sigla **EN**,
 - le aree rurali costituite dalle aree agricole e forestali della collina identificate dalla sigla **EC** e dalle aree agricole della pianura identificate dalla sigla **EP**,
 - i nuclei rurali, ovvero i nuclei ed insediamenti anche sparsi, prevalentemente di origine storica e collocati nella fascia pedecollinare, che sono in stretta relazione con il contesto rurale e che sono identificati dalla sigla **NR**,
 - le Emergenze storiche architettoniche, collocate all'esterno del territorio urbanizzato, identificate dalla sigla **ES** e disciplinate all'art.52 del Titolo IV Capo 1,
 - le aree rurali di valore paesaggistico che costituiscono gli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici e delle Emergenze che sono identificate dalla sigla **EA1**,
 - le aree rurali prossime al territorio urbanizzato, definite ambiti periurbani ed identificate dalla sigla **EA2**,
 - le ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato e che nel Comune di Montale sono così identificate:
 - **ISR**: le aree destinate ad attrezzature ricreative ed impianti sportivi privati,
 - **IPR**: gli impianti produttivi nel territorio rurale,
 - **DPB**: le aree per il deposito e la commercializzazione di prodotti del bosco
 - **DPM**: le aree per deposito di materiali all'aperto,
 - le aree destinate ad impianti tecnologici, a servizi ed a standard (parcheggi, verde ed altri spazi ed attrezzature pubblici e di interesse pubblico) identificate e disciplinate come indicato al Titolo VII Capi 1 e 2 delle presenti NTA.
 - le aree destinate ad opere di regimazione idraulica, disciplinate all'art. 134 del Titolo VIII Capo 2.
3. Le aree e gli insediamenti indicati al comma 2 sono disciplinati nei successivi Capi del presente Titolo, sulla base dell'eventuale subarticolazione ivi descritta, ad eccezione delle aree e degli insediamenti che, come indicato nello stesso comma 2, sono disciplinati in altre Titoli delle presenti NTA.

CAPO 2 - Disciplina delle aree rurali

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 73 - Aree rurali: classificazione e normativa di riferimento

1. Nell'ambito del territorio rurale il Piano Operativo individua le seguenti aree rurali:

- EN Area montana
- EC1 Aree agricole forestali della collina boscata
- EC2 Aree agricole forestali della collina arborata
- EP1 Aree agricole della pianura
- EP2 Aree agricole della pianura a vocazione vivaistica
- EA1 Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici e delle emergenze architettoniche
- EA2 Ambiti periurbani.

2. Le aree rurali sono assimilate alle zone E di cui al D.M. 1444/68 e su di esse si applicano le disposizioni del Titolo IV Capo III della LR 65/2014 e del relativo regolamento attuativo (D.P.G.R. n. 63/R/2016, d'ora in poi Regolamento 63R/2016), nonché del regolamento attuativo del Titolo V (D.P.G.R. n. 32/R/2017, d'ora in poi Regolamento 32/R/2017) nei limiti ed alle condizioni indicate nelle presenti NTA.

3. Le attività agrituristiche sono disciplinate dalla L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana" e s.m.i. e dal relativo Regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 46/R del 2004 modificato dal DPGR n. 34/R del 2021 e s.m.i.. L'ospitalità in spazi aperti in tende e/o altri mezzi di soggiorno autonomo di facile rimozione, fatta eccezione che per le aree EP2 e per gli Ambiti EA1 EA2, dove non è consentita, è ammessa alle condizioni e con i limiti previsti dall'art. 13 della L.R. citata, osservando le seguenti disposizioni:

- i mezzi di soggiorno di cui al comma 1 art. 13 della L.R. 30/2003 (costituiti da tende di tutte le forme, con le caratteristiche definite dall'art. 27 ter del regolamento 46/R e da camper, roulotte e case mobili, con ancoraggi al suolo che non devono essere di natura permanente, con le caratteristiche definite all'art. 27ter comma 2b) del regolamento 46/R), possono essere allestiti dall'imprenditore agricolo in non più di dodici piazzole. Nello stesso limite è ammessa, compatibilmente con la vigente disciplina urbanistica ed edilizia, la dotazione di piazzole fornite di allacciamenti per impianti igienico-sanitari.
- i mezzi allestiti dall'imprenditore agricolo devono essere rimossi, nel rispetto della normativa nazionale vigente, quando non più necessari allo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti.
- le aree attrezzate per l'ospitalità in spazi aperti dovranno essere collocate in continuità o in prossimità del centro aziendale o di altri edifici e complessi rurali, in modo da non richiedere la realizzazione di nuove infrastrutture e nuove opere di urbanizzazione, privilegiando la riconversione di piazzali e infrastrutture esistenti.
- le aree attrezzate per l'ospitalità in spazi aperti devono essere realizzate in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Si dovranno prevedere sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con il loro riutilizzo ai fini irrigui. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della legge L.R. 30/2003, non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agriturbistica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatti salvi i volumi derivanti da interventi sul p.e.e.. Per le attività di ospitalità in spazi aperti

il Piano Operativo non consente la realizzazione di nuovi volumi e vani tecnici, o strutture coperte di servizio.

Art. 74 - Programma aziendale

1. Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (d'ora in poi programma aziendale o PAPMAA), di cui all'art. 74 della LR 65/2014, specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende perseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale. Esso è redatto, approvato ed attuato in conformità alla vigente normativa ed alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia.
2. Il programma aziendale assume valore di piano attuativo, nel caso in cui preveda interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74, comma 13, della LR 65/2014 e nel caso in cui preveda uno o più dei seguenti interventi:
 - qualsiasi nuova costruzione, o ampliamento, di consistenza superiore a mq. 600 di SE;
 - interventi di ristrutturazione urbanistica con il mantenimento della funzione agricola.In tali casi la documentazione prescritta per il programma aziendale è integrata dagli elaborati richiesti per i piani attuativi.
3. Il programma aziendale ha i contenuti, le modalità di presentazione e di gestione, le procedure di approvazione e di variazione indicati nella LR 65/2014 e nel Regolamento 63/R/2016. Qualora interessi beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il programma aziendale è corredato di uno specifico studio che individua gli elementi di pregio paesaggistico ambientale e culturale presenti e le modalità per la loro conservazione e per l'eventuale ripristino, in conformità alle disposizioni del PIT -PPR.

Art. 75 - Superfici fondiarie minime

1. Salvo diversa prescrizione delle norme relative alle singole aree rurali, le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione e necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli sono quelle prescritte nel PTC della Provincia di Pistoia.
2. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale si applicano le disposizioni contenute nel PTC.

Art. 76 - Buone pratiche ed opere di sistemazione ambientale

1. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità del territorio rurale indicati all'art.68 della LR 65/2014, il Piano Operativo promuove l'attuazione di:
 - *buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica* alle quali è necessario attenersi in tutte le aree rurali per garantire una corretta gestione ai fini idrogeologici e per prevenire i fenomeni di erosione del suolo;
 - *opere di sistemazione ambientale* a carico di aziende e privati negli interventi di nuova edificazione e negli interventi che comportano la perdita della destinazione agricola.
2. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, *buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica* i seguenti interventi:
 - garantire la sistemazione idraulico-agraria del fondo;
 - evitare coltivazioni che possono compromettere la permanenza delle tipiche sistemazioni agrarie collinari e comportare erosione del suolo quali ad es. le coltivazioni a rittochino su declivi in forte pendenza;
 - evitare rialzamenti e modifiche dei piani di campagna non giustificate da specifiche esigenze colturali, con particolare riguardo alle aree ad elevata pericolosità idraulica;
 - conservare e mantenere in efficienza ogni componente del reticolo idrografico superficiale;

- garantire la tutela ed il mantenimento della viabilità minore pubblica e di uso pubblico;
 - tutelare e mantenere in vita la vegetazione ripariale e le sistemazioni arboree di particolare pregio paesaggistico, quali le alberature;
 - conservare e mantenere i terrazzamenti collinari storici e qualunque altro segno del paesaggio agrario consolidato.
3. Sono *opere di sistemazione ambientale* gli interventi di tutela e valorizzazione ambientale associati agli interventi assoggettati a programma aziendale: la mancata previsione di tali interventi nel programma aziendale esclude l'approvazione del medesimo. Le opere di sistemazione ambientale sono realizzate in conformità alla vigente normativa, al PTC della Provincia di Pistoia ed alle presenti norme.
 4. Gli interventi di sistemazione ambientale, correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale, devono garantire, nelle aree di pertinenza degli stessi edifici individuate dal programma aziendale, un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti; detti interventi non devono riprodurre sistemazioni ambientali ed edilizie proprie delle zone urbane.
 5. L'obbligo di realizzare opere di sistemazione ambientale è esteso ai seguenti interventi, anche in assenza di programma aziendale:
 - costruzione degli annessi rurali di cui ai commi 5 e 6 dell'art.77;
 - modifica del paesaggio agrario, conseguente anche a modifiche colturali, qualora interessi le zone EA ed EC: la finalità delle opere di sistemazione ambientale è la valorizzazione di tali ambiti e ove necessario la tutela attiva dei caratteri dei paesaggi agrari storici;
 - mutamento di destinazione d'uso di edifici ad uso agricolo con aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro: le opere di sistemazione ambientale devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti, e pertanto devono prevedere il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore di matrice storica, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica ed il recupero degli elementi di cultura materiale presenti (cippi, recinzioni, fontane, muri in pietra e simili).
 6. Le opere di sistemazione ambientale devono essere esaurientemente descritte e quantificate in apposita relazione agronomico-paesaggistica. Possono, a titolo esemplificativo, essere considerate opere di sistemazione ambientale i seguenti interventi:
 - le buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica elencate al comma 2, ed altre similari, nei casi in cui non si limitino ad interventi di manutenzione ordinaria ma comportino il recupero, il ripristino e comunque il miglioramento delle risorse ambientali esistenti,
 - il ripristino di aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o cattivo utilizzo dei suoli, privilegiando la rimessa a coltura e valorizzando le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali;
 - la realizzazione di opere di sistemazione idraulica -agrarie dei fondi associate a progetti di piantumazione di essenze autoctone;
 - il recupero di tabernacoli, edicole, piccoli edifici religiosi, elementi di raccolta delle acque o altro elemento di valore storico, architettonico o culturale presenti all'interno dell'area di pertinenza di un edificio o complesso edilizio o all'interno delle proprietà di un'azienda agricola.
 7. Nei casi in cui le caratteristiche aziendali non consentano la realizzazione di adeguate opere di sistemazione ambientale all'interno del l'ambito aziendale, tali opere possono essere realizzate anche all'esterno se finalizzate alla realizzazione e/o gestione di aree a verde pubblico o di interesse pubblico.

Sezione II - Interventi urbanistici ed edilizi: norme comuni

Art. 77 - Nuove costruzioni e manufatti nelle aree rurali

1. Fatte salve le restrizioni disposte dalle presenti norme per le singole aree rurali e per le aree ricadenti nel territorio rurale, nuove costruzioni e manufatti rurali sono ammessi solo se finalizzati alle attività agricole e forestali nei limiti, con le modalità e le procedure indicati nelle Sezioni II e III del Capo III del Titolo IV della LR 65/2014 e nel Regolamento 63/R/2016. Nelle suddette aree valgono, oltre alle disposizioni di cui all'art. 83, le ulteriori norme di cui al presente articolo in funzione del tipo di costruzione.

2. Edifici rurali ad uso abitativo

- 2.1 Ferme restando le condizioni di legge e l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, anche con la trasformazione di annessi agricoli in unità abitative con destinazione d'uso agricola, la costruzione di nuovi edifici abitativi rurali è consentita alle aziende agricole dotate delle superfici fondiari minime nel rispetto delle condizioni poste dal PO. I nuovi edifici rurali ad uso abitativo di cui all'art. 73, comma 2, della LR 65/2014 ed all'art. 4 del Regolamento 63/R/2016, ove ammessi, debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:

- la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola così come risultanti dal programma aziendale, fermo restando che non sono comunque ammessi nuovi edifici rurali ad uso abitativo con superficie utile (SU) superiore a mq 110 e superficie edificabile (o edificata) (SE) superiore a mq. 160;
- l'impianto planivolumetrico deve preferibilmente essere ricondotto a volumi semplici: piante rettangolari, coperture a capanna, tettoie e corpi secondari sui prospetti laterali o posteriori e coperti, ove possibile, con un'unica falda;
- i materiali e gli elementi tipologici devono risultare coerenti con le tradizioni architettoniche ed orientati all'edilizia sostenibile ed al perseguimento del risparmio energetico: soluzioni progettuali e materiali riconducibili ai linguaggi architettonici contemporanei sono ammessi solo nella logica della reinterpretazione della tradizionale edilizia rurale e con le procedure indicate per gli analoghi interventi sugli edifici esistenti all'art. 48 comma 4;
- l'altezza massima non deve essere superiore a due piani e comunque a ml. 6,50 e le coperture dovranno essere inclinate a una o due falde con pendenze di norma non superiori al 25%;
- distanza dai confini di proprietà non inferiore a mt. 10,00;
- debbono essere localizzati in coerenza con i caratteri del territorio e dei paesaggi, con particolare riferimento alle disposizioni di tutela relative all'area rurale in cui ricadono e tenendo conto dei seguenti criteri:
 - privilegiare la collocazione in prossimità di manufatti esistenti, limitando al massimo l'apertura di nuove strade,
 - non interferire fisicamente e percettivamente con aree di valore paesaggistico e ambientale e con insediamenti, complessi edilizi ed edifici di valore storico culturale,
 - non pregiudicare la conservazione delle sistemazioni idraulico agrarie di pregio soprattutto nelle aree collinari,
 - ridurre al minimo sbancamenti e movimenti terra ed evitare abbattimento di alberi, siepi, muri di contenimento ed altri elementi che caratterizzano in modo significativo il paesaggio rurale.

- 2.2 Nell'ambito del programma aziendale deve essere redatto uno specifico studio sull'inserimento paesaggistico ambientale della nuova costruzione, effettuando anche

una comparazione di più ipotesi localizzative fondate su una puntuale rappresentazione dello stato attuale dei luoghi e degli effetti prodotti dalla nuova costruzione.

3. Annessi agricoli mediante programma aziendale

3.1 I nuovi annessi rurali di cui all'art. 73, comma 4 della LR 65/2014, ove ammessi dalla disciplina delle singole aree rurali, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

- la dimensione e l'altezza delle costruzioni non possono eccedere quelle strettamente necessarie a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola così come risultanti dal programma aziendale e come stabilito dal PTC; fatte salve le aree EP2 ed inderogabili esigenze tecniche da dimostrare nel programma aziendale l'altezza in gronda non dovrà superare mt. 4,50;
- i materiali e gli elementi tipologici debbono risultare confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, privilegiando criteri di edilizia sostenibile; nelle aree collinari EC1 e EC2 e negli ambiti EA1 e EA2 è in ogni caso prescritto l'impiego di materiali tradizionali, di coperture inclinate ad una o due falde, di manti di copertura in laterizio;
- debbono essere localizzati in coerenza con i caratteri del territorio e dei paesaggi, con particolare riferimento alle disposizioni di tutela relative all'area rurale in cui ricadono e tenendo conto dei criteri localizzativi indicati per i nuovi edifici rurali ad uso abitativo di cui al precedente comma 3.1.

3.2 Per gli annessi ricadenti nelle aree EC1, EC2, EA1, EA2, nell'ambito del programma aziendale, deve essere redatto uno specifico studio sull'inserimento paesaggistico ambientale della nuova costruzione.

4. Annessi agricoli in assenza di programma aziendale

4.1 I nuovi annessi agricoli a servizio di aziende che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, di cui all'art. 73, comma 5, della LR 65/2014 ed all'art. 6 commi 1 e 2 del Regolamento 63/R/2016, ove ammessi, debbono rispondere alle seguenti condizioni:

- la loro realizzazione è consentita solo nelle zone EP1 ed EP2 e solo se la superficie del fondo non è inferiore a mq 6000;
- le dimensioni dell'annesso devono essere commisurate alle dimensioni dell'attività dell'azienda agricola e non possono in alcun caso superare le seguenti dimensioni: mq 30 di SE; altezza strettamente necessaria al rimessaggio dei mezzi agricoli e comunque non superiore a mt. 2,60;
- per la localizzazione e l'inserimento paesaggistico ambientale, per i caratteri tipologici e costruttivi, per le altezze massime e le coperture valgono le disposizioni per la realizzazione di annessi agricoli mediante programma aziendale di cui al precedente comma 4.1;
- la realizzazione di tali annessi è subordinata alla sottoscrizione da parte del proprietario del fondo di un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese e cura del richiedente, in cui si stabilisca l'obbligo, per il richiedente stesso:
 - a) di non modificare la destinazione d'uso agricola dell'annesso;
 - b) di non alienare separatamente dall'annesso il fondo cui si riferisce;
 - c) di mantenere il fondo in produzione e di effettuarne la manutenzione ambientale;
 - d) di assoggettarsi alla demolizione dell'annesso in caso di inadempimento;
 - e) di assoggettarsi alla rimozione dell'annesso qualora siano cessate le esigenze aziendali ad esso connesse.

5. Annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime da coltivare

5.1 I nuovi annessi agricoli di cui all'art. 73, comma 5, della LR 65/2014 ed all'art. 6 comma 4 del Regolamento 63/R/2016, ove ammessi, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

- tali annessi sono consentiti esclusivamente per le attività elencate all'art.6 comma 4 del Regolamento 63/R/2016 e pur non essendo collegati alle superfici fondiari minime di cui all'art. 75 devono essere commisurati per dimensione ed altezze alle dimensioni ed alle effettive esigenze delle aziende. Il Piano Operativo non fissa superfici fondiari minime per questi annessi ad eccezione dell'allevamento intensivo di bestiame associato ad aziende cerealicolo-foraggiere per le quali valgono i rapporti dimensionali stabiliti dal PTC in relazione alle tipologie di allevamenti;

- per la localizzazione e l'inserimento paesaggistico ambientale, per i caratteri tipologici e costruttivi, per le altezze massime e le coperture valgono, ove applicabili in relazione alle destinazioni degli annessi, le disposizioni per la realizzazione di annessi agricoli mediante programma aziendale di cui al precedente comma 4.1;

- per gli annessi destinati al ricovero di animali dovranno essere rispettate le specifiche disposizioni sulla localizzazione e le distanze indicate al successivo art. 83 comma 8 lettera c);

- la realizzazione di tali annessi è subordinata alla sottoscrizione da parte del proprietario del fondo di un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente ed a cura del Comune, avente contenuti ed obblighi analoghi a quelli indicati per gli annessi di cui al comma 5.

5.2 Per gli annessi ricadenti nelle aree EC1, EC2, EA1, EA2 deve essere redatto uno specifico studio sull'inserimento paesaggistico ambientale della nuova costruzione.

6. Manufatti aziendali temporanei e serre temporanee installati per periodi non superiori a due anni

6.1 I manufatti aziendali temporanei e le serre temporanee di cui all'art.70 comma 1 della LR 65/2014 ed all'art.1 del Regolamento 63/R/2016 sono realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento. La disciplina delle singole aree rurali contiene limitazioni e condizioni all'installazione di tali manufatti al solo fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.

7. Manufatti aziendali e serre installati per periodi superiori a due anni

7.1 I manufatti aziendali non temporanei di cui all'art. 70 comma 3 lettera a) della LR 65/2014 ed all'art. 2 del Regolamento 63/R/2016, ove ammessi, sono realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento. La disciplina delle singole aree rurali contiene limitazioni e condizioni all'installazione di tali manufatti al solo fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.

8. Manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a programma aziendale

8.

8.1 I manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo, di cui all'art. 70 comma 3 lettera b) della LR 65/2014 ed all'art.3 del Regolamento 63/R/2016, non necessitano di programma aziendale e, ove ammessi, sono realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento ed al successivo art. 83 comma 8 lettera d).

8.2 Per i manufatti aziendali ricadenti nelle aree EC1, EC2, EA1, EA2 deve essere redatto uno specifico studio sull'inserimento paesaggistico ambientale della nuova costruzione.

9. Manufatti per l'attività agricola amatoriale

9.

9.1 I manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui all'art. 78 della LR 65/2014 ed all'art. 12 del Regolamento 63R/2016, ove ammessi, sono realizzati con le modalità e le procedure dello stesso regolamento per fondi di superficie non inferiore a 1000 mq e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- la SE non può eccedere mq 12 per fondi compresi fra 1000 e 3000 mq e mq 20 per fondi oltre mq. 3000;
- l'altezza media interna non può superare mt 2,40;
- la distanza minima dai confini può essere inferiore a mt 5,00;
- devono realizzati in legno, senza opere murarie e semplicemente ancorati al suolo.

9.2 Devono inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- su ciascun fondo è ammessa una sola costruzione; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto paesaggistico ed ambientale (annessi precari, baracche, manufatti condonati e simili), o comunque con le prescrizioni delle presenti norme, la realizzazione del nuovo annesso o manufatto è subordinata alla rimozione dell'annesso esistente, privilegiando la nuova costruzione nello stesso sedime;
- l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità;
- l'installazione è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale il proprietario o i proprietari del fondo si impegnano: 1) a non alienare il manufatto separatamente dal fondo su cui insiste; 2) a mantenere il fondo in produzione e ad effettuare la manutenzione ambientale; 3) a rimuovere o demolire il manufatto al momento della cessazione dell'attività agricola.

10. Manufatti per il ricovero di animali domestici

10.

10.1 I manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all'art. 78 della LR 65/2014 ed all'art. 13 del Regolamento 63R/2016, ove ammessi, sono realizzati con le modalità e le procedure dello stesso regolamento e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- l'installazione di manufatti è consentita, previa presentazione di SCIA, a condizione che siano realizzati in legno od altri materiali leggeri, che siano semplicemente ancorati al suolo e che rispettino le dimensioni e le altezze massime, nonché le distanze minime, sotto indicate:

Superfici massime

Tipo di allevamento	n. massimo capi	Superficie Coperta massima
apicoltura	15 arnie	12mq
avicoltura	12	12 mq
cunicoltura	10 riproduttori	12 mq
ovini/capri	10	20 mq
suini	2 adulti	12 mq
bovini	2 adulti	20 mq
equini o camelidi	4 adulti	40 mq
cani	6 adulti	20 mq

Si precisa che nel caso di un numero di arnie o capi inferiore a quello massimo sopraindicato, la superficie coperta massima dovrà essere proporzionalmente ridotta, essendo consentita solo un'eventuale maggiorazione del 10% rispetto alla superficie coperta risultante che dovrà in ogni caso essere inferiore al limite massimo indicato nella tabella.

Altezza massima

3,00 ml. per ricoveri di cavalli e bovini
2,40 ml. per tutti gli altri ricoveri.

Distanze minime in relazione al tipo degli allevamenti sopraindicati

Distanza dall'abitazione propria: ml 10 per avicoltura e cunicoltura, ml 20 per ovini/capri, bovini, equini e cani, ml 25 per suini

Distanza da altre abitazioni: ml 20 per avicoltura e cunicoltura, ml 25 per ovini/capri e cani, ml. 50 per bovini, equini e suini

Distanza dal confine: ml 10 per avicoltura e cunicoltura, ml 20 per ovini/capri, bovini, equini e cani, ml 25 per suini

Distanza dalle strade: ml 10 per avicoltura e cunicoltura, ml 20 per ovini/capri, bovini, equini e cani, ml 25 per suini

- per un numero di arnie/capi inferiore a quello sopraindicato si dimensiona in proporzione la superficie coperta massima del manufatto; la superficie fondiaria minima prescritta è di mq 1.500 per apicoltura e avi-cunicoltura, di mq. 3.000 per cani, di mq

5.000 per ovicapri, suini e bovini, di mq 6.000 per equini;

- l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità;

- i manufatti dovranno essere realizzati in un unico corpo di fabbrica, di forma semplice e regolare, preferibilmente rettangolare con copertura a capanna e linea di colmo parallela al lato lungo della costruzione; non è ammessa la realizzazione di piazzali e di recinzioni murarie; sono consentite esclusivamente recinzioni in staccionate e/o pali di legno e rete a maglia sciolta;

- sui fondi per l'attività agricola amatoriale di cui al precedente comma 10, è consentita la realizzazione di ricoveri per animali fino al raggiungimento della superficie coperta massima ammessa per gli annessi di cui al presente comma, primo a-linea;

- l'installazione è subordinata alla sottoscrizione di un impegno, con il quale il proprietario o i proprietari del fondo si impegnano a rimuovere o demolire il manufatto al cessare delle esigenze di ricovero degli animali.

Art. 78 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale

1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola, fatti salvi i limiti delle discipline di intervento t1, t2 e t3 che si devono sempre osservare per gli edifici e complessi edilizi classificati, sono consentiti gli interventi indicati all'art. 71, comma 1, della LR 65/2014, se ammessi dalla disciplina delle singole aree rurali e sempre che non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, e siano rispettate le seguenti disposizioni:

- per le abitazioni rurali gli interventi pertinenziali sono ammessi solo per favorire il riordino delle aree di pertinenza dei singoli edifici: a tal fine è consentita la demolizione dei volumi secondari ivi esistenti ed il loro accorpamento, preferibilmente all'edificio principale fino a raggiungere la superficie edificata SE preesistente;

- le addizioni volumetriche sono ammesse solo una tantum e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) nei seguenti limiti:

- mc 100 di volume per le abitazioni rurali,

- 10% del volume esistente e comunque non oltre mc 300 di volume per gli annessi agricoli;

- gli interventi per l'efficientamento energetico devono rispettare i criteri e le condizioni indicati all'art. 136;

- gli interventi edilizi devono rispettare le prescrizioni, i criteri e gli indirizzi indicati al successivo art.83.

2. Sono inoltre ammessi per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), ove previsto dalla disciplina delle singole aree rurali e sempre che non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e non interessino edifici classificati, i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20% del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si cumulano con quelli risultanti da interventi di addizione volumetrica una tantum di cui al precedente comma, 2.o alinea.

3. Fatte salve diverse disposizioni della disciplina delle singole aree rurali, gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, possono comportare l'aumento al massimo di una unità residenziale abitativa, ove siano presenti nell'edificio unità residenziali, alle seguenti condizioni:
 - che non sia modificata la destinazione d'uso agricola,
 - che la nuova unità residenziale non abbia una Superficie utile (SU) inferiore a mq 60.
4. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, di ripristino di edifici, di sostituzione edilizia, finalizzati allo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per 15 anni dalla realizzazione degli interventi.

Art. 79 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Fatte salve le specifiche disposizioni della disciplina delle singole aree rurali e fatta eccezione che per gli edifici e complessi classificati, per i quali si devono sempre osservare i limiti delle discipline di intervento t1, t2 e t3 anche nell'ambito del programma aziendale, sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti i seguenti interventi:
 - addizioni volumetriche e trasferimenti di volumetrie di cui al precedente art.78, rispettivamente al comma 1, 2.o alinea ed al comma 2, anche per gli imprenditori agricoli non professionali (IA),
 - ristrutturazioni urbanistiche, con il mantenimento della funzione agricola,
 - addizioni volumetriche e trasferimenti di volumetrie che eccedono i limiti di cui al precedente art.78, comma 1, 2.o alinea e comma 2.
2. Gli interventi sopraindicati devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) salvaguardia dei caratteri dell'edilizia storico -testimoniale,
 - b) mantenimento in produzione delle superfici fondiari minime di cui al precedente art. 75,
 - c) rispetto delle prescrizioni, dei criteri e degli indirizzi fissati dal successivo art.83 per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 80 - Utilizzo degli immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola

1. Fatte salve diverse disposizioni della disciplina delle singole aree rurali o del territorio urbanizzato, è sempre consentita all'imprenditore agricolo l'utilizzazione di immobili a destinazione d'uso industriale o commerciale, ricadenti anche all'interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola alle condizioni e con le modalità indicate all'art.75 della LR 65/2014.

Art. 81 - Interventi sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria non comportante frazionamento delle unità immobiliari, di restauro e risanamento conservativo, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento alle esigenze dei disabili.
2. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni delle presenti Norme, si definisce resede o area di pertinenza lo spazio aperto legato all'edificio o al complesso di edifici da relazioni di complementarietà e di continuità fisica e funzionale, tali da non poter essere utilizzato autonomamente, costituente spazio scoperto di servizio dipendente dalla destinazione d'uso dell'edificio principale o del complesso di edifici. Da essa devono essere escluse le aree coltivate, mentre sono costituite dagli spazi che conservano ben leggibili i segni delle destinazioni d'uso che hanno determinato i caratteri organizzativi, tipologici e gli stessi caratteri architettonici dell'insieme. Il resede o l'area di pertinenza, ovvero lo spazio che ha

una relazione diretta con gli edifici e/o i complessi edilizi, corrisponde a quello che nel territorio urbanizzato è definito come lotto urbanistico di riferimento, che ai sensi dell'art. 35 del DPGR 39/R, comprende l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza ed in particolare all'ambito spaziale entro cui sono ammissibili e realizzabili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e in cui trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessorie, volumi pertinenziali, funzioni e usi correlati a quelli dell'edificio principale.

Tali resede o aree di pertinenza devono essere individuati in sede di elaborazione dei progetti sulla base di mappe a scala di maggiore dettaglio ai fini dell'art. 77 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e non hanno alcun riferimento all'area di pertinenza così come definita all'art. 83, comma 3, della stessa legge, da individuare per la perdita di destinazione d'uso agricola, di cui al successivo art. 82.

3. Fatte salve le limitazioni previste per gli edifici classificati e per gli edifici non classificati ma esistenti al 1954, nonché le diverse disposizioni della disciplina delle singole aree rurali, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono inoltre ammessi:
 - interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva,
 - interventi pertinenziali alle condizioni indicate al successivo comma 5,
 - interventi di addizione volumetrica *una tantum* così dimensionati:
 - a) per gli edifici residenziali fino al 20% della SE esistente, fino ad un massimo di mq. 30 di SE per ciascun alloggio, anche con rialzamenti, a condizione che non venga superata l'altezza degli edifici adiacenti o più prossimi esistenti, anche con più interventi, senza incremento del numero delle unità immobiliari ad uso abitativo;
 - b) per gli edifici ad uso non residenziale ricadenti nelle sole aree EP1 ed EP2 che mantengono la destinazione d'uso legittima esistente l'incremento fino al 30% della SE esistente e comunque entro mq 100 di SE, con altezza non superiore a quella degli edifici esistenti e sempre che il rapporto di copertura non superi il 50% dell'area di pertinenza,
 - interventi di sostituzione edilizia con contestuale incremento di volume nei limiti indicati al precedente alinea,
 - il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti;
 - le piscine, nonché gli impianti sportivi privati, che laddove se ne dimostri il migliore inserimento ambientale possono anche essere realizzate all'esterno dell'area di pertinenza e comunque ad una distanza non superiore a 20 ml. dall'edificio di cui costituiscono accessorio.
4. Gli interventi di cui ai due commi precedenti devono in ogni caso rispettare le prescrizioni, i criteri e gli indirizzi di cui al successivo art. 83.
5. Le funzioni verso le quali è ammesso il mutamento della destinazione d'uso non agricola, fatte salve le limitazioni relative alla disciplina delle singole aree rurali, sono:
 - agricola
 - residenziale
 - artigianale di servizio alla residenza
 - commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
 - direzionale, solo se associato alla residenza;
 - turistico-ricettivo, limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale;
 - attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico limitatamente alle funzioni compatibili con il territorio rurale.
6. Gli interventi pertinenziali di cui all'art. 35 sono ammessi solo nei seguenti casi:
 - a) per la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrato di superficie utile netta non superiore a mq. 20 nel numero di una per ogni unità immobiliare ad uso abitativo: ove

ammesso dalla disciplina di zona è consentita la costruzione di autorimesse pertinenziali alle ulteriori condizioni definite al precedente art. 81, comma 6, lett. a).

- b) per favorire il riordino delle aree di pertinenza dei singoli edifici: a tal fine è consentita la demolizione dei volumi secondari ivi esistenti ed il loro accorpamento, preferibilmente all'edificio principale (sia nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che di sostituzione edilizia) fino a raggiungere la superficie edificata SE preesistente.
 - c) nei fabbricati non classificati esistenti e successivi al 1954 ricadenti in zona EP1 ed EP2, per la realizzazione di porticati al piano terreno, di superficie utile netta massima pari a 20 mq per ogni unità immobiliare ad uso abitativo, da realizzare con l'impiego di tipologie architettoniche e materiali tradizionali. Nel caso di fabbricati plurifamiliari il progetto per la realizzazione di tali interventi pertinenziali deve essere unitario ed esteso all'intero edificio.
7. Per i casi di disciplina di intervento tipo 5 che comportano demolizione con ricostruzione o sostituzione edilizia, ove ammessi dalla disciplina delle singole aree rurali, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) gli interventi sugli edifici ad uso non residenziale che comportano mutamento della destinazione d'uso sono attuabili per intervento diretto solo fino ad una consistenza ricostruita di mq. 300 di SE; ricostruzioni oltre tale limite sono ammesse solo mediante progetto unitario convenzionato.
 - b) il nuovo edificio non può avere più di due piani fuori terra, con altezza massima non superiore a ml. 6,50.
 - c) gli interventi su edifici con destinazione d'uso non agricola ricadenti nelle aree EC1, EC2, EA1 ed EA2 sono subordinati ad uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico che dimostri come la trasformazione non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente.
8. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo che vengono a formarsi in conseguenza di frazionamenti degli edifici esistenti non possono avere superficie utile (SU) inferiore a mq. 60, fatta salva la disposizione di cui all'art. 23 comma 2.
9. La realizzazione di cantine e di altri locali completamente interrati non valutabili ai fini del calcolo della SE è consentita solo all'interno del perimetro dell'edificio fuori terra.

Art. 82 - Condizioni al Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti

- 1. Il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti, ove consentito dalla disciplina delle singole aree rurali, è ammesso alle condizioni indicate negli artt. 81, 82 e 83 della LR 65/2014, nonché nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
- 2. Nelle zone EC1 ed EC2 sono esclusi i mutamenti di destinazione d'uso di edifici rurali che comportino interventi eccedenti la disciplina di intervento t4.
- 3. Non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso di manufatti a carattere precario, ancorché condonati (tipo tettoie, box e ricoveri aperti o semiaperti per veicoli) o dei rustici minori (tipo piccole capanne, forni, stalletti, porcilaie, pollai e simili): tali manufatti dovranno mantenere il carattere di locali accessori e di servizio anche nel caso di sostituzione ed adeguamento delle strutture e delle finiture.
- 4. La perdita della destinazione d'uso agricola, quando ammessa, è consentita esclusivamente verso le destinazioni d'uso ammesse nella zona rurale in cui ricade l'immobile.
- 5. Il mutamento di destinazione d'uso è inoltre consentito ove siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) l'uso richiesto sia compatibile con le principali caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie, e gli interventi di trasformazione edilizia, incluso il frazionamento in più unità immobiliari, siano coerenti con la classificazione di valore dell'immobile;
 - b) nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso la residenza non sono ammessi:
 - unità abitative di superficie utile (SU) inferiore a mq 60,

- nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo ed il ricovero dei mezzi; tali spazi potranno essere ricavati nei volumi esistenti.
- c) il mutamento di destinazione d'uso è ammesso solo per aree già dotate o che vengono contestualmente dotate dei servizi necessari (acquedotto, depurazione, raccolta rifiuti, viabilità). Per l'accesso non è consentita la realizzazione di nuova viabilità, ma solo l'adeguamento di quella esistente con caratteristiche analoghe a quelle della viabilità podereale;
- d) Gli edifici che cambiano destinazione d'uso dovranno essere collegati ad aree di pertinenza, così come definite all'art. 83, comma 3, della L.R. 65/2014 e s.m.i. - da non confondere con le aree di pertinenza di cui all'art. 77 della stessa legge, come definite al precedente art. 81 delle presenti Norme - ovvero quelle corrispondenti alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile, che dovrà essere definito tenendo conto della morfologia del terreno, del reticolo idrografico, della configurazione dell'ordinamento colturale e delle coperture vegetali, della configurazione particellare contenuta nei catasti storici e che potrà comprendere, oltre allo spazio che ha una relazione diretta con gli edifici e/o i complessi edilizi, anche coltivi e aree boscate e simili; la superficie di pertinenza definita ai fini del comma 5 dell'art. 83 della LR 65/2014 non dovrà risultare inferiore a mq 600; pertinenze minime inferiori sono ammesse solo se adeguatamente motivate (mancanza di proprietà, resedi storicamente definiti od altre congrue motivazioni);
- e) nel caso di formazione di più unità funzionali nello stesso complesso rurale non è ammessa la costituzione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del contesto.
- 6. Per aree di pertinenza non inferiori ad un ettaro, si applicano le disposizioni di cui al comma 4, mentre per aree di pertinenza inferiori ad un ettaro, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 83 della LR 65/2014.

Art. 83 - Disposizioni particolari per la realizzazione degli interventi urbanistici ed edilizi

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e gli interventi di nuova costruzione, ove ammessi, devono essere coerenti con le qualità ambientali e paesaggistiche del territorio rurale e con i caratteri tipici degli insediamenti agricoli della pianura e della collina.
2. Il presente articolo contiene specifiche disposizioni per gli interventi nelle aree rurali e, ove previsto dalla disciplina di zona, per gli interventi nelle altre aree ed insediamenti del territorio rurale. Per gli interventi sugli edifici classificati e sugli edifici non classificati esistenti al 1954 le disposizioni del presente articolo integrano e specificano le disposizioni contenute nel Titolo III, che costituiscono il riferimento fondamentale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di valore.
3. Le disposizioni del presente articolo sono articolate nei seguenti tre temi: 1) tipi edilizi e modelli aggregativi, 2) materiali e tecniche costruttive, 3) specifiche prescrizioni localizzative e tipo morfologiche.
4. Le indicazioni relative ai tipi edilizi ed ai modelli aggregativi hanno il valore di indirizzi. Le indicazioni relative ai materiali ed alle tecniche costruttive, alle localizzazioni ed agli elementi tipo-morfologici hanno carattere prescrittivo ove non diversamente disposto dalle relative norme: soluzioni diverse da quelle indicate o prescritte sono ammesse solo per comprovate esigenze produttive o per un migliore inserimento dell'intervento nel contesto edilizio, paesaggistico ed ambientale. Sono fatte salve le specifiche norme sull'impiego di linguaggi e soluzioni dell'architettura contemporanea contenute al comma 5 dell'art.48 alle condizioni e con le procedure ivi indicate.
5. Il Regolamento Edilizio può integrare le seguenti disposizioni nell'ambito di un'organica disciplina delle modalità di attuazione degli interventi edilizi in tutto il territorio comunale.
6. Tipi edilizi e modelli aggregativi

6.1 Gli interventi devono rispettare le tipologie edilizie che caratterizzano gli insediamenti rurali tradizionali ed in particolare le tipologie degli edifici prevalentemente allungati della collina e delle case sparse della pianura. Le trasformazioni e gli accrescimenti edilizi, ove ammessi, devono essere coerenti con i modelli di formazione e di crescita degli edifici: la coerenza deve essere documentata attraverso una specifica analisi dell'edificio.

6.2 Gli interventi devono altresì rispettare i modelli aggregativi tipici dei fabbricati rurali: le formazioni prevalentemente lineari od "a corte" delle aree di pianura, le aggregazioni spontanee, prevalentemente lineari ed aperte, dei volumi edilizi nella collina. Le trasformazioni dei corpi di fabbrica esistenti e la costruzione di nuovi volumi deve rispettare il modello aggregativo originario e non alterare il rapporto esistente fra fabbricati principali ed annessi.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifica della sagoma dell'edificio e/o realizzazione di nuove unità immobiliari, il progetto deve garantire il mantenimento delle peculiarità dell'edificio e dei corpi secondari e del rapporto fra questi e gli spazi esterni. In particolare devono essere sempre riconoscibili i corpi di fabbrica originari; deve essere conservato il rapporto di interrelazione e pertinenzialità tra il fabbricato principale ed il fabbricato accessorio, anche se quest'ultimo potrà modificare la propria funzione, abbandonando quella accessoria e pertinenziale; anche al fine di garantire l'unitarietà dell'intervento non sono ammesse sistemazioni esterne autonome ed indipendenti, recinzioni interne tra le diverse proprietà, sistemazioni pertinentziali quali marciapiedi, camminamenti, finiture esterne riguardanti una sola proprietà, mentre potranno essere proposte soluzioni comuni riguardanti l'intero assetto originario. Le stesse disposizioni si applicano agli interventi che prevedono frazionamenti di ampi fabbricati colonici in unità terra tetto o unità orizzontali (PT e P1): anche in questo caso deve essere garantita una sistemazione coordinata degli spazi esterni e la conservazione dell'assetto unitario originale del fabbricato colonico.

6.3 Le tipologie edilizie ed i modelli aggregativi tradizionali costituiscono un riferimento anche per gli interventi di nuova edificazione di abitazioni e di annessi rurali.

7. Materiali e tecniche costruttive

7.1 Fatti salvi i casi riguardanti l'impiego di tecniche e materiali dell'architettura contemporanea di cui al comma 4, gli interventi edilizi debbono rispettare le seguenti indicazioni:

a) Composizione architettonica dei volumi e delle facciate

I nuovi edifici e gli ampliamenti devono avere forme e volumetrie semplici, in linea, pur nella loro reinterpretazione, con i caratteri tipologici, con l'uso dei materiali e con le finiture esterne degli edifici di valore storico-testimoniale esistenti in zona. Per le nuove abitazioni rurali valgono le disposizioni contenute all'art. 77 comma 3.1.

Per i nuovi edifici e gli ampliamenti non sono di norma ammessi i terrazzi e le tettoie a sbalzo, l'uso di materiali di finitura non tradizionali, quali serramenti in alluminio o plastica, serrande in lamiera, ringhiere zincate, rivestimenti esterni in piastrelle, arredi esterni, parapetti e muri di recinzione in cemento armato faccia vista. Non è ammessa la realizzazione di porticati e tettoie perimetrali su tutti i lati degli edifici esistenti o di progetto: la realizzazione di porticati, loggiati e tettoie deve essere adeguatamente motivata e deve interessare limitate porzioni dei prospetti degli edifici.

b) Coperture e strutture di gronda

Relativamente alle nuove abitazioni rurali valgono le disposizioni contenute all'art. 77 comma 3.1. Per i nuovi annessi agricoli, ad eccezione delle zone EP2 ed ove sussistano documentate esigenze produttive, è prescritto l'utilizzo di tipologia a capanna con inclinazione massima delle falde di norma non superiore al 25%. Per i manti di copertura è prescritto l'impiego di elementi in cotto, di norma coppi e tegole alla toscana.

Negli interventi di nuova costruzione e negli ampliamenti degli edifici esistenti è prescritta la realizzazione di strutture di gronda assimilabili, per dimensioni, aggetti e caratteristiche, a quelle della tradizionale edilizia rurale.

c) Intonaci, tinteggiature di facciata

Negli interventi di nuova edificazione la finitura a faccia vista è consentita solo per le murature in laterizio e/o in pietrame (con stuccatura dei giunti a raso). Negli altri casi è prescritto l'impiego di intonaco civile.

Ove esistenti o documentati dovranno essere recuperati i colori delle tinteggiature originarie; ove assenti, sugli edifici esistenti e nelle nuove costruzioni, dovranno essere impiegati i colori tipici dell'edilizia rurale.

d) Aperture, infissi

Nelle nuove costruzioni rurali, per le aperture principali dovrà di norma essere rispettato il rapporto altezza/larghezza tipico dei fabbricati rurali della zona. Negli ampliamenti dovranno essere rispettate le dimensioni dei vani di porta e di finestra dell'edificio esistente.

Negli interventi sugli edifici esistenti nonché in quelli di ampliamento o di nuova edificazione le porte e le finestre esterne dovranno essere in legno naturale o verniciato, di sagoma rettangolare ad architrave lineare o curvilineo.

e) Scale esterne

Negli interventi sugli edifici esistenti e nella costruzione di nuovi edifici non è consentita la realizzazione di scale esterne a sbalzo. La tipologia di scala esterna "chiusa", cioè con rampe non lateralmente a vista in quanto inserite fra la parete del fabbricato ed un setto murario che funge anche da parapetto, è consentita solo per i fabbricati esistenti successivi al 1954, e per quelli di nuova edificazione, purché non destinati ad annessi rurali. Per quanto possibile, la scala dovrà avere in pianta un andamento rettilineo ed il suo sviluppo dovrà avvenire di norma lungo i fronti laterali o tergali dei fabbricati; i parapetti, gli elementi di finitura, le dimensioni dei pianerottoli devono essere coerenti con le caratteristiche dell'edilizia rurale.

f) Recinzioni

Nelle aree EC2, EP1, EP2, EA1, EA2, è ammessa la realizzazione di recinzioni in pali di legno e rete a maglia quadrata o romboidale a maglia sciolta, di altezza massima di mt 1,50, senza formazione di cordolo. Tale soluzione è ammessa anche nelle aree di pertinenza degli edifici purché associata, quantomeno a tratti, a schermature arbustive e/o arboree. Nelle aree EP2 è ammesso anche l'impiego di pali in ferro. Nelle aree EC1 ed EN la recinzione dei fondi è ammessa solo con barriere naturali.

Ad eccezione dei casi di recinzioni delle aree pertinenziali degli edifici, la rete di recinzione dovrà essere sollevata di almeno 10 cm dal piano di campagna, per consentire il passaggio della fauna minore.

Misure e caratteristiche diverse delle recinzioni, rispetto a quelle sopraindicate, possono essere previste da un'organica disciplina del Regolamento Edilizio, senza che questo determini varianti delle presenti NTA.

8. Specifiche disposizioni localizzative, dimensionali e tipo morfologiche

a) Criteri generali per la localizzazione e l'inserimento paesaggistico ambientale dei nuovi manufatti

La realizzazione di nuovi edifici non deve alterare in modo significativo il contesto paesaggistico ed ambientale con particolare riferimento agli effetti degli sbancamenti, dei movimenti di terra, abbattimento degli alberi, di siepi, muri a retta, di trasformazione di sistemazioni agrarie od idrauliche preesistenti. I volumi delle nuove costruzioni o degli ampliamenti non devono impedire la vista degli edifici di valore o di altre emergenze paesistiche dalla viabilità di accesso e dai principali punti da cui possono essere osservati.

Nelle aree EA 1, EA2, EC1 ed EC2 valgono le seguenti disposizioni:

- schermatura dei nuovi manufatti tramite l'utilizzazione dei dislivelli naturali e delle cortine di verde preesistente o la creazione di nuove quinte con piantagione di essenze locali (siepi, filari, pergolati, piante rampicanti, ecc.),

- per accedere alle nuove costruzioni devono essere utilizzati i sentieri o la viabilità preesistente limitando alla realizzazione di brevissimi raccordi l'apertura di nuovi percorsi,
- ove ammessa la realizzazione di piscine, campi da tennis ed altre strutture sportive private deve risultare di basso impatto visivo e non interferire con il preminente carattere rurale del complesso principale e del contesto.

b) Nuovi annessi

La realizzazione di nuovi annessi rurali nelle aree EA 1, EA2, EC1 ed EC2, ove ammessa, è subordinata alla verifica dell'impossibilità di recupero dei manufatti esistenti. Ove si rendesse comunque necessaria la loro nuova costruzione, si applicano le seguenti disposizioni:

- essi dovranno essere localizzati in prossimità dei fabbricati o di altri annessi esistenti ed in zone facilmente accessibili dalla viabilità esistente;
- per le caratteristiche tipologiche, architettoniche e delle finiture essi dovranno risultare coerenti con l'edilizia tradizionale ed il contesto paesaggistico;
- nelle zone collinari devono essere preferibilmente interrati o seminterrati;
- alla loro costruzione deve essere associata un'accurata sistemazione arborea ed arbustiva del perimetro esterno e delle aree pertinenziali.

c) Ricoveri per animali

Gli edifici agricoli per il ricovero degli animali degli allevamenti intensivi di cui all'art. 77 comma 6.1, dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

- mt 30 dai confini;
- mt 300 da zone residenziali, centri e nuclei abitati;
- mt 30 dalle strade di pubblico transito;
- mt 50 dalle case di abitazione, fatti salvi i fabbricati di proprietà.

Tali distanze minime valgono anche per le recinzioni di stabulazione all'aperto degli animali. Per i ricoveri degli animali domestici valgono le disposizioni di cui all'art. 77 comma 11.

d) Altri manufatti aziendali

I manufatti aziendali di cui all'art. 70 comma 3 lettera b) della LR 65/2014 e all'art. 3 del Regolamento 63/R/2016, debbono essere realizzate ad adeguata distanza dai confini di proprietà, di norma non inferiore a mt. 10 e dovranno rispettare le distanze dalle strade prescritte dal Codice della Strada. Per le concimaie ed i manufatti simili, la cui presenza può creare disturbi e cattivi odori, è prescritta una distanza minima di mt. 50 da edifici non ricadenti nella stessa proprietà.

La realizzazione di serre fisse, intese come strutture ancorate stabilmente al suolo, dovrà osservare le seguenti condizioni:

- altezza massima al colmo mt. 5;
- distanza minima dai confini mt. 5;
- distanza minima dalle strade pubbliche come previsto dal Codice della strada.

Altezze maggiori delle serre devono essere adeguatamente motivate per specifiche esigenze produttive.

e) Manufatti pertinenziali

Gli interventi di demolizione e ricostruzione di volumi pertinenziali di edifici sia a destinazione agricola che non agricola debbono portare alla realizzazione di manufatti aventi le seguenti caratteristiche:

- altezza di norma non superiore a mt 3,50 (all'intradosso del colmo di copertura)
- accorpamento dei volumi edilizi e loro ubicazione in prossimità dei fabbricati esistenti e preferibilmente in aderenza al fabbricato principale
- tipologie, forme e materiali tipici dell'edilizia rurale con coperture inclinate e manti in cotto.

I manufatti di servizio ricostruiti a destinazione non agricola devono essere vincolati come pertinenze all'edificio principale con atto pubblico registrato e trascritto.

g) Piscine e piccoli impianti sportivi privati

Nel territorio rurale la progettazione delle piscine a carattere pertinenziale, ferme restando le esclusioni di cui alle presenti Norme, dovrà garantire l'inserimento adeguato nel paesaggio, con le minori alterazioni possibili dei caratteri dell'insediamento e del contesto rurale.

La realizzazione di piscine, ove non esclusa dalla disciplina di zona, è ammessa alle seguenti condizioni:

- non è consentita la realizzazione di più di una piscina per complesso edilizio, fatte salve specifiche e motivate esigenze connesse alle attività turistiche,

- non devono essere apportate modifiche significative al profilo del terreno ed alla morfologia dei luoghi, non devono essere abbattute alberature di pregio, non devono essere arrecati danni a manufatti esistenti di valore (antichi tracciati viari, pozzi, fonti ed altre testimonianze di cultura materiale)

- non devono avere una superficie superiore a 80 mq (dimensioni superiori sono ammesse solo per comprovate esigenze) e una profondità massima di ml. 1,80

- devono essere realizzati con materiali e finiture coerenti con le caratteristiche dei luoghi, il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità della più scure del verde, fino al verde bottiglia e fino al nero, o del sabbia, escludendo comunque il colore azzurro;

- il rifornimento idrico per il riempimento della vasca deve essere garantito da fonti di approvvigionamento private: è assolutamente vietato l'utilizzazione dell'acquedotto comunale;

- per le piscine a servizio delle residenze eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,50 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o similare, o in cotto, o in legno, mentre uno solo dei lati potrà essere pavimentato per una profondità massima di 3,00 ml.;

I piccoli impianti sportivi privati, ove non esclusi dalla disciplina di zona, devono avere limitate dimensioni ed essere ad uso esclusivo delle residenze e delle strutture turistiche ed agrituristiche. Hanno tali caratteristiche singoli campi da tennis, piccoli campi da basket e pallavolo, campi da bocce e simili. La loro realizzazione non deve portare a significative alterazioni della morfologia dei luoghi e della vegetazione, né compromettere testimonianze di valore storico culturale.

Le piscine e gli impianti sportivi devono essere localizzati nelle aree adiacenti agli edifici od ai complessi edilizi. Il progetto che prevede tali impianti deve essere corredato di un apposito studio di inserimento paesaggistico ambientale.

h) Viabilità a servizio delle aree rurali

Tratti di nuova viabilità a servizio delle zone agricole sono ammessi solo se coerenti per dimensioni e caratteristiche costruttive e del tracciato con il contesto paesaggistico e ambientale. Di norma sono ammesse strade bianche o strade con carreggiate consolidate e fasce inerbite di larghezza massima non superiore a mt. 3,00: soluzioni costruttive e dimensioni diverse devono essere adeguatamente motivate in relazione alla destinazione degli immobili e delle aree da servire ed alle caratteristiche del contesto.

Sezione III - Disciplina delle singole aree rurali

Art. 84 - Aree della collina boscata (EC1)

1. Sono le aree della fascia collinare più alta, coperta quasi completamente dal bosco ad eccezione di poche radure ed aree aperte che sono sopravvissute all'espansione della vegetazione: esse rivestono un particolare pregio ambientale e paesaggistico per la posizione elevata e per la copertura boschiva che le caratterizza.

2. In queste aree il Piano Operativo persegue:

- la tutela dei valori ambientali e paesaggistici e la promozione di una fruizione turistico-naturalistica in raccordo con i progetti di valorizzazione delle vallate delle Limentre;
- la promozione dei prodotti del bosco e del sottobosco ed il sostegno alle attività selvicolturali;
- la salvaguardia delle risorse faunistiche e floreali anche mediante la ricostituzione dell'originario sistema di aree aperte e coltivate;
- la tutela del patrimonio edilizio esistente e degli elementi caratteristici del paesaggio agrario e forestale quali viabilità, ponti, recinzioni, sistemazioni arboree, piccoli annessi rurali come fienili, ricoveri per animali, metati.

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

- non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo; gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
- sono vietate significative alterazioni morfologiche del suolo che non siano finalizzate alla normale attività selvicolturale, alla realizzazione di opere pubbliche o alla riduzione del rischio idrogeologico;
- sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto di materiali e di mezzi meccanici se non strettamente necessari agli usi forestali o alla conduzione del fondo agricolo;
- non è ammessa la realizzazione di nuove strade, se non legate alle attività selvicolturali ed a condizione che siano in terra battuta o con carreggiate consolidate e fasce inerbite, di larghezza non superiore da mt. 3,00;
- la realizzazione di nuove infrastrutture a rete deve di norma seguire il tracciato della viabilità esistente e deve in ogni caso rispettare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi
- non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

4. Destinazioni d'uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- attività agricole;
- residenza;
- attività turistico-ricettive, limitatamente alle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (d.4);
- attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico utili all'esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.

5. Interventi ammessi

5.1 Edifici a destinazione d'uso agricola

Delle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui all'art.77, sono ammessi esclusivamente:

- annessi rurali di cui all'art. 77 commi 4 e 6;
- manufatti aziendali temporanei e serre temporanee installati per periodi non superiori a due anni (art. 77 comma 7) a condizione che siano collocati in prossimità degli edifici esistenti, non superino l'altezza di mt. 4,00 e la superficie coperta di mq 50 e non risultino visibili da punti di vista panoramici.

Sugli edifici esistenti a destinazione d'uso agricola, fatti salvi i limiti delle discipline di intervento t1, t2 e t3 che si devono sempre osservare per gli edifici e complessi edilizi classificati, valgono le disposizioni di cui all' art. 78 e all'art. 79.

5.2 Edifici a destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti si osservano le discipline di intervento corrispondenti alla classificazione del p.e.e., di cui alla Parte II Titolo III delle presenti Norme.

Art. 85 - Aree della collina arborata (EC2)

1. Sono le aree, di elevato valore paesaggistico ed ambientale, delle colture tradizionali dell'olivo e della vite, caratterizzate dalla diffusa presenza di terrazzamenti e ciglionamenti e da frange di bosco, storicamente strutturate dagli insediamenti poderali del sistema delle ville- fattorie della collina pistoiese.

2. In queste aree il Piano Operativo persegue:

- il sostegno delle attività agricola, privilegiando le forme di produzione funzionali al mantenimento dei valori paesaggistici con particolare riguardo alla coltivazione dell'olivo;
- la salvaguardia degli spazi aperti, delle frange di bosco e delle connessioni ecologiche fra la collina e la pianura;
- la tutela del sistema idrografico e delle sistemazioni idraulico agrarie della collina;
- la riqualificazione del sistema viario esistente ed il recupero, lungo i percorsi, delle tracce della memoria storica dei luoghi;
- la tutela delle emergenze architettoniche delle ville e ville-fattorie e la salvaguardia dei caratteri degli insediamenti sparsi e dell'identità e dell'originario assetto dei nuclei rurali;
- il contrasto dei fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario;
- l'adeguamento dei servizi e delle attrezzature di interesse pubblico di sostegno dei presidi insediativi, inclusa la realizzazione di adeguamenti viari e di piccole aree di sosta e di parcheggio.

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

- non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo; gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
- le sistemazioni idraulico agrarie, connesse a nuove coltivazioni, debbono garantire una corretta regimazione delle acque superficiali, devono essere orientate a favorire l'infiltrazione del terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione e debbono mirare al mantenimento ed al recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali, esistenti e/o documentate;
- non sono consentiti insediamenti od attività che possono provocare inquinamento del suolo e delle acque, estese impermeabilizzazioni dei terreni o che possono interrompere o ostacolare il deflusso delle acque superficiali, senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate;
- tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia e di modificazione della morfologia dei luoghi debbono rispettare le caratteristiche del paesaggio agrario e prevedere la conservazione delle essenze arboree d'alto fusto esistenti e ove necessario la loro sostituzione ed integrazione;
- tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesaggistico-ambientale;
- sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto di materiali e di mezzi meccanici se non strettamente necessari agli usi forestali o alla conduzione del fondo agricolo;
- la realizzazione di nuove infrastrutture a rete deve di norma seguire il tracciato della viabilità esistente e deve in ogni caso rispettare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi.

4. Destinazioni d'uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- attività agricole;
- residenza;

- commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
- artigianale di servizio;
- turistico-ricettiva limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo: piccoli alberghi e dimore d'epoca, albergo diffuso, strutture ricettive extra-alberghiere per l'accoglienza collettiva e quelle con le caratteristiche della civile abitazione;
- attrezzature e servizi pubblici o di pubblico interesse utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all'esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio e aree di sosta per turismo itinerante.

5. Interventi ammessi

5.1 Edifici a destinazione d'uso agricola

Delle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui all'art.77, sono ammessi esclusivamente:

- annessi rurali di cui all'art. 77 commi 4 e 6;
- manufatti aziendali temporanei e serre temporanee installati per periodi non superiori a due anni (art. 77 comma 7) e superiori a due anni (art. 77 comma 8) a condizione che siano collocati in prossimità degli edifici esistenti, abbiano limitate dimensioni in pianta ed in altezza (di norma non superiori a mq 70 di superficie coperta ed a mt 4,00 di altezza);
- manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui all'art. 77 comma 10 su fondi superiori a 2000 mq;
- manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all'art. 77 comma 11.

Sugli edifici esistenti a destinazione d'uso agricola, fatti salvi i limiti delle discipline di intervento t1, t2 e t3 che si devono sempre osservare per gli edifici e complessi edilizi classificati, valgono le disposizioni di cui all'art. 78 e all'art. 79 ad eccezione dei trasferimenti di volumi (art. 78 comma 2).

5.2 Edifici a destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti si osservano le discipline di intervento corrispondenti alla classificazione del p.e.e., di cui alla Parte II Titolo III delle presenti Norme.

Art. 86 - Aree agricole della pianura (EP1)

1. Sono le aree agricole della pianura situate prevalentemente attorno al capoluogo e nella parte orientale del territorio comunale. Queste aree, dove sono presenti anche isolate coltivazioni a vivaio, sono prevalentemente caratterizzate dalla permanenza dei segni delle sistemazioni agrarie tipiche dell'appoderamento organizzato sul sistema storico delle ville-fattorie della pianura: landaia, Villa Pecori, Smilea, Selvavecchia.
2. In queste aree il Piano Operativo persegue:
 - la riduzione del rischio idraulico,
 - la tutela e la riqualificazione delle risorse ambientali e dei valori paesaggistici tipici delle isole produttive ed insediative connesse alla tradizionale struttura agraria;
 - la conservazione degli spazi agricoli residui come varchi inedificati ed il contenimento della dispersione insediativa;
 - il recupero degli edifici e la riqualificazione ambientale delle pertinenze degli insediamenti sparsi e dei nuclei residenziali;
 - la salvaguardia delle emergenze architettoniche e delle testimonianze di valore storico documentale presenti sul territorio (insediamenti e viabilità storica, sistemazioni idrauliche, testimonianze di cultura religiosa e materiale);
 - la ricostituzione o riqualificazione dei corridoi ecologici costituiti dai corsi d'acqua, con particolare attenzione a quelli di confine, Bure ed Agna;
 - la promozione delle attività compatibili e connesse con le attività agricole.
3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

- deve essere garantita la continuità del reticolo idrografico e la funzione di connessione ecologica e paesaggistica fra la collina e la pianura svolta dai principali corsi d'acqua e dalle aree agricole: a tal fine si applicano le specifiche disposizioni dell'art. 88 comma 3.2 relative alle coltivazioni vivaistiche;
- devono essere tutelate le emergenze architettoniche e le diffuse testimonianze di valore storico-culturale;
- devono essere contenute le tendenze alla dispersione insediativa ed alla saldatura dei centri abitati salvaguardando i varchi territoriali e ridefinendo i margini fra gli insediamenti, urbani e sparsi, e la campagna;
- negli spazi adiacenti agli edifici esistenti la realizzazione di attrezzature pertinenziali (quali piscine, impianti sportivi ed altri manufatti) è ammessa solo se compatibile con le caratteristiche ed i valori del paesaggio agrario tradizionale;
- gli interventi che comportino sbancamenti, modifiche ai sistemi di drenaggio ed alle sistemazioni agrarie preesistenti, la costruzione di strade e piazzali privati e, in genere, significative alterazioni alla morfologia dei luoghi, sono ammessi solo previa verifica, con apposita relazione, del loro corretto inserimento nel contesto ambientale di riferimento;
- la realizzazione di strutture per attività di interesse sociale, di aree pubbliche attrezzate, di parcheggi, ecc., in ambiti esterni ai sistemi insediativi, è ammessa solo previa verifica della compatibilità degli interventi con le finalità di conservazione dei valori ambientali del territorio di riferimento.

4. Destinazioni d'uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- attività agricole;
- residenza;
- commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
- artigianale di servizio;
- turistico- ricettiva limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo: piccoli alberghi e dimore d'epoca, albergo diffuso, strutture ricettive extra-alberghiere per l'accoglienza collettiva e quelle con le caratteristiche della civile abitazione;
- servizi pubblici utili alla permanenza degli insediamenti esistenti ed all'esercizio delle attività agricole e aree di sosta per turismo itinerante.

5. Interventi ammessi

5.1 Edifici a destinazione d'uso agricola

Sono ammesse tutte le nuove costruzioni e manufatti di cui all'art. 77. Sugli edifici esistenti a destinazione d'uso agricola, fatti salvi i limiti delle discipline di intervento t1, t2 e t3 che si devono sempre osservare per gli edifici e complessi edilizi classificati, valgono le disposizioni di cui all'art. 78 e all'art. 79.

5.2 Edifici a destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti si osservano le discipline di intervento corrispondenti alla classificazione del p.e.e., di cui alla Parte II Titolo III delle presenti Norme.

Art. 87 - Aree agricole della pianura a vocazione vivaistica (EP2)

1. Sono le aree agricole della pianura, destinate in larga prevalenza alle coltivazioni vivaistiche che si estendono da via Berlinguer e dal corso del t. Settola a nord e ad ovest fino al corso del t. Bure a sud ed all'asse viario di via Garibaldi ed al suo prolungamento nel centro di Stazione ad est. All'interno di dette aree sono tuttora presenti, soprattutto fra via Pacinotti e via Garibaldi, estese aree incolte o coltivate in modo tradizionale. Tali aree coincidono con le aree vocate alle attività vivaistiche, individuate e disciplinate dal PTC, in applicazione della LR 41/2012 e del Regolamento 25/R/2014.
2. In queste aree il P.O. persegue:

- la riduzione del rischio idraulico;
- la ricostituzione o riqualificazione dei corridoi ecologici costituiti dai corsi d'acqua, con particolare attenzione a quelli di confine, Bure e Settola;
- la conservazione della funzione ecologica e paesaggistico ambientale svolta dalle residue aree non coltivate a vivaio;
- la tutela delle testimonianze di valore storico documentale presenti sul territorio (insediamenti e viabilità storica, sistemazioni idrauliche, testimonianze di cultura religiosa e materiale);
- il recupero degli edifici e la riqualificazione ambientale delle pertinenze degli insediamenti sparsi e dei nuclei residenziali;
- l'ordinato e sostenibile sviluppo delle attività vivaistiche, con particolare riguardo alla compatibilità con le condizioni di rischio idraulico, con il contenimento delle impermeabilizzazioni del suolo e dei consumi idrici, con la tutela delle acque superficiali e sotterranee.

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

- deve essere garantita la continuità del reticolo idrografico e la funzione di connessione ecologica e paesaggistica fra la collina e la pianura svolta dai principali corsi d'acqua e dalle aree agricole residue non coltivate a vivaio: a tal fine si applicano le specifiche disposizioni dell'art. 88 comma 3.1 relative alle coltivazioni vivaistiche e per quanto applicabili le indicazioni per le buone pratiche di sistemazione paesaggistica ed ambientale di cui all'art. 76; le modificazioni della maglia agraria e del connesso reticolo di scolo delle acque sono ammesse solo se di limitate estensioni e se adeguatamente motivate;
- devono essere tutelate le diffuse testimonianze di valore storico-culturale;
- la realizzazione di strutture per attività di interesse sociale, di aree pubbliche attrezzate, di parcheggi, ecc., in ambiti esterni ai sistemi insediativi, è ammessa solo previa verifica della compatibilità degli interventi con le finalità di conservazione dei valori ambientali del territorio di riferimento.

4. Destinazioni d'uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- attività agricole;
- residenza;
- commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
- artigianale di servizio e lavorazione artigianale di prodotti alimentari;
- turistico-ricettiva limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo: piccoli alberghi e dimore d'epoca, albergo diffuso, strutture ricettive extra-alberghiere per l'accoglienza collettiva e quelle con le caratteristiche della civile abitazione;
- attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico utili alla permanenza degli insediamenti esistenti ed all'esercizio delle attività agricole e aree di sosta per turismo itinerante.

5. Interventi ammessi

5.1 Edifici a destinazione d'uso agricola

Sono ammesse tutte le nuove costruzioni e manufatti di cui all'art.77, con la precisazione che per gli edifici destinati alle attività vivaistiche valgono le specifiche condizioni di cui all'art. 88.

Sugli edifici esistenti a destinazione d'uso agricola, fatti salvi i limiti delle discipline di intervento t1, t2 e t3 che si devono sempre osservare per gli edifici e complessi edilizi classificati, valgono le disposizioni di cui all'art.78 e all'art. 79.

5.2 Edifici a destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti si osservano le discipline di intervento corrispondenti alla classificazione del p.e.e., di cui alla Parte II Titolo III delle presenti Norme.

Art. 88 - Disposizioni specifiche per le attività vivaistiche

1. Per gli interventi finalizzati alle attività vivaistiche si applicano le disposizioni di cui ai successivi due commi distinte in riferimento a:
 - interventi edilizi,
 - interventi di modificazione del suolo per coltivazioni vivaistiche.

Viste le specifiche disposizioni per le aree a vocazione vivaistica contenute nella Variante al PTC della Provincia di Pistoia, si applicano le disposizioni della disciplina di zona integrate dalle condizioni di cui ai successivi commi 2.1 e 3.1 per le aree EP2 ed al comma 3.2 per le aree diverse dalle aree EP2.

2. Interventi edilizi

2.1 Interventi edilizi nelle aree EP2

Nelle aree agricole della pianura a vocazione vivaistica EP2, oltre a quelli definiti all'art.87, sono ammessi gli interventi edilizi previsti dalla specifica disciplina del PTC per le aree a vocazione vivaistica alle condizioni ivi stabilite ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) l'altezza dei nuovi annessi agricoli non deve di norma superare mt 7,00 all'estradosso della copertura; altezze superiori, fino a mt 9,00, sono ammesse solo previo programma aziendale e limitatamente alle esigenze della coltivazione di piante di grandi dimensioni;
- b) per la localizzazione, la tipologia e le modalità costruttive dei nuovi edifici rurali valgono, oltre alle disposizioni dell'art. 83, le specifiche disposizioni della disciplina del PTC per le aree a vocazione vivaistica.

2.2 Interventi edilizi nelle altre aree rurali della pianura

Nelle aree agricole diverse dalle zone EP2 gli interventi edilizi finalizzati alle attività vivaistiche sono assoggettati alle specifiche disposizioni delle zone agricole in cui essi ricadono.

3. Interventi di modificazione del suolo per coltivazioni vivaistiche

3.1 Interventi di modificazione del suolo nelle aree EP2

Nelle aree agricole della pianura a vocazione vivaistica EP2 le coltivazioni vivaistiche sono assoggettate alla specifica disciplina del PTC per le aree a vocazione vivaistica ed alle seguenti disposizioni relative alla compatibilità ambientale, geomorfologica ed idraulica delle coltivazioni vivaistiche, con particolare riferimento a quelle in contenitore:

- a) non è consentita la realizzazione di nuovi impianti di vasetteria nella fascia di 30 mt dal piede dell'argine del corso dei torrenti Bure e Settola e di mt 20 dal corso del Fosso dei Mulini e del Rio della Badia;
- b) la realizzazione di impianti di vasetteria in aree che alla data di adozione del presente Piano Operativo non erano coltivate a vivaio, sono ammesse solo nei limiti del 30% delle suddette aree (e quindi nella stessa proporzione dell'area di proprietà ivi ricadente) e devono essere accompagnate dalla previsione di opere di sistemazione ambientale (tipo interventi di rinaturalizzazione e di piantumazione) che per le dimensioni e le caratteristiche siano in grado di compensare gli effetti degli impianti: a tal fine si ritiene che tali interventi interessino un'area pari almeno a quella occupata dagli impianti di vasetteria;
- c) la realizzazione di impianti di vasetteria deve essere sempre accompagnata da una relazione con la quale, mediante opportuni elaborati, si dimostri che l'opera, rispetto alla situazione preesistente, non comporta aggravio di rischio idraulico al contorno, non determina interruzioni del reticolo idrografico, non ostacola il corretto deflusso delle acque meteoriche, e che la sua realizzazione prevede, ove necessarie, adeguate opere di compensazione e mitigazione del rischio idraulico;
- d) gli impianti di vasetteria devono essere collocati alle seguenti distanze minime: 20 mt da edifici non aziendali; mt 10,00 dai confini di proprietà e dalle strade;

3.2 Interventi di modificazione del suolo nelle altre aree rurali della pianura

Nelle aree agricole di pianura diverse dalle zone EP2 gli interventi di modificazione del suolo connessi alle coltivazioni vivaistiche sono assoggettati alle specifiche disposizioni delle zone agricole in cui essi ricadono. Si applicano inoltre le disposizioni contenute nel PTC e le seguenti disposizioni relative alla compatibilità ambientale, geomorfologica ed idraulica delle coltivazioni vivaistiche, con particolare riferimento a quelle in contenitore:

- a) non è consentita la realizzazione di nuovi impianti di vasetteria:
 - nelle aree classificate EA1 ed EA2 al fine di garantire la permanenza dei valori paesaggistici ed ambientali che connotano tali aree;
 - nella fascia di 30 mt dal piede dell'argine del corso dei torrenti Settola, Agna e Bure e di mt 20 dagli altri corsi d'acqua pubblici;
- b) la realizzazione di impianti di vasetteria deve rispettare i limiti e le condizioni stabiliti all'art. 3 del Regolamento 25/R/2014;
- c) nelle aree che alla data di adozione del presente Piano Operativo non erano coltivate a vivaio, la realizzazione di nuovi impianti di vasetteria sono ammesse solo nei limiti del 20% delle suddette aree (e quindi nella stessa proporzione dell'area di proprietà ivi ricadente) e devono essere accompagnate dalla previsione di opere di sistemazione ambientale (tipo interventi di rinaturalizzazione e di piantumazione) che per le dimensioni e le caratteristiche siano in grado di compensare gli effetti degli impianti: a tal fine si ritiene che tali interventi interessino un'area pari almeno a quella occupata dagli impianti di vasetteria;
- c) la realizzazione di impianti di vasetteria è sempre assoggettata alla presentazione di un programma aziendale. È contenuto obbligatorio del programma una relazione con la quale, mediante opportuni elaborati, si dimostri che l'opera, rispetto alla situazione preesistente, non comporta aggravio di rischio idraulico al contorno, non determina interruzioni del reticolo idrografico, non ostacola il corretto deflusso delle acque meteoriche, e che la sua realizzazione prevede, ove necessarie, adeguate opere di compensazione e mitigazione del rischio idraulico;
- d) gli impianti di vasetteria devono essere collocati alle seguenti distanze minime: 20 mt da edifici non aziendali; mt 10,00 dai confini di proprietà e dalle strade.

Art. 89 - Ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici e delle emergenze architettoniche (EA1)

1. Sono le aree, di rilevante valore paesaggistico ambientale e testimoniale, che individuano e caratterizzano gli intorni dei centri e dei nuclei storici e delle emergenze architettoniche del territorio comunale. In particolare esse individuano gli ambiti di pertinenza: dei centri storici e nuclei di Montale Alto, di Fognano, di Tobbiana, di Striglianella, della villa Smilea, della villa Colle Alberto, della villa di Vizzano, della Villa Pecori, della villa Selvavecchia.

2. In queste aree il Piano Operativo persegue:

- la tutela del consolidato rapporto che gli insediamenti storici e le emergenze architettoniche hanno con i contesti paesaggistici ambientali in cui sono collocati;
- la salvaguardia del paesaggio agrario ed in collina delle tipiche sistemazioni idraulico-agrarie che caratterizzano l'ambito e la tutela e la manutenzione delle testimonianze di valore storico documentale e paesaggistico ambientale (viabilità storica ed opere d'arte connesse, recinzioni e opere di confinamento anche con elementi vegetali, muri a secco e ciglionamenti, edifici storici e documenti di cultura religiosa e materiale);
- il sostegno delle attività agricole, ed in particolare delle forme di produzione funzionali al mantenimento dei valori paesaggistici ed ambientali.

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

- non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo;
- i nuovi annessi e manufatti agricoli, se consentiti, sono ammessi solo a condizione che sia dimostrata l'assenza di edifici da recuperare, che siano realizzati in prossimità di edifici esistenti e con caratteristiche costruttive e materiali propri della tipica edilizia rurale;

- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
- ogni intervento deve garantire la conservazione, e ove necessario, il recupero delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali (in area collinare dei terrazzamenti e ciglionamenti) dei muri di contenimento lungo le strade e di tutti i documenti di cultura materiale che costituiscono significativi elementi del paesaggio e deve inoltre prevedere la conservazione delle essenze arboree d'alto fusto esistenti e ove necessario la loro sostituzione ed integrazione: a tal fine costituiscono riferimenti per gli interventi le buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica di cui all'art. 76;
- sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto;
- non sono ammessi interventi e pratiche agricole colturali che possono comportare trasformazioni morfologiche significative, alterazioni delle caratteristiche dei luoghi e delle storiche sistemazioni idrauliche agrarie (ciglionamenti, terrazzamenti, muri di contenimento, reticolo idraulico, andamento dei percorsi viari e pedonali) od alterazioni dei valori paesaggistici percettivi del tipico paesaggio agrario e delle formazioni boschive di queste aree;
- tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale; in particolare la realizzazione del parcheggio pubblico, a servizio di Villa Smilea, localizzato nell'area fra via Garibaldi e via Montalese, dovrà essere effettuata nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi, preservando le piante di olivi lungo via Garibaldi e via Montalese e per quanto possibile all'interno dell'area e prevedendo stalli inerbiti e corsie di manovra con pavimentazioni coerenti con il contesto (tipo cemento architettonico, pietra o materiali simili).

4. Destinazioni d'uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- attività agricole;
- residenza;
- commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
- turistico-ricettiva limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo: piccoli alberghi, strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione e dimore d'epoca, albergo diffuso;
- attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all'esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.

5. Interventi ammessi

5.1 Edifici a destinazione d'uso agricola

Delle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui all'art. 77, sono ammessi esclusivamente:

- annessi rurali di cui all'art. 77 commi 4 e 6, non diversamente localizzabili.

Sugli edifici esistenti a destinazione d'uso agricola, fatti salvi i limiti delle discipline di intervento t1, t2 e t3 che si devono sempre osservare per gli edifici e complessi edilizi classificati, valgono le disposizioni di cui all'art. 78 ad eccezione di:

- trasferimenti di volumi (art.78 comma 2);
- sostituzione edilizia.

5.2 Edifici a destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti si osservano le discipline di intervento corrispondenti alla classificazione del p.e.e., di cui alla Parte II Titolo III delle presenti Norme.

Art. 90 - Ambiti periurbani (EA2)

1. Sono le aree, di valore ecologico e di interesse paesaggistico ambientale, adiacenti al territorio urbanizzato della pianura e della fascia pedecollinare: esse sono caratterizzate sia

dalla permanenza di sistemazioni agrarie tradizionali che dalla presenza di manufatti ed attività legati agli insediamenti urbani.

2. In queste aree il Piano Operativo persegue:

- il riordino e la riqualificazione paesaggistica e ambientale del margine fra gli insediamenti urbani ed il territorio rurale;
- la salvaguardia delle permanenze del paesaggio agrario storico sia della pianura che della collina e la tutela delle testimonianze di valore storico documentale (viabilità storica ed opere d'arte connesse, recinzioni e opere di confinamento anche con elementi vegetali, muri a secco e ciglionamenti, edifici storici e documenti di cultura religiosa e materiale);
- la tutela della funzione ecologica che queste aree svolgono anche attraverso la diffusa presenza di elementi di naturalità: frange di bosco, elementi arborei di pregio, siepi e filari, aree aperte ed a pascolo, corsi d'acqua e vegetazione ripariale;
- il sostegno delle attività agricole e la promozione di un'agricoltura multifunzionale, fortemente integrata con gli insediamenti urbani e finalizzata alla conservazione dei valori paesaggistici, ambientali e sociali di queste aree.

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

- non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo; i nuovi annessi e manufatti agricoli, se consentiti, devono essere realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali di queste aree;
- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
- ogni intervento di trasformazione deve garantire la conservazione del paesaggio agrario storico e delle diffuse testimonianze di valore storico documentale;
- sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto;
- non sono ammessi interventi e pratiche agricole colturali che possono comportare trasformazioni morfologiche significative, alterazioni delle caratteristiche dei luoghi e delle storiche sistemazioni idrauliche agrarie (ciglionamenti, terrazzamenti, muri di contenimento, reticolo idraulico, andamento dei percorsi viari e pedonali) od alterazioni dei valori paesaggistici percettivi del tipico paesaggio agrario e delle formazioni boschive di queste aree;
- tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

4. Destinazioni d'uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- attività agricole;
- residenza;
- commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
- turistico-ricettive limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo: piccoli alberghi e dimore d'epoca, albergo diffuso, strutture ricettive extra-alberghiere per l'accoglienza collettiva e quelle con le caratteristiche della civile abitazione;
- attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all'esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio e le aree di sosta per turismo itinerante.

5. Interventi ammessi

5.1 Edifici a destinazione d'uso agricola

Delle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui all'art. 77, sono ammessi:

- annessi rurali di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6;

- manufatti aziendali temporanei e serre temporanee installati per periodi non superiori a due anni (art. 77 comma 7) e superiori a due anni (art. 77 comma 8) a condizione che abbiano limitate dimensioni in pianta ed in altezza e che rispettino i valori paesaggistici ed ambientali dei luoghi;
- manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui all'art. 77 comma 10;
- manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all'art. 77 comma 11.

Sugli edifici esistenti a destinazione d'uso agricola, fatti salvi i limiti delle discipline di intervento t1, t2 e t3 che si devono sempre osservare per gli edifici e complessi edilizi classificati, valgono le disposizioni di cui all'art. 78 ad eccezione di:

- trasferimenti di volumi (art. 78 comma 2);
- sostituzione edilizia.
- gli interventi di cui all'art. 79

5.2 Edifici a destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti si osservano le discipline di intervento corrispondenti alla classificazione del p.e.e., di cui alla Parte II Titolo III delle presenti Norme.

5.3 Orti sociali

In queste aree è consentita la realizzazione di orti sociali e strutture simili senza che questo costituisca variante del Piano Operativo. Il progetto delle relative opere e sistemazioni deve essere approvato dal Consiglio Comunale: in detto progetto sono definite le dimensioni e le caratteristiche di piccoli annessi in legno od altri materiali leggeri che possono essere realizzati a servizio di tali aree.

CAPO 3 - Disciplina delle aree ad elevato grado di naturalità

Art. 91 - Area montana (EN)

1. Nell'ambito del territorio rurale il Piano Operativo individua la seguente area ad elevato grado di naturalità che coincide con il Sottosistema della montagna individuato dal Piano Strutturale e perimetrato nella tav. P01:
- EN Area montana costituita dalla porzione del SIC-SIR n.138 "Tre Limentre-Reno" (ZSC dal 2017) ricadente nel Comune di Montale.
2. In queste aree il Piano Operativo persegue:
 - la tutela dei valori ambientali e paesaggistici e la promozione di una fruizione turistico-naturalistica in raccordo con i progetti di valorizzazione dell'intero SIC-SIR "Tre Limentre-Reno";
 - la difesa delle tradizionali attività della pastorizia, il sostegno alle attività selvicolturali e la promozione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
 - la salvaguardia delle risorse faunistiche e floreali anche mediante la ricostituzione dell'originario sistema di aree aperte e coltivate;
 - la tutela del patrimonio edilizio esistente e degli elementi caratteristici del paesaggio agrario e forestale.
3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:
 - non è ammessa la costruzione di nuovi edifici se non per opere pubbliche e di interesse pubblico e per annessi di limitate dimensioni, essenziali per le attività agricole e silvopastorali;
 - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
 - sono vietate significative alterazioni morfologiche del suolo che non siano finalizzate alla normale attività selvicolturale, alla realizzazione di opere pubbliche o alla riduzione del rischio idrogeologico;
 - sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto e di mezzi meccanici se non strettamente necessari agli usi forestali o alla conduzione del fondo agricolo;
 - non sono consentite interruzioni della viabilità esistente e del sistema dei sentieri e non è ammessa la realizzazione di nuove strade, se non legate alle attività selvicolturali ed a condizione che siano in terra battuta o con carreggiate consolidate e fasce inerbite, e di sezione non superiore di norma a mt. 3,00;
 - la realizzazione di nuove infrastrutture a rete deve di norma seguire il tracciato della viabilità esistente e deve in ogni caso rispettare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi;
 - non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari.

All'area EN si applicano le disposizioni della "Disciplina delle aree rurali" di cui al precedente Capo 2 del presente Titolo delle NTA, alle condizioni e nei limiti indicati ai successivi commi del presente articolo.

4. Destinazioni d'uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- attività agricole;
- residenza;
- attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico utili all'esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.

5. Interventi ammessi

5.1 Edifici a destinazione d'uso agricola

Delle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui all'art. 77, sono ammessi esclusivamente:

- annessi rurali di cui all'art. 77 commi 4 e 6;
- manufatti aziendali temporanei e serre temporanee installati per periodi non superiori a due anni (art. 77 comma 7) a condizione che siano collocati in prossimità degli edifici esistenti, non superino l'altezza di mt. 4,00 e la superficie coperta di mq 50 e non risultino visibili da punti di vista panoramici.

Sugli edifici esistenti a destinazione d'uso agricola, fatti salvi i limiti delle discipline di intervento t1, t2 e t3 che si devono sempre osservare per gli edifici e complessi edilizi classificati, valgono le disposizioni di cui all'art. 78 e all' art. 79.

5.2 Edifici a destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti si osservano le discipline di intervento corrispondenti alla classificazione del p.e.e., di cui alla Parte II Titolo III delle presenti Norme

CAPO 4 - Disciplina degli insediamenti e delle aree speciali nel territorio rurale

Art. 92 - Insediamenti ed aree speciali nel territorio rurale: classificazione

1. Nel territorio rurale il Piano Operativo individua e classifica, in conformità alle disposizioni della LR 65/2014, i seguenti insediamenti ed aree speciali:

- i nuclei rurali identificati dalla sigla **NR** e disciplinati al successivo art. 93,
- le Emergenze storiche architettoniche, collocate all'esterno del territorio urbanizzato, identificate dalla sigla **ES** e disciplinate all'art. 52,
- gli ulteriori insediamenti e le aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato e che nel Comune di Montale sono identificate come indicato di seguito:
 - **ISR**: aree destinate ad attrezzature ricreative ed impianti sportivi, disciplinate all'art.94,
 - **IPR**: impianti produttivi nel territorio rurale, disciplinati all'art.95,
 - **DPB**: aree ed insediamenti per deposito e commercializzazione dei prodotti del bosco disciplinati all'art.96,
 - **DPM**: le aree per deposito di materiali all'aperto, disciplinati all'art.97,
- le aree destinate ad impianti tecnologici, a servizi ed a standard (parcheggi, verde ed altri spazi ed attrezzature pubblici e di interesse pubblico) identificate e disciplinate come indicato al Titolo VI Capi 1 e 2 delle presenti NTA,
- le aree destinate ad opere di mitigazione del rischio idraulico disciplinati all'art.134.

Art. 93 - Nuclei Rurali (NR)

1. Sono i nuclei costituiti da gruppi di edifici contigui o vicini, prevalentemente di origine storica e collocati nell' area collinare, che sono in stretta relazione con il contesto rurale e che sono identificati nelle tavole del PO dalla sigla NR; la popolazione di tali nuclei non mantiene necessariamente rapporti diretti con l'attività agricola produttiva.

Destinazioni d'uso

2. Nei nuclei di insediamenti residenziali NR sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- residenziale;
- artigianato di servizio;
- commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande;
- turistico-ricettiva compatibili con i caratteri degli insediamenti: piccoli alberghi e dimore d'epoca, albergo diffuso, strutture ricettive extra-alberghiere per l'accoglienza collettiva e quelle con le caratteristiche della civile abitazione;
- agricola.

Gli eventuali edifici ad uso agricolo ricadenti nei nuclei residenziali si considerano comunque facenti parte all'azienda agricola che li utilizza e ad essi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 78 e 81 solo se compatibili con gli interventi ammessi nei successivi commi. Il mutamento di destinazione d'uso agricolo è consentito esclusivamente con le modalità e le procedure previste dall'art. 82. In ogni caso il mutamento della destinazione d'uso agricolo è ammesso solo verso le funzioni sopraelencate e deve perseguire il mantenimento dei caratteri rurali dell'insediamento sotto il profilo tipologico e morfologico. E' ammessa la compresenza di funzioni agricole e delle altre funzioni ammesse.

Interventi ammessi

3. Gli interventi sugli edifici esistenti all'interno del perimetro dei nuclei rurali sono assoggettati alle seguenti disposizioni:

- sugli edifici classificati (classi 1, 2 e 3) e sugli edifici non classificati esistenti al 1954 valgono le indicazioni contenute nel Titolo III delle presenti norme; su tali immobili non sono ammessi ampliamenti volumetrici se non per interventi di ripristino di edifici o porzioni di edifici crollati o demoliti,

- sugli edifici non classificati successivi al 1954 sono ammessi:

- a) interventi fino alla disciplina di intervento t5 e a condizione, nel caso di demolizione con ricostruzione, che gli edifici da ricostruire siano progettati e realizzati con regole formali e con materiali che garantiscono un organico e coerente inserimento nel tessuto del nucleo: a tal fine i progetti devono essere corredati da uno specifico studio del nucleo in cui dovrà inserirsi il fabbricato ricostruito e dalla dimostrazione della coerenza ed organicità della soluzione progettuale. Dette ricostruzioni non possono essere superate le altezze preesistenti e non sono ammesse distanze inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi preesistenti come indicato come indicato all'art. 18, comma 2.2;

- b) ampliamenti volumetrici, anche contestuali alla demolizione e ricostruzione, fino al 20% della SE esistente e comunque nei limiti di mq 30 di SE per unità abitativa nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio e del tessuto;

- le aree scoperte di pertinenza degli edifici non possono essere alterate in presenza di elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale;

- gli interventi pertinenziali non sono ammessi se non finalizzati al riordino ed alla riqualificazione delle pertinenze esistenti: in tali casi, se compatibile con i caratteri dell'edificato e del contesto, può essere ammessa la demolizione e ricostruzione dei manufatti privi di valore con contestuale ampliamento degli stessi fino a 20 mq di SE e se inferiore fino al 20% del volume dell'edificio principale;

- la realizzazione di posti auto scoperti o interrati è consentita solo a condizione di non compromettere elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale, la cui esatta consistenza deve essere dettagliatamente documentata negli elaborati di progetto;

- gli interventi che comportano modifiche della sagoma non possono portare alla realizzazione di corpi di fabbrica di altezza superiore a mt 6,50 fermo restando che è consentito il mantenimento dell'altezza preesistente, ove superiore; gli edifici pertinenziali non possono di norma superare un piano di altezza;

- gli interventi edilizi devono garantire il rispetto delle specifiche disposizioni contenute nelle presenti norme e nel Regolamento edilizio relative agli edifici classificati ed agli edifici ricadenti nel territorio rurale; ad essi dovrà inoltre essere associata una adeguata sistemazione anche con elementi vegetali degli spazi aperti e dei confini del nucleo con la zona agricola;

- non sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica.

4. È consentita all'interno del perimetro dei nuclei rurali la realizzazione di nuovi annessi agricoli solo se consentiti dai programmi aziendali ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- superficie coperta non superiore a 50 mq,

- altezza non superiore a mt 4,50 se ad un solo piano ed a mt 6,50 se a due piani.

- gli annessi devono essere progettati e realizzati con regole formali e con materiali capaci di garantire un organico e coerente inserimento nel tessuto del nucleo: a tal fine i progetti devono essere corredati da uno specifico studio di inquadramento nel contesto insediativo.

Art. 94 - Aree per attrezzature ricreative e per impianti sportivi privati (ISR)

1. Il Piano Operativo individua nel territorio rurale alcune aree destinate ad attrezzature ricreative e per impianti sportivi privati che richiedono una specifica disciplina in quanto, pur

non avendo una funzione agricola e risultando in genere compatibili con il contesto paesaggistico ed ambientale, non costituiscono territorio urbanizzato. Tali aree sono indicate con apposito simbolo (FE), perimetro o campitura sulle tavole del PO e corrispondono a:

- Aree per impianti sportivi (ISR1): Area sportiva Via Garibaldi
- Laghi per la pesca sportiva (ISR2): Lago dei Lupi loc. Striglianella

2. Su detti insediamenti ed edifici valgono le seguenti disposizioni.

3. **Aree per impianti sportivi privati (ISR1)**

3.1 Le aree destinate ad impianti sportivi privati possono essere mantenute ed ampliate in funzione di documentate esigenze funzionali che siano riconosciute di interesse generale in base al tipo di attività sportiva svolta ed alle sue positive ricadute sulla collettività. All'interno di tali aree una quota parte delle SE esistenti o previste - comunque inferiori al 50% - possono essere destinate ad attività sanitarie connesse all'attività principale svolta. Per tali impianti sono altresì consentite le coperture stagionali per lo svolgimento delle attività sportive o ricreative al coperto, purché per un periodo di tempo non superiore a 180 giorni consecutivi

3.2 È facoltà del Comune ammettere eventuali ampliamenti degli edifici esistenti, o la costruzione di nuovi edifici, previa approvazione di un permesso di costruire convenzionato corredato da:

- uno specifico studio che dimostri come tali opere siano indispensabili per fini di interesse generale che il Comune riconosca come tali;
- uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico che dimostri come la trasformazione non comporti pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente;
- un atto d'obbligo unilaterale con il quale il soggetto privato richiedente si impegna a perseguire i fini di interesse generale che costituiscono il presupposto dell'opera, a non mutare destinazione d'uso al manufatto realizzato od ampliato, a rimuovere la costruzione una volta che sia cessata l'attività che lo ha reso necessario o, in alternativa, a cedere la costruzione medesima al Comune.

3.3 I relativi permessi di costruire sono rilasciati con espressa menzione di tali limitazioni e non danno origine a diritti edificatori comunque riutilizzabili.

3.4 Sull' area sportiva di via Garibaldi sono ammessi interventi edilizi di ampliamento con intervento diretto nei seguenti limiti:

- SE massima mq 500;
- altezza massima mt. 7,50.

4. **Lago per la pesca sportiva (ISR2)**

4.1. E' il Lago dei Lupi, in loc. Striglianella, con le relative aree di pertinenza, rappresentati nelle tavole del Piano Operativo, nelle quali si sono consolidate attività orientate al tempo libero ed in particolare funzioni sportivo-ricreative legata all'esercizio della pesca.

4.2 Per gli edifici esistenti destinati alle attività ricreative e sportive o alla somministrazione di alimenti e bevande sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva comunque configurata, anche con contestuale ampliamento entro il limite di mq. 120 di SE ed un'altezza di mt. 4,00. Gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa sono subordinati ad uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico che dimostri come la trasformazione non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente.

Art. 95 - Insediamenti produttivi nel territorio rurale (IPR)

1. Sono le aree, poste nel territorio rurale, destinate ad insediamenti produttivi, e per i quali, salvo il caso dell'ex Carbonizzo di via Gramsci, da tempo dismesso (IPR.1), il PO prevede il mantenimento delle attività industriali e artigianali esistenti, ammettendo anche limitati ampliamenti ad esse funzionali.

2. Sugli edifici che conservano la destinazione industriale e artigianale sono ammessi ampliamenti una tantum, fino al 25% della SE esistente ed altezze non superiori a quelle esistenti. È in ogni caso ammesso un ampliamento minimo di 40 mq. di SE. L'intervento deve essere corredato da uno specifico studio progettuale che dimostri la sua compatibilità con il contesto paesaggistico e ambientale e preveda, oltre al mantenimento delle superfici minime permeabili richieste, la realizzazione di adeguate sistemazioni degli spazi pertinenziali lungo i margini verso la campagna dovrà essere predisposta una fascia arborea e arbustiva di compensazione e di filtro, impiegando formazioni vegetali e specie tipiche, in coerenza con l'intorno rurale. Eventuali nuove aree per parcheggi pertinenziali dovranno essere realizzate con pavimentazione permeabile e dotate di alberature appropriate per l'ombreggiamento e l'ambientazione, in modo da garantire un appropriato inserimento del contesto, nella misura minima di un albero ogni 80 mq.
3. Per gli edifici di carattere storico testimoniale dell'Ex Carbonizzo di via Gramsci, presenti nell'area identificata nelle tavole del PO con la sigla **IPR.1**, si applica la disciplina di intervento di tipo 3 (t3), senza mutamento di destinazione d'uso; mediante Piano di Recupero è altresì consentito il loro completo recupero verso la funzione residenziale, nel rispetto dei caratteri storici, documentati mediante relazione storico-critica; la SE risultante dall'intervento di recupero non può superare la SE esistente dell'intero compendio immobiliare e dei singoli comparti in cui essa è articolata.
4. Per la Filatura Biagioli, in via Gramsci, identificata nelle tavole del PO con la sigla **IPR.2**, oltre agli interventi indicati al comma 2, mediante intervento diretto convenzionato ed alle stesse condizioni, sono ammessi ulteriori ampliamenti fino al 25% della SE esistente; in questo caso il progetto di ampliamento dovrà anche individuare, quali opere di compensazione urbanistica ed ambientale: lungo il margine verso la campagna dovrà essere predisposta una fascia arborea e arbustiva di compensazione e di filtro, impiegando formazioni vegetali e specie tipiche degli ambienti rurali di cui al precedente art. 53, da integrare alle pertinenze private; il parcheggio pertenziale in relazione agli ampliamenti previsti potrà eccedere in quota parte - max 30% - i perimetri del comparto individuato dal PO, in tale parte essere mantenuto con fondo naturale in terra battuta o inghiaiato e dotato di alberature per l'ombreggiamento e l'ambientazione, in modo da garantire un appropriato inserimento del contesto.

Art. 96 - Aree per deposito e commercializzazione dei prodotti del bosco (DPB)

1. Sono le aree e gli insediamenti destinati al deposito, alla lavorazione ed alla commercializzazione dei prodotti del bosco: legname, carbone e simili. Esse sono identificati con apposito simbolo (TPB) sulle tavole del Piano Operativo.
2. Qualsiasi intervento su tali aree, anche quando non comporti opere edilizie, deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - devono essere previste idonee schermature arboree ed altre opere di mitigazione paesaggistica che consentano un coerente inserimento dell'attività nel contesto;
 - i volumi di traffico indotti dall'attività devono risultare compatibili con la viabilità esistente.
3. Su queste aree è ammessa la realizzazione di strutture coperte di una superficie non superiore a 200 mq ed un'altezza massima di 5,00 mt, comprensiva di locali per uffici e servizi non superiori a 30 mq di SE. L'intervento è assoggettato alle seguenti condizioni:
 - predisposizione di uno specifico studio progettuale per la verifica della compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alle aree ricadenti nelle zone EA1 ed EA2;
 - impiego di materiali e finiture coerenti con le caratteristiche del contesto, preferibilmente in legno.
 - le strutture dovranno essere rimosse al cessare delle attività ed il rilascio dei relativi permessi di costruire non dà origine a diritti edificatori comunque riutilizzabili.

Art. 97 - Aree per depositi di materiali ed attività produttive all'aperto (DPM)

1. Sono le aree, poste nel territorio rurale, destinate al deposito di materiali vari, quali materiali e attrezzature per l'edilizia, cernita e commercializzazione di inerti e materiali edili, poste nel territorio aperto.
2. Su tali aree valgono le disposizioni di cui all'art. 63, valide per le zone TP5 di analoga destinazione ma collocate nel territorio urbanizzato, con le seguenti precisazioni:
 - le aree destinate a deposito non devono superare mq 1500 e devono essere accessibili direttamente dalla viabilità pubblica esistente o tramite raccordi viari non superiori di norma a ml. 100,
 - la superficie non permeabile deve essere contenuta nel 25% della superficie totale dell'area,
 - la schermatura arborea dell'area sul perimetro è una condizione prescrittiva e deve raggiungere almeno mt 3,00 di altezza,
 - la superficie coperta massima di eventuali manufatti edilizi non può superare mq 80.
3. Per le aree DPM localizzate lungo gli assi viari classificati F1, oltre a quanto indicato al precedente comma 2, sono consentite:
 - una superficie dell'area fino a 3000 mq,
 - superfici coperte da destinare a tettoie o a ricovero di mezzi, chiuse su tutti i lati, fino al 15% della superficie dell'area e comunque per una superficie non superiore a 500 mq. Di detta superficie coperta una quota non superiore a 80 mq può essere destinata a uffici, spogliatoi e servizi igienici.
4. Gli interventi su dette aree sono assoggettati a permesso di costruire ed i manufatti edilizi ammessi sono funzionali alle attività consentite e non danno origine a diritti edificatori comunque riutilizzabili.

**PARTE III - LA DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI
INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI. SPAZI SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DELLA
CITTA' PUBBLICA**

TITOLO VI - GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANA

CAPO 1 - Classificazione e disciplina degli interventi di trasformazione urbana

Art. 98 - Classificazione degli interventi di trasformazione urbana

1. Sono interventi di trasformazione urbana:

- gli interventi convenzionati di completamento edilizio (AC)
- gli interventi di completamento dei tessuti urbani (CT)
- gli interventi di riqualificazione urbana (AR),
- i progetti di centralità (PC) finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e delle aree centrali del capoluogo e delle principali frazioni del Comune,
- gli interventi di rigenerazione urbana, ed in particolare gli interventi di riqualificazione delle aree centrali degradate, di riorganizzazione funzionale delle aree dismesse, di densificazione delle aree urbane disarticolate e/o sottoutilizzate,
- gli interventi di ampliamento e ridisegno dei tessuti urbani, in genere connessi e finalizzati ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana ed assoggettati a piano attuativo (AT)
- gli interventi di ampliamento e ridisegno dei tessuti urbani finalizzati a favorire il trasferimento di volumi in apposite di atterraggio (AA).

2. Negli articoli seguenti del presente Capo, sono descritti i caratteri e le norme generali relativi a ciascuna tipologia di intervento di trasformazione urbana. Nell'Allegato 1 ogni singolo intervento di trasformazione individuato e numerato sulle tavole del PO è descritto e dimensionato in apposite schede che per gli interventi più significativi contengono: la superficie territoriale dell'area di intervento, i parametri urbanistici ed edilizi, le dotazioni minime di spazi ed attrezzature pubblici, le destinazioni d'uso e gli interventi ammessi, le modalità di attuazione e le eventuali condizioni a cui è subordinata la loro realizzazione.

3. Nel Capo 2 del presente Titolo sono specificate le modalità di applicazione degli istituti della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e del credito edilizio, del trasferimento di volumi che interessano anche gli interventi di trasformazione urbana.

Art. 99 - Interventi di completamento edilizio a destinazione residenziale (ACR)

1. Le aree per interventi di completamento edilizio a destinazione residenziale ACR sono costituite da lotti liberi posti all'interno dei tessuti prevalentemente residenziali sulle quali sono ammessi interventi di nuova edificazione, finalizzati al completamento, sia formale che funzionale, del tessuto insediativo ed all'incremento della dotazione di parcheggi pubblici o di altre attrezzature e di infrastrutture pubbliche o di pubblico interesse. A tali interventi infatti è di norma associata la realizzazione di standard e/o di piccoli interventi di adeguamento viario come indicato nelle tavole del PO.
2. Ciascuna di dette aree è numerata e rappresentata nelle tavole del PO con un perimetro che include l'area edificabile propriamente detta (superficie fondiaria), le eventuali aree a verde privato e le aree da destinare a viabilità, a parcheggi pubblici, verde pubblico o ad altre attrezzature pubbliche ad essa correlata.

3. Nelle aree ACR il Piano Operativo si attua per intervento diretto convenzionato. Sono ammesse, solo previa redazione di progetto unitario convenzionato, modeste e motivate modifiche al disegno interno dell'area senza che ciò comporti variante al Piano Operativo, purché non venga ridotta l'accessibilità e la funzionalità degli spazi pubblici e fermo restando che la quantità di aree pubbliche risultante dalle tavole del PO e dalle schede non venga ridotta.
4. Nelle aree ACR sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenza,
 - artigianato di servizio alla residenza;
 - commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato, somministrazione di alimenti e bevande e vendita della stampa;
 - direzionale;
 - attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico se compatibili con la residenza.
5. Nelle aree ACR sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei limiti dimensionali e delle condizioni indicate nell'Allegato 1. L'utilizzazione edificatoria delle aree ACR è subordinata all'assunzione dell'obbligo di realizzare e cedere gratuitamente al Comune le aree e/o le opere correlate previste dal Piano Operativo (parcheggi od altri spazi pubblici) e come indicato nell'Allegato 1.
6. Sugli edifici esistenti nelle aree ACR fino al rilascio del permesso di costruire convenzionato o fino all'approvazione del progetto unitario convenzionato non sono ammessi interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa.

Art. 100 - Interventi di completamento dei tessuti urbani (CT)

1. Le aree per interventi di completamento dei tessuti urbani (CT) sono aree di limitata estensione poste in contesti insediativi già dotati di opere di urbanizzazione, sulle quali sono ammessi interventi di nuova edificazione, finalizzati al completamento dei tessuti urbani ed all'incremento della dotazione di parcheggi pubblici o di altre attrezzature e di infrastrutture pubbliche o di pubblico interesse. A tali interventi infatti sono associati la realizzazione di standard e ove necessario limitati interventi di completamento o di adeguamento della viabilità come indicato nelle tavole del PO.
2. In relazione alla destinazione d'uso prevalente le aree CT si distinguono in:
 - aree CTR a prevalente destinazione residenziale
 - aree CTP a prevalente destinazione produttiva
 - aree CTT a prevalente destinazione terziaria.
3. Ciascuna di dette aree è numerata e rappresentata nelle tavole del PO con un perimetro che include l'area edificabile propriamente detta (superficie fondiaria), le eventuali aree a verde privato e le aree da destinare a viabilità, a parcheggi pubblici, verde pubblico o ad altre attrezzature pubbliche ad essa correlata.
4. Nelle aree per interventi di completamento dei tessuti urbani (CT) il Piano Operativo si attua previa redazione di progetto unitario convenzionato. Nell'ambito di tale piano sono ammesse modeste e motivate modifiche al disegno interno dell'area senza che ciò comporti variante al Piano Operativo, alle seguenti condizioni:
 - le modifiche non devono interessare gli interventi sulla viabilità,
 - non deve essere ridotta l'accessibilità e la funzionalità degli spazi pubblici,
 - la quantità di aree pubbliche risultante dalle tavole del PO o dalle schede non deve essere ridotta.
5. Le destinazioni d'uso ammissibili nelle diverse tipologie di aree CT sono definite nelle schede degli interventi riportate nell'Allegato 1.
6. Nelle aree per interventi di completamento dei tessuti urbani sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei limiti dimensionali e delle condizioni indicate nell'Allegato 1. L'utilizzazione edificatoria delle aree CT è subordinata all'assunzione dell'obbligo di realizzare e cedere gratuitamente al Comune le aree e/o le opere correlate previste dal Piano Operativo (parcheggi od altri spazi pubblici) e come indicato nell'Allegato 1.

7. Sugli edifici esistenti nelle aree CT fino all'approvazione del progetto unitario convenzionato non sono ammessi interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa.

Art. 101 - Interventi di riqualificazione urbana (AR)

1. Le aree interessate da interventi di riqualificazione urbana (AR) sono aree degradate, sulle quali, secondo quanto indicato agli artt. 65 e 66 delle presenti norme, il Piano Operativo prevede interventi di demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti che, in quanto finalizzati ad una più estesa e coordinata riqualificazione degli insediamenti, richiedono la preventiva redazione di un progetto unitario convenzionato. Gli interventi che comportano la ristrutturazione urbanistica dell'edificio esistente sono assoggettati a piano di recupero o agli interventi di rigenerazione urbana: essi pertanto ricadono nella fattispecie degli interventi disciplinati al successivo art. 103.
2. Ciascuna area AR è numerata ed è rappresentata nelle tavole del PO con un perimetro che include l'area edificabile (superficie fondiaria), le eventuali aree a verde privato e la localizzazione, ove presenti, delle aree da destinare a viabilità, a parcheggi pubblici, verde pubblico o ad altre attrezzature pubbliche.
3. Nell'ambito del progetto unitario convenzionato sono ammesse modeste e motivate modifiche al disegno interno dell'area senza che ciò comporti variante al Piano Operativo, alle seguenti condizioni:
 - le modifiche non devono interessare gli interventi sulla viabilità,
 - non deve essere ridotta l'accessibilità e la funzionalità degli spazi pubblici,
 - la quantità di aree pubbliche eventualmente risultante dalle tavole del PO non deve essere ridotta.
4. Le aree AR, fatte salve diverse indicazioni contenute nelle apposite schede dell'Allegato 1, hanno destinazione prevalentemente residenziale ed in esse sono ammesse le seguenti funzioni:
 - residenza,
 - artigianato di servizio alla residenza;
 - commerciale al dettaglio ad esclusione delle medie e delle grandi strutture di vendita;
 - turistico ricettiva
 - direzionale e di servizio ad eccezione dei servizi per il gioco e dei servizi per l'intrattenimento e lo spettacolo;
 - attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico se compatibili con la residenza.
5. Le destinazioni d'uso diverse da quelle sopraelencate sono precisate per ciascuna area AR nelle apposite schede dell'Allegato 1. Nello stesso Allegato 1 sono precisati le caratteristiche dimensionali delle aree e degli interventi, i parametri urbanistici ed edilizi e le eventuali condizioni per l'attuazione degli interventi.
6. Il progetto unitario convenzionato dovrà individuare:
 - le aree da destinare a parcheggi pubblici, verde pubblico ed alle eventuali altre attrezzature pubbliche, nel rispetto della dotazione minima complessiva di mq. 24 di spazi pubblici per ogni abitante da insediare e delle dotazioni di standard minimi per le funzioni non residenziali;
 - l'organizzazione e l'ubicazione degli spazi pubblici, con particolare attenzione ai parcheggi ed agli spazi verdi;
 - l'eventuale viabilità di progetto;
 - la riorganizzazione planivolumetrica dell'edificio secondo criteri di coerenza con il contesto paesaggistico ambientale e con le aree pubbliche o di uso pubblico.
7. Le aree AR sono individuate sia come aree di decollo che di atterraggio per il trasferimento dei volumi disciplinato al successivo art.110. Da tali aree possono decollare i volumi che, negli interventi di riqualificazione urbana, è ammesso demolire e ricostruire, ma che non si prevede di ricostruire in loco. Su tali aree è ammesso localizzare i volumi provenienti da altre aree di decollo alle seguenti condizioni:

- che non si superi del 20% la SE ammessa nell'area e le altezze massime previste nella scheda,
- che non si superi l'IC = 40 %
- che le destinazioni d'uso rientrino fra quelle ammesse al precedente comma 4.

Il decollo e l'atterraggio di volumi è disciplinato dall'art. 110 e deve essere espressamente prevista nella convenzione con il quale viene autorizzata la trasformazione dell'area AR, stabilendone le relative modalità ed il termine temporale entro il quale esso può essere esercitato a pena di decadenza.

8. Sugli edifici esistenti nelle aree AR fino all'approvazione del progetto unitario convenzionato o del piano attuativo non sono ammessi interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa.

Art. 102 - Progetti di Centralità (PC)

1. Il Piano Operativo individua specifiche strategie definite come Progetti di Centralità (PC), quali indirizzi finalizzati a qualificare l'identità e ad accrescere la polarità dei luoghi centrali del capoluogo e delle principali frazioni, valorizzando il carattere storico e ambientale delle piazze, degli spazi comunitari e dei poli di servizi, nonché rafforzando e qualificando le connessioni fra le diverse parti in cui si articola il sistema insediativo urbano.
2. Il perimetro dei PC, individuato indicativamente con apposito segno grafico sulle tavole del PO include la viabilità, l'edificato e l'insieme delle attrezzature e degli spazi di interesse pubblico, che qualificano le aree individuate. All'interno del perimetro dei PC possono ricadere, oltre a tessuti storici e consolidati della città esistente, anche aree assoggettate ad interventi di riqualificazione insediativa o di trasformazione urbana.
3. All'interno dei PC si applica la disciplina delle singole zone in cui esso è articolato. La finalità del progetto di centralità è valorizzare il ruolo degli spazi e delle funzioni della "città pubblica", coordinando e qualificando:
 - l'organizzazione e la destinazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche;
 - i percorsi carrabili, ciclabili e pedonali, con l'obiettivo di ridurre l'intensità del traffico veicolare e di favorire forme di mobilità alternative;
 - la distribuzione dei parcheggi e delle aree di sosta;
 - l'organizzazione degli spazi a verde;
 - l'utilizzazione delle eventuali aree preordinate alla edificazione al fine di rafforzare il carattere di centralità del luogo e di favorire, attraverso meccanismi compensativi, l'acquisizione e la realizzazione di spazi ed attrezzature pubblici;
 - gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente e nelle aree di riqualificazione insediativa e di trasformazione urbana al fine di assicurare un coordinamento degli interventi e di metterli in relazione con il riordino e la riqualificazione dei luoghi e delle attrezzature pubblici.
4. I progetti di centralità sono definiti ed attuati mediante successivi atti, piani attuativi di iniziativa pubblica o privata quando prevedano interventi di nuova edificazione, oppure mediante progetti di opere pubbliche redatti dall'Amministrazione Comunale. Essi sono di norma estesi a tutte le aree comprese nel perimetro indicato sulle tavole del PO. E' facoltà del Comune redigere progetti di centralità estesi solo ad una parte dell'area perimetrata quando siano riconosciuti comunque funzionali a conseguire gli obiettivi indicati. In sede di redazione del progetto di centralità è consentito apportare limitate rettifiche alle perimetrazioni delle zone urbanistiche interne all'area di progetto, alle seguenti condizioni:
 - che ciò sia funzionale ad un migliore perseguimento degli obiettivi di riqualificazione dell'area e soprattutto dei suoi spazi e servizi pubblici,
 - che non siano superate le eventuali potenzialità edificatorie assegnate dal PO,
 - che non siano complessivamente ridotte le dotazioni di spazi ed attrezzature pubbliche previste dal PO,

- che non sia modificato il perimetro delle aree assoggettate a vincolo preordinato all'esproprio.
5. Il presente Piano Operativo individua quattro Progetti di Centralità così definiti e numerati:
- PC1 Tobbiana che individua gli spazi ed i servizi pubblici o di interesse pubblico posti fra P.za Di Vittorio e via A. Vannucci e via Gramsci,
 - PC2 Fognano che individua P.za S. Francesco ed il tratto di via Gramsci fra il Circolo ARCI e le Scuole Elementari,
 - PC3 Montale - Via Martin L. King che individua la vasta area da destinare a verde ed attrezzature pubbliche ed in piccola quota a nuova edificazione compensativa, poste nel capoluogo fra via Fratelli Masini e via Martiri della Libertà, che costituisce già previsione specifica del presente PO, disciplinata all'Allegato 1 delle presenti NTA.
 - PC4 Stazione che individua le aree e l'edificato che gravitano attorno alla Stazione fra via Mattei e via Alfieri.
6. Per il progetto di centralità PC3 - Montale - Via Martin L. King, il PO detta già le specifiche disposizioni nell'Allegato 1 alle presenti NTA, che definiscono i parametri urbanistici ed edilizi degli interventi di trasformazione, le destinazioni d'uso e le relative modalità di attuazione.
7. Fino all'approvazione degli altri progetti di centralità - PC1, PC2 e PC4 - da parte del Consiglio Comunale, all'interno delle relative aree valgono le disposizioni per la gestione del patrimonio edilizio esistente valide a tempo indeterminato del presente PO.

Art. 103 - Interventi di rigenerazione urbana

1. Gli interventi di rigenerazione urbana interessano le aree ed i tessuti urbani connotati da condizioni di degrado e che, per la localizzazione e le specifiche caratteristiche, costituiscono dei punti di criticità e di negativa discontinuità del sistema insediativo, pur avendo le potenzialità per divenire dei capisaldi del processo di trasformazione e rinnovamento della struttura urbana. Gli interventi di rigenerazione urbana sono pertanto finalizzati a promuovere il recupero, il riuso e la trasformazione fisica e funzionale di parti significative del tessuto urbano, mediante interventi di riordino urbanistico, di completamento e densificazione degli insediamenti e mediante la costituzione di forti connessioni urbane ed il potenziamento e la qualificazione degli spazi e delle attrezzature della città pubblica.
2. Il presente Piano Operativo non individua specifici ambiti da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana. Esso tuttavia prevede interventi riconducibili alla rigenerazione urbana all'interno delle aree di riqualificazione urbana di cui all'art.101, nei progetti di centralità PC di cui all'art.102 e nelle aree ATS di cui all'art. 106. Il Piano Operativo definisce inoltre, nei seguenti commi, le modalità con cui è possibile localizzare, prevedere e dare attuazione ad interventi di rigenerazione urbana aventi le finalità indicate al comma 1.
3. Sulle aree degradate di cui all'art.65 è sempre possibile, nel periodo di validità del Piano Operativo, attivare da parte dei soggetti interessati interventi di rigenerazione urbana con le modalità e le procedure previste dagli artt. 125 e seguenti della LR 65/2014. L'Amministrazione Comunale, anche su proposta di soggetti privati, può altresì predisporre, in qualsiasi momento, gli atti di ricognizione ai sensi dell'art.125 della LR 65/2014 per l'individuazione e la disciplina di ambiti di rigenerazione urbana ai sensi delle presenti norme. La disciplina degli ambiti di rigenerazione urbana dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni generali:
 - gli incrementi di SE ed eventuali ulteriori premialità da collegare agli interventi non potranno in ogni caso superare il 35% della SE esistente,
 - destinazioni d'uso diverse da quelle previste dalla disciplina di zona sono ammesse solo previa variante al Piano Operativo,
 - gli interventi devono prevedere un significativo incremento, quantitativo e qualitativo, degli spazi e delle attrezzature pubblici o di interesse pubblico,

- agli interventi devono essere associati organici progetti di riordino delle aree pertinenziali e di riqualificazione dei margini urbani.
4. In alternativa agli interventi indicati al comma 3, nell'ambito delle aree degradate, è consentito effettuare interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana mediante piani di recupero alle seguenti condizioni:
- che sia rispettata la disciplina di zona in relazione alle destinazioni d'uso,
 - che gli interventi di ristrutturazione urbanistica o di demolizione e ricostruzione comunque configurata non comportino incrementi di volume e di SE superiore al 20% di quelli esistenti,
 - che la superficie coperta non sia superiore al 40% della superficie fondiaria,
 - che le altezze degli edifici non superino mt. 7,50 e, nel caso le altezze degli edifici esistenti siano maggiori, non superino mt. 10,
 - che si apporti un significativo miglioramento ed incremento delle dotazioni di spazi e servizi pubblici o di interesse pubblico,
 - che siano previsti organici interventi di riordino delle aree pertinenziali e di riqualificazione dei margini urbani.
5. Ove previsto dalle presenti norme e dalla specifica disciplina di cui al comma 3 le aree interessate da interventi di rigenerazione urbana possono essere individuate sia come aree di decollo che di atterraggio per il trasferimento dei volumi disciplinato al successivo art.110.

Art. 104 - Interventi di ampliamento e ridisegno dei tessuti urbani (AT)

1. Sono interventi di ampliamento e ridisegno dei tessuti urbani AT gli interventi di ricucitura e di completamento delle infrastrutture e degli insediamenti esistenti, connessi e finalizzati al riordino della struttura urbana, alla sua riqualificazione interna ed all'ordinata sistemazione dei margini con il territorio rurale. Gli interventi nelle aree AT sono in genere conferma, parziale o totale, di previsioni del previgente Regolamento Urbanistico e si distinguono, in relazione alla finalità ed alla destinazione d'uso prevalente, in:
 - Aree ATR a destinazione prevalentemente residenziale
 - Aree ATP a destinazione prevalentemente produttiva e/o terziaria
 - Aree ATS a destinazione sia residenziale che produttiva ma in cui gli interventi sono finalizzati principalmente al potenziamento ed alla qualificazione degli spazi e dei servizi pubblici.
2. Nelle aree ATR ed ATP sono prevalenti gli interventi di nuova edificazione. Nelle aree ATS prevalgono in genere gli interventi di recupero e trasformazione di edifici esistenti o di trasferimento di volumi esistenti: le aree ATS, in quanto finalizzate principalmente alla realizzazione di opere e/o di spazi e di servizi pubblici, sono in taluni casi articolate in comparti disgiunti.
3. Le diverse tipologie di aree AT sono numerate in ordine progressivo (i comparti disgiunti sono identificati anche con lettere) e sono individuate nelle tavole del PO con apposito perimetro e con la rappresentazione degli assetti insediativi interni: viabilità, aree edificabili, parcheggi e verde pubblici, eventuali attrezzature e spazi collettivi. Nell'Allegato 1 per ogni singolo intervento sono indicati in un'apposita scheda: la superficie territoriale dell'area di intervento e degli eventuali comparti, i parametri urbanistici ed edilizi, le dotazioni minime di spazi ed attrezzature pubblici, le destinazioni d'uso e gli interventi ammessi, le modalità di attuazione e le eventuali condizioni a cui è subordinata la realizzazione dell'intervento.
4. Fatta salva diversa indicazione delle schede dell'Allegato 1, le aree AT sono assoggettate a piano attuativo di iniziativa privata e/o pubblica. In sede di redazione del piano attuativo è ammesso introdurre modeste e motivate modifiche al disegno interno dell'area senza che ciò comporti variante al Piano Operativo, alle seguenti condizioni:
 - non deve essere ridotta l'accessibilità e la funzionalità degli spazi pubblici,

- le quantità di spazi pubblici per standard rappresentati sulle tavole del PO e, se superiore, indicate nelle schede dell'Allegato 1 costituiscono in ogni caso un valore minimo prescrittivo,
 - devono essere rispettati gli elementi e le condizioni vincolanti indicati nelle schede dell'Allegato 1.
5. Le aree a verde pubblico individuate nelle tavole del PO e/o nel progetto di piano attuativo possono essere destinate ad opere di regimazione o compensazione idraulica. In tal caso il Comune può stabilire in sede di convenzione che la loro cura e manutenzione sarà a carico dei soggetti attuatori del piano attuativo o loro aventi causa.
 6. Fino all'approvazione del Piano attuativo su eventuali edifici presenti nell'area sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia conservativa.
 7. Nelle aree per le quali è prescritta, nelle schede dell'Allegato 1, la destinazione di una quota di edificabilità ad edilizia sociale è consentito non realizzare integralmente o parzialmente detta quota alle condizioni stabilite all'art. 143.
 8. Le aree ATR ed ATS sono individuate sia come aree di decollo che di atterraggio per il trasferimento dei volumi disciplinato al successivo art.110. Da tali aree possono decollare i volumi che, negli interventi di trasformazione, è ammesso edificare ex novo o demolire e ricostruire ma che non si prevede di edificare o ricostruire in loco. Su tali aree è ammesso localizzare i volumi provenienti da altre aree di decollo alle seguenti condizioni:
 - che non si superi del 20% la SE ammessa nell'area e le altezze massime previste nella scheda,
 - che non si superi l'IC = 40 %
 - che le destinazioni d'uso rientrino fra quelle ammesse dalla specifica scheda.
- Il decollo e l'atterraggio di volumi è disciplinato dall'art. 110 e deve essere espressamente previsto nella convenzione con il quale viene autorizzata la trasformazione dell'area ATR o ATS, stabilendone le relative modalità ed il termine temporale entro il quale esso può essere esercitato a pena di decadenza.

Art. 105 - Aree di atterraggio per la delocalizzazione di volumi e per l'attuazione di interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana (AA)

1. Sono le aree, contraddistinte dalla sigla AA, destinate in via prioritaria all'atterraggio di volumi da trasferire da altre zone, per consentire la realizzazione di opere pubbliche o per favorire interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e progetti di recupero e di riqualificazione paesaggistica e ambientale. Dette aree hanno destinazione prevalentemente residenziale, fatte salve diverse indicazioni contenute nelle apposite schede dell'Allegato 1.
2. Le Aree di atterraggio AA sono numerate ed individuate nelle tavole del PO con il perimetro e l'indicazione di massima dell'assetto interno mediante l'individuazione della viabilità principale, dei parcheggi pubblici e dell'area di trasformazione che comprende le aree edificabili (SF) e le aree destinate ad ulteriori standard pubblici.
3. Sulle aree AA gli interventi sono assoggettati alla preventiva approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata fatte salve diverse indicazioni contenute nelle apposite schede dell'Allegato 1. Il piano attuativo dovrà definire nel dettaglio l'assetto interno delle aree sulla base dei dimensionamenti, dei parametri, delle dotazioni di spazi ed attrezzature pubblici e delle specifiche condizioni indicati per ciascuna area nell'Allegato, nonché sulla base delle disposizioni di cui ai commi seguenti.
4. Le capacità edificatorie di ciascuna area sono determinate da due quote:
 - a) quota propria del comparto: 50 % della SE complessiva
 - b) quota da atterraggio: 50 % della SE complessiva.

Tale ripartizione si applica nella stessa misura per tutte le destinazioni d'uso ammesse nella zona e previste dal piano attuativo.

5. Non è consentita l'attivazione dell'area AA senza la partecipazione di una quota di SE di atterraggio (quota b) pari almeno a quella della quota propria del comparto (quota a). Non è

altresì consentita l'attivazione dell'area AA se il piano attuativo non prevede almeno il 60% della SE complessiva ammessa dal PO e conseguentemente se lo stesso piano attuativo non interessa una equivalente percentuale della superficie territoriale campita AA.

6. La perequazione urbanistica di cui all'art. 107 si applica alle proprietà delle aree ricadenti nell'area AA limitatamente alla quota a) del comma 4. Gli oneri per la realizzazione degli interventi, fatti salvi diversi accordi fra i soggetti attuatori, sono ripartiti in proporzione alle capacità edificatorie assegnate a ciascun soggetto attuatore, indipendentemente dalla proprietà e dalla superficie delle aree su esse sono allocate.
7. La provenienza e le modalità di calcolo dei volumi da trasferire e le procedure per il trasferimento sono disciplinati al successivo art. 110.
8. Ove ammesso dalle schede dell'Allegato 1 è consentito destinare parzialmente le Aree di atterraggio AA ad interventi di edilizia sociale con le modalità indicate all'art. 143.
9. Fino all'approvazione del Piano attuativo su eventuali edifici presenti nelle aree AA sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia t3.

CAPO 2 - Istituti e disposizioni particolari per l'attuazione delle previsioni di trasformazione

Art. 106 - Istituti e disposizioni per l'attuazione delle previsioni di trasformazione

1. Al fine di assicurare una attuazione delle previsioni del PO efficace e conforme agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla pianificazione comunale, trovano applicazione nel Piano Operativo i seguenti istituti, secondo quanto indicato dalla LR 65/2014 e dal Piano Strutturale:
 - la perequazione urbanistica,
 - la compensazione urbanistica,
 - il credito edilizio,
 - l'edilizia sociale
2. Gli istituti sopraelencati sono descritti e disciplinati nei successivi articoli 107-109.
3. Sono specifiche disposizioni per l'attuazione delle previsioni di trasformazione, le norme che regolano il trasferimento dei volumi e che definiscono le aree di decollo e di atterraggio dei volumi da trasferire e dei crediti edilizi. Esse sono contenute nel successivo art. 110.

Art. 107 - Perequazione urbanistica

1. Il Piano Operativo applica la perequazione urbanistica come strumento di equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri tra le diverse proprietà immobiliari ricomprese in ambiti, anche discontinui purché all'interno della stessa UTOE, oggetto di trasformazione degli assetti insediativi ed infrastrutturali del territorio, diretta al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto delle previsioni della pianificazione urbanistica. Gli ambiti interessati dalla perequazione urbanistica possono essere anche relativi ad UTOE diverse, a condizione che le previsioni oggetto di perequazione siano contestuali e risultino reciprocamente vincolate.
 2. Sono soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi di cui al Capo 1 del presente Titolo delle NTA con la sola eccezione dei Progetti di centralità PC1, PC2, PC4 di cui all'art.102.
 3. Negli ambiti interessati dagli interventi di trasformazione le facoltà edificatorie e gli oneri di cui al comma 1 sono ripartiti percentualmente tra i proprietari secondo i seguenti criteri:
 - a) quanto al 35% in proporzione alla superficie del terreno di proprietà rispetto alla superficie territoriale interessata dalla trasformazione;
 - b) quanto al 65% in proporzione alla rendita catastale dei beni di proprietà rispetto al totale delle rendite di tutti i beni compresi nel perimetro dell'area interessata dalla trasformazione;
 - c) ove alcune aree siano interessate da vincoli sovraordinati al Piano Operativo che ne dispongano l'inedificabilità (incluse le condizioni di pericolosità idraulica molto elevata), la superficie dei terreni interessati da tali vincoli, ai fini della determinazione della percentuale di cui al punto 1 si computa al 50% di quella reale;
 - d) le rendite degli edifici esistenti sono computate ai fini della determinazione della percentuale di cui alla lettera b) solo quando l'intervento ne preveda la demolizione o la cessione al Comune; in caso di demolizione o cessione parziale la loro rendita si computa in misura proporzionale alla SE della porzione di edificio da demolire o cedere in rapporto alla SE complessiva dell'edificio cui si riferisce la rendita catastale.
- È facoltà degli interessati aventi titolo accordarsi su quote percentuali diverse da quelle derivati dall'applicazione dei criteri perequativi di cui sopra. In ogni altro caso il Comune procede in conformità ai criteri perequativi di cui al presente articolo.
4. Negli ambiti di cui al comma 2, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo, sono ripartiti nella misura determinata come prescritto al comma 3:

- i quantitativi di SE relativi alle singole funzioni previste nell'ambito soggetto a perequazione;
 - gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il Piano Operativo prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione;
 - gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
 - gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia sociale e gli obblighi relativi alle quote obbligatorie di atterraggio di volumi da trasferire;
 - gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il Piano Operativo prescriva come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione.
5. La realizzazione degli interventi previsti nell'ambito soggetto a perequazione urbanistica presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permuthe o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio riferito all'intero ambito.
 6. Il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permuthe o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi di cui al comma 3.
 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano nel caso di diverse intese fra tutti i proprietari delle aree interessate dagli interventi di trasformazione.

Art. 108 - Compensazione urbanistica e credito edilizio

1. La compensazione urbanistica è un istituto che prevede l'attribuzione, nel rispetto delle previsioni del Piano Operativo, di facoltà edificatorie o di aree in permuta ai proprietari degli immobili sui quali, a seguito di accordo convenzionale tra il comune e l'avente titolo, sono realizzati interventi pubblici o di interesse pubblico. La compensazione urbanistica trova una pluralità di applicazioni nelle previsioni individuate dal Piano Operativo, ed in particolare negli interventi di trasformazione urbana di cui al presente Titolo I delle presenti norme. La disciplina di zona e le schede degli interventi contenute nell'Allegato 1 dettagliano, ove necessario, le procedure e le modalità di applicazione dei meccanismi compensativi.
2. Costituisce una specifica fattispecie della compensazione urbanistica il credito edilizio a cui corrisponde l'acquisizione di una facoltà edificatoria che può anche essere esercitata in un ambito diverso da quello individuato per la cessione delle aree destinate ad opere pubbliche di interesse pubblico o per la realizzazione delle stesse opere pubbliche. Il credito edilizio è finalizzato anche alla demolizione di fabbricati, di manufatti od opere incongrui rispetto al contesto e/o contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici.
3. Le facoltà edificatorie attribuite dal presente PO attraverso compensazione urbanistica e credito edilizio sono assoggettate alle seguenti condizioni:
 - sono esercitabili solo all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e sono ricomprese negli ambiti soggetti a piano attuativo, a progetto unitario convenzionato e ad interventi di rigenerazione urbana,
 - sono soggette a decadenza quinquennale ai sensi dell'art.95 comma 9 della LR 65/2014

Art. 109 - Edilizia sociale

1. Ai fini delle presenti norme si considera edilizia sociale ogni intervento di nuova edificazione o di recupero edilizio a destinazione residenziale finalizzato:
 - alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - alla realizzazione di alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/4/2008;
 - a pratiche di affitto convenzionato e di vendita convenzionata a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;

- a pratiche di autocostruzione assistita, ovvero ad un processo di produzione della costruzione nel quale i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni all'interno di un processo organizzato e guidato secondo un disciplinare approvato dall'Amministrazione Comunale;
 - a pratiche anche diverse da quelle sopra elencate, comunque suscettibili di offrire risposta alle esigenze abitative di soggetti sociali deboli e/o svantaggiati.
2. Ai sensi dell'art. 63 della LR 65/2014, l'alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 1444/68, da assicurare mediante cessione gratuita di aree, unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del citato art. 63.
 3. In considerazione della limitata domanda, rilevata nel Comune di Montale, di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale in genere, il Piano Operativo stabilisce solo per alcuni interventi di trasformazione urbana e per quote modeste, l'obbligo di prevedere interventi di edilizia sociale. Le quantità e le modalità di interventi di edilizia sociale da soddisfare sono indicate nelle schede degli interventi di trasformazione dell'Allegato 1.
 4. Nelle aree di trasformazione per le quali è prescritta, nelle schede dell'Allegato 1, la destinazione di una quota di edificabilità ad edilizia sociale è consentito non realizzare integralmente o parzialmente detta quota alle seguenti condizioni:
 - monetizzando la mancata cessione delle aree o della SE destinata ad edilizia sociale sulla base di apposito regolamento da redigere da parte dell'Amministrazione Comunale,
 - rinunciando, per ogni mq di SE destinato all'edilizia sociale, alla realizzazione di una quota doppia di edilizia residenziale a destinazione non sociale.
 5. Nelle aree di atterraggio AA di cui all'art.105 è consentito destinare ad edilizia sociale una quota di SE non superiore al 30% della SE residenziale complessivamente ammessa, sottraendola in misura equivalente dalle quote a) e b) di cui al comma 3 dello stesso art.105.

Art. 110 - Trasferimento di volumi. Aree di decollo e di atterraggio

1. Il trasferimento dei volumi è uno delle procedure individuate dal Piano Operativo per favorire la demolizione e/o delocalizzazione di immobili collocati in contesti impropri, nonché per perseguire ed attuare l'obiettivo di una diffusa ed efficace riqualificazione delle aree degradate e di un'ordinata trasformazione di luoghi di valore strategico per la struttura urbana.
2. Le modalità e le condizioni per il trasferimento dei volumi sono definite nella disciplina di zona e di tessuto. Nei commi seguenti sono elencate le aree di decollo e di atterraggio dei volumi e sono definite alcune disposizioni di carattere generale in merito al trasferimento dei volumi.
3. Aree di decollo

Sono volumi ammessi al trasferimento nelle aree di atterraggio i volumi provenienti da :

- gli immobili da demolire o delocalizzare individuati sulle tavole del PO,
- i volumi demoliti e non ricostruiti in interventi di riqualificazione insediativa e di trasformazione urbana la cui disciplina ammette anche, oltre a quanto consentito negli specifici ambiti, la rilocalizzazione dei volumi ammessi ma non ricostruiti in loco: tessuti TM..., aree AR, aree per interventi di rigenerazione urbana, aree ATR ed ATS.

4. Aree di atterraggio

4.1 Sono aree di atterraggio dei volumi ammessi al trasferimento da immobili ed aree di decollo le aree:

- identificate nelle tavole con la sigla AA, disciplinate all'art.105,
- aree di trasformazione urbana di cui al Titolo VI Capo 1, per le quali la disciplina di zona ammette ed incentiva la localizzazione di quote aggiuntive di volumi edilizi da trasferire da aree ed immobili di decollo: aree AR, aree per interventi di rigenerazione urbana, aree ATR ed ATS.

Gli ambiti di atterraggio sono privi di edificabilità, che viene assegnata solo qualora sia presentata proposta di piano attuativo comprendente l'ambito di decollo, con nuovo assetto tramite ristrutturazione urbanistica, e ambito di atterraggio, con nuovo assetto tramite nuova edificazione, ottenuta con il trasferimento dei diritti edificatori presenti in toto o in parte nell'ambito di decollo.

5. Disposizioni generali

5.1 I volumi da trasferire sono assimilati ai crediti edilizi e sono pertanto commerciabili ai sensi della vigente normativa.

5.2 Il trasferimento dei volumi è ammesso solo per edifici legittimi ed esclusivamente nelle aree di decollo e di atterraggio indicate dalle presenti norme.

5.3 Per il calcolo dei volumi da trasferire si utilizza il volume virtuale dell'edificio, come definito all'art. 24 del DPGR 39/R/2018. Il volume, così calcolato, è incrementato o ridotto nella misura di seguito indicata in relazione alla destinazione d'uso, alla fattispecie della delocalizzazione, all'ubicazione dell'area di decollo e di atterraggio:

- volumi di edifici da demolire per la realizzazione di opere pubbliche: incremento 20%,
- volumi di edifici da delocalizzare da fasce di rispetto di corsi d'acqua pubblica e dai margini della viabilità pubblica (art. 48, commi 2 e 3): incremento 20%,
- volumi di edifici da trasferire dal territorio rurale al territorio urbanizzato: incremento 20%,
- volumi da trasferire da edifici a destinazione residenziale a edifici a destinazione non residenziale: incremento 20%,
- volumi da trasferire da edifici a destinazione non residenziale a edifici a destinazione residenziale: riduzione 20%.

Gli incrementi e le riduzioni percentuali di volume sopraindicati si cumulano fra loro fino al raggiungimento rispettivamente di un incremento massimo del 35% e di una riduzione massima del 30% del volume virtuale da trasferire.

5.4 Il Comune può con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, disciplinare nel dettaglio ulteriori aspetti e modalità connesse al trasferimento dei volumi.

5.5 Il trasferimento di volumi nelle aree di atterraggio di cui al presente articolo è assoggettato alla redazione di piani attuativi che devono obbligatoriamente contenere la descrizione degli interventi previsti per la desigillazione del suolo e la riqualificazione ambientale del sito liberato dall'edificazione, ai fini della sua reintegrazione nel contesto, con indicazione dello stato finale di rinaturalizzazione o sistemazione che ne permetta il riuso a fini agricoli o comunque a verde (pubblico o privato).

I piani attuativi devono altresì contenere appositi elaborati descrittivi delle misure per la mitigazione degli effetti nocivi degli interventi in fase di cantiere.

Il ripristino del suolo negli ambiti di decollo deve essere effettuato preliminarmente o contestualmente all'intervento di nuova edificazione nell'ambito di atterraggio.

TITOLO VII - SPAZI, SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DELLA CITTA' PUBBLICA

CAPO 1 - Aree per attrezzature di interesse pubblico

Art. 111 - Aree per attrezzature di interesse pubblico di livello urbano e territoriale. Definizione e norme generali

1. Sono aree per attrezzature di interesse pubblico di livello urbano le aree e/o gli edifici destinati a spazi pubblici, ad attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi, sia esistenti che di progetto, che devono soddisfare gli standard urbanistici di cui all'art. 3 del D.M. 1444/68. Esse sono individuate nelle planimetrie del PO con appositi campitura e sigla e si distinguono come segue:
 - aree per l'istruzione (S1)
 - aree per attrezzature di interesse comune (S2)
 - aree a verde pubblico (V) e per impianti sportivi all'aperto (VS)
 - aree per parcheggi pubblici (P).
- Sulle tavole del PO, ciascuna di dette aree è distinta fra attrezzatura esistente e di progetto ed è identificata da un numero progressivo che facilita la loro individuazione nella verifica degli standard riportata nell'Appendice 3. Esse sono disciplinate ai successivi artt. 112-116.
2. Sono aree per attrezzature di interesse generale di livello territoriale, classificate come zone omogenee F, le aree per l'istruzione superiore, le aree per attrezzature sanitarie ed ospedaliere, le aree per parchi pubblici urbani e territoriali di cui all'art.4 punto 5 del D.M. 1444/68. Esse sono descritte e disciplinate nel successivo art.117 e non sempre concorrono alla verifica degli standard urbanistici di cui all'art. 3 del D.M. 1444/68.

Norme generali

3. Le aree per attrezzature di interesse pubblico o generale sono di norma di proprietà pubblica o sono comunque preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti. La realizzazione di dette attrezzature ed impianti è peraltro ammessa anche da altri soggetti, ivi compresi i privati proprietari, previa stipula di apposita convenzione con il Comune che ne assicuri l'uso pubblico in conformità alle previsioni del Piano Operativo.
4. Ferme restando eventuali specifiche limitazioni prescritte dalle presenti norme per le singole aree od attrezzature, nell'ambito delle aree destinate a spazi e servizi di interesse pubblico o ad attrezzature di interesse pubblico o generale, l'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e di compatibilità con il contesto insediativo.
5. All'interno delle aree scoperte di verde pubblico e parcheggi possono essere realizzati chioschi per ristoro, per la vendita della stampa (edicole), servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla fruizione e gestione delle stesse aree e per la protezione civile, spazi attrezzati per le manifestazioni all'aperto, i cui soggetti gestori, se non enti pubblici, anche eventualmente proprietari delle aree, si impegnano a garantire i servizi proposto, sulla base di idonee convenzioni con il Comune.
6. Eventuali edifici esistenti all'interno delle aree potranno essere oggetto di tutti gli interventi edilizi necessari ad una loro utilizzazione per le destinazioni ammesse nel rispetto delle disposizioni relative agli edifici classificati di valore.
7. I progetti di sistemazione delle aree dovranno comprendere anche gli edifici esistenti e le eventuali nuove volumetrie potranno essere accorpate alle volumetrie esistenti ed integrate funzionalmente.

8. Il vincolo espropriativo che grava sulle aree destinate ad attrezzature non preclude l'uso privato dell'area fino al momento dell'eventuale esproprio, ivi compresa l'esecuzione di opere di sistemazione minori a condizione che esse non si configurino come nuova costruzione e che l'interessato riconosca, nelle forme opportune, che dell'incremento di valore che consegue dalla realizzazione delle opere non si debba tener conto nel calcolo dell'eventuale indennità di esproprio.

Art. 112 - Aree per l'istruzione (S1)

1. Sono le aree per l'istruzione prescolastica e dell'obbligo indicate con lettera a) dal DM 1444/68 art.3.
2. In tali aree il Piano Operativo si attua per intervento edilizio diretto, previa approvazione di un progetto di sistemazione generale dell'intera area da parte della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti per il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste, nonché, per gli edifici esistenti, nel rispetto dell'eventuale classificazione di valore. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e di compatibilità con il contesto insediativo.
3. Sugli edifici esistenti destinati ad attrezzature per l'istruzione sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché i necessari ampliamenti, sempre nei limiti delle esigenze funzionali e nel rispetto dell'eventuale classificazione di valore degli edifici.

Art. 113 - Aree per attrezzature di interesse comune (S2)

1. Sono le aree indicate con lettera b) dal DM 1444/68 art. 3, destinate a servizi di interesse comune quali attrezzature religiose e cimiteriali, culturali, sociali, militari, per pubblici servizi, per la protezione civile, per la vigilanza e la protezione incendi, assistenziali, amministrative e simili.
2. In tali aree il Piano Operativo si attua per intervento edilizio diretto, previa approvazione di un progetto di sistemazione generale dell'intera area da parte della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti per il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste nonché, per gli edifici esistenti, nel rispetto dell'eventuale classificazione di valore. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali e sulla base di criteri di compatibilità con il valore ambientale e paesaggistico del contesto di riferimento.
3. Sugli edifici esistenti destinati ad attrezzature di interesse collettivo sono consentiti tutti gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente nonché i necessari ampliamenti, sempre nei limiti delle esigenze funzionali e nel rispetto dell'eventuale classificazione di valore degli edifici. Per le eventuali unità immobiliari esistenti nell'edificio o nel complesso edilizio con diverse destinazione d'uso sono ammesse le categorie funzionali previste nelle zone TS.

Art. 114 - Cimiteri e relative fasce di rispetto

1. Le fasce di rispetto cimiteriale sono individuate con apposito perimetro sulle tavole del Piano Operativo in conformità alle disposizioni dell'art. 338 del R.D. 1265/1934 e s.m.i.
2. Sugli edifici esistenti all'interno delle suddette fasce sono ammessi gli interventi edilizi indicati al comma 7 del citato art.338, purché conformi alla disciplina di zona definita dal Piano Operativo.
3. Per dare esecuzione alle opere pubbliche o per dare attuazione agli interventi urbanistici previsti dal Piano Operativo il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente Azienda sanitaria locale, la riduzione della fascia di rispetto con i criteri e le modalità indicati ai commi 5 e 6 del citato art. 338 del R.D. 1265/1934 e s.m.i.

Art. 115 - Aree a verde pubblico (V) e per impianti sportivi (VS)

1. Sono le aree indicate con lettera c) dal DM 1444/68, art.3. Esse comprendono le aree alberate, le piazze, il verde di quartiere ed il verde sportivo, i parchi urbani, gli spazi aperti

per il gioco e gli impianti aperti e chiusi per le pratiche sportive. Sulle tavole del PO le aree a verde pubblico sono distinte, con apposito simbolo grafico, fra le aree a verde pubblico (V) e le aree per impianti sportivi (VS); esse sono inoltre distinte fra aree esistenti ed aree di progetto.

2. In tali aree il Piano Operativo si attua per intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti da parte Giunta Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti per la specifica attività. Nelle aree a verde pubblico (V) e impianti sportivi (VS) sono sempre ammesse modeste costruzioni di servizio all'utenza (chioschi, punti di ristoro, servizi igienici e simili) o necessarie per l'uso o la manutenzione dell'area (locali tecnici, impianti tecnologici e simili).
3. Nelle aree a verde pubblico (V), attrezzato e non attrezzato, dovranno essere messe a dimora masse vegetazionali di specie tipiche della zona comunque compatibili con il paesaggio circostante, sulla base di un progetto di massima esteso ad un tratto sufficientemente ampio di area, che indichi la quantità, la specie e la disposizione delle alberature, delle siepi e delle sistemazioni a terra di piste ciclabili, percorsi pedonali e piazzole di sosta e dei relativi materiali di pavimentazione. In dette aree sono ammesse piccole attrezzature ricreative e sportive di basso impatto e rivolte all'utenza diffusa (quali pattinaggio, gioco delle bocce, campetti per il basket, pallavolo e simili). Dette indicazioni definiscono le esigenze funzionali proprie di queste aree e, conseguentemente, costituiscono limitazione alla possibilità di edificazione sulle aree medesime.
4. Nelle aree a verde pubblico per impianti sportivi (VS), sia esistenti che di progetto, è ammessa la realizzazione, l'ampliamento o la trasformazione di attrezzature sportive e dei relativi servizi: dette aree saranno realizzate o trasformate mediante organici progetti d'insieme, approvati dalla Giunta Comunale, i quali dovranno prevedere le aree di parcheggio, le aree di gioco vere e proprie e le costruzioni accessorie come tribune, spogliatoi, servizi igienici. L'area coperta non dovrà di norma superare il 40% della superficie dell'intera area: le aree scoperte dovranno essere sistemate a verde ed alberate per una superficie pari ad almeno il 25% della superficie totale dell'area.
5. Ferme restando le limitazioni di cui ai commi precedenti, nelle aree a verde pubblico e per impianti sportivi l'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici e di compatibilità urbanistica con il contesto.
6. Sugli edifici esistenti destinati ad attrezzature sportive sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché i necessari ampliamenti, sempre nei limiti delle esigenze funzionali e ferme restando le limitazioni di cui ai commi 3 e 4, e nel rispetto in ogni caso della eventuale classificazione di valore degli edifici.
7. Sull'area a verde pubblico esistente posta sulla sommità del colle di Montale Alto e che corrisponde al sito dell'antica rocca dell'insediamento, qualsiasi intervento di modificazione dell'assetto attuale deve essere preceduto da specifici studi e da un progetto di complessiva indagine e sistemazione dell'area che tenga del suo valore storico archeologico e paesaggistico ambientale.

Art. 116 - Aree per parcheggi pubblici

1. Sono le aree definite con la lettera d) dal DM 1444/68, art.3, sia esistenti (Pe), che di progetto (Pp). Esse sono individuate con apposita campitura e sigla nelle tavole del PO ed oltre ai parcheggi pubblici, coperti o scoperti, in dette aree sono ammesse piccole strutture di informazione ed a servizio della mobilità e le tettoie fotovoltaiche a copertura dei posti auto.
2. In tali aree il PO si attua per intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti da parte della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
3. I parcheggi pubblici possono essere realizzati in superficie oppure in uno o più piani, entro o fuori terra. In quest'ultimo caso il progetto è assoggettato ad uno studio preliminare di fattibilità e di inquadramento urbanistico e paesaggistico.

4. I parcheggi pubblici sono realizzati dal Comune, direttamente o mediante affidamento in concessione a privati, come descritto al precedente art. 19. L'eventuale concessione è retta da apposita convenzione che ne stabilisce la durata e prevede il passaggio al Comune, alla scadenza temporale in essa stabilita, degli impianti e delle aree. In taluni casi la convenzione può anche riservare ad uso privato una quota parte dei posti auto, in misura comunque inferiore al 50%.
5. Nei Piani Attuativi ed in tutti i casi ove prescritti, ma non dimensionati, dalle presenti norme gli spazi di sosta o parcheggio pubblico vanno previsti, secondo le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree, nelle quantità specificate all'art.19 per i parcheggi pubblici.
6. Nelle zone dove i parcheggi sono già indicati sulle tavole del PO, questi possono essere computati per la verifica degli standard; comunque è obbligatorio provvedere ad altri parcheggi nella misura eventualmente mancante per raggiungere la quantità minima risultante dalla applicazione dei parametri riportati al citato art. 19.

Art. 117 - Aree per attrezzature di interesse generale di livello territoriale (zone F)

1. Sono aree per attrezzature di interesse generale di livello territoriale le aree per l'istruzione superiore, le aree per attrezzature sanitarie ed ospedaliere, le aree per parchi pubblici urbani e territoriali di cui. Nel territorio del Comune di Montale allo stato attuale è presente una sola attrezzatura di interesse generale:
 - il parco dell'Aringhese, situato a nord-ovest del capoluogo, (individuato con la sigla VPU) che comprende un vasto bosco ed alcune aree a verde pubblico attrezzato nelle porzioni a nord ed a sud. Su queste ultime, ubicate in prossimità di via Foscolo, è ammessa la realizzazione di piccole strutture, preferibilmente in legno, per l'uso e la gestione del parco e per attività connesse, nei limiti di 80 mq di superficie coperta. Sulle aree boscate sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione e ripristino della vegetazione arborea.

Lo stadio Comunale e gli impianti sportivi adiacenti
Il Cimitero Comunale del Capoluogo
Il parco della Badia San Salvatore in Agna
2. Il parco dell'Aringhese concorre alla verifica degli standard urbanistici di cui all'art. 3 del D.M. 1444/68 solo per una quota del 20%, corrispondente alle aree a verde attrezzato di quartiere. E gli altri al 100%
3. Alle attrezzature di interesse generale di livello territoriale non si applicano gli specifici standard dell'art. 4 punto 5 dello stesso D.M. 1444/68, in quanto il Comune di Montale, per la localizzazione e le dimensioni demografiche, non richiede un'autonoma dotazione di parchi urbani e territoriali, di scuole superiori e di attrezzature sanitarie ed ospedaliere che superino il livello delle attrezzature di interesse urbano.
4. È comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere e realizzare ulteriori attrezzature, oltre a quella indicata al comma 1, al fine di accrescere e qualificare, anche a livello territoriale, il sistema degli spazi e dei servizi di interesse generale.

CAPO 2 - Aree ed impianti tecnologici

Art. 118 - Aree per impianti tecnologici (IT)

1. Sono le aree destinate a servizi tecnologici quali depuratori, acquedotti, impianti per la produzione e/o la distribuzione dell'energia, centrali e ripetitori per telecomunicazioni, impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per l'approvvigionamento idropotabile e simili.
2. Le aree di pertinenza delle attrezzature e degli impianti tecnologici sono individuate nelle tavole del PO con apposita campitura e sigla sono distinte fra aree esistenti ed aree di progetto.
3. In tali aree il Piano Operativo si attua per intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti da parte Giunta Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici e di compatibilità urbanistica con il contesto.
4. Sugli edifici esistenti destinati a impianti tecnologici sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché i necessari ampliamenti, sempre nei limiti delle esigenze funzionali.

CAPO 3 - Le infrastrutture per la mobilità

Art. 119 - Zone destinate alla viabilità prevalentemente veicolare ed alle infrastrutture ferroviarie

Zone destinate alla viabilità prevalentemente veicolare

1. Sono le zone destinate alle strade, definite come all'art. 2, comma 1, lettere da "C" ad "F", del Nuovo Codice della Strada.
2. Il Piano Operativo individua, con diversa grafia, i tracciati viari esistenti, e quelli di nuova realizzazione o da rettificare. Le relative aree sono di proprietà pubblica o preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti.
3. Per la viabilità di progetto, o soggetta a rettifiche, i tracciati riportati sulle tavole del Piano Operativo hanno valore di massima e pertanto non vincolanti per il tracciato definitivo che sarà definito in sede di progetto dell'opera pubblica. In particolare, l'indicazione delle rettifiche dei tracciati esistenti è essenzialmente finalizzata alla individuazione di adeguate fasce di rispetto nelle quali localizzare gli interventi di ristrutturazione viaria che dovranno essere definiti con appositi progetti.
4. Le caratteristiche minime per ciascun tipo di viabilità in progetto sono quelle prescritte, in funzione della categoria, dall'art. 2, comma 3, del Nuovo Codice della Strada.
Ai sensi di detta norma gli assi viari esistenti nel Comune di Montale sono così classificati:
 - **E** - Strade urbane di quartiere: viabilità comunale all'interno dei centri abitati.
 - **F** - Strade locali: viabilità comunale esterna ai centri abitati.
 - **F bis** - Itinerari ciclopeditoni.

Le strade provinciali, SP 5, SP 6, SP 7, SP 24, SP 75, non hanno caratteristiche geometriche tali da poterle identificare e classificare in una categoria specifica

Zone destinate alle infrastrutture ferroviarie

5. Sono le zone, individuate con apposita campitura nelle tavole del PO, destinate alla linea ferroviaria Firenze Rifredi-Viareggio ed alle aree ed attrezzature ad essa connesse: stazione ferroviaria ed immobili di servizio, aree pertinenziali e di sosta collegate.
6. Le tavole del PO individuano le fasce di rispetto ferroviarie, pari a 30 ml per lato, a partire dal binario, comunque da verificare geometricamente sul posto.

Art. 120 - Fasce di rispetto stradale

1. Sono le aree, esterne al confine stradale, sulle quali, a tutela della viabilità esistente e di progetto, sussistono vincoli alla realizzazione di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
2. Si precisa che le variazioni alla delimitazione dei centri abitati non determinano variante del Piano Operativo: la nuova delimitazione ed il conseguente aggiornamento delle fasce di rispetto stradale saranno recepiti nel PO con le procedure indicate all'art.21 della LR 65/2014 per gli aggiornamenti del quadro conoscitivo. Si fa poi presente che, in assenza di puntuali indicazioni per la delimitazione dei centri abitati rispetto alla viabilità minore, è stato assunto, sulle tav. 5, come riferimento per la determinazione delle fasce di rispetto stradale il perimetro del territorio urbanizzato definito ai sensi dell'art.224 della LR 65/2014.
3. La profondità delle fasce di rispetto stradale all'esterno del centro abitato è stabilita in conformità al Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, cui si rimanda anche per quanto attiene le limitazioni alle opere di carattere non edilizio.
4. La profondità delle fasce di rispetto stradale all'interno del centro abitato e dei limiti del territorio urbanizzato, è stabilita dall'art. 18 del Codice della Strada nonché dall'art. 28 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495), cui si rimanda anche per

quanto attiene le limitazioni alle opere di carattere non edilizio. Per i tipi di strada non regolamentati dalla norma richiamata si applicano le distanze minime previste dalle presenti norme in funzione della zona o tessuto interessato.

5. Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa di realizzazione di parcheggi e sistemazioni a verde oltre che le ordinarie opere connesse alla utilizzazione delle aree contermini (accessi, reti tecnologiche e simili). Potranno essere ammesse costruzioni soltanto per la realizzazione di attrezzature di servizio delle strade e di impianti di distribuzione di carburante di cui all'art.121 in ogni caso fermo restando il rispetto delle limitazioni di cui ai commi precedenti.
6. I vincoli di cui al presente articolo non precludono la possibilità di computare la superficie delle fasce di rispetto ai fini della verifica degli indici previsti dal Piano Operativo o delle altre verifiche comunque necessarie ad accertare la conformità dell'intervento progettato alle norme ad esso applicabili.
7. Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto, sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente consentiti dalla disciplina di zona ad eccezione delle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e con la limitazione che gli eventuali ampliamenti o addizioni funzionali non dovranno fronteggiare strada.

Art. 121 - Distributori di carburante

1. Sulle tavole del Piano Operativo sono individuati gli impianti di distribuzione carburante esistenti. Il simbolo di impianti di distribuzione carburanti individua anche impianti tecnici a servizio della mobilità, quali autolavaggi ed officine poste ai margini della viabilità.
2. Come indicato all'art. 68, comma 2 della LR 62/2018, il Comune con apposita variante al presente Piano Operativo, individuerà i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per nuovi impianti di distribuzione carburanti ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del D. Lgs 11.02.1998 n. 32.
3. Fino all'approvazione di detta variante valgono le seguenti disposizioni transitorie:
 - a) nuovi impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati nelle fasce di rispetto stradale delle strade classificate C ai sensi del Codice della Strada e nel rispetto delle disposizioni contenute nello stesso Codice e nella LR 62/2018,
 - b) per tutti i tipi di impianto, la realizzazione di nuove costruzioni è ammissibile alle seguenti condizioni:
 - superficie coperta non superiore al 15% dell'intera area interessata, escluse le pensiline e volumi tecnici fino ad un massimo di mq 400;
 - altezza massima degli edifici non superiore a ml. 4,50;
 - distanza minima dai confini mt. 5.00;
 - distanza minima del bordo stradale ml. 10,00;
 - distanza minima dalle costruzioni limitrofe ml. 15,00;
 - spazi a verde con messa a dimora di piantagioni arboree in misura non inferiore al 15% dell'intera area.

Art. 122 - Verde di arredo stradale

1. Il verde di arredo stradale (VST) costituisce elemento di completamento delle sedi viarie e delle infrastrutture per la mobilità. Esso corrisponde a scarpate, rotatorie, fasce alberate ed aree a verde di pertinenza della viabilità ed è rappresentato con apposita grafia sulle tavole del PO, distinguendo fra aree esistenti e di progetto.
2. Le aree a verde di arredo stradale non concorrono alla determinazione degli standard di verde di cui al DM 1444/68, ad eccezione delle zone per insediamenti produttivi ove esse svolgono comunque un'importante funzione paesaggistico ambientale.
3. Sulle aree a verde di arredo stradale deve essere prevista un'accurata sistemazione, ove possibile anche con piante ed arbusti: il progetto dell'opera stradale dovrà precisare il tipo di piantumazione da realizzare nel rispetto delle esigenze di sicurezza della viabilità ed in coerenza con i contesti insediativi e paesaggistici in cui sono collocate.

Art. 123 - Piazze

1. Sono gli spazi pubblici aperti che costituiscono specifici punti di interesse urbano sia dal punto di vista sociale che da quello della qualità dello spazio non costruito.
2. Nelle tavole del PO sono individuate con apposita campitura e sigla le piazze esistenti e di progetto. La realizzazione di queste ultime è subordinata alla preventiva approvazione di un progetto di massima che analizzi il contesto urbano con particolare riferimento ai fronti perimetrali e alle principali visuali e che ne definisca il disegno generale, il tipo di pavimentazione, le eventuali assenze arboree e l'arredo urbano.
3. Nelle piazze possono essere ammesse nuove costruzioni a carattere precario e destinate a funzioni connesse con la loro natura di pubblico punto di incontro e di sosta (edicole, piccoli chioschi e simili): la posizione ed i caratteri architettonici di tali manufatti devono essere definiti in uno specifico progetto che deve essere approvato dalla Giunta Comunale.
In ogni caso gli interventi ammissibili sono condizionati dalla qualificazione di questi spazi come beni culturali.

Art. 124 - Percorsi ciclopeditoni e percorsi naturalistici

1. Sono le zone destinate ai percorsi ciclopeditoni, inclusi gli itinerari ciclopeditoni come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera "F bis", del Codice della Strada (strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada) nonché ai percorsi di interesse naturalistico costituiti in prevalenza dai percorsi nella zona collinare, dai percorsi lungo gli argini dei corsi d'acqua e nelle aree di valore paesaggistico.
2. I percorsi ciclopeditoni, di cui sopra comprendono i percorsi pedonali e le piste ciclabili in sede propria, nonché i percorsi ciclopeditoni su strada a bassa frequenza di traffico.
3. I percorsi ciclopeditoni ed i percorsi di interesse naturalistico sono indicati in modo distinto nelle tavole del Piano Operativo, fermo restando che è ammesso realizzare tali percorsi, anche quando non rappresentati graficamente, sull'intero territorio comunale. Sono assimilate ai percorsi naturalistici le ipopie rappresentate sulle tavole del PO con distinto segno, in coerenza con quanto indicato nella variante al PTC. Sulle tavole del PO è indicata anche la localizzazione di massima della ciclostazione connessa al sistema dei percorsi ciclabili: essa è ubicata in prossimità della stazione ferroviaria; la sua esatta localizzazione sarà definita nell'ambito del Progetto di Centralità PC4 Stazione.
4. La rete dei percorsi ciclopeditoni individuata dal Piano Operativo ha valenza di piano comunale per la mobilità ciclistica ai sensi della LR 27/2012: esso può essere integrato e precisato a livello sovracomunale d'intesa con i comuni limitrofi.
5. È facoltà del Comune predisporre un programma pluriennale, coordinato con il programma triennale delle opere pubbliche e con lo specifico progetto della Provincia di Pistoia, con cui stabilire le priorità di intervento e le modalità di realizzazione di tratti funzionali del sistema dei percorsi ciclopeditoni.
6. Il progetto di nuovi percorsi ciclopeditoni che interessano le aree di rispetto di beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 dovranno essere corredati di una dettagliata documentazione grafica e scritta per illustrare compiutamente le caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a: le modifiche dello stato dei luoghi, la salvaguardia delle viste prospettive, il rapporto con il contesto e con gli edifici di valore storico architettonico, i materiali impiegati per le pavimentazioni e per gli elementi di arredo urbano.

Art. 125 - Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano

1. Il Comune di Montale è dotato di un programma degli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche (PIABA) in ambito urbano, redatto in occasione del PO previgente, da ritenersi ancora efficace.

**PARTE IV - LE CONDIZIONI PER LE TRASFORMAZIONI: NORME DI TUTELA
PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE - SOSTENIBILITA' DEGLI INTERVENTI DI
TRASFORMAZIONE - FATTIBILITA' GEOLOGICA, IDRAULICA E SISMICA -
DISPOSIZIONI FINALI**

**TITOLO VIII - NORME DI TUTELA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE E PROGETTI
DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE**

CAPO 1 - Norme di tutela paesaggistica ed ambientale

Art. 126 - Beni paesaggistici

1. I beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, d'ora in poi Codice) sono assoggettati alla disciplina del PIT-PPR e sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.
2. Nel territorio del Comune di Montale non sono presenti "aree ed immobili di notevole interesse pubblico" di cui all'art.134 del Codice; sono invece presenti le seguenti "aree tutelate per legge" ai sensi dell'art. 142 del Codice, come individuate dal PIT-PPR:
 - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi (art.142, c.1, lett. b)
 - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142. c.1, lett. c)
 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art.142. c.1, lett. G)
- Si fa presente che fino a quando non sarà effettuata una specifica ricognizione dei beni, di cui al comma 2, con conseguente adeguamento della "CARTA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE SOVRAORDINATE" del Piano Strutturale, valgono le perimetrazioni degli stessi beni rappresentate negli elaborati del PIT-PPR.
4. Di seguito si sintetizzano, per ciascuna delle tipologie di beni paesaggistici di cui al comma 2, le norme di tutela.
5. *Territori contermini ai laghi*
 - 5.1 Nei territori contermini ai bacini artificiali del Cavo Briganti e del Parco Pertini compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, il Piano Operativo persegue gli obiettivi indicati al punto 7.1 dell'art.7 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR con particolare riferimento agli obiettivi indicati alle lettere a), b), c), d), e).
 - 5.2 Considerato che i bacini vincolati non ricadono nel territorio comunale, il Piano Operativo dà attuazione alle direttive indicate alla lettera d) del punto 7.2 dell'art.87 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR nel modo seguente:
 - favorisce la conservazione dei territori per lacuali con specifiche misure di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambito fluviale del T. Bure e delle aree adiacenti,
 - definisce specifici criteri di intervento sugli edifici di particolare valore storico architettonico e sulle testimonianze diffuse di cultura materiale presenti sul territorio ed individuate dal PS,
 - limita i nuovi carichi insediativi nel territorio urbanizzato di Stazione, per effetto

anche delle specifiche condizioni di fattibilità idraulica, e favorisce il recupero degli edifici esistenti e la delocalizzazione di volumi incongrui (ex cementificio) recuperando le aree di sedime e pertinenziale a verde pubblico o di pertinenza fluviale.

5.3 Gli interventi di modificazione del suolo e di trasformazione urbanistica ed edilizia che interessano la fascia di rispetto dei due bacini, devono rispettare le prescrizioni indicate al punto 7.3 dell'art.7 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e).

6. Fiumi, torrenti e corsi d'acqua

6.1 Nelle fasce di rispetto di 150 mt dei corsi d'acqua tutelati, riportate sulla tav. QC 05 del PS, il Piano Operativo persegue gli obiettivi indicati al punto 8.1 dell'art.7 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR con particolare riferimento agli obiettivi indicati alle lettere da a) ad f). I corsi d'acqua interessati sono: Agna di Forcana, Agna delle Conche (porzione), Agna degli Acquiputoli, Agna delle Banditelle, Agna (porzione), Settola (porzione).

6.2 Il Piano Operativo dà attuazione alle direttive indicate alle lettere da a) ad o) del punto 8.2 dell'art.8 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR con le seguenti precisazioni:

- il PO individua e disciplina gli ambiti di pertinenza fluviale ed i contesti fluviali all'art. 128. In tali ambiti e contesti il PO: salvaguarda gli specifici caratteri dei corsi d'acqua e delle aree di pertinenza, incluse le formazioni vegetali autoctone; tutela le testimonianze di cultura materiale e le opere e le sistemazioni morfologiche connesse al corso d'acqua (mulini, gore, bottacci, ponticelli, guadi, argini, briglie ecc.) secondo le indicazioni del PS;
- il PO promuove la delocalizzazione di volumi incongrui ricadenti nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua con le specifiche norme dell'art. 47 comma 2, e definisce specifici criteri di intervento sugli edifici di valore storico architettonico ricadenti nelle stesse fasce;
- il PO non prevede nuovi carichi insediativi all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e detta specifiche disposizioni affinché gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia non compromettano il contesto paesaggistico;
- il PO incentiva una fruizione sostenibile dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe con i progetti di recupero ambientale e paesaggistico di cui all'art. 132.

6.3 Gli interventi di modificazione del suolo e di trasformazione urbanistica ed edilizia che interessano le fasce di rispetto dei corsi d'acqua tutelati, devono rispettare le prescrizioni indicate al punto 8.3 dell'art.8 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e).

7. Territori coperti da foreste e da boschi

7.1 Nei territori coperti da foreste e da boschi, rappresentati sulla tav. QC 05 del PS, il Piano Operativo persegue gli obiettivi indicati al punto 12.1 dell'art.12 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR con particolare riferimento agli obiettivi indicati alle lettere da a) ad i). Per le Aree della collina boscata EC1 e per l'Area Montana EN, quasi integralmente coperte da boschi e foreste, valgono anche gli obiettivi e le specifiche disposizioni di cui agli artt. 84, 91 e 127 delle presenti norme.

7.2 Il Piano Operativo dà attuazione alle direttive indicate alle lettere da a) ad o) del punto 8.2 dell'art.8 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR con le seguenti precisazioni:

- il PO riconosce il valore naturalistico dell'Area Montana EN con la specifica disciplina degli artt. 91 e 127; assume la distinzione degli specifici caratteri delle formazioni boschive individuate dal PS nella Carta dell'uso del suolo (tav. QC02);
- il PO detta specifiche disposizioni nella disciplina delle aree rurali (art.84-90) per la

salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale e del suo valore naturalistico ed ecologico; per contrastare la diffusione di specie aliene invasive; per arrestare la perdita delle aree agricole e delle radure dell'alta collina e dell'area montana; per impedire interventi che possono compromettere la funzione di presidio idrogeologico delle aree boscate;

- il PO, per perseguire le finalità sopraindicate, incentiva le attività agro-silvo - pastorali tipiche dell'alta collina e della montagna e sostiene le attività connesse alla selvicoltura ed ai prodotti del bosco e del sottobosco, con le disposizioni della citata disciplina delle aree rurali, art. 84 ed 85 in particolare;
- il PO non consente nelle aree boscate interventi di trasformazione edilizia, limita gli interventi edilizi alla realizzazione di manufatti strettamente funzionali alle attività tipiche sopraindicate nonché alla realizzazione di piccole strutture di servizio per la fruizione turistico naturalistica dell'alta collina e della montagna.
- il PO infine tutela il patrimonio di valore storico culturale e le risorse ambientali e paesaggistiche della collina, ed in particolare dell'alta collina e della zona montana, con lo specifico progetto di recupero e valorizzazione paesaggistico ambientale e culturale della collina di cui all'art. 132.

7.3 Nei territori coperti da foreste e da boschi gli interventi di modificazione del suolo e di trasformazione urbanistica ed edilizia devono rispettare le prescrizioni indicate al punto 8.3 dell'art.8 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR: prescrizioni di cui alla lettera a) e b) punto 2.

Art. 127 - Aree, edifici e manufatti di interesse archeologico e aree a rischio archeologico

1. Sono aree, edifici, manufatti e rinvenimenti sporadici individuati sulla base del Piano Strutturale, dei vincoli esistenti e di una ricognizione aggiornata delle fonti disponibili. I siti archeologici con relative pertinenze tutelate da vincolo monumentale, le aree di rischio archeologico e gli elementi di interesse archeologico sono individuati con apposito perimetro o simbolo e rappresentati nella tavola 3B Carta dei beni di potenziale interesse archeologico.
2. Costituiscono elementi qualificativi delle aree a rischio archeologico:
 - le strutture e i reperti archeologici, nonché le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali;
 - le eventuali relazioni esistenti tra il patrimonio archeologico portato alla luce e i complessi e manufatti di valore storico-architettonico.
3. Il patrimonio archeologico presente nelle aree di cui al presente articolo - ancorché non soggetto a dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 -, nonché gli elementi qualificativi di dette aree:
 - sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al fine di salvaguardare l'integrità e la leggibilità dei reperti e delle relative aree di sedime, preservandone la valenza storico-culturale e identitaria;
 - possono essere oggetto di azioni di valorizzazione, volte a promuovere la conoscenza dei valori archeologici, storici, culturali, artistici e demoetnoantropologici in quanto testimonianza della cultura architettonica e dell'espressione della civiltà nel territorio.
4. Fermo restando quanto specificato al successivo comma 5, ogni azione di trasformazione del suolo nelle aree di cui al presente articolo, sia correlata ad interventi urbanistico-edilizi, sia modificativa dell'assetto ambientale e paesaggistico esistente, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte. A tal fine:
 - a) gli interventi soggetti a piano attuativo o a permesso di costruire convenzionato, o comunque comportanti la stipula di convenzione, sono subordinati al rispetto di specifiche pattuizioni da definire in accordo con la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, settore 'Archeologia'. Quest'ultima, sulla base di una ponderata valutazione del rischio, potrà concordare con il soggetto attuatore

l'esecuzione in via cautelativa di controlli preventivi o in corso d'opera, anche finalizzata ad acquisire elementi utili alla progettazione dell'opera così da scongiurare - sia nell'interesse del privato che ai fini della tutela del patrimonio archeologico - la sospensione dei lavori in caso di ritrovamento o di danneggiamento di strutture e reperti archeologici;

- b) le istanze di permesso di costruire relative a interventi comunque denominati che prevedano l'esecuzione di opere di scavo o movimentazione dei terreni, ancorché non comportanti la stipula di convenzione, devono essere corredate da idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità delle opere di scavo. L'Amministrazione Comunale provvede ad informare tempestivamente il settore 'Archeologia' della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dell'avvenuto inoltro dell'istanza. Per tali interventi la Soprintendenza può dettare specifiche avvertenze e/o prescrizioni da recepire in sede di rilascio del titolo edilizio;
 - c) per altri interventi edilizi, comunque denominati, che comportino l'esecuzione di opere di scavo o movimentazione dei terreni per una profondità eccedente l'asportazione dell'humus superficiale, e per i quali non sia previsto il rilascio di un titolo abilitativo da parte dell'Amministrazione Comunale, l'avente titolo è tenuto - con anticipo di almeno 20 giorni sull'esecuzione di dette opere - ad inoltrare al settore 'Archeologia' della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, specifica comunicazione di preavviso recante idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità delle opere di scavo e/o di movimentazione dei terreni correlate all'attività edilizia programmata, in modo da rendere possibile l'esecuzione di tali opere sotto il controllo della Soprintendenza, senza costi aggiuntivi per l'interessato;
 - d) in caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023 aggiornato al Correttivo 2025), resta salva l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 41 c.4 D.lgs. 36/2023 e Allegato I.8 del medesimo decreto legislativo.
5. In ogni caso, qualora si verificassero scoperte archeologiche fortuite in corso d'opera - anche se prive di estensione e di ogni apparente rilevanza estetica - è fatto obbligo, in base alle vigenti norme in materia, di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Resta inteso che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche tutelate a norma del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", può comportare varianti, anche consistenti, al progetto e/o alle caratteristiche tecniche dei manufatti edilizi in corso di realizzazione, nonché la necessità di effettuare indagini archeologiche volte alla documentazione e alla tutela dei rinvenimenti sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio competente per territorio. Le eventuali indagini archeologiche, l'eventuale modifica del progetto in corso e la continuazione dei lavori sono comunque subordinate ad autorizzazione della Soprintendenza medesima. Nell'ambito dei propri compiti istituzionali le autorità competenti, o le persone delegate dalle stesse, possono accedere in qualunque momento - previo preavviso - nelle proprietà private, nei cantieri, sui luoghi di lavoro. Sono comunque riservate allo Stato le competenze di tutela in materia di ricerche e rinvenimenti fortuito nell'ambito del territorio nazionale" di beni di interesse archeologico, di cui agli art. da 88 a 93 del D.lgs. n. 42/2004. Nel caso di ritrovamento di testimonianze archeologiche, i beni sono di proprietà dello Stato e, come tali, non possono in alcun modo essere sottratti. L'eventuale scavo archeologico per riportarli in luce può essere esercitato esclusivamente da parte dello Stato, o suoi concessionari. In caso di rinvenimento di emergenze di valore archeologico, al fine di garantire la tutela e valorizzazione delle strutture e dei reperti, il Soprintendente, anche su motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale, avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 42/2004.
6. Per gli interventi da effettuarsi nelle aree a rischio archeologico di cui al presente articolo il Regolamento Edilizio - su indicazioni della Soprintendenza Archeologica Belle Art e Paesaggio

competente per territorio - può definire le modalità di gestione dei movimenti di terra nei cantieri per la prevenzione del rischio, nonché le precauzioni da adottare per la tutela di potenziali archeologici presenti nel sottosuolo.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aree a rischio archeologico individuate in data successiva all'entrata in vigore del presente Piano Operativo.

Art. 128 - Sito Natura 2000

1. Nel territorio del Comune di Montale è presente l'area della Rete Natura 2000: SIC- SIR n.138 "Tre Limentre - Reno" (ZSC dal 2017), che interessa l'area di crinale del territorio comunale e che si estende in prevalenza nei territori dei Comuni di Pistoia e di Sambuca.
2. Tale area è classificata dal presente PO come area ad elevato grado di naturalità (Area montana EN) e ad essa si applicano le specifiche disposizioni dell'art.91, oltre alle norme di tutela relative ai territori coperti da foreste e da boschi di cui all'art.126 comma 7.
3. Non sono assoggettati a VINCA gli interventi di cui all'Allegato A della DGR 119/2018. Al fine di individuare gli interventi di cui sopra, per area di pertinenza o resede degli edifici si intende il lotto urbanistico di riferimento come definito dalla normativa vigente.
4. Gli interventi di recupero di edifici abbandonati all'interno dell'area EN devono prevedere l'installazione di rifugi alternativi per chiropteri.

Art. 129 - Fasce di rispetto, tutele ambientali ed elementi di pregio

1. Sulle tavole 1.1 e 1.2 sono rappresentati i corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'art.22 comma 2 lettera e) della LR 79/2012.

2. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

2.1 Nelle fasce di rispetto di 10 mt dal piede esterno dell'argine oppure, in mancanza di quello, dal ciglio superiore di sponda dei corsi d'acqua pubblici si applicano le specifiche disposizioni di tutela del RD 523/1904 e della vigente normativa nazionale e regionale.

2.2 Sul patrimonio edilizio esistente nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua non sono consentiti interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa, di cui alla LR 65/2014, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nell' art.3 della LR 41/2018.

3. Ambiti di pertinenza fluviale

3.1 Sulle tavole 1.1 ed 1.2, per i corsi d'acqua principali (Bure, Settola, Agna e tratti terminali dell'Agna delle Conche e dell'Agna delle Banditelle) il PO individua, con apposita campitura, l'ambito di pertinenza fluviale costituito da: alvei, argini, opere idrauliche, formazioni ripariali, percorsi d'argine nonché dalle aree strettamente connesse ai corsi d'acqua. In tale ambito, nel rispetto delle specifiche disposizioni di tutela sovraordinate o contenute nelle presenti NTA, il Piano Operativo ammette e promuove:

- interventi finalizzati alla regimazione delle acque ed alla messa in sicurezza idraulica, inclusi gli interventi di sistemazione e consolidamento dei corsi d'acqua da realizzare con tecniche tradizionali o riconducibili all'ingegneria naturalistica,
- interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, attraverso opere di conservazione o ripristino degli elementi naturali e la riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale,
- interventi di realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili o equestri, di passerelle pedonali di attraversamento e di spazi di sosta attrezzata.
- interventi di recupero delle opere d'arte stradali ed idrauliche e degli edifici esistenti, fermi restando gli interventi di delocalizzazione ammessi dalle presenti norme.

4. Contesti fluviali

4.1 Sulle tavole 1.1 ed 1.2 il PO evidenzia con apposito segno il limite del contesto fluviale dei seguenti corsi d'acqua: Bure, Settola ed Agna. Il contesto fluviale, ai sensi dell'art. 16 comma 3 lettera a) della Disciplina del PIT-PPR, individua le fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico: esso include l'ambito di pertinenza fluviale di cui al precedente comma 3.

- 4.2 I contesti fluviali costituiscono ambiti di riferimento per la redazione dei progetti di recupero paesaggistico e ambientale di cui al successivo art. 131: essi, in coerenza con le disposizioni del PIT-PPR, assumono anche i contenuti dei progetti integrati previsti dal Piano Strutturale per gli ambiti fluviali dei corsi d'acqua di confine con i Comuni di Montemurlo, Agliaia e Pistoia.
- 4.3 Fino all'approvazione dei progetti di recupero sopracitati, nelle aree ricadenti nel perimetro dei contesti fluviali, si applicano le specifiche disposizioni della disciplina di zona.
- 4.4 Per il contesto fluviale del t. Settola si ritiene opportuno che in sede di redazione del relativo di recupero e valorizzazione di cui all' art.131, gli studi e l'area di intervento siano estesi al tratto del corso d'acqua che attraversa il centro abitato di Montale.
5. Area di salvaguardia delle acque sotterranee e dell'invaso di Montale
- 5.1 Nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano si osservano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006.
- 5.2 In particolare, nell'area di salvaguardia, di cui all'art. 94 del D.lgs. 152/06, delle captazioni da acque superficiali ad uso idropotabile del Servizio Idrico Integrato (SII) - riferita all'invaso a nord dell'abitato di Montale, in cui è presente un punto di captazione dell'acquedotto (gestore Publiacqua SpA), si applicano le disposizioni di cui alla colonna B della sezione C.2 dell'allegato B della DGR.958 del 15/07/2025.
6. Elementi naturali di pregio
- 6.1 Sono gli elementi vegetali di particolare pregio o di significativo interesse, individuati dal PS e dal PO e rappresentati con apposito simbolo nelle tavole del Piano Operativo. Essi sono distinti fra:
- filari alberati in ambito rurale
 - filari alberati in ambito urbano.
- 6.2 Per i filari alberati in ambito rurale va preservata la funzione paesaggistico ambientale e la capacità ordinatrice degli ambiti di riferimento. Sono vietati interventi di alterazione dei caratteri distintivi dei filari: ove necessario sono ammessi interventi mirati di sostituzione dei singoli elementi con specie identiche od assimilabili a quelle esistenti.
- 6.3 In ambito urbano sono segnalati sia filari esistenti che filari di progetto che debbono connotare sia assi viari esistenti che assi viari di progetto: i filari possono occupare sia la sede stradale che aree pubbliche e private che la fronteggiano. Per i filari esistenti è prescritta la conservazione di una presenza arborea lungo la strada anche mediante interventi di parziale o totale sostituzione delle essenze esistenti. Per i filari di progetto debbono preferibilmente essere impiegate essenze autoctone o comunque già presenti in ambito urbano. Nelle aree di confine con il territorio rurale, la realizzazione dei filari lungo la viabilità deve essere coordinata con gli altri interventi di riqualificazione dei margini urbani di cui al successivo art. 133. L'impossibilità di rispettare le indicazioni di cui al presente comma deve essere motivata da oggettive esigenze tecniche o da insuperabili rischi per la sicurezza stradale: la mancata realizzazione degli interventi previsti deve essere compensata con la realizzazione di equivalenti interventi in altra parte degli ambiti urbano.

CAPO 2 - Progetti di recupero paesaggistico ambientale ed interventi per la messa in sicurezza del territorio

Art. 130 - Progetti di recupero paesaggistico ambientale

1. Il Piano Operativo, in conformità alle indicazioni del PIT-PPR individua i seguenti progetti di recupero paesaggistico ambientale:
 - i progetti di recupero e valorizzazione dei contesti fluviali di cui all' art.131,
 - il progetto di recupero e valorizzazione paesaggistico ambientale e culturale della collina di cui all'art. 132,
 - gli interventi di riqualificazione dei margini urbani di cui all' art.133.
2. È facoltà del Piano Operativo, anche mediante eventuali varianti, individuare ulteriori aree e contesti da assoggettare a specifici di recupero paesaggistico ambientale.

Art. 131 - Progetti di recupero e valorizzazione dei contesti fluviali

1. Il Piano Operativo promuove la redazione di progetti di recupero e valorizzazione dei contesti fluviali dei torrenti Agna, Bure e Settola, rappresentati sulle tavole del PO e descritti all' art. 128 comma 4. Tali progetti sono assimilabili per finalità e contenuti ai progetti di paesaggio dell'art. 34 della Disciplina del PIT-PPR ed assumono il compito di coordinare, sui corsi d'acqua di confine, le azioni del Comune di Montale con quelle dei limitrofi Comuni di Montemurlo, Agliana e Pistoia.
2. Sono obiettivi dei progetti di recupero e valorizzazione dei contesti fluviali: la tutela dei caratteri morfologici e figurativi dei corsi d'acqua e degli aspetti storico culturali del paesaggio fluviale; la salvaguardia del valore ambientale ed ecosistemico dei corsi d'acqua; la messa in sicurezza idraulica del territorio; la fruizione sostenibile degli ambiti fluviale anche attraverso un sistema attrezzato di punti di sosta e di percorsi di mobilità dolce; la realizzazione coordinata e sostenibile di opere di attraversamento e connessione fra le sponde dei corsi d'acqua di confine.
3. A tali fini i progetti di recupero e valorizzazione dei corsi d'acqua danno coerente attuazione:
 - agli interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e di salvaguardia della vegetazione d'argine e ripariale;
 - agli interventi ammessi e/o previsti nelle fasce di rispetto e negli ambiti di pertinenza fluviale di cui ai commi 2 e 3 dell'art.128;
 - agli interventi per la realizzazione di una rete di percorsi naturalistici e ciclopeditoni secondo le indicazioni contenute nelle tavole del PO ed all'art. 124;
 - alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione delle testimonianze di valore storico culturale connesse ai paesaggi fluviali con specifico riferimento alle opere d'arte stradale ed idraulica, ai guadi, agli edifici che utilizzavano l'energia idraulica (mulini ed altri opifici localizzati nel bacino dell'Agna);
 - alle previsioni di adeguate connessioni viarie, di percorsi e di attrezzature fra i diversi territori comunali.

In particolare, laddove siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi/azioni sopra indicati, il PO consente limitati interventi di nuova edificazione, subordinati comunque al mantenimento della massima permeabilità delle aree - anche private - e ad opportuni compensazioni in opere o cessioni di aree pubbliche.
4. Il Comune di Montale persegue e promuove la collaborazione con i comuni limitrofi per la redazione dei progetti sopraindicati. Il Piano Operativo ammette comunque la redazione di progetti riferiti al solo territorio montalese dei corsi d'acqua di confine. In sede di redazione dei progetti, qualora emerga la necessità o l'opportunità, è consentito ampliare l'ambito dei contesti fluviali senza che ciò costituisca variante al PO. I progetti di recupero e valorizzazione dei contesti fluviali sono approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 132 - Progetto di recupero e valorizzazione paesaggistico ambientale e culturale della collina

1. Il Piano Operativo promuove un progetto di recupero e valorizzazione delle risorse paesaggistico ambientali e delle testimonianze di cultura materiale che caratterizzano l'area della collina montalese fino alla zona montana del crinale appenninico. Costituisce quadro conoscitivo e studio di riferimento per la redazione del progetto l'insieme degli elaborati, allegati al QC del previgente Regolamento Urbanistico, denominati "Studio sul recupero e valorizzazione delle risorse ambientali". Costituisce poi uno specifico supporto di conoscenze per la redazione del progetto lo studio sui manufatti e le testimonianze di cultura religiosa, allegato al PS 2006 e denominato "Tabernacoli e religiosità popolare nel territorio di Montale".
2. Sono obiettivi del progetto la tutela del paesaggio agrario della bassa collina, del patrimonio forestale e floro-faunistico dell'alta collina, delle emergenze geologiche-idrogeologiche nonché la individuazione e la realizzazione di una serie di itinerari per la fruizione e la valorizzazione delle numerose testimonianze della cultura storica e materiale del territorio. Sono specifici temi del progetto:
 - gli interventi di tutela e di riordino delle aree boscate e dei corsi d'acqua collinari, quali elementi strutturali della rete ecologica del territorio comunale,
 - gli interventi di salvaguardia delle sistemazioni idraulico agrarie della collina arborata, delle emergenze vegetazionali e delle tipiche presenze faunistiche della collina boscata e dell'area dei crinali,
 - il recupero degli itinerari pedonali, ciclabili ed equestri che attraversano e collegano i versanti collinari,
 - la conservazione e la fruizione turistico culturale delle testimonianze della cultura contadina (insediamenti poderali, carbonaie, cannicciaie e mulini) degli edifici e manufatti di interesse culturale e religioso (edifici di particolare pregio, viabilità storica, tabernacoli, marginine) delle testimonianze degli eventi bellici (trincee e postazioni della Linea Gotica, monumenti ai caduti, luoghi delle battaglie).
 - la previsione e la realizzazione di percorsi tematici attrezzati con aree di sosta e con strutture e servizi di informazione e di ristoro.
3. Nell'ambito di tale progetto dovrà essere valutata la fattibilità e sostenibilità della realizzazione di un collegamento carrozzabile fra i due versanti del Montalbano come supporto di una strategia di valorizzazione turistica e naturalistica dell'intera area collinare.

Art. 133 - Interventi di riqualificazione dei margini urbani

1. Gli interventi di riqualificazione dei margini urbani sono individuati con apposito simbolo sulle tavole del PO ed interessano le aree di contatto degli insediamenti con il territorio rurale che richiedono interventi mirati di riordino delle aree pertinenziali urbane e di qualificata ridefinizione dei confini con la zona agricola mediante:
 - la demolizione di manufatti incongrui o precari e, per quelli legittimi o condonati, una ricostruzione coerente con le qualità paesaggistiche del contesto,
 - interventi di ricucitura di assi viari e di percorsi pedonali fra l'ambito urbano e quello rurale e la tutela delle testimonianze di valore storico culturale che caratterizzano le aree di margine,
 - un'accurata sistemazione degli spazi aperti e la piantumazione di essenze arboree ed arbustive sul confine dei lotti in modo da assicurare l'integrazione paesaggistica fra gli insediamenti urbani ed il contesto rurale.
2. Gli interventi di riqualificazione dei margini urbani devono rispettare le specifiche disposizioni della disciplina di zona. Al fine di garantire la qualità ed il coordinamento di tali interventi l'Amministrazione Comunale può, con apposito regolamento o con una specifica appendice

del Regolamento Edilizio, fornire indicazioni ed esemplificazioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riordino delle aree pertinenziali e di riqualificazione paesaggistica dei confini città - campagna.

Art. 134 - Aree per opere di regimazione idraulica

1. Il Piano Operativo individua con apposita campitura le aree destinate alle opere di difesa del territorio dal rischio idraulico ed in particolare le casse di espansione e di laminazione. Le opere individuate sono di norma supportate almeno da uno studio di fattibilità. Le aree per interventi di regimazione idraulica sono preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti.
2. Le aree che, pur interessate dall'opera e da questa modificate, consentano una qualsiasi attività produttiva di tipo agricolo o simile potranno essere mantenute in proprietà dei privati, con l'obbligo di conservarle allo stato naturale o ad uso agricolo, con la servitù di pubblica utilità. Su tali aree non sono ammesse costruzioni di alcun tipo né trasformazioni che possano pregiudicare, o rendere più onerosa, l'attuazione degli interventi di regimazione idraulica ivi previsti. Nelle more di tale attuazione, le aree sono utilizzabili per l'ordinaria attività agricola, secondo la disciplina della zona in cui ricadono.
3. Il Comune può, con apposite varianti al PO e sulla base di ulteriori specifici studi e progetti, individuare altre aree da destinare ad opere di regimazione idraulica, da realizzare nell'arco temporale della sua validità, con particolare riferimento alle aree individuate nei piani dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Settentrionale. La localizzazione di nuove casse di espansione o di laminazione e di altre opere di mitigazione del rischio idraulico è sempre ammessa sia nel territorio urbanizzato, ad eccezione delle Aree a verde di particolare pregio Vpreg, sia nel territorio rurale. Nelle aree EA1, EA2, EC1, EC2 e EN la localizzazione e realizzazione delle casse di espansione e laminazione deve tenere conto dell'orientamento dei tessuti agrari e della presenza di elementi di particolare valore paesaggistico ambientale. Eventuali alberature previste ai margini delle casse di espansione dovranno appartenere a specie arboree con elevata capacità di assorbimento di inquinanti critici.

TITOLO IX - SOSTENIBILITA' DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA. FATTIBILITA' GEOLOGICA IDRAULICA E SISMICA

CAPO 1 - Sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia

Art. 135 - Norme generali per la sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia

1. Il Piano Operativo, in conformità alle disposizioni del Piano Strutturale e del PIT-PPR, tutela l'integrità fisica e l'identità paesaggistico ambientale del territorio e, sulla base delle attività svolte per la Valutazione Ambientale Strategica, definisce i criteri ed i limiti per un uso consapevole e sostenibile delle risorse ambientali.
2. Gli interventi di nuova edificazione e/o di trasformazione edilizia sono ammessi solo se nelle aree ove siano già presenti o vengano contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie a garantire l'approvvigionamento idrico e il trattamento delle acque reflue, la difesa del suolo contro i rischi di esondazione e da frana, lo smaltimento dei rifiuti, la disponibilità di energia e di adeguate infrastrutture per la mobilità veicolare e per la sosta.
3. Nel successivo art.136, il Piano Operativo stabilisce criteri da seguire e norme da rispettare, nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, in relazione: alle modificazioni pedologiche, morfologiche, della vegetazione e della permeabilità dei suoli; all'approvvigionamento ed al risparmio idrico; alla depurazione; alle emissioni in atmosfera di origine civile ed industriale; alla limitazione dell'inquinamento acustico; al potenziamento della raccolta differenziata; al risparmio energetico. Il Regolamento Edilizio di cui all'art. 4 può ampliare e precisare le norme sopraindicate, anche in relazione agli indirizzi ed alle prescrizioni per la sostenibilità contenute nella Disciplina del PTC della Provincia di Pistoia, dettagliando i parametri e le condizioni da rispettare nei progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica ai fini della tutela delle risorse ambientali e del risparmio idrico ed energetico.
4. I progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica dovranno rispettare le prescrizioni della Valutazione ambientale strategica, riferite sia al Piano Operativo approvato che alle sue successive varianti: si segnalano in particolare le prescrizioni formulate dall' Autorità Competente in relazione alla Variante n.1 al PO. I piani attuativi dovranno poi dare dettagliatamente conto del rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche schede di valutazione di ciascuna area contenute nel Rapporto ambientale, secondo quanto indicato all'art.8 delle presenti norme.
5. Fermo restando quanto previsto nelle schede di cui all'Allegato 1 e quanto altro prescritto nelle presenti Norme in riferimento alle norme per il contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale e alle disposizioni per parcheggi pubblici e verde pubblico, al fine di garantire adeguati livelli di tutela ambientale dovrà essere adottato un approccio progettuale integrato, con soluzioni che recepiscono i criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi) e che ottimizzano le prestazioni passive degli edifici e con soluzioni tecniche appropriate all'uso delle FER; i progetti per le trasformazioni dovranno, ove possibile, rispettare le seguenti disposizioni:
 - contribuire il più possibile alla costituzione o al rafforzamento degli ecosistemi urbani e del verde di connettività urbana;
 - concorrere alla qualificazione del suolo pubblico sia con la realizzazione di aree di verde attrezzato ma anche, ogni qual volta fosse possibile, con fasce verdi a protezione dei nuovi insediamenti.

In particolare si dovrà perseguire il mantenimento, rafforzamento e/o ricostituzione delle connessioni, sia verso le aree di verde urbano più vicine e sia verso le aree agricole,

attraverso le dotazioni di spazi verdi, aree permeabili e fasce alberate all'interno dei nuovi insediamenti previsti.

Art. 136 - Norme specifiche di tutela per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie

1. Fino all'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio che potrà disciplinare in modo più dettagliato ed organico le condizioni per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, agli interventi che eccedono la ristrutturazione edilizia conservativa si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Del rispetto delle disposizioni che seguono si dovrà dare conto in un'apposita relazione di accompagnamento dei progetti relativi ai piani attuativi, ai progetti unitari, ai permessi di costruzione per interventi di nuova costruzione.
2. Modificazioni pedologiche e morfologiche e degli assetti vegetazionali
 - 2.1 È vietata l'asportazione e sostituzione del terreno vegetale salvo che per le normali operazioni di zollatura, drenaggio e successivi ripristini.
 - 2.2 Tutti gli interventi che interessano la morfologia esistente ed in particolare le sistemazioni agrarie devono:
 - rispettare gli assetti morfologici esistenti;
 - contenere gli scavi e i riporti;
 - adottare modifiche coerenti con le forme originarie;
 - essere compatibili con le caratteristiche geotecniche dei terreni.
 - privilegiare, nelle realizzazioni di opere e di manufatti in elevazione, le tecniche di ingegneria naturalistica;
 - tutelare la vegetazione di valore ecologico e paesaggistico presente.
 - 2.3 Ogni modificazione degli assetti vegetazionali (aree boschive o parzialmente boschive, filari alberati, singoli elementi arborei), sia in area urbana, che nel territorio aperto, deve essere accuratamente documentata e devono essere valutati la sua sostenibilità ambientale e la compatibilità rispetto al contesto paesaggistico. Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Edilizio continuano ad applicarsi le norme relative ai sistemi arborei di cui all' art.19 comma 2 del previgente Regolamento Urbanistico.
3. Modificazione della permeabilità dei suoli
 - 3.1 Per tutte le trasformazioni o interventi che comportano una riduzione di permeabilità dei suoli deve essere garantita una superficie minima permeabile del 25% rispetto alla superficie fondiaria.
 - 3.2 La superficie permeabile è la porzione di superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
2. La superficie permeabile (SP) comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massiciata, sabbia o terra, prive di giunti stuccati o cementati, nonché ogni altra pavimentazione che garantisca la permeabilità all'acqua, a condizione che:
 - a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili;
 - b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti.
4. Approvvigionamento e risparmio idrico
 - 4.1 In relazione alle problematiche relative all'approvvigionamento idropotabile ed al fine di promuovere una specifica azione di contenimento dei consumi idrici, in attuazione di quanto disposto dal Regolamento 26.05.2008, n. 29/R del all'art. 11, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4.2 e 4.3 alle seguenti tipologie di trasformazione:
 - a) trasformazioni ed utilizzi che possono dar luogo ad utenze con consumi idrici superiori a 1000 mc/anno;
 - b) trasformazioni ed utilizzi che possono comportare impatti ambientali rilevanti sul sistema acqua.

Per tali interventi di trasformazione è prescritta la realizzazione di sistemi di captazione filtro e accumulo di acque meteoriche da utilizzare a servizio di edifici residenziali per scopi diversi di quello potabile.

4.2 In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione edilizia degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni o l'intervento è tenuto a:

- a) valutare il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione o dall'intervento;
- b) valutare l'impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo del comune;
- c) verificare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali:
 - la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
 - la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
 - il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
 - l'utilizzo dell'acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
 - l'impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo;
- d) dare atto, anche in accordo con le competenti autorità, della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l'impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano.

4.3 Per tutte le tipologie di trasformazioni previsti dalle presenti norme, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l'intervento è in ogni caso tenuto a:

- a) prevedere l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- b) effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili;
- c) prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile (quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, ecc.);
- d) dichiarare la necessità di attivare opere di derivazione idrica e o di captazione delle acque di falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici.

5. Depurazione

5.1 Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l'intervento è tenuto a:

- a) valutare il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione o dall'intervento ed il suo impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
- b) dare atto, anche in accordo con la competente autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento e depurazione, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche e, in particolare per le piccole comunità, laddove esistano spazi adeguati, al ricorso a sistemi di fitodepurazione.

5.2 Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- a) Gli scarichi nel suolo, anche se con processo di depurazione, possono essere effettuati solo se con apposita relazione geologica ne viene documentata la non pericolosità per la falda in riferimento alle norme vigenti.
- b) In occasione di ogni trasformazione od intervento riguardante immobili dei quali facciano parte superfici coperte e scoperte destinabili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare

scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia e deve essere approntato ogni idoneo accorgimento per evitare dispersione di liquidi di scolo e/o inquinamento anche in relazione agli effetti prodotti dalle prime piogge.

6. Emissioni in atmosfera di origine civile e industriale

6.1 Sono subordinate alla verifica degli effetti determinati sia dal traffico veicolare sia da processi di combustione, che possono comportare sul sistema aria ed all'adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera, le seguenti tipologie di intervento o trasformazioni:

- a) attivazioni di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a specifiche utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come medie e grandi strutture di vendita, aree fieristiche, stadio e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione;
- b) trasformazione che possono comportare impatti ambientali rilevanti sulla risorsa aria, sia per il traffico che per le emissioni inquinanti generate.

6.2 Le trasformazioni di nuove edificazioni di manufatti destinati ad attività produttive che comportano emissioni inquinanti sono ammesse esclusivamente nelle zone urbane con prevalente destinazione produttiva e sono comunque subordinate alla valutazione degli effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell'aria nonché all'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.

6.3 Per tutti i casi non rientranti nelle categorie precedenti il Comune prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione per i proponenti che intendano adottare alcune delle disposizioni indicate.

6.4 In sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, il soggetto avente titolo ad operare trasformazioni o l'intervento è tenuto a valutare:

- a) i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalle trasformazioni o dall'intervento, la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistente;
- b) la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte:
 - alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa;
 - all'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo;
 - all'incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell'area oggetto d'intervento o trasformazione;
 - al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti rinnovabili.
- c) la realizzazione di interventi compensativi quali la realizzazione di aree a verde ed una diffusa piantumazione degli spazi liberi pertinentziali o di aree adiacenti a quelle interessate dagli interventi.

7. Inquinamento acustico e luminoso

7.1 Con riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale ed al suo adeguamento in conformità al presente Piano Operativo, le trasformazioni fisiche e funzionali, sono tenute a rispettare i valori limite delle sorgenti sonore definite dal DPCM 14 novembre 1997 e successive modifiche. La rilevazione dei livelli di emissione acustica nelle diverse parti del territorio predisposta dall'Amministrazione Comunale costituisce quindi il quadro di raffronto per la valutazione acustica degli interventi di nuova edificazione e di recupero dell'esistente.

7.2 Il territorio del Comune di Montale ricade interamente nelle Zone di protezione dall'inquinamento luminoso e relative disposizioni di tutela, ai sensi dell'art 35 della L.R. 39/2005, si devono per questo osservare le disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 della DPGR 903/2020.

8. Risparmio energetico

8.1 Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica debbono rispettare la vigente normativa in materia di risparmio dei consumi energetici nonché le seguenti disposizioni

finalizzate ad ottimizzare l'efficienza energetica delle nuove costruzioni e del patrimonio edilizio esistente.

8.2 Nella progettazione degli interventi o trasformazioni, al fine di ottenere una integrazione ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d'uso finali degli edifici, per il recupero di energia in forma attiva e passiva, devono essere garantiti:

- a) l'accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche, sia quelle locali sia quelle legate alla morfologia del tessuto urbano;
- b) l'accesso al sole per tutto il giorno e per tutti gli impianti solari realizzati o progettati;
- c) la schermatura opportuna, prodotta anche dai volumi edificati circostanti, per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, che consenta comunque una buona illuminazione interna;
- d) l'utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
- e) la riduzione dell'effetto "isola di calore", la mitigazione dei picchi di temperatura durante l'estate ed il controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell'arredo delle superfici di pavimentazione pubblica.

8.3 In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare l'intervento o la trasformazione, deve valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:

- a) sistemi di fornitura energetica decentralizzati basati su energie rinnovabili;
- b) cogenerazione;
- c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza, di complessi di edifici, se disponibili;
- d) connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
- e) "ciclo chiuso" della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza. energy cascading);
- f) pompe di calore;
- g) sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.

8.4 Nei documenti sopracitati dovranno essere indicati:

- i consumi energetici previsti per l'utilizzo dell'immobile, in particolare quelli per il riscaldamento, l'energia elettrica e per la gestione di eventuali impianti collegati all'attività lavorativa;
- il tipo e il dimensionamento degli impianti previsti;
- i materiali che vengono utilizzati per la coibentazione e il risparmio energetico;
- le emissioni in atmosfera.

8.5 Al fine di verificare e promuovere il contenimento dei consumi i documenti sopracitati dovranno contenere inoltre:

- l'orientamento dell'immobile con indicazione delle potenzialità di miglior utilizzo dell'irraggiamento solare;
- i sistemi di coibentazione verificando la possibilità di superare i minimi previsti dalla L. 10/91;
- l'ombreggiamento esterno dell'edificio con specie spoglianti che consentano l'irraggiamento invernale e sistemi di limitazione dell'effetto serra delle vetrate in particolare per quelle di ampie dimensioni, ecc.;
- il rendimento delle caldaie ricercandone i livelli migliori;
- i sistemi di illuminazione interna ed esterna rispettando le disposizioni in materia di inquinamento luminoso;
- la predisposizione di opere per l'installazione di pannelli solari o altre forme di riscaldamento;
- altre forme di contenimento dei consumi in particolare per le attività produttive.

CAPO 2 - Fattibilità geologica idraulica e sismica

Art. 137 - Fattibilità geologica, idraulica e sismica - Generalità

1. La fattibilità degli interventi ammessi dal Piano Operativo si definisce in relazione alla pericolosità del territorio così come individuata nelle specifiche cartografie di sintesi:
 - Tav. G05 - Carta Idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi
 - Tav. G06 - Carta della pericolosità geologica
 - Tav. G07 - Carta della pericolosità sismica
 - Tav. I2 - Carta dei battenti con tempo di ritorno 200 anni
 - Tav. I4 - Carta della pericolosità idraulica
 - Tav. I5 - Carta della magnitudo idraulica
2. La fattibilità delle previsioni del Piano Operativo all'interno del territorio urbanizzato, siano essi soggetti a intervento diretto o a strumento urbanistico intermedio, si definisce mettendo in relazione la classe di pericolosità geologica, idraulica e sismica con la tipologia degli interventi ammessi secondo lo schema a matrice riportato in Appendice 3 (Tabella 1).
3. Nella stessa Appendice 3 (Tabella 2) è riportata la matrice attraverso la quale viene attribuita la classe di fattibilità per interventi a vulnerabilità minore all'interno del sistema insediativo e per quelli possibili nelle aree del territorio agricolo.
4. Le condizioni per l'attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali sono articolate secondo le seguenti categorie di fattibilità:
 - *Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)*: si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
 - *Fattibilità con normali vincoli (F2)*: si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
 - *Fattibilità Condizionata (F3)*: si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
 - *Fattibilità Limitata (F4)*: si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione dello stesso Piano Operativo, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Art. 138 - Fattibilità per fattori geomorfologici

1. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Appendice 4 è soggetto alle seguenti prescrizioni per la mitigazione del rischio geomorfologico.
2. Classe F 1g: Fattibilità senza particolari limitazioni
Per gli interventi compresi in questa classe, le indagini dovranno essere svolte nella fase di progetto definitivo per ogni singolo intervento ed avranno come obiettivo la caratterizzazione

geotecnica del sottosuolo. Nel dimensionamento e nella scelta dei tipi di indagine si dovrà fare riferimento a quanto riportato nelle NTC 2018 e nel Regolamento regionale 1/R/2022.

3. Classe F 2.1g: Fattibilità con normali vincoli

I progetti definitivi relativi agli interventi compresi in questa classe, devono essere corredati da indagini geologiche, geotecniche e sismiche estese ad un'area sufficientemente ampia, a monte ed a valle della zona di intervento; l'obiettivo delle indagini, oltre al rispetto del quadro normativo di riferimento (Regolamento 1/R/2022 ed NTC 2018), è quello di rendere possibile una valutazione della stabilità generale anche in termini qualitativi della zona di intervento.

4. Classe F 2.2g: Fattibilità con normali vincoli

I progetti definitivi relativi agli interventi compresi in questa classe, devono essere corredati da indagini geologiche, geotecniche e sismiche estese ad un'area sufficientemente ampia, a monte ed a valle della zona di intervento; l'obiettivo delle indagini, oltre al rispetto del quadro normativo di riferimento (Regolamento 1/R/2022 ed NTC 2018), è quello di rendere possibile una valutazione analitica in condizioni statiche e sismiche della stabilità del versante. A questo scopo le indagini di sottosuolo devono definire lo spessore e le caratteristiche geotecniche dei depositi di copertura presenti e le qualità geomeccaniche degli eventuali affioramenti rocciosi.

5. Classe F 3g: Fattibilità con normali vincoli

Questa classe comprende gli interventi ricadenti in classe G3 di pericolosità geologica e che per la loro attuazione devono passare attraverso uno strumento urbanistico intermedio (piano attuativo). Già in fase di piano attuativo le indagini di sottosuolo, estese ad un'area sufficientemente ampia, dovranno definire lo spessore e le caratteristiche geotecniche e sismiche dei depositi di copertura presenti e del substrato roccioso; la stabilità del versante dovrà essere verificata analiticamente prima e dopo la realizzazione delle opere tenendo conto delle condizioni sismiche.

6. Classe F4g: Fattibilità limitata

Sono comprese in questa classe di fattibilità le aree inserite in pericolosità geomorfologica G4 in cui sono presenti previsioni con una teorica capacità edificatoria di qualunque natura.

Gli interventi classificati in F4g non risultano compatibili con la situazione di rischio geomorfologico e pertanto non risultano fattibili. In altre parole le zone ricadenti in Classe di pericolosità G4, anche se all'interno di aree con potenzialità edificatoria, dovranno essere escluse da qualunque attività edilizia, anche se potranno concorrere a determinare le capacità edificatorie nelle zone contermini.

Art. 139 - Fattibilità per fattori sismici

1. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Appendice 3 è soggetto alle seguenti prescrizioni per la mitigazione del rischio sismico.

2. Classe F1s e F2s: Fattibilità senza particolari limitazioni e con normali vincoli

La realizzabilità degli interventi relativi a queste due classi di fattibilità deve tener conto dei seguenti punti:

- a) non sono necessarie condizioni di fattibilità specifiche per la valida formazione del titolo abilitativo alla attività edilizia.
- b) il rispetto delle norme indicate nelle NTC 2018 e nel Regolamento regionale 36R/2009, garantisce l'opportuna riduzione del rischio sismico e soprattutto il rispetto di quanto prescritto al punto 3.5 del Regolamento regionale 53R/2007.

3. Classe F 3s: Fattibilità condizionata

Questa classe comprende gli interventi che, ricadendo anche solo in parte in classe S3 di pericolosità sismica, per la loro attuazione devono passare attraverso un piano attuativo. Nella tabella 4 dell'Appendice sono riportate le aree di trasformazione che ricadono in F3s; nella tabella sono indicate inoltre le classificazioni della Carta delle MOPS che costituiscono l'elemento discriminante per l'inserimento nella Classe 3S Pericolosità sismica elevata.

In sintesi, per gli interventi ricadenti in questa classe di fattibilità, le condizioni che derivano dal Regolamento regionale 53R/2007 vengono rispettate ricostruendo il modello geofisico e geotecnico del sottosuolo già in fase di piano attuativo. Le indagini sismiche dovranno essere eseguite con la tecnica della rifrazione in P/SH ed avranno lunghezza adeguata per definire le caratteristiche del substrato roccioso presente al di sotto dei terreni di copertura; tali indagini verranno tarate mediante l'esecuzione di un numero adeguato di sondaggi a carotaggio continuo.

4. *Classe F 4s: Fattibilità limitata*

Questa classe comprende gli interventi ricadenti in aree in frana attiva. Non sono ammessi interventi edilizi né trasformazioni morfologiche. Gli interventi classificati in F4s non risultano compatibili con la situazione di rischio geomorfologico e pertanto di fatto non risultano fattibili.

Art. 140 - Fattibilità per fattori idraulici

1. Fino all'approvazione dello Studio Idraulico Intercomunale Pistoia, Montale, Agliana, Quarrata e Serravalle Pistoiese in corso di redazione, si dovrà considerare la pericolosità idraulica più elevata derivante dal confronto della Tavola I.04 del Piano Strutturale e di quella riportata nelle mappe del P.G.R.A. pubblicate sul sito dell'Autorità di Distretto Appennino Settentrionale. Nelle more dell'approvazione dello Studio Idraulico Intercomunale, che aggiornerà il PGRA, la carta I.03 "Carta dei battenti Tr 200 anni" proveniente dagli studi idraulici condotti nell'ambito del Piano Strutturale, è da considerarsi come riferimento per la definizione dei battenti. Nel caso in cui i battenti Tr 200 anni non siano presenti nella tavola I.03 del Piano Strutturale, saranno presi a riferimento quelli indicati sul sito dell'Autorità di Distretto. Qualora un'area presenti una pericolosità idraulica senza battente nella tavola I.03 del Piano Strutturale e nelle mappe dell'Autorità di Distretto, si stabilisce un battente convenzionale di 30 cm. Nel caso in cui l'intervento ricada nelle aree allagate dall'evento novembre 2023, ai fini della determinazione del battente di riferimento, si dovrà confrontare il battente Tr 200 anni come precedentemente definito con quello associato all'allagamento del novembre 2023, e prendere il valore più alto.
- 1 bis. Le aree campite in tratteggio rosso nella Tav. I.04 Carta della pericolosità idraulica sono contraddistinte da una pericolosità P3 nel P.G.R.A. vigente; questa pericolosità deriva da studi pregressi e riguarda esondazioni dal Fosso dei Mulini. Ad oggi il Fosso dei Mulini è stato tolto dal Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012 e smi e pertanto ai sensi della L.R. 41/2018 e smi e del Regolamento 5/R non è stato oggetto di studi idraulici, con conseguente deperimetrazione della pericolosità nelle sue competenze. Occorre comunque adottare un criterio prudenziale per la realizzazione di interventi edilizi, poiché le aree sono potenzialmente interessate da fenomeni esondativi connessi al reticolo campestre e minuto. In queste aree, come buona pratica edilizia, si dovrà prevedere il rialzamento del piano di calpestio degli edifici di minimo 30 cm, con compensazione dei volumi ingombrati o trasparenza idraulica.
2. In ogni caso nelle aree a pericolosità molto elevata ed elevata è vietata la realizzazione di piani interrati e seminterrati.
3. Per le aree destinate a parcheggi, per le autorimesse ed i locali tecnici, la messa in sicurezza è valutata in riferimento ai livelli attesi in occasione di fenomeni alluvionali poco frequenti (Tr2009).
4. Tutti gli interventi di riduzione del rischio alluvioni finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2 di cui alla lettera a) e/o b), di cui al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 41/2018, dovranno essere valutati rispetto ai battenti idraulici attesi individuati con gli studi idraulici allegati al PS considerando lo scenario relativo ai tempi di ritorno di 200 anni (Tav. I2) e dovranno essere predisposti anteriormente o contestualmente all'attuazione delle previsioni. Il rilascio delle certificazioni di agibilità dei locali è condizionato all'esecuzione e al successivo collaudo degli stessi interventi. Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

4bis. Per gli interventi edilizi che prevedono opere di messa in sicurezza mediante rialzamento, per i vani abitabili e per i luoghi di lavoro si assume, oltre al battente atteso per Tr200, un franco di sicurezza il cui valore deve essere rapportato sulla base del tipo di magnitudo (tavola I.05 del PS), considerando un franco di 30 cm in caso di magnitudo moderata e di 50 cm in caso di magnitudo severa e molto severa.

4ter. Relativamente alle opere di sopraelevazione di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree si dovrà prevedere preferenzialmente come schema edilizio la trasparenza idraulica (pilotis, intercapedini, etc.) in modo da non alterare le linee di scorrimento dell'acqua. In caso di impossibilità di attuare questo schema edilizio per profili paesaggistici ambientali o architettonici, il progettista dovrà sviluppare un progetto di dettaglio che dimostri la creazione di un volume di "compensazione" di capacità sufficiente (pari al volume del battente duecentennale ingombrato dall'opera e dalle relative pertinenze), ed un insieme di fosse/condotte che costituiscono un sistema atto a drenare in modo controllato e tarato le acque verso un corpo idrico recettore garantendo il buon regime delle acque, in modo da non alterare la portata complessiva in uscita dal lotto o dall'area di competenza dell'opera fra stato ante e post operam. Detto sistema è subordinato all'approvazione da parte del comune previo, se ritenuto necessario, parere tecnico da parte del genio civile.

5. Nella realizzazione di nuovi edifici, di ampliamenti di edifici esistenti e di qualunque altro intervento che comporti l'impermeabilizzazione dei suoli, per superfici pari o superiori a 500 mq, dovranno essere previsti impianti di accumulo per l'immagazzinamento e la gestione della restituzione delle acque di pioggia in modo da non aumentare il deflusso delle acque meteoriche nelle aree circostanti rispetto allo stato ante operam; a tal fine si dovrà considerare $C_d=0.1$ per il terreno naturale; $C_d=0.5$ per le coperture semipermeabili ed un $C_d=1.0$ per quelle impermeabili. Per il dimensionamento si dovrà fare riferimento ad una pioggia di durata oraria ed intensità di 76.26 mm/h (riferimento Tr 200 anni stazione pluviometrica La Ferruccia).

5bis. Nella realizzazione di nuovi edifici, di ampliamenti di edifici esistenti e di qualunque altro intervento che comporti l'impermeabilizzazione dei suoli, per superfici comprese fra 200 mq e 500 mq, dovranno essere previsti impianti di accumulo per l'immagazzinamento delle acque meteoriche secondo i criteri di cui al comma precedente, considerando uno scarico verso la fognatura o verso la rete superficiale non superiore a 160 mm di diametro. Per il dimensionamento si dovrà fare riferimento ad una pioggia di durata oraria ed intensità di 76.26 mm/h (riferimento Tr 200 anni stazione pluviometrica La Ferruccia).

6. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Appendice 3 è soggetto alle seguenti prescrizioni per la mitigazione del rischio relative a ciascuna classe di fattibilità come di seguito elencate:

7. Classe F1i: Fattibilità senza particolari limitazioni/con normali vincoli

Le condizioni di realizzabilità degli interventi riguardano la conservazione del reticolo idraulico esistente, compresi i fossi poderali e quelli intubati; nel caso di interventi che modifichino l'organizzazione del drenaggio dovrà essere assicurata uguale capacità di invaso e di funzionalità della rete.

8. Classe F4.1i - Fattibilità limitata

L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 11 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41.

Per gli interventi ricadenti in aree soggette ad alluvioni frequenti e poco frequenti della carta di pericolosità idraulica del PGRA, ancorché prive di battenti idraulici per Tr 200 nelle carte allegate al PS, si prescrive il rialzamento del piano di calpestio pari alla sola altezza del franco di sicurezza (cm 30) senza che sia necessaria la compensazione dei volumi.

9. Classe F4.2i - Fattibilità limitata

L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 12 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41.

10. Classe F4.3i - Fattibilità limitata

L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 13 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41.

11. Classe F4.4i - Fattibilità limitata

L'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 16 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41.

12. Classe F4.5i - Fattibilità limitata

Sono inseriti in questa classe gli interventi di nuova previsione realizzabili previa attuazione di interventi strutturali di rilevanza territoriale per la mitigazione del rischio idraulico.

13. Classe F4.6i - Fattibilità limitata

Ricadono in questa classe di fattibilità gli interventi compresi nelle aree presidiate da opere arginali e nelle aree allagate a seguito dell'evento alluvionale del novembre 2023 di cui alle Tavv. G.2.1 e G.2.2 dell'evento del presente Piano; si individuano due fattispecie:

- a) l'area di intervento risulta compresa in pericolosità P2 o P3 di pericolosità idraulica; valgono le prescrizioni di cui all'art.11 della LR 41/2018 e la quota di sicurezza è quella maggiormente cautelativa tra il battente per Tr200 di cui alla Tav.I.03 - Carta dei battenti Tr200 anni (allegata al Piano Strutturale) al netto del franco, il battente dell'evento novembre 2023 di cui alla Tav. G.2.2 - Carta delle aree allagabili a seguito dell'evento alluvionale del novembre 2023 (allegata al presente Piano) anch'esso al netto del franco, ed il valore convenzionale di cm 50;
 - b) l'area di intervento risulta compresa in pericolosità P1 di pericolosità idraulica; il piano di calpestio dei nuovi fabbricati verrà sopraelevato del valore più cautelativo tra il valore del battente dell'evento alluvionale 2023 più franco e il valore convenzionale di cm 50 rispetto alla quota media del lotto, senza la necessità di effettuare compensazioni volumetriche.
14. La magnitudo idraulica di riferimento per l'applicazione della disciplina di cui alla LR 41/18 è rappresentata nella Tav.I5 -Carta della magnitudo idraulica. Per le aree non perimetrate in suddetta tavola occorrerà comunque verificare le condizioni di fattibilità tenendo conto della pericolosità derivante dal PGRA.

Art. 141 - Adeguamento al PAI ed al PGRA

1. Il Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Settentrionale è sovraordinato rispetto alla disciplina regionale e individua quattro classi di pericolosità geomorfologica all'interno delle quali si applicano le disposizioni di cui agli artt.10, 11 e 12 (rispettivamente per le aree PF.4, PF.3, PF.2 e PF.1) delle rispettive norme di attuazione. Tali disposizioni si aggiungono a quelle riportate nelle presenti norme e, nel caso non ci sia congruenza nella sovrapposizione delle due discipline, risulta vincolante la norma più restrittiva.
2. Il Piano di Gestione per il Rischio Alluvioni norma agli artt. 7, 8, 9 e 10 le attività consentite nelle aree a pericolosità idraulica definite all'interno del Piano stesso. Le norme del PGRA costituiscono vincolo sovraordinato rispetto alla disciplina regionale.

Art. 142 - Prescrizioni in funzione della vulnerabilità degli acquiferi

1. Nelle aree che nella Tav. G5 sono classificate con grado di vulnerabilità "Alto" non sono ammissibili:
 - impianti di zootecnia industriale;
 - impianti di itticultura intensiva;
 - realizzazione di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il trattamento di R.S.U. e di rifiuti speciali e tossico nocivi fatte salve le previsioni contenute nel Piano dei Rifiuti; se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati;
 - impianti industriali ad elevata capacità inquinante;
 - centrali termoelettriche;
 - depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili.

TITOLO X - QUADRO PREVISIONALE E DIMENSIONAMENTO

Art. 143 - Previsioni quinquennali del Piano Operativo: il dimensionamento

1. La disciplina delle trasformazioni degli assetti edilizi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ha valenza quinquennale e, ai sensi di legge, comprende le previsioni che il PO sottopone a permesso di costruire convenzionato, a progetto unitario convenzionato e quelle da sottoporre a Piano Attuativo. Essa comprende altresì l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi e le opere pubbliche da realizzare su aree già nella disponibilità del Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni.
 2. Le aree soggette a vincolo espropriativo, ovvero quelle necessarie per la realizzazione di nuove opere pubbliche previste dal Piano Operativo che non sono già completamente di proprietà pubblica e che non sono collegate ad altri interventi o comprese in aree di trasformazione e le opere pubbliche previste su aree o immobili già di proprietà pubblica, sono identificate nell'Allegato 1 delle presenti Norme, con foglio e particella catastale alle schede relative.
 3. Il dimensionamento delle previsioni quinquennali del Piano Operativo è stabilito con i seguenti criteri:
 - non vi concorrono gli interventi, ritenuti compatibili che non comportano trasformazioni significative delle risorse, corrispondenti alle discipline d'intervento t1, t2, t3, t4, t5 e t6, compresi gli ampliamenti nel patrimonio edilizio esistente e di demolizione con ricostruzione consentiti dalle discipline di intervento t5 e t6, così come i cambi di destinazione d'uso;
 - vi concorrono gli interventi di nuova edificazione di ristrutturazione urbanistica da realizzarsi tramite piano attuativo o intervento diretto convenzionato, secondo la disciplina indicata nell'Allegato 1 delle presenti Norme.
 4. Il dimensionamento delle previsioni quinquennali non comprende le quantità previste dai Piani Attuativi già convenzionati e gli interventi diretti in corso di attuazione, individuati dalla sigla PV.
 - area di via Don Minzoni a Montale;
 - area di via Enrico Betti a Montale;
 - area di via Aldo Moro a Montale;
 - area di via Giovanni Pascoli a Montale;
 - due aree in via Risorgimento;
 - area in zona Ginanni;
 - area in via Croce Rossa a Stazione;
 - area in via Giuseppe Garibaldi;
 - area in via Walter Tobagi.
- Tali previsioni possono essere completate entro i relativi termini di efficacia.
5. Le previsioni quinquennali del Piano Operativo sono articolate per categorie funzionali secondo quanto previsto dalle tabelle di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.P.G.R. n. 32/R/2017, distinguendo le previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato (aree urbane) da quelle esterne (territorio rurale), con le seguenti specificazioni:
 - Il dimensionamento della categoria funzionale residenziale comprende quello degli esercizi commerciali di vicinato e degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, che potranno occupare fino al 10% della Superficie edificabile (SE) prevista. Tale disposizione trova applicazione solo ai fini del dimensionamento, ferma restando comunque, ai fini del concreto insediamento, la compatibilità con le destinazioni d'uso ammesse;
 - Il dimensionamento della categoria funzionale industriale-artigianale comprende quello della categoria funzionale commerciale all'ingrosso e depositi, che può occupare fino al 30%

della Superficie edificabile (SE) prevista. Tale disposizione trova applicazione solo ai fini del dimensionamento, ferma restando comunque, ai fini del concreto insediamento, la compatibilità con le destinazioni d'uso ammesse;

- Il dimensionamento della categoria commerciale è riferito alla sola tipologia della media struttura di vendita, non essendo previste, come prescritto dal PS, grandi strutture di vendita nel territorio comunale e avendo rimandato alla categoria funzionale residenziale il dimensionamento degli esercizi di vicinato e assimilati;
- Il dimensionamento della categoria funzionale turistico-ricettiva è espresso in superficie edificabile (o edificata) (SE), senza alcun riferimento al numero dei posti letto, essendo questo un parametro molto variabile in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche che si possono prevedere e più in particolare considerando le strutture ricettive presenti nel territorio comunale. Gli abitanti equivalenti, solo ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sono stimati secondo il rapporto di un abitante ogni 45 mq di SE.
- Il PO non dimensiona le trasformazioni mediante il cambio d'uso nel territorio rurale, che saranno valutati nell'ambito del monitoraggio del piano.

6. Nella Appendice 1 - Dimensionamento degli insediamenti, nelle tabelle di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.P.G.R. n. 32/R/2017, aggiornato con DPGR 14/R del marzo 2025, sono riassunte le previsioni quinquennali per le tre UTOE e per l'intero territorio comunale.

APPENDICE 1: DIMENSIONAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI

UTOE 1	codice utoe: 047010UTOE1		
categorie funzionali di cui all'art. 99 della LR 65/2014 e smi	previsioni interne al perimetro del TU. Massime dimensioni sostenibili LR 65/2014 art. 92 c.4 Reg. 32/R/2017 art. 4 c.2 (mq di SE)		
	NE - Nuova edificazione	R - Riuso	TOT - NE+R
a) RESIDENZIALE	4700	2500	7200
b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE	0	0	0
c) COMMERCIALE al dettaglio	0	0	0
d) TURISTICO-RICETTIVA	0	0	0
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	0	0	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	0

UTOE 2	codice utoe: 047010UTOE2		
categorie funzionali di cui all'art. 99 della LR 65/2014 e smi	previsioni interne al perimetro del TU. Massime dimensioni sostenibili LR 65/2014 art. 92 c.4 Reg. 32/R/2017 art. 4 c.2 (mq di SE)		
	NE - Nuova edificazione	R - Riuso	TOT - NE+R
a) RESIDENZIALE	8810	0	8810
b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE	0	0	0
c) COMMERCIALE al dettaglio	0	0	0
d) TURISTICO-RICETTIVA	0	0	0
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	0	0	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	0

UTOE 3	codice utoe: 047010UTOE3		
categorie funzionali di cui all'art. 99 della LR 65/2014 e smi	previsioni interne al perimetro del TU. Massime dimensioni sostenibili LR 65/2014 art. 92 c.4 Reg. 32/R/2017 art. 4 c.2 (mq di SE)		
	NE - Nuova edificazione	R - Riuso	TOT - NE+R
a) RESIDENZIALE	6850	0	6850
b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE	41000	0	41000
c) COMMERCIALE al dettaglio	0	0	0
d) TURISTICO-RICETTIVA	100	0	100
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	0	0	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	0

UTOE 1	codice utoe: 047010UTOE1																	
categorie funzionali di cui all'art. 99 della LR 65/2014 e smi	PREVISIONI INTERNE AL PERIMETRO DEL TU. DIMENSIONAMENTO DEL PO. Reg. 32/R/2017 art. 5 c.4									PREVISIONI ESTERNE AL PERIMETRO DEL TU. Reg. 32/R/2017 art. 5 c.4 SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE				PREVISIONI ESTERNE AL PERIMETRO DEL TU. Reg. 32/R/2017 art. 5 c.4 ULTERIORI QUANTITA' INTRODOTTE ALL'ESTERNO DEL PERIMETRO DEL TU NON SUBORDINATE A CONF. DI COPIANIFICAZIONE				
	NE - Nuova Edificazione						R - Riuso			NE - Nuova Edificazione		R - Riuso		NE - Nuova Edificazione		R - Riuso		
	Con PA o PUC Art. 95 c. 3 lett. a, c, e	Interventi edilizi diretti Art. 95 c. 3 lett. D		Opere di urbanizzazione e attrezzature o impianti pubblici o di interesse Pubblico Art. 95 c. 3 lett. f		Premialità connesse ad interventi di riuso		Con PA, PUC o Piani di intervento per la rigenerazione urbana art. 95 c. 3 lett. a, b, c, d, e	Artt.25 c.1, 26 c.1 lett. a, 27, 64 c.6	Art. 64 c.8		Artt.25 c.2		PA o PUC		Deruralizzazione patrimonio edilizio Art 83 c.7		
	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq SE
a) RESIDENZIALE		3600		1100			0		2500									
b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE		0		0			0		0		0		0		0		0	0
c) COMMERCIALE al dettaglio		0		0			0		0		0		0		0		0	0
d) TURISTICO-RICETTIVA		0		0			0		0		0		0		0		0	0
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO		0		0			0		0		0		0		0		0	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi		0		0			0		0		0		0		0		0	0
TOTALI		3600		1100			0		2500		0		0		0		0	0

UTOE 2	codice utoe: 047010UTOE2																	
categorie funzionali di cui all'art. 99 della LR 65/2014 e smi	PREVISIONI INTERNE AL PERIMETRO DEL TU. DIMENSIONAMENTO DEL PO. Reg. 32/R/2017 art. 5 c.4								PREVISIONI ESTERNE AL PERIMETRO DEL TU. Reg. 32/R/2017 art. 5 c.4 SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE				PREVISIONI ESTERNE AL PERIMETRO DEL TU. Reg. 32/R/2017 art. 5 c.4 ULTERIORI QUANTITA' INTRODOTTE ALL'ESTERNO DEL PERIMETRO DEL TU NON SUBORDINATE A CONF. DI COPIANIFICAZIONE					
	NE - Nuova Edificazione						R - Riuso		NE - Nuova Edificazione		R - Riuso		NE - Nuova Edificazione		R - Riuso			
	Con PA o PUC Art. 95 c. 3 lett. a, c, e	Interventi edilizi diretti Art. 95 c. 3 lett. D		Opere di urbanizzazione e attrezzature o impianti pubblici o di interesse Pubblico Art. 95 c. 3 lett. f		Premialità connesse ad interventi di riuso		Con PA, PUC o Piani di intervento per la rigenerazione urbana art. 95 c. 3 lett. a, b, c, d, e	Artt.25 c.1, 26 c.1 lett a, 27, 64 c.6		Art. 64 c.8		Artt.25 c.2		PA o PUC		Deruralizzazione patrimonio edilizio Art 83 c.7	
	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq SE
a) RESIDENZIALE		8810		0			0		0									
b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE		0		0			0		0		0	0		0		0	0	
c) COMMERCIALE al dettaglio		0		0			0		0		0	0		0		0	0	
d) TURISTICO-RICETTIVA		0		0			0		0		0	0		0		0	0	
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO		0		0			0		0		0	0		0		0	0	
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi		0		0			0		0		0	0		0		0	0	
TOTALI		8810		0			0		0		0	0		0		0	0	0

	codice utoe: 047010UTOE3																	
categorie funzionali di cui all'art. 99 della LR 65/2014 e smi	PREVISIONI INTERNE AL PERIMETRO DEL TU. DIMENSIONAMENTO DEL PO. Reg. 32/R/2017 art. 5 c.4									PREVISIONI ESTERNE AL PERIMETRO DEL TU. Reg. 32/R/2017 art. 5 c.4 SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE				PREVISIONI ESTERNE AL PERIMETRO DEL TU. Reg. 32/R/2017 art. 5 c.4 ULTERIORI QUANTITA' INTRODOTTE ALL'ESTERNO DEL PERIMETRO DEL TU NON SUBORDINATE A CONF. DI COPIANIFICAZIONE				
	NE - Nuova Edificazione							R - Riuso		NE - Nuova Edificazione		R - Riuso		NE - Nuova Edificazione		R - Riuso		
	Con PA o PUC Art. 95 c. 3 lett. a, c, e		Interventi edilizi diretti Art. 95 c. 3 lett. D		Opere di urbanizzazione e attrezzature o impianti pubblici o di interesse Pubblico Art. 95 c. 3 lett. f		Premialità connesse ad interventi di riuso		Con PA, PUC o Piani di intervento per la rigenerazione urbana art. 95 c. 3 lett. a, b, c, d, e		Artt.25 c.1, 26 c.1 lett a, 27, 64 c.6		Art. 64 c.8		Artt.25 c.2		PA o PUC	
	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq Sf	mq SE	mq SE
a) RESIDENZIALE		6850		0			0		0									
b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE		41000		0			0		0		0		0		0		0	0
c) COMMERCIALE al dettaglio		0		0			0		0		0		0		0		0	0
d) TURISTICO-RICETTIVA		0		100			0		0		0		0		0		0	0
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO		0		0			0		0		0		0		0		0	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi		0		0			0		0		0		0		0		0	0
TOTALI		47850		100			0		0		0		0		0		0	0

UTOE1				codice utoe: 047010UTOE1												
categorie funzionali di cui all'art. 99 della LR 65/2014 e smi	previsioni interne al perimetro del TU da PIANO OPERATIVO			previsioni interne al perimetro del TU da PIANO STRUTTURALE			saldo dei totali NE+R nel TU	previsioni esterne al perimetro del TU da PIANO OPERATIVO				previsioni esterne al perimetro del TU da PIANO STRUTTURALE				saldo dei totali NE+R nel TR
	NE - Nuova edificazione	R - Riuso	TOT - NE+R	NE - Nuova edifica zione	R - Riuso	TOT - NE+R		NE da copian ificazi one	R da copianif icazioni e	TOT - NE+R da copian ificazi one	NE senza copianific azione	NE da copianifica zione	R da copianifica zione	TOT - NE+R da copianifica zione	NE senza copianifica zione	
a) RESIDENZIALE	4700	2500	7200	6200	7000	13200	6000									
b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE	0	0	0	1500	1000	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200
c) COMMERCIALE al dettaglio	0	0	0	800	600	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	400	400
d) TURISTICO-RICETTIVA	0	0	0	500	400	900	900	0	0	0	0	0	0	0	800	800
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	0	0	0	800	300	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	400	400
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				codice utoe: 047010UTOE2												
categorie funzionali di cui all'art. 99 della LR 65/2014 e smi	previsioni interne al perimetro del TU da PIANO OPERATIVO			previsioni interne al perimetro del TU da PIANO STRUTTURALE			saldo dei totali NE+R nel TU	previsioni esterne al perimetro del TU da PIANO OPERATIVO				previsioni esterne al perimetro del TU da PIANO STRUTTURALE				saldo dei totali NE+R nel TR
	NE - Nuova edificazione	R - Riuso	TOT - NE+R	NE - Nuova edificazione	R - Riuso	TOT - NE+R		NE da copianificazione	R da copianificazione	TOT - NE+R da copianificazione	NE senza copianificazione	NE da copianificazione	R da copianificazione	TOT - NE+R da copianificazione	NE senza copianificazione	
a) RESIDENZIALE	8810	0	8810	16700	10000	26700	17890									
b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE	0	0	0	4000	2000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	4000	400
c) COMMERCIALE al dettaglio	0	0	0	5452	3000	8452	8452	0	0	0	0	0	0	0	800	800
d) TURISTICO-RICETTIVA	0	0	0	1500	2000	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	700	700
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	0	0	0	4000	3000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	800	800
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				codice utoe: 047010UTOE3												
categorie funzionali di cui all'art. 99 della LR 65/2014 e smi	previsioni interne al perimetro del TU da PIANO OPERATIVO			previsioni interne al perimetro del TU da PIANO STRUTTURALE			saldo dei totali NE+R nel TU	previsioni esterne al perimetro del TU da PIANO OPERATIVO				previsioni esterne al perimetro del TU da PIANO STRUTTURALE				saldo dei totali NE+R nel TR
	NE - Nuova edificazione	R - Riuso	TOT - NE+R	NE - Nuova edificazione	R - Riuso	TOT - NE+R		NE da copianificazione	R da copianificazione	TOT - NE+R da copianificazione	NE senza copianificazione	NE da copianificazione	R da copianificazione	TOT - NE+R da copianificazione	NE senza copianificazione	
a) RESIDENZIALE	6850	0	6850	11050	5000	16050	9200									
b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE	41400	0	41400	46000	4000	50000	8600	0	0	0	0	8000	0	8000	1000	9000
c) COMMERCIALE al dettaglio	0	0	0	6900	2000	8900	8900	0	0	0	0	0	0	0	500	500
d) TURISTICO-RICETTIVA	100	0	100	1200	2000	3200	3100	0	0	0	0	0	0	0	500	500
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	0	0	0	3000	2000	5000	5000	0	0	0	0	500	0	500	0	1000
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

APPENDICE 2: VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER ISTRUZIONE ESISTENTI - S1e

N standard	comparto	area mq UTOE 1	area mq UTOE 2	area mq UTOE 3
1		1865,032		
2		645,177		
3		1187,023		
4			9486,163	
5			1030,013	
6			5197,736	
7			1934,452	
8				10115,551
totale mq S1e per UTOE		3697,232	17648,364	10115,551

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER ISTRUZIONE DI PROGETTO - S1p

N standard	comparto	area mq UTOE 1	area mq UTOE 2	area mq UTOE 3
	OP.04		21880,65	0
	OP.02	10503,575		0
totale mq per UTOE		10503,575	21880,65	0

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE ESISTENTI - S2e

N standard	comparto	area mq UTOE 1	area mq UTOE 2	area mq UTOE 3
1		294,857		
3		3521,525		
4		894,155		
5		254,189		
6		924,131		
7		1190,814		
8		3581,741		
9		1078,743		
12	PC.1	3067,701		
13			2606,683	
14			7648,272	
15			1476,527	
16			1548,661	
17			2274,35	
18			12472,415	
19	ES		5828,613	
20	ES		2515,601	
2			2939,583	
22	PC.4			4198,742
21				10422,25
totale mq S2e per UTOE		14807,856	39310,705	14620,992

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DI PROGETTO - S2p

N standard	comparto	area mq UTOE 1	area mq UTOE 2	area mq UTOE 3
	OP.01	277,771		
	OP.01	215,377		
	OP.01	2154,515		
totale mq S2p per UTOE		2647,663	0	0

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO ESISTENTE - Ve

N standard	comparto	area mq UTOE 1	area mq UTOE 2	area mq UTOE 3
1	PC.1	1776,29		
2		103,17		
3		4383,96		
4		302,81		
5		73,44		
6		103,84		
7		147,44		
8		447,85		
9	PC.3		3903,11	
10			397,3	
11			1511,03	
12			568,71	
13			1,18	
14			124,56	
15			853,22	
16			474,72	
17			540,41	
18			7690,32	
19			1380,58	
20			1062,83	
21			654,78	
22			845,85	
23			1085,14	
24			1182,94	
25			332,23	
26			362,4	
27			492,63	
28			0,31	
29			367,87	
30			1010,29	
31			1284	
32			427	
33			5844,55	
34	ES		2488,04	
35	ES		13666,32	
36			177,58	
37			747,17	
47			389,77	
48			245,1	
50	CTR.1		452,09	
38				1523,94
39				1224,2
40				1470,54
41				438,45

42				150,39
43				59,25
44				368,83
45				190,5
46				725,82
49				4261,75
51				278,92
52				9198,79
totale mq Ve per UTOE		7338,781	50564	19891,3

N.B. Il 20% della superficie del Parco dell'Aringhese (VPU = 84.269 mq), pari a 6.854 mq, è considerato verde pubblico di quartiere. Pertanto l'area a verde pubblico totale della UTOE 2 è 67.418 mq.

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI PROGETTO - Vp

N standard	comparto	area mq UTOE 1	area mq UTOE 2	area mq UTOE 3
4	ATS.5	4342,888		
6	ATS.5	547,448		
43	OP.11	509,743		
5	ATS.5	3159,83		
9			811,951	
42	OP24		4820,959	
24	ATS.2b		8705,3	
25	ATS.2b		5437,613	
28	PC.3		744,863	
39	OP22		965,198	
38	OP21		741,573	
27	PC.3		11351,438	
40	OP23		1055,16	
41	ATS.2a		2622,22	
11	CTR.1		1005,62	
30	ATP.1c			3427,356
37	ATR.1			3864,167
totale mq Vp per UTOE		8559,9	38261,35	7291,523

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE A VERDE SPORTIVO ESISTENTE - Vse

N standard	comparto	area mq UTOE 1	area mq UTOE 2	area mq UTOE 3
1			7904,329	
2			4632,698	
3			23627,125	
totale mq Vse per UTOE		0	36164,152	0

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE A VERDE SPORTIVO DI PROGETTO - VSp

N standard	comparto	area mq UTOE 1	area mq UTOE 2	area mq UTOE 3
1	ATS.2b		1921,431	
2			383,092	
3			34044,9	
4			2885,023	
totale mq Vsp per UTOE		0	39234,48	0

DIMENSIONAMENTO DEI PARCHEGGI PUBBLICI ESISTENTI - Pe

N standard	comparto	area mq UTOE 1	area mq UTOE 2	area mq UTOE 3
1		558,82		
2		246,51		
3		502,61		
4		167,04		
5		742,49		
6		272,66		
7		78,45		
8		105,69		
9		93		
10		463		
11		141,53		
12		153,87		
13		117,62		
14		62,83		
15		308,29		
16		135,04		
17		0,42		
18		250,19		
19		188,64		
20		168,42		
21	PC.1	657,25		
22	PC.1	815		
23	PC.1	77,22		
24	PC.2	514,74		
25	PC.2	1302,49		
106		93,43		
107		284,88		
108		130,7		
109		334,16		
110		526,57		
26			4374	
27			185,46	
28			702,68	
29			199,76	
30			629,92	
31			1590,18	
32			101,56	
33			1081,82	
34			940,4	
35			1098,57	
36			196	
37			903,35	
38			1534	
39			149,47	
40			155,1	
41			572,08	
42			346	
43			256	
44			2518,12	

45		516,56	
46		451,87	
47		714	
48		829,29	
49		59,51	
50		984,94	
51		2378,81	
52		1691,23	
53		464,38	
54		498,43	
55		450,48	
56		626,41	
57		130,28	
58		824	
59		219	
60		163	
61		141,78	
62		799,01	
63		781,45	
64		421,79	
65		2128,36	
66		179,64	
67		1122,19	
68		116,38	
69		310,15	
70		145,2	
71		285,74	
72		1017,07	
73		224,73	
74		555,2	
75		494,13	
76		659,94	
77		148,14	
78		345,77	
79		112,48	
80		293,42	
81		566,58	
82		228,14	
111		474,74	
112	ES	1261,56	
113		430,15	
114		675,09	
115		269,63	
116		75,72	
117		626,42	
118		402,23	
120		196,39	
83			255,23
84			564,09
85			748,34
86			792,53
87			485,46
88			899,69
89			430,06

90				1213,42
91	CTT.2			992,89
92				1982,41
93				105,12
94				1523,38
95				1721,47
97	PC.4			165,46
98	PC.4			2367,15
99	PC.4			445,6
100	PC.4			1430,23
101				490
102				120,69
103				165,72
104				2323,56
105				1518,49
119				1102,88
totale mq Pe per UTOE		9493,5	4025,85	21843,85

N standard	comparto	area mq UTOE 1	area mq UTOE 2	area mq UTOE 3
1	AA.1	644,29		
25	ATS.5	678,27		
91	ACR.5	50,41		
92	ACR.4	50,31		
98	OP.10	436,28		
101	OP.13	328,46		
103	OP.20	219,35		
104	OP.19	135,15		
107	OP.18	131,59		
122	OP34	237,29		
28	AA.2		341,24	
33			193	
34	ATS.2a		771,67	
35	CTR.1		220,22	
41			52,25	
52	CTT.1		657,01	
66	PC.3		1031,36	
109	OP.32		2134,33	
115	OP.33		509,33	
117	OP30		585,33	
120	AA.4		472,09	
68	ATP.1b			709,51
69	ATP.1c			339,35
70	ATP.1d			406,62
71	CTT.1			1288,82
84	ATP.1a			400,76
85	ATP.1a			422,12
86	ATR.1			820,58
87	ATR.1			755,68
96	CTT.2b			3263,96
110				551,2
112	OP28			7040,21
114	OP26			1561,89
116				676,9
118	ATS.3			393,81
121	OP25			1233,17
totale mq Pp per UTOE		2911,4	6967,8	19864,5

DIMENSIONAMENTO DEI PARCHEGGI PUBBLICI DI PROGETTO - Pp

DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARD SUL TERRITORIO COMUNALE

	Esistente mq	Progetto mq	TOTALE mq
UTOE1			
AREE PER ISTRUZIONE	3697	10503	14200
AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	14807,85	2647	17454,85
AREE PER VERDE PUBBLICO	7339	8559,9	15898,9
AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI	9493,5	2911,4	12404,9
UTOE2			
AREE PER ISTRUZIONE	17648	21880	39528
AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	39310	0	39310
AREE PER VERDE PUBBLICO	67418	38261,35	105679,35
AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI	44025,85	6967,8	50993,65
UTOE3			
AREE PER ISTRUZIONE	10115	0	10115
AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	14620,99	0	14620,99
AREE PER VERDE PUBBLICO	19891,3	7291,523	27182,82
AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI	21843,85	19864,5	41708,35
TOTALE COMUNE			
AREE PER ISTRUZIONE	31460	32383	63843
AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	68738,84	2647	71385,84
AREE PER VERDE PUBBLICO	94648,3	54112,77	148761
AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI	75363,2	29743,7	105106,9

VERIFICA DIMENSIONAMENTO AREE PER ISTRUZIONE

	Esistente	Progetto	TOTALE PO	Abitanti equivalenti previsti	Fabbisogno aggiuntivo mq/ab.
	mq	mq	mq	ab.	4,5
UTOE 1	3697	10503	14200	206	927
UTOE 2	17648	21880	39528	252	1134
UTOE 3	10115	0	10115	196	882
TOTALE	31460	32383	63843	654	2943

VERIFICA DIMENSIONAMENTO AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

	Esistente	Progetto	TOTALE PO	Abitanti equivalenti previsti	Fabbisogno aggiuntivo mq/ab.
	mq	mq	mq	ab.	3,5
UTOE 1	14807,85	2647	17454,85	206	721
UTOE 2	39310	0	39310	252	882
UTOE 3	14620,99	0	14620,99	196	689
TOTALE	68738,84	2647	71385,84	654	2289

VERIFICA DIMENSIONAMENTO AREE PER AREE A VERDE PUBBLICO

	Esistente	Progetto	TOTALE PO	Abitanti equivalenti previsti	Fabbisogno aggiuntivo mq/ab.
	mq	mq	mq	ab.	12
UTOE 1	7339	8559,9	15898,9	206	2472
UTOE 2	67418	38261,35	105679,35	252	3024
UTOE 3	94648,3	54112,77	148761	196	2352
TOTALE	94648,3	54112,77	148761	654	7848

VERIFICA DIMENSIONAMENTO AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI

	Esistente	Progetto	TOTALE PO	Abitanti equivalenti previsti	Fabbisogno aggiuntivo mq/ab.
	mq	mq	mq	ab.	4
UTOE 1	9493,5	2911,4	12404,9	206	824
UTOE 2	44025,85	6967,8	50993,65	252	1008
UTOE 3	21843,85	19864,5	41708,35	196	784
TOTALE	75363,2	9743,7	105106,9	654	2616